

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	83
DIFESA (IV)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	89
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	139
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	152
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	220
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	241
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	252

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	263
AGRICOLTURA (XIII)	»	273
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	320
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	339
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	348
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	350
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	352
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	353
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	354
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	356

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012 (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012.

(Seguito della discussione e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 giugno aveva dato notizia della notifica di un conflitto di attribuzione elevato dal tribunale di Roma. In quella sede aveva osservato che la notifica del conflitto, unitamente all'ordinanza di ammissibilità emanata dalla Corte costituzionale, appariva carente sotto l'aspetto che la copia del ricorso per conflitto, nella versione notificata alla Camera, appariva e appare mancante delle pagine pari. Per tali motivi, aveva invitato i componenti della Giunta ad esprimersi su questo, che sembra oggettivamente un vizio procedurale, il quale potrebbe incidere non solo in sede processuale, sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma anche sulle stesse pos-

sibilità per la Giunta di esprimere un parere.

Rammenta che, dopo una sommaria discussione, la questione è stata rinviata alla seduta di oggi, in vista della quale era stato richiesto di offrire elementi istruttori alla Giunta in ordine alla giurisprudenza costituzionale in tema di inammissibilità dei conflitti di attribuzione sulle delibere di insindacabilità parlamentare delle Camere.

Ha condotto un'analisi sulle pronunzie della Corte costituzionale su questa problematica e ne illustra sinteticamente gli esiti, fermo restando che ha disposto la distribuzione di un fascicolo recante le pronunzie cui farà riferimento. La restante documentazione è in distribuzione dalla scorsa seduta.

In generale, il conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato ha natura contenziosa e non già di giurisdizione oggettiva, come è invece per i giudizi di legittimità incidentale delle leggi. Ne deriva che i due poteri in conflitto, per l'occasione, si spogliano della loro veste istituzionale imparziale e assumono quella di una parte processuale.

Per quanto riguarda la regolarità della levata del conflitto, la giurisprudenza è nel

senso che occorra che esso assuma la veste di un provvedimento giurisdizionale chiaramente imputabile all'autorità che confligge. Può trattarsi di un giudice monocratico o di un giudice collegiale, in quest'ultimo caso risultando necessario che la volontà del collegio sia chiaramente espressa e che sottoscriva il provvedimento almeno il presidente (sentenze nn. 321 del 2000, 15 e 206 del 2002).

Quanto al contenuto del conflitto, occorre anzitutto che esso sia dotato della chiara richiesta da parte del giudice confliggente che la Corte si pronunzi sulla spettanza del potere e dunque per l'annullamento della delibera parlamentare (ancora sentenze nn. 363 del 2001, 15 e 206 del 2002). Circa ancora il profilo contenutistico dell'atto con cui viene promosso il conflitto, la giurisprudenza della Corte tende a muovere dalla premessa che il giudizio costituzionale, in questi casi, si incentra sulla verifica se le Camere abbiano correttamente individuato e ricostruito il nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* contestate in giudizio e i pregressi atti parlamentari tipici. La Corte costituzionale ne trae quindi che la vicenda di fatto deve essere fedelmente riprodotta nel ricorso per conflitto onde poter evidenziare i due termini di paragone (v. ordinanza n. 318 del 1999). La Corte è solita definire questo requisito come il c.d. « principio di completezza e autosufficienza » dell'atto con cui il conflitto viene elevato (v. sentenze nn. 52 del 2007, 163 del 2008 e 282 del 2011). In pratica, perché la Corte possa accertare la sostanziale identità delle espressioni contestate in giudizio con i contenuti di atti parlamentari di cui esse siano divulgazione all'esterno, l'autorità giudiziaria ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive da terze persone e considerate dal giudice ricorrente estranee alle funzioni parlamentari.

Conseguenza ulteriore del principio di completezza e autosufficienza dell'atto con cui viene elevato il conflitto è che, quando vengono impugnate nello stesso giudizio plurime delibere di insindacabilità, anche

in favore di una pluralità di parlamentari, occorre che il ricorrente indichi specificamente oggetto e ragioni del conflitto con riferimento a ciascuna delibera e a ognuno dei parlamentari interessati (sentenze nn. 38 del 2005 e 223 del 2009).

Come si può intendere, tutti questi principi sono funzionali a consentire alla Corte costituzionale di valutare compiutamente ed esaustivamente la situazione dedotta nel conflitto, posto anche che questo è un rimedio istituzionale estremo, previsto dalla Costituzione come modo di rimettere ordine tra le massime competenze dello Stato.

Dai documenti notificati alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 24 delle *Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale* lo scorso 18 giugno e, in particolare, dall'ordinanza di ammissibilità n. 97 del 2012 appare potersi ritenere che, ai fini dell'esame della Corte, il conflitto sia – quanto meno a un giudizio sommario – rispondente ai criteri esposti.

La domanda però che deve porsi la Camera, e cui parrebbe dover rispondere la Corte costituzionale, è se sia sufficiente che l'onere del rispetto del principio di completezza e autosufficienza del ricorso sia assolto solo nei confronti della Corte o se, invece, esso debba anche essere assolto nei confronti della Camera, al fine di consentirle un'adeguata possibilità di difesa (v., al riguardo, la sentenza n. 207 del 2002 *en passant* circa la correttezza delle notifiche). Come già sottolineato nella scorsa seduta, una notificazione carente anche nei contenuti appare pregiudicare la corretta formazione del contraddittorio processuale.

Tutto ciò posto, tuttavia, resta da stabilire se per far valere questa problematica occorra che la Camera si costituisca attraverso un difensore di propria fiducia. Al riguardo, per completezza, deve osservare che la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di conflitti per il mancato rispetto del principio della completezza e dell'autosufficienza sia in contenziosi in cui la Camera si era costituita (v. le citate sentenze nn. 52 e 305 del 2007 e 282 del

2011) sia in un conflitto in cui la Camera non si era costituita affatto (v. sentenza n. 163 del 2008).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) crede necessaria la costituzione della Camera nel giudizio proprio per far valere il vizio evidenziato dal Presidente. Altrimenti si correrebbe il rischio che tale aspetto non sia rilevato d'ufficio dalla Corte costituzionale. È evidente poi che il mandato della Camera al difensore dovrà pur sempre rispettarne i margini di autonomia professionale.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) concorda col collega Mantini. Osserva inoltre che il principio di autosufficienza del ricorso per conflitto, or ora esposto dal Presidente, non trova applicazione in questo caso, giacché altro è la completezza dell'atto nella prospettazione del caso controverso alla Corte costituzionale, tutt'altro è la sua completezza nella notifica alla controparte. L'anomalia della presente fattispecie, che non gli risulta avere precedenti, rende necessaria la resistenza della Camera nel giudizio.

Antonio LEONE (PdL), premesso che le sue considerazioni non impegnano il gruppo cui appartiene, osserva che con ogni probabilità la Corte costituzionale non è in grado di conoscere il vizio dell'atto notificato alla Camera dei deputati, giacché è verosimile che si sia trattato di un errore materiale negli adempimenti volti a instaurare correttamente il contraddittorio. È per questo che crede indispensabile la costituzione della Camera nel giudizio, ovviamente attraverso l'Avvocatura interna. Inoltre, constatato che nella sua personale esperienza professionale non ha mai ricevuto mandati difensivi circoscritti a determinati profili, ritiene la limitazione contenutistica del mandato al difensore di fiducia del tutto errata e lesiva dell'incarico professionale dell'avvocato. Conclusivamente, constatato che la Giunta per le autorizzazioni, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea si sono pronunciati, peraltro pochi giorni fa, sul conflitto

d'attribuzione di cui all'ordinanza n. 147 del 2011, sottolinea la stranezza della levata di due conflitti da parte di diverse autorità giudiziarie nei confronti della medesima deliberazione d'insindacabilità.

Francesco Paolo SISTO (PdL), dato atto al Presidente della completezza della sua esposizione introduttiva, preziosa per l'attività istruttoria della Giunta, si associa alle considerazioni del deputato Leone. Inoltre, rifacendosi al quesito del Presidente se il principio di autosufficienza debba intendersi valevole solo nella prospettazione alla Corte o anche nella *vocatio in iudicium* della controparte, propende senz'altro per la seconda soluzione, traendone conferma dal passaggio della sentenza n. 207 del 2002 richiamato dal Presidente (v. punto 2 del *Considerato in diritto*). Conclude per la più ampia costituzione in giudizio da parte della Camera.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede fondamentale e doveroso che la Camera si costituisca in giudizio a fronte della notificazione di una copia monca dell'atto di promovimento. D'altronde, per far valere una simile invalidità si costituirebbe in un qualunque giudizio qualsiasi parte processuale.

Marilena SAMPERI (PD) crede che ci si trovi in una situazione analoga a quella esaminata in relazione al conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 147 del 2011. In tale occasione la Giunta ebbe il buon senso di convergere unanimemente su una soluzione mediana: resistere, sì, nel giudizio, ma al solo fine di far valere il vizio procedurale (v. seduta del 23 maggio 2012). Anche in questo caso le pare che il conflitto sia condannato in partenza all'inammissibilità e quindi non è necessario entrare nel merito della deliberazione parlamentare impugnata. Se anche in questo caso la Giunta sceglierà questo indirizzo, con coerenza il gruppo del PD voterà per la costituzione in giudizio. Altrimenti non rimarrebbe che votare contro.

Federico PALOMBA (IdV), constatata la stranezza del ripetersi di un vizio proce-

durale nel conflitto che riguarda la deliberazione d'insindacabilità che mette, ancora una volta, al riparo l'on. Berlusconi e priva l'on. Di Pietro del suo diritto alla piena tutela giurisdizionale, dichiara che voterà comunque contro la costituzione della Camera nel giudizio.

Maurizio PANIZ (PdL) rimarca come l'atto notificato sia nullo: che la Camera abbia ricevuto la notificazione di un atto a metà comporta un irrimediabile vizio procedurale che porterà alla dichiarazione di inammissibilità del conflitto. Non condividendo su questo le conclusioni del ragionamento del collega Leone, ritiene che la Camera si debba costituire solo per far constatare dalla Corte questo vizio.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), nuovamente intervenendo, precisa che non crede possibile, né deontologicamente corretto, per un difensore, accettare limiti al mandato professionale. Da questo punto di vista concorda quindi con il collega Leone.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che la Giunta sta procedendo solo in sede *lato sensu* consultiva, spettando il potere di proposta per l'Assemblea all'Ufficio di Presidenza, crede sommamente opportuno che in ogni caso la Camera si astenga dal sanare, attraverso la costituzione in giudizio, il vizio procedurale rilevato.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Antonio LEONE (PdL) e Marilena SAMPERI (PD), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che metterà ai voti la proposta in base alla quale la Giunta esprime l'avviso che la Camera si costituisca nel giudizio, evidenziando l'incompletezza dell'atto notificato e comunque evitando di entrare nel merito della correttezza della deliberazione impugnata, in

modo da scongiurare la possibilità che il vizio della notifica possa essere considerato sanato dalla intervenuta costituzione in giudizio.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara il suo voto contrario sulla proposta del Presidente.

La Giunta, con un voto contrario, esprime l'orientamento che la Camera si costituisca nel giudizio nel senso proposto dal Presidente Castagnetti, che ne informerà il Presidente della Camera.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, esaminati gli atti e la documentazione integrativa messa a disposizione, scioglie la riserva precedentemente formulata e avanza una proposta d'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD), preso atto di questa proposta, ritiene che su di essa debba svolgersi un approfondito dibattito e chiede il rinvio del seguito dell'esame.

Federico PALOMBA (IdV), associandosi, non ritiene congruo che la Giunta possa passare al voto oggi, dopo una pluralità di rinvii consentiti al relatore nelle passate sedute.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287-A approvato dal Senato

7

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 4 luglio 2012.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287-A approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (*Esame e rinvio*) 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL e UIL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese » 44

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.15

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 83 del 2012, contenente misure urgenti per la crescita del Paese, contenga numerose disposizioni, per la precisione 70 articoli, suddivisi in quattro titoli e nove capi, che comprendono in-

terventi per il rilancio delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, il riordino degli incentivi per le imprese e dei finanziamenti per la ricerca, il sostegno della pratica sportiva e del turismo.

In tale ambito il provvedimento istituisce un Fondo per la crescita sostenibile, che accorpa oltre 43 incentivi dispersi in altrettante disposizioni di legge, e che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese.

Inoltre si intende rendere più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi, si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Il decreto-legge contiene inoltre misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico e norme volte alla sem-

plificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.

Tra le misure proposte segnala, in particolare, quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella *green economy* e per le imprese nel settore agricolo.

Si tratta, in sostanza, di un pacchetto di misure piuttosto articolato, con cui il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, attualmente gli unici strumenti in grado di uscire dalla crisi finanziaria che stiamo vivendo oramai da troppi anni.

Evidenzia inoltre come le misure contenute nel decreto – legge si inseriscano, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.

In particolare, a tali fini la Commissione europea raccomanda, nei settori considerati dal decreto-legge di:

dare attuazione del Piano d'azione coesione, al fine di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei, in particolare nel Meridione;

assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le assunzioni;

promuovere la mobilità del lavoro, anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali;

ridurre il campo di applicazione delle esenzioni e delle deduzioni fiscali, nonché le aliquote ridotte IVA;

procedere in direzione dello spostamento del carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso il consumo e i patrimoni, nonché promuovere una tassazione funzionale agli obiettivi ecologici;

attuare la nuova legislazione in materia di liberalizzazioni e semplificazione nel settore dei servizi;

semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa;

migliorare l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari, in particolare al capitale di rischio, per finanziare la crescita dimensionale e l'innovazione;

realizzare la riorganizzazione del sistema giudiziario civile, e promuovere l'uso degli strumenti extra-giudiziali;

migliorare l'accesso al mercato nel settore delle reti, nonché migliorare la capacità infrastrutturale e le interconnessioni.

In tale ambito rileva come investano gli aspetti di interesse della Commissione Finanze soprattutto il Titolo I, recante misure di sostegno per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti, che si compone degli articoli da 1 a 17, quindi, nell'ambito del Titolo II, l'articolo 18, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, gli articoli 24, 25, 32, 33, commi 4 e 5, 39, 40, 42, comma 7, 44, 51 e da 54 a 56, nell'ambito del Titolo III, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, nonché gli articoli 64, 65, 68 in materia di assicurazioni estere e l'articolo 69, che reca la copertura finanziaria.

Passando al contenuto delle singole disposizioni, per quanto riguarda gli ambiti di prevalente competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, che disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*)

nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire il 26 giugno 2012.

A tal fine il comma 1 introduce un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai predetti titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. La disposizione precisa poi, al comma 2, i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond* ed introduce, al comma 3, un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*.

Ai sensi del comma 5 l'emissione di detti titoli viene consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

La relazione illustrativa specifica che tale norma è volta ad agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; tale proposta deve essere inquadrata nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato. Ricordo infatti che la Commissione europea ha promosso l'iniziativa «*Project bond 2020*» con lo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga; lo strumento prevede un meccanismo di condivisione da parte della Banca Europea degli investimenti del rischio a garanzia (entro la percentuale massima del 20 per cento) delle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali.

L'articolo 2 apporta modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012.

A tal fine la lettera a) rimodula l'ambito di applicazione delle misure di defi-

scalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali. Viene altresì reso flessibile, in coerenza con tale modifica, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che sono rese applicabili – oltre che alle società di progetto – più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto.

La disposizione interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo, alla lettera b), la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto. Viene altresì disposto che la conferenza si esprime sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara. La norma consente la modifica o integrazione delle indicazioni fornite in sede di conferenza, solo se motivate e solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Tali modifiche sono volte a superare i problemi connessi alle frequenti richieste di modifica al progetto dell'opera da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, che possono mettere a rischio l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità stessa dell'opera, e a fare in modo che le successive fasi progettuali risultino più celeri e snelle e, in particolare, che il progetto definitivo superi in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria.

Nell'ambito della medesima procedura il comma 2, modificando l'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che la

redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, salvo i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti soggettivi per la predisposizione dello studio.

L'articolo 4, comma 1, eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi. La disposizione novella il comma 1 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 1 del 2012, che aveva recentemente elevato tale percentuale dal 40 al 50 per cento.

Al riguardo segnala come la modifica non chiarisca la data di applicabilità della norma, che il citato decreto – legge n. 1 del 2012 aveva indicato nel 1° gennaio 2015. Occorrerebbe, pertanto, un chiarimento in merito al termine di decorrenza di tale nuovo incremento percentuale del 60 per cento, anche in considerazione del fatto che la relazione illustrativa motiva l'intervento con il suo «carattere pro-concorrenziale», in quanto inciderebbe soprattutto sulle vigenti concessioni del settore autostradale, per lo più affidate senza confronto concorrenziale, e favorirebbe una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale nel settore.

L'articolo 5, comma 1, corregge il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

In particolare, la norma prevede, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'applicazione dei parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, cioè il decreto del Ministro vigilante. Viene altresì stabilito che tale decreto dovrà essere emanato, per gli aspetti relativi alle disposizioni recate dalla norma in commento, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e provvederà alla definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi di architettura e ingegneria.

Viene inoltre disposto che i parametri individuati devono condurre alla determinazione di un importo a base di gara che non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.

Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea come l'abrogazione delle tariffe professionali abbia causato una situazione di assoluta indeterminazione per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, non dispongono più di riferimenti da utilizzare per stabilire l'importo da porre a base di gara, determinando pertanto conseguenze negative sia in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della concorrenza sul mercato. Inoltre, sempre nell'ambito degli appalti pubblici relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, ci si trova nell'impossibilità di procedere alla individuazione delle prestazioni, anche ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti, tenuto conto che la classificazione sulla base della quale venivano individuate le prestazioni professionali era contenuta nell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949, oggi abrogato.

L'articolo 6, inserendo un nuovo articolo 26-*bis* nel decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che il limite massimo di 516.000 euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta

in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Ricorda, infatti, che i Comuni, per effetto del limite alle compensazioni, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Per essi, a seguito dell'introduzione del predetto limite di compensabilità (ad opera dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000) viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture. Pertanto, la norma intende consentire ai Comuni di utilizzare i sopra richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione.

In tale ambito il comma 2 del nuovo articolo 26-bis obbliga a destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

L'articolo 7 reca, ai commi 1 e 2, disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie. La disposizione, prevedendo un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti, consente, come sottolinea la relazione illustrativa, ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di presentare l'istanza di prevenzione incendi mediante SCIA.

Inoltre il comma 2 prevede che i gestori delle gallerie presentino al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sei mesi dalla di entrata della legge di conversione del decreto – legge, una scheda, asseverata da tecnico competente, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio esistenti ed una relazione che indica il piano degli interventi di adeguamento in materia.

Il comma 3 interviene sul regime autorizzatorio dei laboratori che effettuano prove su materiali da costruzione, chiarendo le attività che possono essere effettuate da altri laboratori, diversi da quelli ufficiali, autorizzati dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Il fine della precisazione apportata è in particolare quello di estendere le indagini geognostiche al terreno e alle rocce nel significato più vasto di territorio, area, sito.

L'articolo 8, comma 1, reintegra l'autorizzazione di spesa nell'importo originariamente previsto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento « EXPO Milano 2015 », autorizzando una spesa complessiva di 13.421.967 euro nel periodo 2012-2015. Il reintegro dei finanziamenti neutralizza gli effetti dei tagli previsti decreto-legge n. 16 del 2012 (cosiddetto decreto « semplificazioni fiscali »), ed esclude i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal decreto-legge in via di conversione.

Il comma 2 consente, inoltre, al Sindaco di Milano, nella sua veste di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'EXPO, di nominare, con proprio provvedimento, uno o più delegati per specifiche funzioni.

I commi da 3 a 7 riguardano la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata « Fondazione La Grande Brera », finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentire la gestione secondo criteri di efficienza economica, sottoposta al controllo della Corte dei conti.

In particolare, il comma 3 affida la costituzione della Fondazione, per le finalità indicate, al Ministro per i beni e le attività culturali, e ricollega tale previsione all'ampliamento e alla risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e al riallestimento della relativa collezione.

Il comma 4 disciplina la costituzione della Fondazione, richiamando l'apposito decreto ministeriale a suo tempo emanato per la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il codice civile. La disposizione stabilisce che l'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, attraverso l'assegnazione al fondo di dotazione: della collezione della

Pinacoteca di Brera; dell'immobile in cui la Pinacoteca è ospitata; degli eventuali, ulteriori, beni mobili e immobili indicati con un apposito decreto ministeriale.

Inoltre si dispone che lo statuto della Fondazione prevede la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul conseguimento di adeguati livelli di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione.

Il comma 5 reca la disciplina delle partecipazioni alla Fondazione. Oltre al Ministero, che è il fondatore, possono partecipare, quali soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede: condizione per la partecipazione è che gli stessi enti assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero (dunque, in misura non inferiore ai 2 milioni di euro annui di cui al comma 6). Previo consenso del Ministero e dei soci promotori, possono partecipare altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Il comma 6 individua le risorse per il funzionamento della Fondazione, prevedendo che ogni anno il fondo di gestione a ciò finalizzato è alimentato dal Ministero per i beni e le attività culturali con 2 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede, dal 2013, mediante riduzione – con riferimento alle risorse di parte corrente – dell'autorizzazione di spesa con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

Il comma 7 dispone in ordine al personale della Fondazione, prevedendo che essa può avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali degli enti territoriali che diventino soci promotori, sulla base di protocolli di intesa.

L'articolo 9 reca, alla lettera a), una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, in materia di regime IVA cessioni e locazioni di abitazioni. In tale ambito si prevede che siano assoggettate all'imposizione IVA le locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori qualora tali soggetti optino per l'imposizione; inoltre si prevede che le cessioni di immobili siano imponibili se effettuate entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori; sono altresì imponibili le cessioni di immobili anche oltre il predetto limite dei cinque anni, qualora le stesse imprese costruttrici optino per l'imposizione.

Al riguardo rammenta che la normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore stimata dalla relazione illustrativa in circa 840 milioni di euro.

In tale contesto la modifica è volta a rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate da una disciplina che, di fatto, rende l'IVA non neutrale nei confronti degli imprenditori edili. La relazione illustrativa stima che la disposizione possa liberare risorse per circa 840 milioni di euro l'anno, che le imprese potranno disporre mediamente ogni anno a seguito della vendita delle nuove costruzioni e conseguentemente investire nel settore, con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione.

Conseguentemente alle modifiche di cui alla lettera a), la lettera b) sostituisce la lettera a-bis) del comma sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, al fine di estendere l'ipotesi di *reverse charge* alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione IVA, mentre la lettera c) introduce nella tabella dei beni e servizi assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento anche le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero edilizio.

L'articolo 10 reca disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici ed integrano quanto già previsto dal decreto-legge n. 74 del 2012, in corso di esame alla Camera, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici.

In particolare, il comma 1 prevede che i Commissari delegati, ossia i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, provvedano con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione – nei comuni per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari – di moduli temporanei abitativi, ovvero destinati ad attività scolastica ed edifici pubblici, nonché alle relative opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, qualora non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

Ai sensi del comma 2 la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere indicata con provvedimento dei Commissari delegati, sentiti i sindaci dei comuni interessati, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti.

I commi da 3 a 6 prevedono speciali procedure semplificate in materia di espropriazioni, derogando alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, il comma 7 reca norme speciali per la realizzazione degli interventi, il comma 8 interviene sulla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o ad attività scolastica, mentre il comma 10 prevede

che i Commissari delegati definiscano i criteri in base ai quali i sindaci assegnano i moduli temporanei.

Il comma 9 affida ai Commissari delegati il reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuano immobili non utilizzati.

Il comma 11 stabilisce che i comuni individuati dal Commissario delegato predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

I commi 12 e 14 individuano la copertura finanziaria delle misure recate dai commi da 1 a 11, mentre il comma 13 destina il 35 per cento delle risorse destinate dall'INAIL ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di capannoni e impianti industriali colpiti dal sisma.

Il comma 14 autorizza la Regione Emilia – Romagna ad avvalersi di Fintecna o di una società controllata da questa per il supporto delle attività tecnico-ingegneristiche legate alla ricostruzione, mentre il comma 15 autorizza i Presidenti delle regioni colpite dal sisma ad avvalersi di una struttura commissariale composta da non oltre quindici unità.

L'articolo 11, in relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, dispone, al comma 1, l'innalzamento della detrazione a fini IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. Non occorre inviare prima dell'inizio lavori la comunicazione al Centro operativo di Pescara né indicare i costi per la manodopera in fattura.

Il comma 2 proroga fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento. I valori massimi detraibili per ciascun tipo di intervento rimangono inalterati.

Al riguardo rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse l'ordinaria detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la norma opera una nuova proroga di ulteriori sei mesi per le detrazioni per il risparmio energetico, nella misura del 50 per cento.

Il comma 3 reca una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie.

L'articolo 12 prevede la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, delineando, ai commi da 1 a 6, un nuovo strumento operativo, il «Piano nazionale per le città», del quale vengono indicate le modalità per la sua attuazione.

I commi da 7 a 9 recano altresì disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del citato programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'insieme di tali previsioni è volto a consentire la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi soprattutto nelle aree urbane degradate relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole.

Attraverso uno specifico organismo istituito dal comma 1, la Cabina di regia, sarà quindi possibile accorpate interventi diffusi e isolati (incentivi, fondi europei, fondi per l'edilizia scolastica, per l'*housing* sociale o per programmi non più attivi), snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati, con un ruolo centrale attribuito al partenariato pubblico-privato.

Per l'attuazione degli interventi del Piano il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città» nel quale confluiranno le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, secondo la relazione tecnica, ammontano a circa 224 milioni di euro. La stessa relazione tecnica precisa che si tratta di fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinati a programmi di interventi che non presentano condizioni di fattibilità o derivanti da revoche o da economie.

Nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, già avviate con l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di SCIA e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, l'articolo 13 interviene in una duplice direzione.

Per un verso, in caso di SCIA il comma 1 estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare a livello regionale e locale (ovviamente non ricadenti nelle materie forti escluse già dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, vale a dire laddove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e con riguardo ad atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, al-

l'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze).

Per un altro verso, il comma 2 opera la stessa semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la dichiarazione di inizio attività (DIA), mediante la modifica dell'articolo 23 del testo unico in materia edilizia.

In proposito segnala come spesso le leggi regionali prevedano per analoghi interventi DIA e SCIA in termini spesso confusi e alternativi. Con le appena illustrate previsioni si rimette ordine, quantomeno procedimentale, in materia, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la DIA sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la SCIA, semplificando quella pletora di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso del faticoso iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.

Il nuovo comma 1-ter del predetto articolo 23 del testo unico in materia edilizia demanda ad un regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all'adozione di tale regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L'articolo 14, inserendo un nuovo articolo 18-bis nella legge n. 84 del 1994, istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti, alimentato, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, come

quantificato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 del nuovo articolo.

Ai sensi del comma 4 il fondo è ripartito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato - regioni, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della riscossione dell'IVA e delle accise ad esso relative, mentre il restante venti per cento è ripartito tra tutti i porti, con finalità perequative.

Al riguardo, la relazione illustrativa indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale.

Inoltre, il comma 5 consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto (o *project financing*) di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici. In questo quadro, la disposizione fa anche riferimento alla possibilità di contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 15 è volto a integrare le risorse revocate e ridestinate dall'articolo 2, commi 2-novies e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di consentire la realizzazione di opere strategiche già contemplate dalla citata norma e che non hanno trovato integrale copertura (quanto al finanziamento di parte pubblica) con il decreto interministeriale n. 357 del 13 ottobre 2011, alla luce del ridotto campo di applicazione della norma stessa.

In sostanza, la disposizione consente di recuperare ulteriori risorse con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2-novies del citato articolo 2, vale a dire a favore delle autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010. In tale ambito si prevede di attribuire particolare priorità alla realizzazione delle

grandi infrastrutture portuali rientranti nella cosiddetta « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001).

L'articolo 16 reca norme di finanziamento per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto.

In particolare, i commi da 1 a 4 riguardano, rispettivamente: il trasporto marittimo pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria nel valico del Frejus; l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe; il trasferimento, alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per un totale di circa 50 milioni di euro.

I commi da 5 a 10 intervengono inoltre in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

In tale ambito i commi 5 e 6 prevedono che il Commissario *ad acta* istituito in materia operi una ricognizione dei debiti e crediti delle società esercenti l'attività ferroviaria, elaborando un piano di rientro per il riequilibrio finanziario delle società, adottando nelle more ogni atto necessario ad assicurare la gestione del servizio. In tale contesto il comma 7 esclude le azioni esecutive nei confronti delle società esercenti il servizio, nonché la vincolatività dei pignoramenti già eseguiti.

Il comma 8 istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esame della documentazione relativa ai piani di rientro, mentre il comma 10 differisce al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei predetti piani il termine di approvazione dei bilanci delle società esercenti il servizio.

Il comma 9 consente alla Regione Campania di utilizzare, nel periodo 2012-2013, fino a 200 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per

coprire i debiti del sistema di trasporto regionale. La disposizione specifica che, qualora non si verificano le condizioni per l'applicazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, consistenti nell'incremento automatico nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF, tale incremento automatico si applica per coprire il piano di rientro dei debiti del sistema dei trasporti; qualora tale aumento non sia sufficiente a garantire la copertura del piano, l'incremento delle predette aliquote è raddoppiato.

L'articolo 17 novella l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevedeva l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, del decreto ministeriale attuativo per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, stabilendo che il termine per l'emanazione del predetto decreto, il quale dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, sia differito al 31 dicembre 2012.

Al riguardo ricorda che le citate disposizioni attuative sono volte ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

L'articolo 18 introduce, al comma 1, l'obbligatorietà della pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici – con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice – al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell'importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha

lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future. In tale contesto i commi 2 e 3 indicano il contenuto obbligatorio delle informazioni pubblicate nel sito internet dell'ente e le caratteristiche di consultabilità e accessibilità delle informazioni stesse.

Ai sensi del comma 4 tali previsioni costituiscono attuazione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica, cui devono conformarsi entro il 31 dicembre 2012 tutte le amministrazioni, anche regionali e locali, nonché i concessionari di pubblici servizi e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, ad imprese ed altri soggetti economici, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dal comma 1, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Nell'ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.

L'articolo 24 istituisce, al comma 1, un contributo in forma di credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Tali profili sono individuati in personale in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche, indicate nell'Allegato 2 al decreto-legge.

Tale personale, in base al comma 3, deve esser impiegato in lavori sperimentali o teorici, in ricerche o indagini per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, nonché in attività destinate alla definizione di nuovi prodotti, processi o servizi.

La misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200.000 euro per impresa.

Ai sensi del comma 4 il nuovo personale, a pena di decadenza dal credito d'imposta, deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente. Per non decadere dal contributo, inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI).

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta è fruibile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP.

In base ai commi 12 e 13 sono stabilmente destinati al finanziamento della misura 50 milioni di euro all'anno, rivenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.

Possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Tuttavia, i commi 8 e 9 prevedono l'obbligo di allegare al bilancio dell'impresa apposita documentazione contabile certificata, ovvero, per le imprese non sottoposte a revisione contabile, di avvalersi di certificazione di un revisore o di un professionista iscritto nel registro dei revisori.

Secondo il comma 6, per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza secondo le modalità che saranno definite, ai sensi del comma 11, con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 5 prevede che per la gestione del credito di imposta il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita

convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Tali convenzioni saranno stipulate a seguito di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'articolo 25 reca disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi contenuti nel decreto-legge.

In particolare, a tale scopo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi del comma 1, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che può esercitare i poteri e le facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati.

Il comma 3 pone a carico del Fondo per la crescita sostenibile, istituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto – legge, gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, nel limite di 400.000 euro per anno.

Il comma 4 affida al Ministero dello sviluppo economico le opportune valutazioni degli impatti attesi dalle misure introdotte, al fine di svolgere l'attività di valutazione e controllo sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, della quale si deve dare pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Inoltre il comma 5 prevede l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al Ministero dello sviluppo economico ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La disposizione specifica che la non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici.

L'articolo 32 consente alle società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a con-

dizione che l'emissione sia assistita da uno *sponsor*, l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile, i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente e destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

Segnala come l'articolo riprenda, in parte, il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 4790 e C. 4795, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze della Camera, sul quale i gruppi parlamentari hanno espresso l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare e integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale.

L'opportunità di rilanciare tale strumento era stata peraltro sollecitata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ed è contenuta tra le proposte del documento conclusivo dell'indagine, approvato dalla stessa Commissione il 19 luglio 2011.

Nel dettaglio, il comma 1 reca la definizione di società ai fini delle disposizioni sulle cambiali finanziarie: per società si intendono quindi le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.

Il comma 2 consente alle predette società di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni, anche in deroga al divieto di raccolta del risparmio di cui all'articolo 11

del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che:

a) l'emissione sia assistita da uno *sponsor*, le cui caratteristiche sono definite ai commi 14, 15, 16, 17, tranne che per le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, le quali, ai sensi del comma 18, possono rinunciarvi;

b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

c) i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente e destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

La norma chiarisce inoltre che le cambiali finanziarie sono titoli simili alle obbligazioni, mentre il comma 3 specifica che per investitori qualificati si intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Il comma 4 specifica che restano invariate le opportunità ed i trattamenti previsti per i soggetti che hanno emesso strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico e sono quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

I commi da 5 a 7 modificano la disciplina della cambiale finanziaria. Mediante una modifica dell'articolo 1, comma 1, della n. 43 del 1994, il comma 5 allunga la scadenza delle cambiali, prevedendo un limite minimo di un mese (anziché tre mesi) e un limite massimo non superiore a diciotto mesi (anziché dodici) dalla data di emissione. Ai sensi del comma 6, il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente (vale a dire l'importo delle attività in bilancio con scadenza

entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso) come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

Il comma 7 consente quindi (attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 1-*bis* nella legge n. 43 del 1994), la dematerializzazione delle cambiali finanziarie ad opera di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Sono quindi definiti i requisiti e la documentazione per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. La norma specifica che si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di intermediari contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del TUF. Le cambiali, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

I commi da 8 a 11 prevedono una modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili emessi.

In particolare, il comma 8 prevede che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, relativa alla parziale indeducibilità degli interessi, non si applichi nel caso in cui le nuove emissioni di obbligazioni e i titoli simili siano sottoscritte da investitori qualificati che non siano soci della società emittente. In tal modo si rendono deducibili gli interessi su tali titoli, uniformando il trattamento fiscale fra emittenti nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali. Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede per le obbligazioni emesse dai cosiddetti « grandi emittenti » (banche e società quotate), an-

che alle obbligazioni emesse dalle società di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di rendere neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito (obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari), il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. Viene quindi modificato l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, eliminando le cambiali finanziarie dai titoli soggetti alla ritenuta del 20 per cento sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

Il comma 12 introduce, in capo all'emittente l'obbligo, di comunicare entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non negoziati su mercati regolamentati, con finalità di monitoraggio antielusione, e demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di eventuali ulteriori adempimenti.

Il comma 13 prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.

I commi 14, 15, 16, 17 definiscono le caratteristiche e i compiti dello *sponsor*.

In particolare, ai sensi del comma 14, possono assumere il ruolo di *sponsor* le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, nonché le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Lo *sponsor*, in base al comma 15, assiste la società nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, favorisce la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione, impegnandosi ad assicurare la negoziabilità,

almeno a intervalli predefiniti. Si applica la disciplina in materia di conflitti di interesse.

Il comma 16 prevede altresì che lo *sponsor* mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette. In base al comma 17 lo *sponsor* predispone anche una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati, rendendo pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e aggiornandone tempestivamente i contenuti ogni qual volta sia necessario.

I commi da 19 a 25 contemplano la possibilità, per le società di cui al comma 1, di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.

Secondo il comma 20 la predetta clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. In tal modo – secondo la relazione illustrativa – si rafforza la struttura finanziaria dell'impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti. La disposizione specifica che alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme in materia di pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni (di cui all'articolo 2435 del codice civile), chiarendo inoltre che le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

Ai sensi del comma 21, la clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risul-

tato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (vale a dire la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso ufficiale di riferimento. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In base al comma 22 le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza, mentre, ai sensi dell'articolo 23, la variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.

Ai sensi del comma 24, qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

Il comma 25 specifica che la parte variabile del corrispettivo non è soggetta alle disposizioni in materia di usura di cui alla legge n. 108 del 1996.

Il comma 26, modifica l'articolo 2412 del codice civile, prevedendo che i limiti

all'emissione per le società per azioni non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Nell'ambito dell'articolo 33, il quale intende migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi 4 e 5.

Il comma 4 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell'articolo 88, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che viene novellato dal comma.

In particolare, le modifiche apportate integrano l'elenco delle esclusioni dalla disciplina delle sopravvenienze attive, non considerando come sopravvenienza attiva la riduzione del debito a seguito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare), ovvero di un piano di risanamento attestato e pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, lettera *d*) della legge fallimentare, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, riportabili nei successivi periodi d'imposta (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 84 del TUIR).

Al riguardo ricorda che la prassi interpretativa costantemente sostenuta dell'Agenzia delle Entrate riteneva l'accordo di ristrutturazione dei debiti non assimilabile al concordato preventivo, motivando tale differenza di trattamento sulla base della diversa *ratio* degli istituti in questione e, in particolare, della diversa rilevanza dell'autonomia privata nelle due procedure. Ne conseguiva che – sotto il profilo fiscale – all'accordo di ristrutturazione dei debiti non trovavano applicazione i seguenti trattamenti fiscali riservati al concordato preventivo: 1) per i credi-

tori, le perdite su crediti non erano soggette all'articolo 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR; 2) per il debitore, la sopravvenienza attiva risultava tassabile, in quanto non trovava applicazione l'articolo 88, comma 4, del TUIR; essa dunque concorrevà alla formazione del reddito imponibile dell'interessato.

In merito alla formulazione della norma rileva come essa contenga una doppia negazione (per cui la riduzione del debito a seguito di accordo di ristrutturazione « non costituisce non sopravvenienza attiva ») che appare riconducibile ad un refuso.

Il comma 5 modifica l'articolo 101, comma 5, del TUIR in materia di deducibilità delle perdite sui crediti, prevedendone la deducibilità anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare; le perdite su crediti saranno dunque deducibili anche in tali casi, e non solo nell'ipotesi di procedure concorsuali.

Al riguardo ricorda che le perdite sui crediti a fini fiscali (ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR) sono deducibili dall'imponibile solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, qualora derivino da procedure concorsuali. In relazione a queste ultime, la normativa riconosce immediatamente la sussistenza dei requisiti di « certezza » e « precisione » della perdita, che risulta detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.

Nel regime precedente alle modifiche apportate in materia dal decreto – legge, erano escluse dal novero delle « procedure concorsuali » (e dunque soggetti alla regola della certezza e precisione degli elementi da cui risultino le perdite, corroborata dallo stretto orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate) che davano diritto all'immediata deducibilità, le perdite su crediti generatesi per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare omologato dal Tribunale. L'Agenzia affermava, infatti, che la rilevanza fiscale del differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del

credito) poteva essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 101, comma 5, primo periodo, del TUIR, solo nel momento in cui gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma fossero integrati, e cioè a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo fosse divenuto definitivo.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 5, il creditore può invece dedurre immediatamente (e non più dal momento in cui il decreto di omologazione diventa inoppugnabile) le perdite sui crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del citato articolo 182-*bis* della legge fallimentare, e l'accordo si considera concluso dalla data del decreto del Tribunale di omologazione.

L'articolo 39 riguarda le imprese a forte consumo di energia.

In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono una nuova definizione delle imprese *energy intensive* basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese.

In dettaglio, il comma 1 prevede la definizione dei requisiti e dei parametri che individuano le imprese a forte consumo di energia tramite uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012. La definizione delle imprese a forte consumo di energia deve avvenire in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, il quale qualifica come « impresa a forte consumo di energia » un'impresa in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 per cento del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi. I decreti dovranno inoltre tenere conto dei requisiti e dei parametri relativi ai livelli minimi di consumo e all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

Entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti del comma 1, l'Autorità per

l'energia elettrica rideterminerà, ai sensi del comma 3, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico, nonché i criteri di ripartizione di tali oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo.

In tale ambito il comma 2 prevede che i predetti decreti sono volti a determinare un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla predetta Direttiva 2003/96/CE, nonché assicurando la neutralità degli effetti per la finanza pubblica.

Il comma 4 riguarda invece l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

L'articolo 40 dispone che le miniere di materiali solidi (vale a dire che non comprendono giacimenti petroliferi o di gas), che, a norma del decreto legislativo n.85 del 2010 sul federalismo demaniale, sono attualmente assegnate al patrimonio disponibile delle Province, siano trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni. Il trasferimento alle Province aveva infatti eliminato la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse. Inoltre, si erano attribuiti tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.

Al fine di restituire tale patrimonio alle Regioni, i commi 1 e 2 modificano l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 85, includendo le miniere tra i beni trasferiti alle Regioni previsti nella lettera *a*) del comma, e conseguentemente sopprimendo le miniere medesime dalla successiva lettera *b*), relativa alle categorie di beni assegnati alle Province.

I commi 3 e 4 modificano inoltre il primo periodo dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 85, escludendo dall'inclusione dei beni trasferiti nel

patrimonio disponibile degli enti territoriali le miniere in questione e, conseguentemente, escludendo le stesse dalla previsione recata dal secondo periodo del citato comma 1, che concerne eventuali modifiche al regime dei beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti.

Nell'ambito dell'articolo 42, il quale interviene sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, recante il trattamento fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione.

La disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto sono imponibili nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.

A fini IVA, i servizi resi dai consorzi per l'internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, in quanto vengono qualificati come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La norma dispone inoltre che siano applicati ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Rammenta che i citati commi dall'articolo 13 prevedono, rispettivamente: che le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio; che

gli amministratori del consorzio hanno l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni; che l'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e che, entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.

L'articolo 44, comma 1, introduce nell'ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. – disciplinata dall'articolo 2463 del codice civile – e la recente società semplificata a responsabilità limitata – disciplinata dall'articolo 2463-bis (introdotto nel codice civile dal decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto – legge « liberalizzazioni »).

Al riguardo ricorda che la società semplificata consente a persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di costituire s.r.l., senza i vincoli – anche di natura economica (10.000 euro di capitale) – imposti ordinariamente dall'articolo 2463 del codice, così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.

La relazione illustrativa afferma che attraverso questo nuovo modello societario il nostro Paese potrà scalare di sei posizioni la classifica *Starting a business* nell'ambito del rapporto Doing Business della Banca mondiale (passando dal settantasettesimo al settantunesimo posto), uniformandosi « al benchmark dei nostri competitors Ue... con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive ».

Il comma 2 stabilisce che l'atto costitutivo della s.r.l. a capitale ridotto deve essere redatto per atto pubblico.

Diversamente dalla costituzione di s.r.l. semplificate, per le quali il legislatore ha

stabilito non solo l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma, soprattutto, la gratuità della prestazione notarile, per le s.r.l. a capitale ridotto non sono previste ulteriori agevolazioni economiche. Anche lo standard di atto costitutivo previsto – anche se non ancora adottato – per le s.r.l. dei soggetti minori di 35 anni non si applicherà alle s.r.l. costituite da soggetti maggiori di 35 anni.

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala l'esigenza sistematica di collocare anche la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto all'interno del codice civile.

L'articolo 51, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), consente la cedibilità del credito d'imposta digitale concesso ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 2010, alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale.

In merito ricorda che l'articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1), della predetta legge n. 244, nell'ambito dei crediti d'imposta previsti a sostegno del settore cinematografico, ha previsto uno specifico credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro.

Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia, come molte aziende medio-piccole, detentrici di circa 1.000-1.500 schermi sui 3.900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare) al credito d'imposta ha costituito, tra gli altri,

un importante rilievo della Commissione europea in sede di confronto con le autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolativa, tuttora in corso.

In dettaglio, la norma rende ammissibile la cedibilità del credito d'imposta esclusivamente verso specifici soggetti predeterminati, e cioè intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché verso la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito d'imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest'ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell'impresa di esercizio cinematografico richiedente). Per la cedibilità del credito dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.

L'articolo 54 è volto a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità nell'ambito del processo civile, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), in analogia ai modelli inglese e tedesco, introducendo nel codice di procedura civile i nuovi articoli 348-*bis* e 348-*ter*, istituisce, con il nuovo articolo 348-*bis*, un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello avverso la sentenza di primo grado, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. Tale filtro è escluso quando l'appello è proposto relativamente ad una delle cause (indicate dall'articolo 70, primo comma, del codice di procedura civile) per le quali si contempla l'obbligatorio intervento del pubblico ministero (quando la legge prevede l'esercizio del-

l'azione da parte del pubblico ministero; nelle cause matrimoniali; nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone), nonché nel caso di appello contro l'ordinanza pronunciata nell'ambito dei procedimenti sommari di cognizione.

Ai sensi del nuovo articolo 348-*ter*, in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza, spogliandosi del gravame; in caso contrario, procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.

In caso di inammissibilità, diverrà impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'articolo 111 della Costituzione, nullità inerenti al procedimento di appello. Inoltre quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata, ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione.

In tale ambito la lettera *c*) disciplina i casi di rinvio al giudice dell'appello, qualora la Corte di cassazione abbia accolto il ricorso avverso l'ordinanza di ammissibilità dell'appello stesso.

La lettera *b*) del comma 1 sostituisce il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, articolo che reca l'elenco dei motivi di ricorso in cassazione. In particolare si prevede il motivo di ricorso per omessa, insufficiente

o contraddittoria motivazione con quella di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La lettera *d*) reca norme di coordinamento tra le nuove previsioni in materia di filtro di ammissibilità dell'appello e norme di rito relative alla discussione dell'appello stesso, mentre la lettera *e*) estende le nuove disposizioni in materia di ammissibilità alle controversie in materia di locazioni e comodato di immobili urbani, nonché di affitto di aziende.

I commi 2 e 3 recano disposizioni di carattere transitorio, stabilendo che le lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, mentre la norma di cui alla lettera *b*) si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 55 interviene sulla disciplina dettata dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta « legge Pinto »), in materia di diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, con finalità sia di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello, sia di contenimento della spesa pubblica.

Attualmente, i giudizi sul diritto all'equa riparazione che devono decidere sul fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolgono davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e con svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, la disposizione delinea un nuovo, più snello modello procedimentale, basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile, e che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione.

L'intervento recato dall'articolo integra quello di riforma delle impugnazioni, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. Sulla

base dell'esperienza pregressa è, in particolare, la fase delle impugnazioni in appello e in cassazione a violare pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la gran parte degli indennizzi disciplinati dalla legge Pinto (secondo la relazione illustrativa, nel 2011, gli indennizzi erogati dallo Stato sono risultati pari a circa 200 milioni di euro).

In particolare, il comma 1, lettera *a*), numero 1), interviene sulla disciplina della legge n. 89, attraverso la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2, estendendo il potere di valutazione (e non di semplice considerazione) del giudice in relazione all'accertamento della violazione; inoltre si precisa che la valutazione stessa riguarda il comportamento « di ogni altro soggetto » chiamato a concorrere al procedimento o alla sua definizione (attualmente il riferimento è solamente ad « ogni altra autorità »).

Novità più sostanziali sono contenute nei nuovi quattro commi (da *2-bis* a *2-quinquies*) introdotti dalla lettera *a*), numero 2), nel predetto articolo 2 della legge Pinto.

Il nuovo comma *2-bis* stabilisce i termini di durata dei singoli gradi di giudizio nella misura seguente: tre anni per il primo grado; due per il secondo; un anno per la cassazione (quindi sei anni complessivi); termini particolari di ragionevole durata sono dettati per il processo esecutivo (tre anni) e per le procedure concorsuali (sei anni). La loro osservanza fa sì che sia considerato rispettato il termine ragionevole di durata del procedimento e, quindi, non permette alcuna domanda di indennizzo.

La norma individua, poi, diversi termini iniziali da considerare ai fini della decorrenza dei termini del processo.

Il nuovo comma *2-ter* detta una disposizione di chiusura, in base alla quale è comunque rispettato il termine di durata ragionevole se il processo è chiuso definitivamente in sei anni.

Il nuovo comma *2-quater* precisa che nel computo della durata non si devono calcolare i periodi di sospensione del pro-

cesso, nonché i giorni intercorrenti tra la data da cui decorre il termine di impugnazione e quella in cui questa viene effettivamente proposta.

Il nuovo comma 2-*quinqüies* elenca le seguenti ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo (riconducibili a condotte della parte non diligenti, dilatorie o abusive): nei confronti del soccombente nel processo civile, se è accertato dalla sentenza che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave; nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a detta proposta; nei confronti della parte che – nella mediazione per le controversie civile e commerciali – subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta; nel processo penale, nei confronti della parte che, con condotte dilatorie, provochi l'estinzione del reato per prescrizione; nei confronti dell'imputato che non abbia richiesto l'accelerazione del processo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio individuati dal comma 2-*bis*; nei confronti di chi abbia abusato dei suoi poteri processuali provocando la dilatazione ingiustificata dei termini di durata del procedimento.

La lettera *b*) del comma 1 detta una nuova disciplina della misura e dei criteri di calcolo dell'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo; conseguentemente, la lettera *a*), numero 3), abroga, per coordinamento, il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 89, che detta l'attuale disciplina in materia.

In dettaglio, viene inserito nella legge Pinto un nuovo articolo 2-*bis*, il quale prevede una griglia predeterminata per la misura dell'indennizzo, individuata in una somma tra 500 e 1.500 euro per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) che ecceda il termine di durata ragionevole del processo, come individuato dal

nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 2 della stessa legge. Ai fini della determinazione concreta dell'indennizzo all'interno delle soglie quantitative, l'articolo 2-*bis* ricorre ai criteri di cui all'articolo 2056 del codice civile, integrandoli con una serie di ulteriori parametri: l'esito del processo in cui è stato violato il termine ragionevole; il comportamento del giudice e delle parti; la natura degli interessi coinvolti; il valore e la rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.

La disposizione precisa, comunque, che – anche se in deroga ai limiti quantitativi sopraindicati – la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa ovvero, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

La lettera *c*), sostituendo l'articolo 3 della legge n. 89, ridisegna completamente la disciplina del procedimento in corte d'appello per l'accertamento del diritto all'indennizzo, definendo cui emerge un procedimento a carattere sommario modellato sul procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, su base documentale e con termini molto stringenti per l'adozione della decisione finale.

La lettera *d*) riformula l'articolo 4 della legge n. 89, che attualmente prevede la possibile proposizione della domanda di riparazione sia in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, sia, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. Al riguardo il nuovo articolo 4 conferma il citato termine semestrale ma esclude che la domanda di equa riparazione possa essere avanzata in pendenza del procedimento.

La lettera *e*), attraverso la sostituzione dall'articolo 5 della legge n. 89, detta una nuova disciplina delle notificazioni e comunicazioni. Al riguardo, nel confermare gli obblighi di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda sia al Procuratore generale della Corte dei conti, sia ai titolari dell'azione disciplinare, la nuova

disposizione prevede che, oltre al decreto, sia notificato al Ministro nei cui confronti è proposta la domanda anche il ricorso iniziale; entrambi gli atti devono essere in copia autentica. Viene stabilito, inoltre, che alla mancata notifica del decreto nel termine di trenta giorni dal deposito consegue la sua inefficacia e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. La notificazione comporta acquiescenza al decreto e impedisce la proposizione dell'opposizione.

La lettera *f*) introduce due nuovi articoli 5-ter e 5-quater nella predetta legge n. 89.

Il nuovo articolo 5-ter, consentendo di presentare opposizione al decreto del presidente della corte d'appello che decide sulla domanda (e non solo, come previsto attualmente, il ricorso per cassazione), entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione.

Il procedimento di opposizione (in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale. Salvo il caso in cui ricorrano di gravi motivi, l'opposizione non sospende l'esecuzione del decreto. L'opposizione è decisa entro quattro mesi dal suo deposito con decreto (immediatamente esecutivo) impugnabile per cassazione.

Il nuovo articolo 5-quater, con finalità di dissuasione di liti temerarie, prevede applicazione di sanzioni processuali ove la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. In tali casi, con il decreto motivato che decide sulla domanda, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma tra i 1.000 ed i 10.000 euro.

Il comma 2 dell'articolo 55 detta una norma transitoria per l'applicazione delle modifiche recate dal comma 1.

L'articolo 56, lettera *a*), interviene sulla disciplina della Scuola della Magistratura, stabilendo che questa possa avere da una a tre sedi, laddove la disciplina vigente stabilisce nella misura fissa di tre il nu-

mero delle predette sedi, e rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione del numero effettivo delle sedi, nonché la loro localizzazione.

Al riguardo rammenta che, benché istituita nel 2006, ad oggi la Scuola non è ancora operativa, nonostante nel corso degli ultimi 6 anni siano stati individuati e ristrutturati immobili (a Benevento ed a Catanzaro) e siano stati pagati canoni d'affitto (a Bergamo). In questo quadro, il 9 maggio scorso il Ministro della giustizia ha comunicato al Consiglio superiore della Magistratura di aver optato per un'unica sede di formazione, da collocarsi in locali di proprietà demaniale nel comune di Scandicci, nell'area metropolitana di Firenze. La norma è dunque volta a rendere compatibile la legislazione con l'attuale intento del Governo di prevedere una sede unica.

La lettera *b*) della disposizione modifica inoltre lo *status* dei magistrati chiamati a far parte del comitato direttivo della Scuola, consentendo ai magistrati membri del comitato direttivo, che non siano in quiescenza, di poter scegliere tra la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura per i 4 anni di durata dell'incarico (che, fino all'entrata in vigore del decreto-legge, rappresentava l'unica possibilità per il magistrato) e la prosecuzione delle attività giurisdizionali, seppur in una misura parziale che dovrà essere determinata dal CSM.

L'articolo 64, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, stabilita dal comma 3 nella misura massima di 23 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concreto con il Ministro dell'economia.

L'articolo 65, comma 1, attribuisce alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, specificando che il predetto riconoscimento sia concesso, ai fini sportivi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, da parte del Consiglio Nazionale Paraolimpico (CIP).

La disposizione ha l'obiettivo di estendere alle federazioni e discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la disciplina prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 per le federazioni e le discipline sportive riconosciute dal CONI.

Il comma 2 precisa che agli organi indicati nell'articolo continua comunque ad applicarsi la normativa vigente in materia di contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 68, nell'ambito del capo relativo alle disposizioni finanziarie poste a copertura degli oneri derivanti dal decreto – legge, consente, che l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione potrà essere applicata, in qualità di sostituto d'imposta, anche dall'intermediario assicurativo che interviene nella sottoscrizione del contratto (ad esempio, società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

In particolare, il comma 1, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, consentendo all'intermediario assicurativo che interviene nella sottoscrizione

del contratto di agire in qualità sostituto d'imposta, applicando dunque la predetta imposta sostitutiva.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dell'imposta annua versata dalle compagnie assicurative sulle riserve matematiche dei rami vita, recata dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 209 del 2002, prevista nella misura dello 0,35 per cento delle predette riserve matematiche.

In merito ricorda che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, costituisce – tra l'altro – credito di imposta per il versamento della già richiamata imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, costituendo, in sostanza, un acconto di quanto deve essere versato a titolo di imposta sostitutiva al momento del riscatto della polizza.

In sostanza, in forza dei commi 1 e 2 il prelievo sulle riserve matematiche si applica anche nei confronti degli intermediari che agiscono in qualità di sostituti d'imposta attraverso il cui intervento siano stati sottoscritti contratti con imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, per le quali normalmente le compagnie non pagano l'imposta annua dello 0,35 per cento, in quanto si avvalgono di un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 62/E del 31 dicembre 2003) secondo cui l'imposta sulle riserve matematiche non è dovuta dalle imprese di assicurazioni estere che, pur operando nel territorio dello Stato, non intendono provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, lasciando al contribuente l'onere di indicare i predetti redditi di capitale di natura assicurativa nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il comma 3 reca una norma di carattere transitorio, prevedendo che per il 2011 il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve tecniche relative ai contratti in essere al 31 dicembre 2011.

L'articolo 69 reca le disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, il comma 1 rifinanzia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevedendo un incremento della dotazione di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, che vengono quantificati, complessivamente, pari a 123,7 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013, 220,7 milioni per l'anno 2014, 405,9 milioni per l'anno 2015, 307,9 milioni per l'anno 2016 e a 309,5 milioni a decorrere dall'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare.

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, gli oneri aumentano a 178,9 milioni di euro l'anno 2012, a 124 milioni per l'anno 2013, a 260,7 milioni per l'anno 2014, a 455,9 milioni euro per l'anno 2015, a 357,9 milioni per l'anno 2016 e a 359,5 milioni per l'anno 2017.

A tali oneri si provvede:

a) con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi 1 e 2 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico) e dall'articolo 68 (Assicurazioni estere), e con le minori spese derivanti dall'articolo 14, comma 2 (Autonomia finanziaria dei porti), per l'importo complessivo di 178.858.408 euro per l'anno 2012, di 123.980.489 euro per l'anno 2013, di 120 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

b) mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, per gli importi di 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, di 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, di 257.900.000 euro per l'anno 2016 e di 259.500.000 euro per l'anno 2017 e di 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

La disposizione specifica che le amministrazioni possono proporre variazioni

compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica e che dalle riduzioni lineari delle voci di spesa indicate nel predetto allegato alla legge n. 225 sono esclusi gli stanziamenti destinati ad Expo 2015.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra le restanti parti del provvedimento, segnalando in particolare, con riferimento ai profili di competenza prevalente della Commissione Attività produttive, il Titolo III, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, e, al suo interno, il Capo I (articoli 23, 26-31) recante misure per la crescita sostenibile, il Capo III (articolo 33), recante misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, il Capo IV (articoli 34-40), recante misure per lo sviluppo ed il rafforzamento del settore energetico, il Capo V (articoli 41-50 e 52), recante ulteriori misure a sostegno delle imprese, il Capo VIII (articoli 57-59), recante misure per l'occupazione giovanile nella *green economy* e per le imprese nel settore agricolo ed infine alcune delle disposizioni del Capo X (articoli 66 e 67) recante misure per il turismo.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge razionalizzano le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale al posto della pluralità di amministrazioni e di enti finora competenti in materia.

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei seguenti ministri: economia e finanze; pubblica amministrazione e semplificazione; sviluppo economico; istruzione, università e ricerca. I principi cui l'Agenzia dovrà conformarsi sono l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, la trasparenza e l'economicità.

L'articolo 20 del decreto-legge delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale. In primo luogo, ai sensi del comma 1, l'Agenzia si occuperà di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Il comma 2 dell'articolo attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (enti che vengono soppressi dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge), nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato dall'articolo 22, comma 7, ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'INDIRE relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. In primo luogo, la nuova Agenzia ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Le altre funzioni della nuova Agenzia, che riguardano prevalentemente l'informatizzazione della pubblica amministrazione, sono state fin qui svolte dalla DigitPA. Tra le funzioni attribuite all'Agenzia segnala: la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese; la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni; la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CON-

SIP Spa; la promozione dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini, e dei pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez; il monitoraggio dell'attuazione dei piani di *Information and Communication Technology* (ICT) delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 5 stabilisce che, a seguito del trasferimento di funzioni da DigitPA a Consip Spa di cui al precedente comma 4, vadano a Consip Spa i relativi futuri contributi che la normativa prevedeva in favore di DigitPA. Si tratta dei contributi forfetari che DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti. I contributi sono calcolati, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto che vanno dal 4 all'8 per mille a seconda del tipo di contratto (DPCM 23 giugno 2010).

L'articolo 21 individua i seguenti organi dell'agenzia: il direttore generale; il comitato di indirizzo; il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Esso è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico. Il direttore dura in carica 3 anni e non è prevista (né esclusa la possibilità) di conferma (la durata in carica del presidente di DigitPA è fissata in 4 anni ed è rinnovabile una sola volta). Non è specificato l'atto formale di nomina (il presidente di DigitPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica). Il comitato di indirizzo è composto da un rappresentante della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri vigilanti (sviluppo economico, istruzione, università e ricerca, pubblica amministrazione e semplificazione, economia e finanze); due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, è adottato lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto dovrà anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori. Inoltre, lo statuto deve conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con il decreto-legge.

L'articolo 22 reca alcune disposizioni relative al personale, oltre a norme di carattere finale e transitorie, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime.

Innanzitutto, il comma 1, dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. La soppressione ha decorrenza immediata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Per questo i commi seguenti disciplinano la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto svuotato completamente delle sue funzioni che sono trasferite alla nuova Agenzia, non viene soppresso direttamente dal decreto in esame che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alla Presidenza del Consiglio con il decreto legislativo n. 303 del 1999, ne demanda la

riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (comma 7). Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse è trasferito all'Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Per il solo personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio è fatto salvo il diritto di opzione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza (comma 3). Al personale della nuova agenzia, ai sensi del comma 6 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Infine, il comma 9 prevede che la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia sia assicurata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'articolo 23 riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, finalizzato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare nel Mezzogiorno, la presenza internazionale delle imprese nazionali e l'attrazione di investimenti dall'estero. Sono abrogate numerose disposizioni, contenute nell'Allegato 1, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese. Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreti di natura non regolamentare, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, individua le priorità e le forme di aiuto concedibili erogate nella forma di conces-

sione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato (articolo 7, decreto legislativo n. 123 del 1998), con esclusione del credito di imposta (tale attività è svolta con decreto e di concerto con il MEF); i termini, le modalità e le procedure attraverso bandi o direttive; può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara (gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono).

L'articolo 26 concede una moratoria di un anno alle imprese che hanno beneficiato dei contributi sul Fondo per l'innovazione tecnologica e si trovano in situazione di difficoltà temporanea nel restituire le rate di mutuo. In particolare, si prevede che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate possa essere disposta per una sola volta e con riferimento alle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. Con decreti distinti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri per la concessione del beneficio, ivi compresi le modalità di recupero e di pagamento degli interessi connessi alla rata sospesa, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo; in questo caso, sono determinate modalità di restituzione graduale. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lorda massima conce-

dibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.

L'articolo 27 istituisce una nuova procedura chiamata Progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economica produttiva dei territori interessati. Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.

Viene previsto che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, sia applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Si prevede, inoltre, che possano essere attivati accordi di programma al fine di disciplinare gli interventi agevolativi; l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati; le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Tutte le opere e gli impianti richiamati all'interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. A supporto dell'attuazione del progetto è altresì prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi. Il MiSE si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti in base ad una convenzione che ne disciplini le attività, i cui oneri sono posti a carico dell'istituendo Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Adotta altresì, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in

esame, le modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso.

L'articolo 28 introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi riguardanti « Industria 2015 ». In particolare, i commi 1 e 2 prevedono la decadenza dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006 (« Industria 2015 »), qualora entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento. Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure attribuendo allo stesso Ministero anche la possibilità di emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

L'articolo 29 prevede norme agevolative per permettere la conclusione dei procedimenti relativi ai programmi di investimento avviati dalle imprese. In particolare, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1992, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Si prevedono, inoltre, procedure semplificate per accelerare la definizione dei procedimenti di revoca con particolare riguardo ai programmi di fatto mai avviati di cui alle leggi n. 488 del 1992, n. 215 del 1992 e n. 64 del 1986: nell'ipotesi in cui i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è stabilita la decadenza delle agevolazioni,

accertata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico; sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

I contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE, decadono dalle agevolazioni previste se non presentano il progetto esecutivo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie.

L'articolo dispone altresì un'attenuazione dell'operatività dell'obiettivo occupazionale previsto dai contratti di programma. Più in particolare, non si procede alla revoca delle agevolazioni, qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto.

Si introduce, inoltre, la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e di fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori 6 mesi, non più prorogabili, per la presentazione della documentazione finale di spesa. Infine, si disciplina la possibilità di disporre in via eccezionale la sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati, qualora ricorrano condizioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

L'articolo 30 detta disposizioni volte alla razionalizzazione dell'attuale quadro normativo relativo al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso la Cassa di depositi e prestiti Spa; da un lato, operando integrazioni alla disciplina che ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero di competenza regionale (comma 1) e, dall'altro, consentendo l'utilizzo del FRI per le finalità del Fondo per

la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame (commi 2-5). L'articolo 30, dunque, letto in combinato disposto con il citato articolo 23 rientra nel quadro degli interventi volti al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti nazionali vigenti di incentivazione alle attività imprenditoriali, anche mediante interventi di abrogazione di norme (comma 6).

L'articolo 31 destina agli interventi di venture capital per le imprese innovative le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica; dispone il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper), in favore del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; prevede che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni, siano utilizzate per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori.

L'articolo 33 modifica la legge fallimentare, ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare; nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione; negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti; sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo; sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale; è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa; è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.

L'articolo 34 contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extracomunitari (per i quali si rende obbligatorio ottenere un'autorizzazione ministeriale). A questo fine, si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini del calcolo dell'obbligo solo ai biocarburanti « di seconda generazione » (da materie cellulosiche e da alghe), prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali e provenienti dalla produzione nazionale e comunitaria. Viene altresì trasferita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al MiSE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti.

L'articolo 35 modifica la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per lo svolgimento di tali attività ed individuando le soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate. La relazione illustrativa sottolinea che il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto il comma in esame prevede, altresì, che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi. Sono poi elevate di tre punti percentuali le royalties che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. Le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento saranno equiripartite tra il MATTM (per le azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino) e il MiSE (per le attività di

vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare). Si prevede inoltre una novella al comma 5-*bis* dell'articolo 184 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

L'articolo 36 reca una serie di semplificazioni in ordine agli adempimenti richiesti dalla normativa per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione. A tal fine vengono integrate, fra l'altro, alcune norme in materia dettate dal decreto « semplificazioni » (decreto – legge n. 5 del 2012) e dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, si dispone che: i sistemi di sicurezza già in atto possono continuare ad essere utilizzati solo nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito (e non più in caso di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale), in caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati; la concertazione con il Ministero delle infrastrutture è necessaria solo per gli impianti industriali strategici; il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali; passi da 180 a 90 giorni; il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti; non si applichino le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione per gli impianti di produzione a ciclo continuo e per quelli di fornitura di servizi essenziali; l'importazione di prodotti petroliferi da Paesi non appartenenti all'Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del MISE a partire dal 2012; non sia necessaria una particolare autorizzazione per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno dei depositi petroliferi.

L'articolo 37 chiarisce, in relazione all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che per le gare per ambito « a

regime » è esclusa la partecipazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali; tale limitazione non si applica per le prime gare che saranno bandite nel 2012. Vengono, poi, modificati i criteri di aggiudicazione delle gare di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la durata delle concessioni.

Con riferimento alla distribuzione del gas, le norme mirano fondamentalmente a precisare la specificità normativa delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in relazione alla nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto – legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto – legge « liberalizzazioni ».

Nel settore idroelettrico, la modifica più rilevante consiste nella riduzione di dieci anni della durata delle concessioni idroelettriche (da 30 a 20 anni).

Riguardo alle gare per la distribuzione di gas naturale, le disposizioni contenute nei commi 1-3 dell'articolo in esame forniscono, secondo la relazione tecnica, chiarimenti sulle potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge « liberalizzazioni », con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare, si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate); si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas; vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara

già determinati con decreto MiSE e le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.

L'articolo 38, anche in coerenza con l'orientamento della Corte costituzionale, definisce una procedura che prevede un intervento statale per sbloccare i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche nel caso di mancata emanazione degli atti di competenza delle amministrazioni regionali. I successivi commi 2 e 3, invece, sono mirati ad introdurre modalità più efficienti per l'allocazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale. In particolare, si prevede il passaggio dal sistema pro-quota ad un sistema di asta competitiva per l'allocazione dei servizi di stoccaggio del gas e la definizione di limiti per l'acquisizione da parte del singolo operatore della capacità di stoccaggio.

L'articolo 41 detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all'estero. In particolare, le modifiche relative all'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo all'organizzazione della nuova ICE-Agenzia per la promozione all'estero ed internazionalizzazione delle imprese, prevedono che: nella cabina di regia, organo di direzione dell'Agenzia, sieda, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane; la dotazione organica del personale è stabilita nel limite di 450 e non più di 300 unità, considerando tale nuova indicazione anche ai fini dell'individuazione del personale da trasferire alla nuova ICE-Agen-

zia; in seguito al trasferimento di personale all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico, dovrà essere rideterminata la dotazione organica del Ministero in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo determinato trasferito.

Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'ENIT, si prevede che essa operi all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità che saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione vigilante sull'ENIT. Il limite di personale operante all'estero viene individuato in 50 unità e potrà essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali dei Capi missione. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT, uno dei membri dello stesso consiglio sia designato dal Ministro degli Affari esteri.

L'articolo 42 riordina, semplificandola, la procedura per la concessione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti. Il comma 1 apporta talune specifiche modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Il comma 2 prevede che il riparto dei contributi destinati ad istituti, enti e consorzi per l'internazionalizzazione e alle Camere di commercio avvenga con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001. La deroga, dato il tenore del comma 2 dell'articolo 32, sembra riferita alla necessità di acquisire il previo parere parlamentare. Il comma 3 ridefinisce l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione prevedendo che la stessa abbia ad oggetto: la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi alle piccole e medie imprese; il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attra-

verso la collaborazione con imprese estere. Il comma 4 prevede che debbano ritenersi attività funzionali al raggiungimento degli scopi dei consorzi le attività riguardanti: l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati; la formazione specialistica per l'internazionalizzazione; la qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti, anche attraverso marchi in contitolarità. Il comma 5 definisce le modalità di costituzione dei consorzi in esame. Il comma 6 prevede che i consorzi in esame possano ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo non superiore al 50 per cento per la copertura delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti. Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate, ma che abbiano stipulato contratti di rete tra di loro. Il comma 7 della disposizione in commento reca il trattamento fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione. In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.

L'articolo 43 prevede che le Camere di commercio competenti per territorio sono le destinatarie, ai fini dell'irrogazione della sanzione, del rapporto con il quale viene accertata la violazione delle norme a tutela dei prodotti *Made in Italy*. In particolare, la norma novella l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 49-ter. Le disposizioni relative alla tutela del *Made in Italy* sono contenute nei commi 49, 49-bis e 49-ter.

L'articolo 45 è volto a favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 si effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto sottoscritto mediante firma digitale) e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti in esame non si applicano le norme sui contratti agrari, al fine di

evitare che il regime vincolistico ivi previsto impedisca la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.

I primi due commi hanno come *ratio* la semplificazione della forma e degli adempimenti relativi al contratto di rete, ed intervengono sulle norme che lo disciplinano.

L'articolo 46 interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche. La sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La disposizione prevede altresì l'applicazione della richiamata sanzione per le irregolarità comportanti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, in sostituzione della sospensione stessa.

L'articolo 47, in materia di semplificazione della *governance* di Unioncamere, per adeguarsi alle nuove norme in materia composizione degli organi amministrativi pur mantenendo la rappresentanza delle amministrazioni centrali e locali, prevede che i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e degli enti locali partecipino alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere quali invitati e non più come componenti.

L'articolo 48 interviene in tema di controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi per generalizzare la previsione che consente l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello non solo per motivi di nullità, ma inerenti anche al merito della controversia. Tale previsione trova da subito applicazione ai lodi per i quali, alla data del 27 giugno 2012, non sia già scaduto il termine di impugnazione.

L'articolo 49 dispone la cessazione, al 31 dicembre 2013, del Commissario *ad acta* previsto dall'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Si prevede, inoltre, che entro il medesimo termine del 31 dicembre 2013, il commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale (emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico). Infine, si prevede che, entro la medesima data, il commissario *ad acta* provveda alla presentazione, ai ministri citati, di una relazione conclusiva dell'attività svolta.

L'articolo 50 individua gli obiettivi della riduzione della spesa e della trasparenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, vincolando, fra l'altro, i criteri di determinazione dei compensi dei commissari e di attribuzione di incarichi a valutazioni relative al contenimento dei costi.

Con tale finalità, il comma unico dell'articolo in esame interviene su alcuni articoli del decreto legislativo n. 270 del 1999, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ».

L'articolo 52, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto - legge n. 138 del 2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, l'operatività del SISTRI. In particolare, si prevede che sia un apposito decreto ministeriale a fissare il nuovo ter-

mine per l'entrata in operatività del SISTRI; sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni. È altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

L'articolo 53 reca norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune puntuali novelle aventi ad oggetto gli articoli 3-*bis* e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 1 del 2012. Le modifiche introdotte all'articolo 3-*bis* hanno l'obiettivo di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali dei servizi pubblici nel rispetto del termine fissato al 30 giugno 2012. Le modifiche inerenti al comma 3 dell'articolo 4 sono finalizzate alla semplificazione della procedura di approvazione della delibera quadro degli enti locali nel caso di attribuzione di diritti in esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici. Si introduce, altresì, un nuovo parametro di natura economica per l'attribuzione del servizio disponendo che nel caso di enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti per l'attribuzione di diritti di esclusiva, se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, la delibera in esame verrà trasmessa per un parere obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza che potrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

L'articolo 57 interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi. A tal fine, si dispone l'abrogazione - decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge - del comma 1112 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), che elencava le iniziative prioritariamente finanziate nel triennio 2007-2009, e viene contestual-

mente fornito un elenco di soggetti beneficiari operanti in taluni settori individuati dalla norma, il che comporta un nuovo orientamento e un ampliamento delle misure di intervento con riferimento a nuovi settori produttivi. Rispetto alla disciplina previgente viene sottolineato che i finanziamenti sono destinati a soggetti privati operanti nei settori indicati e non anche a quelli pubblici, come invece prevede il comma 1111 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Le disposizioni contenute nell'articolo dispongono, inoltre, che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato già presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e della successiva circolare del 16 febbraio 2012. Viene altresì previsto che le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori indicati al comma 1. Si consente l'integrazione o la modifica dell'elenco dei settori con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per le modalità di presentazione delle nuove domande e di erogazione dei finanziamenti continua a valere la disciplina prevista dalla circolare del 16 febbraio 2012, mediante l'applicazione di procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

Si dispone la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009, in favore dei progetti di investimento presentati dalle società di servizio energia (ESCO); dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e la competitività; dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Infine, si prevede che la durata dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al primo comma, sia non superiore a 120 mesi, per quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6 e non superiore a 72 mesi, negli altri casi.

L'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali. La distribuzione delle derrate è affidata ad associazioni caritatevoli.

L'articolo 59, nell'intento di favorire il rilancio del settore agricolo detta disposizioni urgenti di varia natura.

Si prevedono innanzitutto, mediante modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2010, sanzioni nel settore vitivinicolo per il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta (commi 1-2).

Per il settore bieticolo-saccarifero si rendono disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'AGEA riferiti agli anni 2005-2010, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento (commi 3-5). Inoltre, il successivo comma 6 introduce, a decorrere dal 2012, un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro sulla base del decreto legislativo n. 143 del 1997: nel limite di 2,5 milioni di euro, tali risorse debbono essere attribuite agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali, a titolo di rimborso dei costi dagli stessi sostenuti. Il comma 7 estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere ex Agensud poi

trasferite al Dicastero delle politiche agricole, che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali, viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue, e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per consentire una migliore pianificazione nazionale, i commi 8-10 impegnano le regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare annualmente al Dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agroenergetico e agricoltura. La relazione, redatta secondo i criteri omogenei individuati con un decreto del Ministero dell'agricoltura (d'intesa con la Conferenza Stato-regioni), dovrà indicare fabbisogno e disponibilità di biomasse nel bacino regionale, e consentirà alle amministrazioni competenti di valutare in merito al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'entrata in esercizio degli impianti.

Il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore dell'acquacoltura marina, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel MIPAAF che dovrà esercitarle sulla base dei criteri contenuti in un regolamento ministeriale da emanarsi entro 90 giorni. Rientrando, tuttavia, la materia pesca nella potestà legislativa delle regioni, in quanto non espressamente riservata dall'articolo 117 della Costituzione alla legislazione dello Stato, il comma 12 reca una clausola di cedevolezza secondo la quale la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione opera fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa che dovrà, comunque, rispettare le disposizioni comunitarie in materia ed i vincoli di cui all'articolo 29 della legge n. 241 del 90, relativi al rispetto del sistema costituzionale e alle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

Al fine di agevolare l'accesso al credito, il comma 13 novella l'articolo 17 della legge n. 302 del 1989, sul credito peschereccio d'esercizio, estendendo l'operatività

dei consorzi di garanzia collettiva fidi, il cui campo d'azione è quello di attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore. Infine, i commi 14-19 introducono un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere « prodotto italiano » o altra che indichi con precisione la zona di cattura.

Gli articoli 60, 61, 62 e 63 rivedono complessivamente gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca diretti al sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. Come affermato nella relazione illustrativa, le disposizioni in commento rappresentano una sorta di nuovo « testo unico » in base al quale il MIUR gestisce gli interventi a sostegno della ricerca.

In particolare, l'articolo 61 – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo – è di garantire la competitività della ricerca, per fare fronte alle sfide globali della società.

L'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adotta, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, le priorità di intervento e le attività di ricerca. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro (per la cui emanazione non è indicato un termine) sono definite, fra le altre cose, le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi UE o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto); le carat-

teristiche specifiche delle attività e degli strumenti; le modalità ed i tempi di attuazione; le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione. Per gli interventi di ricerca industriale, è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati « di volta in volta », dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).

Per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (*cluster*) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto, mentre per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Inoltre, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate.

Per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Il citato decreto di natura non regolamentare definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Infine, si prevedono alcune regole per meglio facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale. Si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere determinati obblighi fra i quali quelli di rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione; di presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni; di

richiedere le erogazioni; di effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. Il decreto deve altresì definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali. Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

L'articolo 63, recante le disposizioni finali, stabilisce talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel Capo in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

L'articolo 66 rinvia ad uno o più decreti del Ministro degli affari regionali, del turismo e dello sport, la definizione di criteri e modalità di realizzazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.

Con i medesimi provvedimenti si definiscono gli interventi oggetto dei contributi per la predisposizione di strumenti informativi di amministrazione e prenotazione dei servizi turistici; le iniziative di formazione e riqualificazione del personale; la promozione integrata sul territorio nazionale e sui mercati internazionale attraverso l'attività di promozione dell'ENIT. Infine, si prevede per tali interventi un limite di spesa di 8 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, destinate allo sviluppo del turismo.

L'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta – in base alla relazione illustrativa – a contribuire al superamento di specifiche

criticità dell'impianto formativo di settore. In particolare, si dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita (tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania) è individuata dallo Statuto che è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto concerne gli ambiti di operatività della Fondazione, essa provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le Università individuate dallo Statuto (nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale); svolge attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in sede referente. Ricorda inoltre che, a partire dalla giornata odierna, sarà avviato, con le audizioni dei segretari generali della CGIL e della UIL, il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.25

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 luglio 2012.

Audizione di rappresentanti di CGIL e UIL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema (<i>Discussione e rinvio</i>)	46

RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	49
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore)</i>	56

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
--	----

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	57

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Emendamenti C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
--	----

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	58
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro e Antonio Malaschini.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione dei lavori, stabilendo all'unanimità che nella seduta di oggi inizierà, con lo svolgimento della

relazione introduttiva e di eventuali interventi, la discussione sulle linee generali, che proseguirà nelle sedute di giovedì 5 e di martedì 10 luglio, per concludersi martedì stesso con le repliche del relatore e del Governo. Avverte inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per martedì 10 luglio alle ore 15.

Avverte che i deputati del gruppo dell'Unione di centro per il Terzo polo hanno comunicato che, a causa di un concomitante impegno di gruppo, non potranno prendere parte alla seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, svolge una relazione introduttiva.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO si riserva di intervenire in sede di replica.

Massimo D'ALEMA (PD), svolge un intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, giovedì 5 luglio.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 20 giugno 2012.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO rileva che, con la risoluzione iscritta all'ordine del giorno della seduta, l'onorevole Conte e gli altri presentatori chiedono al Governo di adottare urgenti iniziative per reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). Tali iniziative – secondo gli onorevoli deputati – costituirebbero un adeguato riconoscimento per la delicata attività svolta dal personale della D.I.A. Per consentire la richiesta reintegrazione delle risorse economiche viene anche suggerito di prevedere la possibilità di attingere al Fondo unico giustizia.

Su questi argomenti ricorda di aver già riferito a questa Commissione lo scorso 16 febbraio in risposta ad un *question-time* presentato dallo stesso onorevole Conte. Sul merito della richiesta, oggetto di formale deliberazione da parte di questa Commissione, intende illustrare la posizione del Governo non prima di aver fornito alcuni chiarimenti alla stregua del vigente quadro normativo.

Per un'analisi dell'attuale situazione e per l'individuazione di eventuali prospettive future occorre tener conto delle modalità con cui la normativa intervenuta, in particolare dal 2008, ha inciso sulle com-

petenze della D.I.A., anche con riferimento ai rapporti con le Forze di polizia, nonché delle concrete strategie adottate e delle azioni di contrasto della criminalità nei settori di specifica competenza. La D.I.A. ha uno spazio operativo di significativa valenza in settori specifici: oltre all'aggressione dei patrimoni di mafia, si evidenzia il ruolo « propulsivo » e « propositivo » nella conduzione di investigazioni giudiziarie che hanno consentito anche l'aggressione ai beni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata. Dai dati riferiti al quadriennio 2008-2011 si evincono sequestri di beni per quasi 8 miliardi di euro e confische per un valore di oltre 2 miliardi di euro.

Pertanto, la nuova piattaforma normativa antimafia, la cui disciplina è confluita nel cosiddetto « Codice antimafia », ha ulteriormente formalizzato, con norme primarie, la missione prioritaria affidata alla D.I.A. di aggressione di patrimoni mafiosi attraverso le « investigazioni preventive finalizzate ai sequestri dei patrimoni illeciti, lo sviluppo delle operazioni finanziarie sospette ed i monitoraggi degli appalti pubblici ». Tale finalità viene perseguita anche grazie all'attività del Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata, cui è deputata l'elaborazione delle strategie di contrasto alla criminalità, la razionalizzazione delle risorse impiegate, nonché la periodica verifica dei risultati conseguiti.

Proprio per le considerazioni sin qui svolte appare evidente come non rientri nelle intenzioni del Governo procedere ad un ridimensionamento della D.I.A., asseritamente sostenuto dai presentatori della risoluzione in ragione di politiche di contenimento della spesa.

Ricorda, al riguardo, il rafforzamento del dispositivo territoriale attraverso l'istituzione di una sezione operativa a Bologna. Tale iniziativa mira a favorire una gravitazione territoriale di risorse in aree sensibili. Nonostante le difficoltà economiche, verrà garantita l'operatività della nuova struttura, almeno in una prima fase ad invarianza della forza organica della D.I.A., con una manovra delle risorse a

disposizione. Nella risoluzione si fa cenno anche al Fondo Unico di Giustizia (FUG), al quale affluiscono numerose risorse tra cui le somme sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione, nonché le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Almeno un terzo di tali risorse deve essere destinata al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. In un quadro dove le esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno comportato l'adozione di tagli consistenti, risorse aggiuntive già sono state attinte al Fondo unico di giustizia, la cui somma complessiva ammonta, dal 2009 al novembre 2011, per il Ministero dell'interno ad oltre 317 milioni di euro, di cui più di 247 milioni assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ulteriori risorse potranno affluire al fondo – con un trend sempre crescente – con l'entrata a pieno regime dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a seguito dell'entrata in vigore dei tre regolamenti attuativi.

Solo a titolo esemplificativo, fa presente che le somme provenienti dal FUG hanno consentito di far fronte ad importanti impegni internazionali, come la realizzazione, entro il 2012, della Banca Dati nazionale del DNA prevista dal Trattato di Prüm. La particolare natura del fondo consente di utilizzare le relative risorse per investimenti legati ad attività di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico. Sembra doversi escludere pertanto che con tali somme possano essere fronteggiate le spese correnti. In ogni caso, la variabilità della disponibilità del Fondo Unico di Giustizia non consente il riconoscimento di benefici economici a regime.

Per quanto riguarda la richiesta fondamentale contenuta nella risoluzione, va innanzitutto premesso che nessun taglio ha interessato le spese di funzionamento della D.I.A.; né è stata prevista alcuna riduzione dell'organico dell'Ufficio. Di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa, il Governo con la legge

di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha preferito intervenire sul trattamento economico aggiuntivo ristabilendo così un principio di equità tra gli operatori di polizia. Gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia, infatti, non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della D.I.A. E ciò anche quando il personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato è chiamato a far parte di settoriali gruppi di lavoro che effettuano controlli antimafia sul territorio.

Occorre, tuttavia, evidenziare – rispetto a questa previsione – che è stato istituito un fondo volto al finanziamento di misure perequative per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che interessa anche il personale appartenente alla D.I.A. Tale fondo è stato aumentato per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed è stata prevista un'ulteriore dotazione per l'anno 2012, al fine di consentire la corresponsione di assegni *una tantum*. Il Governo è ben consapevole del ruolo strategicamente rilevante svolto dagli uomini della D.I.A. e si rende disponibile a valutare, in stretta intesa con il Parlamento, la possibilità di esaminare la fattibilità di proposte che possono migliorare la funzionalità e l'operatività della struttura, nonché tutelare la posizione dei dipendenti compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.

Dopo aver illustrato tutte le iniziative che il Ministero dell'interno ha promosso per non far mancare al sistema complessivo della sicurezza nel nostro Paese le risorse necessarie, pure in un momento di grandi difficoltà economiche e finanziarie, ritiene di aver risposto a tutte le questioni sollevate dal deputato Conte, soprattutto con specifico riferimento al ruolo significativo che, sotto il profilo operativo, va riconosciuto agli appartenenti alla DIA. Ritiene tuttavia che non possa essere trascurato un aspetto significativo quale quello dei vincoli di bilancio imposti dalla legge di stabilità. Conclude affermando che il Governo è orientato a valutare in uno spirito di apertura l'impegno formu-

lato con la risoluzione, segnalando però l'importanza di non alterare il difficile punto di equilibrio e di omogeneizzazione che il Ministero dell'interno intende perseguire nei confronti di tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, anche al fine di evitare disaffezioni e demotivazioni.

Propone pertanto di riformulare la risoluzione sopprimendo tutti i capoversi della premessa, tranne: il primo, il terzultimo e il penultimo ridefinendo nei seguenti termini la parte dispositiva: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative occorrenti a garantire la piena operatività della D.I.A., garantendo nel contempo un adeguato riconoscimento al relativo personale».

Giorgio CONTE (FLpTP) ritiene opportuno rinviare la discussione ad altra seduta in modo da poter valutare appieno l'ampia relazione svolta dal Governo e la proposta conclusiva di riformulazione dell'atto in esame.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che la risoluzione in esame affronta un argomento che interessa tutti i gruppi e sul quale è quindi auspicabile raggiungere una posizione comune, concorda sull'opportunità del rinvio della discussione, in modo da verificare la possibilità di una convergenza di tutti su una risoluzione che, a suo avviso, dovrebbe il più possibile impegnare il Governo in modo stringente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime il proprio rammarico per non aver potuto prendere parte alla odierna seduta della Commissione in sede legislativa per la discussione della proposta di legge C. 5284 D'Alema (recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto) in quanto impegnato in una concomitante riunione del proprio gruppo.

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.

C. 2417 Picierno.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato 1*). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, chiede preliminarmente un chiarimento alla presentatrice dell'emendamento Picierno 1.2, rilevando che, ai fini dell'individuazione dei reati le cui vittime formano la platea dei destinatari delle norme, appare preferibile fare riferimento al codice penale piuttosto che al codice antimafia. Chiede altresì un chiarimento sull'emendamento Favia 1.1, che, a suo avviso, potrebbe allargare eccessivamente la platea dei destinatari dell'intervento, rischiando di diminuirne l'efficacia. Analoghe considerazioni svolge in merito agli emendamenti Picierno 4.2 e Favia 4.1. Chiarisce, infine, che gli emendamenti da lui presentati hanno natura formale, tendendo soltanto al migliore coordinamento interno del testo.

Pina PICIERNO (PD) chiarisce che il suo emendamento 4.2 è volto a scongiurare il rischio, segnalato dal deputato Favia, che della norma possa darsi un'interpretazione restrittiva nel senso di considerare reati di tipo mafioso soltanto quelli commessi da soggetti riconducibili alla mafia intesa in senso stretto, laddove la sua volontà di presentatrice della proposta di legge è quella di includere nella platea dei destinatari della norma le vittime di tutti i reati commessi dalla criminalità organizzata: mafia, camorra, 'ndrangheta, etc.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che far riferimento genericamente alle « organizzazioni criminali » potrebbe determinare un allargamento dell'ambito di riferimento anche al di là delle tradizionali associazioni a delinquere di stampo mafioso come mafia, camorra, 'ndrangheta o sacra corona unita. A suo avviso, a meno che questa sia la volontà della Commissione, sarebbe preferibile trovare una soluzione diversa.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, rileva che si potrebbe fare riferimento ai reati commessi dalle organizzazioni di stampo mafioso e da quelle similari ovvero utilizzare la stessa formula impiegata nella legge istitutiva della Commissione antimafia.

David FAVIA (IdV) chiarisce che il suo emendamento 1.1 nasce dalla volontà di evitare di introdurre una discriminazione di valore tra le vittime di reati diversi ma ugualmente gravi. Fa presente, infatti, che la memoria di chi muore nel compimento del proprio dovere non è meno importante di quella di chi muore per mano di associazioni di stampo mafioso. Si dichiara in ogni caso disponibile a ritirare l'emendamento se questo suscita perplessità nel relatore o nella presentatrice della proposta di legge.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede per quale ragione all'articolo 6 si preveda la presentazione della certificazione ivi prevista soltanto alla amministrazione di dipendenza. Fa presente infatti che il datore di

lavoro del soggetto che benefici delle disposizioni della legge potrebbe non essere una amministrazione.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, condivide la riflessione del deputato Volpi e fa presente di aver presentato un proprio emendamento per sostituire alle parole « alla amministrazione da cui dipende » le parole « al datore di lavoro ». Chiede quindi alla presidenza di valutare la possibilità di rinviare l'esame degli emendamenti per dare modo al relatore di trovare una soluzione soddisfacente sulle questioni emerse nella seduta odierna.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO anticipa fin da oggi che il Governo nutre qualche perplessità in ordine all'emendamento Picierno 1.2, ritenendo improprio il richiamo al codice antimafia per individuare i reati di stampo mafioso e preferibile, a questo scopo, un rinvio al codice penale. Esprime altresì perplessità sugli emendamenti Favia 4.1 e Picierno 4.2, che possono ingenerare qualche confusione, in quanto introducono una qualifica, quella di vittime della criminalità organizzata, diversa da quelle già previste dall'ordinamento per l'attribuzione di benefici alle vittime di questo tipo di reati. Anticipa, infine, riservandosi comunque di esprimere il parere al momento dovuto, che il Governo valuta favorevolmente l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento a tutte le vittime di azioni criminali, onde evitare una discriminazione ingiustificata tra le vittime.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) intende richiamare l'attenzione sull'opportunità di svolgere una riflessione di carattere generale, con riferimento alla attuale distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale.

Ritiene infatti che tale sistema « binario » necessiti di un'attenta e nuova fase di valutazione da parte del Parlamento, soprattutto in un momento come quello attuale, di particolare impegno nelle misure di razionalizzazione della spesa.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che le considerazioni di carattere generale, testè svolte dal collega Tassone, necessitino di un dibattito approfondito nella sede idonea.

Ricorda quindi che ciascuna regione a statuto speciale è stata istituita sulla base di specifiche motivazioni di fondo; invita quindi ad una riflessione che porti a realizzare più marcate forme di autonomia e, quindi, di responsabilità per tutte le regioni, andando nella direzione di un « livellamento verso l'alto » anziché « verso il basso ».

Per quanto riguarda poi il merito delle proposte in discussione, ricorda che vi è stato un dibattito presso il Consiglio regionale che ha portato ad una convergenza sulla proposta di riduzione del numero dei consiglieri regionali. In tale quadro, sono emerse due distinte proposte: da una parte, chi, come il partito democratico, ha invitato a prevedere direttamente per legge il numero di consiglieri da ridurre; dall'altra parte, la tesi che alla fine è prevalsa, con l'astensione del suo gruppo, di prevedere che la riduzione fosse correlata al numero degli abitanti.

Considerato che sono previste le elezioni nella regioni Friuli Venezia-Giulia nella primavera del 2013, auspica che l'iter parlamentare delle proposte di legge in titolo possa concludersi e perfezionarsi quanto prima.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 5148 cost., approvata, in prima

deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 10 luglio prossimo alle ore 11.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni da lui espresse, con riguardo alle regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere preliminare e avverte che la presidenza si riserva di sottoporre alla Commissione gli adempimenti procedurali relativi al prosieguo dell'iter del provvedimento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 54 dello Sta-

tuto speciale per la regione Sardegna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni da lui espresse, con riguardo alle regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) richiama l'attuale situazione in cui si trova la regione Sicilia ed invita quindi la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Ritiene quindi improprio prevedere, come ha proposto una regione a statuto speciale, che la riduzione sia correlata al numero di abitanti, essendo a suo avviso molto più opportuno stabilire per legge il numero di consiglieri da ridurre.

Preannuncia quindi il voto favorevole sulle proposte di legge in titolo ed invita a concludere quanto prima l'iter parlamentare per giungere ad una rapida approvazione delle stesse.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 10 luglio prossimo alle ore 11.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una disciplina transitoria, nelle more della « ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria », affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, contestualmente, l'11 maggio 2012 (C. 5270).

Ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla « gestione 2013 », e ha stabilito che il Governo provvede alla « revisione del regolamento » di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge interviene in particolare sulla rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2), sul sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); sull'acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Ricorda che durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Richiama inoltre l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione, disponendo, tra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Rileva che l'articolo 1 reca ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati, per i quali andrebbe tuttavia precisata la relativa decorrenza, così come per i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2.

Evidenzia l'opportunità di chiarire come si applichi la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010.

Sottolinea, con riferimento al medesimo articolo 2, come, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche.

Rileva l'esigenza di precisare se, al comma 5 dell'articolo 2, si intenda fare riferimento al solo personale dipendente e se non si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici come previsto per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 2.

Sottolinea, all'articolo 3, l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra le previsioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, precisando altresì, al comma 3, se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote ivi richiamate.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a evidenziare alla Commissione di merito le questioni testé richiamate affinché sia assicurata una maggiore chiarezza normativa del testo ed il coordinamento tra le disposizioni dalla stesso recate (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Emendamenti C. 4574 Delfino.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 2.100 del relatore presso la IX Commissione alla proposta di legge C. 4574 Delfino, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante « Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti ».

Rileva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Evidenzia che il testo in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità per consentire l'utilizzazione da parte delle ONLUS di medicinali inutilizzati.

Sottolinea al riguardo l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di compe-

tenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa.

Ricorda quindi che il testo in esame prevede specifiche funzioni per le ONLUS che possono raccogliere e distribuire direttamente o tramite altri enti assistenziali i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione (articolo 2, commi 1 e 2); il testo prevede altresì che possano acquistare, ma non vendere, i medicinali nell'ambito della loro attività di utilità sociale (articolo 3, commi 1 e 2).

Evidenzia, in merito alla previsione dell'articolo 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) « la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima »; tale disposizione è stata successivamente ribadita dalla legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera a).

Rileva, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che « la vendita (...) deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Sottolinea, infine, che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all'articolo 6, comma 2, che « la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità ».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 5118 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'assenza del relatore, impegnato in altra sede istituzionale, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, avverte che, in considerazione dell'esigenza di esaminare il testo, come risultante dagli emendamenti che la Commissione di merito sta esaminando nella giornata odierna, l'esame del provvedimento è rinviato alla seduta già prevista per domani.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'assenza della relatrice, impegnata in altra sede istituzionale, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno)**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine sino alla fine del comma con le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.

3. 10. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'amministrazione con le seguenti: al datore di lavoro.

6. 10. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione.

7. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
(C. 5322 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

richiamato l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione, disponendo, tra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica;

rilevato che l'articolo 1 reca ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati, per i quali andrebbe tuttavia precisata la relativa decorrenza, così come per i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2;

evidenziata l'opportunità di chiarire come si applichi la previsione di cui

al comma 1 dell'articolo 2 nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010;

sottolineato, al medesimo articolo 2, come, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche;

rilevata l'esigenza di precisare se, al comma 5 dell'articolo 2, si intenda fare riferimento al solo personale dipendente e se non si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici come previsto per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 2;

sottolineata, all'articolo 3, l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra le previsioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, precisando altresì, al comma 3, se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote ivi richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le questioni richiamate in premessa affinché sia assicurata una maggiore chiarezza normativa del testo ed il coordinamento tra le disposizioni dalla stesso recate.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante « Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti »;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tenuto conto che il testo in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità per consentire l'utilizzazione da parte delle ONLUS di medicinali inutilizzati;

evidenziata al riguardo l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;

preso atto che il testo in esame prevede specifiche funzioni per le ONLUS che possono raccogliere e distribuire di-

rettamente o tramite altri enti assistenziali i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione (articolo 2, commi 1 e 2); il testo prevede altresì che possano acquistare, ma non vendere, i medicinali nell'ambito della loro attività di utilità sociale (articolo 3, commi 1 e 2);

evidenziato, in merito alla previsione dell'articolo 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) « la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima »; tale disposizione è stata successivamente ribadita dalla legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera a);

rilevato, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che « la vendita (...) deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;

sottolineato infine che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all'articolo 6, comma 2, che « la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto inter-

ministeriale ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;

b) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e ribadito dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge n. 833 del 1978, nonché dall'articolo 6, comma 2, del codice deontologico, come riformato nel 2007, riguardo alla necessità che per la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione la vendita sia effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	61
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final. <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	61
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final. <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	74
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	75

INTERROGAZIONI:

5-06083 Brandolini: Sullo stato dei lavori della nuova casa circondariale di Forlì	77
ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i>	79
5-06728 Bernardini: Sulla verifica delle condizioni di salute dei detenuti nel carcere di Parma .	77
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i>	80
5-06734 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Massa	77
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i>	81
AVVERTENZA	78

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza
del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione

Enrico COSTA (PdL) chiede alla Presidenza che sia abbinata alle proposte di legge in materia di riforma delle misure cautelari attualmente all'esame della Commissione giustizia la proposta di legge C. 5295 presentata dall'onorevole Papa ed assegnata ieri alla Commissione, vertente sulla medesima materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura l'onorevole Costa che la proposta di legge presentata dall'onorevole Papa sarà abbinata alle altre proposte di legge in materia di misure cautelari non appena queste verranno nuovamente inserite all'ordine del giorno della Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene per chiedere alla Presidenza di sollecitare un reinserimento nel calendario dell'Assemblea delle proposte di legge in materia di false comunicazioni sociali già approvate dalla Commissione giustizia in quota opposizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Di Pietro che non spetta alla Presidenza della Commissione giustizia di sollecitare l'inserimento nel calendario dell'Assemblea di provvedimenti esaminati dalla Commissione stessa. In merito alle proposte di legge alle quali l'onorevole Di Pietro ha fatto riferimento il suo compito è stato quello di predisporre una programmazione dei lavori della Commissione che tenesse conto della circostanza che si trattava di proposte di legge in quota opposizione inserite nel calendario dell'Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) dopo aver dato atto alla Presidenza della Commissione giustizia di aver svolto sempre un ruolo di garanzia a favore dei provvedimenti iscritti in quota opposizione, si associa alla sollecitazione dell'onorevole Di Pietro, ritenendo che la rilevanza della riforma dei reati di false comunicazioni

sociali sia tale da evitare ulteriori ritardi nella sua approvazione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea.
COM(2012)85 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di direttiva in esame interviene nella delicata materia della confisca dei proventi di reato. Nella relazione introduttiva alla proposta la Commissione, richiamandosi alle stime ONU in materia, sottolinea che l'importo totale dei proventi di reato a livello mondiale nel 2009 sarebbe quantificabile nell'ordine di circa 2100 miliardi di dollari USA, ossia il 3,6 per cento del prodotto interno lordo mondiale.

La relazione rileva altresì che, pur non esistendo stime affidabili circa l'entità dei proventi di reato nel complesso dell'Unione europea, la gravità del problema risulterebbe evidente dai dati disponibili per alcuni Stati membri come ad esempio l'Italia. Nel nostro paese, in particolare, i proventi della criminalità organizzata riciclati nel 2011 sarebbero stati stimati dalla Banca d'Italia a 150 miliardi di euro, e la Corte dei conti avrebbe valutato intorno ai 50-60 miliardi annui il costo della corruzione. Come indicato nella EU Organised Crime Threat Assessment 2011 di Europol e nella relazione annuale di Eurojust per il 2010, le attività del crimine organizzato sono in gran parte di natura transnazionale e i proventi delle attività dei gruppi criminali sono sempre più spesso investiti in altri Stati membri.

Già questi dati sono sufficienti per rendersi conto dell'importanza di una disciplina adeguata della materia sia su base nazionale che transnazionale.

L'Unione europea si è già dotata di un quadro giuridico in materia di congelamento, sequestro e confisca dei beni, composto dalle seguenti decisioni quadro, che, alla luce di un'analisi approfondita presentata nella comunicazione della Commissione europea del novembre 2008 « Proventi della criminalità organizzata – Garantire che « il crimine non paghi » (COM(2008)766), ha tuttavia rivelato alcuni aspetti critici.

Rispetto al quadro giuridico esistente le modifiche prospettate sono essenzialmente volte a: facilitare la confisca di beni che derivano dalle attività criminali di un condannato; consentire la confisca di beni nei casi in cui non si possa ottenere una condanna penale a motivo della morte, della malattia permanente o della fuga dell'indagato; garantire che i pubblici ministeri possano sottoporre a congelamento temporaneo i beni che rischiano altrimenti di scomparire; far sì che le autorità nazionali gestiscano i beni congelati o confiscati in modo da evitarne la svalutazione. Inoltre, la proposta non contiene disposizioni esplicite in materia di riconoscimento reciproco, limitandosi a richiamare l'applicazione alla nuova disciplina della confisca la vigente decisione quadro in materia (decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Per quanto attiene al contenuto specifico della direttiva, gli articoli 1 e 2 definiscono l'obiettivo e il campo di applicazione della proposta.

In particolare ai sensi dell'articolo 1 la proposta reca norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale successiva confisca, e alla confisca di beni in materia penale.

Il riferimento a norme minime si traduce nella possibilità per gli Stati membri di emanare una normativa nazionale più ampia.

Relativamente alle definizioni di cui all'articolo 2 si segnala che ai fini della proposta si intende per « provento di reato »: ogni vantaggio economico derivato da reati, che può consistere in qualsiasi

bene e che include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti da parte dell'indagato o imputato, e qualsiasi utile valutabile; « bene »: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni; « strumento »: qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; « confisca »: una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene; « congelamento »: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo. La definizione di « reato » rimanda a precise definizioni delle sfere di criminalità elencate all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, come disposto nella normativa vigente dell'Unione.

Si segnala che la definizione di « provento di reato » rispetto alla precedente prevista dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio è stata ampliata in modo tale da includervi la possibilità di confiscare tutti gli utili valutabili, anche indiretti, che derivano dai proventi di reato: secondo la Commissione (Considerando n. 9), tale nozione dovrebbe ricomprendere il successivo reinvestimento o la trasformazione dei proventi diretti, e il valore corrispondente a tutte le perdite evitate e tutti gli utili valutabili.

Per quanto riguarda la definizione di « reato » ai fini dell'applicazione della proposta devono considerarsi inclusi il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica, nonché attività criminali diverse da quelle elencate allorché siano commesse attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale (come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la

criminalità organizzata). Si precisa inoltre che l'articolo 14 della proposta prevede la sostituzione dell'articolo 1 della 2005/212/GAI recante il precedente quadro delle definizioni. Secondo la Commissione le attuali disposizioni in materia di confisca (in particolare, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI) dovrebbero comunque rimanere in vigore per quanto riguarda le attività criminali non contemplate dall'articolo 2 della proposta.

Per quanto riguarda la confisca basata sulla condanna, in base all'articolo 3 paragrafo 1 come già previsto dalla decisione quadro 2005/212/GAI e dalla decisione quadro 2001/50 GAI, ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reato affinché sia consentito, a seguito di una condanna penale definitiva. Il paragrafo 2 del medesimo articolo impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato (cosiddetta « pena sostitutiva per il valore in causa »), a seguito di una condanna penale definitiva.

Si segnala, appunto, che già la decisione quadro 2001/500/GAI ha posto a carico degli Stati membri l'obbligo di consentire la confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. Tale previsione rimarrebbe comunque in vigore per quanto concerne i reati rimasti fuori dal campo di applicazione della proposta in esame.

In proposito, si segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sul combinato disposto dei due paragrafi dell'articolo 3 e, in particolare, se non possa rivelarsi utile precisare che la confisca di beni per un valore corrispondente interverrebbe solamente in via sussidiaria, nel caso in cui non sia possibile provvedere alla confisca degli strumenti o proventi di reato.

La proposta di direttiva richiede agli Stati di prevedere, a seguito di una condanna definitiva, la confisca di strumenti

o proventi di reato (articolo 3, par. 1). Tale previsione non sembra comportare alcun adeguamento del nostro ordinamento.

Il successivo par. 2 dell'articolo 3 precisa che a seguito di condanna gli Stati dovranno poter procedere alla confisca di beni « per un valore corrispondente ai proventi di reato ». L'Unione richiede dunque – in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'articolo 2 – la confisca per equivalente. Il nostro ordinamento, già contempla questa particolare confisca, ma solo per alcune specifiche condanne. Per le ipotesi di corruzione, riciclaggio, criminalità organizzata, tratta di persone e sfruttamento sessuale di minori, l'ordinamento già consente la confisca per equivalente. L'apprensione da parte dello Stato di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato non è ancora prevista per tutte le ipotesi di accesso illecito a un sistema informatico (la confisca per equivalente è ammessa solo in alcuni casi di frode informatica); per i casi di corruzione nel settore privato (il reato non è ancora previsto dal nostro ordinamento considerato che il disegno di legge sulla corruzione, che lo prevede, è all'esame del Senato), per le ipotesi di terrorismo (se si escludono le ipotesi di terrorismo internazionale); per le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e per la falsificazione di monete.

L'articolo 4 innova (limitatamente alle attività criminali contemplate dalla proposta) la disciplina concernente i poteri estesi di confisca, già prevista per determinati reati gravi dalla decisione quadro 2005/212/GAI. In particolare si procederà alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato laddove, sulla base di fatti specifici, l'autorità giudiziaria ritenga « molto più probabile » che i beni in questione siano stati ottenuti dal condannato mediante attività criminali analoghe, piuttosto che da attività di altra natura. Tuttavia non si potrà ricorrere alla confisca quando le attività criminali analoghe non hanno potuto essere oggetto di un procedimento penale a motivo della prescri-

zione ai sensi del diritto nazionale, oppure sono già state oggetto di un procedimento penale il cui esito è stata l'assoluzione definitiva dell'imputato, o in altri casi in cui si applichi il principio del *ne bis in idem*.

Si ricorda che la cosiddetta « confisca estesa » riguarda quelle fattispecie in cui è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati al reato accertato nella condanna stessa, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca (attraverso un giudizio – secondo la lettera della disposizione – di tipo probabilistico) essere i proventi di altri reati. La Commissione precisa che l'intervento si è reso necessario a causa della frammentarietà del quadro giuridico previsto dalla decisione quadro 2005/212/GAI: l'attuale disciplina prevede, infatti, tre diversi gruppi di condizioni minime (che gli Stati membri possono scegliere, anche cumulativamente) in presenza dei quali è possibile applicare i poteri estesi di confisca. Tale facoltà ha fatto sì che al momento del recepimento nelle rispettive normative nazionali gli Stati membri scegliessero opzioni diverse, che si sono tradotte in concetti distinti di poteri estesi di confisca nelle giurisdizioni nazionali, spesso con l'effetto ulteriore – del tutto contrario all'obiettivo della decisione quadro – del mancato riconoscimento ed esecuzione reciproci dei sistemi prescelti dagli Stati membri.

Pertanto con la disposizione in esame la Commissione intende predisporre (limitatamente ai reati contemplati dalla proposta) un unico insieme di norme minime concernenti la confisca estesa. Secondo la Commissione tali poteri devono applicarsi quando l'autorità giudiziaria nazionale, sulla base di fatti specifici quali quelli connessi alla natura del reato, del reddito dichiarato del condannato, della differenza tra la sua situazione economica e il suo livello di vita, o di altri fatti, ritiene molto più probabile che i beni in questione siano derivati da altri reati, di natura o gravità analoghe a quelle del reato per il quale la persona è condannata, che da altre attività. La confisca estesa è

comunque esclusa nei casi di prescrizione, assoluzione o altro caso di applicazione del principio *ne bis in idem* che abbiano come oggetto le attività criminali analoghe citate.

A tale proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo sulle modifiche apportate alla normativa vigente con particolare riguardo all'impatto che potrebbero determinare le seguenti previsioni: quanto all'azionabilità della confisca estesa, la condizione per cui dovrebbe essere « molto probabile » che i beni interessati siano stati ottenuti dal condannato mediante attività criminali analoghe; la condizione per cui sarebbe necessario fondare il giudizio di probabilità su fatti specifici.

I poteri estesi di confisca, cui si riferisce l'articolo 4 della proposta di direttiva, richiamano la confisca particolare già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 12-*sexies* del DL n. 306 del 1992. Il nostro ordinamento dovrebbe introdurre la confisca di beni di cui il condannato non si riesca a giustificare altrimenti la provenienza per i seguenti reati indicati dalla proposta di direttiva: per le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e per la falsificazione di monete; per le ipotesi di terrorismo (se si escludono le ipotesi di terrorismo internazionale); per i casi di corruzione nel settore privato, anche perché la relativa decisione quadro (n. 2003/568/GAI) non è stata recepita nell'ordinamento; per tutte le ipotesi di accesso illecito a un sistema informatico; per le fattispecie di sfruttamento sessuale dei minori.

L'articolo 5 introduce nella normativa dell'Unione la fattispecie della confisca non basata sulla condanna. In particolare, si potrà procedere alla confisca dei proventi e strumenti di reato in assenza di una condanna penale, a seguito di un procedimento che, se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato, avrebbe potuto portare ad una condanna penale, laddove: la morte o la malattia permanente dell'indagato o imputato impedisca di portare avanti l'azione penale, oppure la malattia o la fuga dell'indagato

o imputato prima dell'azione penale o dell'emissione della condanna non consenta di agire penalmente entro tempi ragionevoli e comporti il rischio grave che l'azione penale sia invalidata dalla prescrizione.

Il contenuto di tale disposizione riflette quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera *c*) della Convenzione ONU contro la corruzione, ed è in linea con quanto raccomandato dal Gruppo di azione finanziaria (GAFI) dell'OSCE. La Commissione precisa che lo strumento della confisca senza condanna per essere in linea con il principio di proporzionalità debba essere circoscritto ad ipotesi in cui non sia possibile esercitare o vi sia l'alto rischio di non portare a conclusione l'azione penale per intervenuta prescrizione. Inoltre secondo la Commissione pur trattandosi di confisca rispetto ad un reato dovrebbe essere consentito agli Stati membri di scegliere se questa debba essere inflitta dal giudice penale e/o dal giudice civile/amministrativo.

Il documento di lavoro della Commissione europea ricorda che, in Italia, l'applicazione della confisca non basata sulla condanna, applicata agli eredi di un sospettato deceduto, avrebbe permesso nel 2010, nell'ambito dell'operazione NEMESI, il congelamento di beni per un valore di oltre 700 milioni di euro.

Si segnala che in sede di negoziato, l'articolo 5 avrebbe suscitato un approfondito dibattito nel quale sarebbero emersi due punti di vista in materia di confisca in assenza di condanna e le rispettive variazioni correntemente adottate dagli Stati membri. A tal proposito si riscontrano, da un lato, Stati che ammettono la confisca in presenza di procedimenti penali e che considerano impegnativo introdurre la confisca in pronunce adottate in base al diritto civile; dall'altro, Stati membri che consentono la confisca anche ai sensi del diritto civile e che ritengono la misura in esame poco incisiva. In tale sede si sarebbe osservato che uno degli svantaggi della disposizione potrebbe dipendere dal fatto di non essere accompagnata da una specifica previsione che estenda il reci-

proco riconoscimento ai provvedimenti di congelamento o di confisca adottati in assenza di condanna (riconoscimento che invece ridurrebbe i problemi pratici che incontrano gli Stati membri quando applicano un sistema diverso da quello nazionale. Tale inconveniente deriva dal fatto che la normativa vigente in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca (decisione quadro 2006/783/GAI), sembrerebbe applicarsi solo alle decisioni di confisca prese nell'ambito del procedimento penale.

Si ricorda altresì, che poiché l'articolo 5 fonda la confisca non basata sulla condanna sul presupposto ipotetico di una possibile condanna penale ove il sospetto fosse stato nelle condizioni di affrontare il processo, tale dettato ha fatto sorgere la questione di principio della possibile incompatibilità rispetto alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con specifico riferimento alla violazione del diritto alla difesa.

La Commissione al riguardo ha segnalato che in passato la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso diverse decisioni con le quali ha confermato normative nazionali recanti confische non basate su condanne (con l'inversione dell'onere della prova relativamente alla provenienza legittima dei beni interessati) nella misura in cui fossero state applicate al caso specifico in modo equo e in presenza di adeguate garanzie per la persona colpita dal provvedimento interessato. Tra di esse la Commissione ricorda proprio il caso della normativa italiana considerata da una pronuncia della Corte di Strasburgo una restrizione necessaria dei diritti fondamentali nella misura in cui costituisca un'arma necessaria nella lotta contro la mafia (Sentenza Raimondo/Italia del 22 febbraio 1994).

A tale proposito sarebbe utile acquisire le valutazioni del Governo anche in relazione alla possibilità di prevedere, nell'articolo in questione, disposizioni volte specificamente a disciplinare la confisca senza condanna di beni in possesso di chi non sia in grado di giustificarne la legiti-

tima provenienza. Tale eventualità potrebbe ricorrere qualora l'autorità giurisdizionale ritenga, sulla base di specifiche circostanze e nel rispetto dei diritti della difesa e del principio della buona fede del terzo, che tali beni derivino da attività criminali (contemplate dalla proposta) delle quali tale persona sia accusata.

Con riferimento all'articolo 5, si segnala che l'articolo 240 del codice penale tratta la c.d. confisca penale ordinata dal giudice a seguito di sentenza di condanna ed individua come residuali le ipotesi nelle quali si può procedere a confisca anche in assenza di condanna (secondo comma, n. 2). In questo si apprezza una delle principali distinzioni rispetto alla confisca di prevenzione, che può invece essere disposta anche in caso di morte dell'interessato.

Per quanto riguarda la prescrizione del reato, la giurisprudenza ha sin qui chiarito che l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, atteso che la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è necessario presupposto (Cassazione, Sez. VI, sent. n. 8382 del 2011 e Sez. II, sent. n. 39756 del 2011).

Sul punto, dunque, sembrerebbe che il nostro ordinamento debba adeguarsi ai principi espressi dalla proposta di direttiva. Quanto alle ipotesi di fuga dall'indagato/imputato, si ricorda che in base al codice di rito la fuga dell'indagato non impedisce lo svolgimento del processo in contumacia, potendosi conseguentemente ottenere ugualmente una condanna.

L'articolo 6 introduce nell'ordinamento dell'Unione europea lo strumento della confisca nei confronti di terzi. L'intervento normativo impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di confiscare i proventi di reato trasferiti a terzi dal condannato o per suo conto (o dall'indagato o imputato nelle condizioni previste per la confisca senza condanna), oppure altri beni del condannato, trasferiti a terzi al fine di evitare la confisca di beni del

valore corrispondente ai proventi di reato. Ai fini della compatibilità con il principio di proporzionalità la Commissione ha posto una serie di limiti volti ad evitare possibili casi di arbitrio e a salvaguardare il principio della buona fede dei terzi. Affinché sia ammissibile la confisca nei confronti di terzi occorrerà anche che i beni siano suscettibili di restituzione, oppure che si verifichino cumulativamente le due seguenti condizioni: da una valutazione svolta sulla base di fatti specifici attinenti al condannato, all'indagato o all'imputato, la confisca dei beni del condannato (o dell'indagato o dell'imputato nelle circostanze richieste per la confisca in assenza di condanna), non ha probabilità di successo; i proventi di reato o i beni sono stati trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un importo inferiore al loro valore di mercato nel caso in cui il terzo sapeva ovvero – in assenza di tale consapevolezza – una persona ragionevole avrebbe dovuto sospettare, in base a circostanze e fatti concreti, che si tratta di proventi di reato o altro bene trasferito al fine di evitare la confisca.

Si segnala che in sede negoziale, l'articolo 6 da più delegazione sarebbe stato giudicato eccessivamente complesso. In particolare sarebbe stata ritenuta troppo restrittiva la condizione per cui la confisca presso terzi di beni (secondo la lettera della disposizione) non suscettibili di restituzione sarebbe ammessa solo ove non abbia probabilità di successo la confisca nei confronti del condannato (o dell'imputato/indagato nei casi sopra citati). In tale sede sarebbe inoltre emersa l'opportunità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento ai casi in cui i beni in possesso dei terzi siano considerati non proporzionati rispetto ai redditi legali.

In particolare, sarebbe stata proposta una diversa formulazione della disposizione in esame, che semplifica notevolmente la misura proposta dalla Commissione. Più specificamente, secondo tale riformulazione verrebbe meno la necessità ai fini della confisca presso terzi di riscontrare la mancanza di probabilità di successo della confisca nei confronti del

condannato/imputato/indagato; in secondo luogo, oltre alla confisca di proventi di reato trasferiti a terzi dal condannato o per suo conto (oppure dall'indagato o imputato nelle circostanze di cui all'articolo 5), sarebbe ammessa la confisca di altri beni del condannato o di una persona che non sia stata in grado di dimostrare l'origine legale dei beni stessi, ove la corte rilevi, sulla base di specifiche circostanze e nel rispetto dei diritti della difesa, che tali beni derivino da attività criminali (corrispondenti a quelle elencate nell'articolo 2) di cui è accusata la persona stessa. Infine secondo la delegazione italiana stessa occorrerebbe sostituire le dettagliate previsioni concernenti l'elemento psicologico del terzo (comprensivo del principio della persona ragionevole) con un generico riferimento alla necessità che siano rispettati gli interessi dei terzi in buona fede.

Nell'ordinamento italiano non è ammessa confisca dei beni indicati nell'articolo 240 del codice penale quando appartengono a persona estranea al reato. A tal fine, peraltro, è « terzo estraneo al reato » soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione del reato o all'utilizzazione dei profitti derivati. Tale nozione postula che l'estraneo non abbia alcun collegamento con il reato e che non vi abbia partecipato con attività connesse, anche se non punibili (Cassazione, Sez. II, sent. n. 6561 del 2009).

La proposta di direttiva richiede agli Stati di individuare strumenti che consentano la confisca anche quanto l'appartenenza dei beni a terzi sia frutto di intestazioni fittizie, di tentativi di eludere la stessa normativa sulla confisca.

Sul punto, nonostante la giurisprudenza abbia affermato che « l'appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato deve sussistere al momento dell'applicazione della confisca e non risalire ad un momento precedente alla commissione del reato », ad esempio annullando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto irrilevante l'acquisizione da parte di un terzo della proprietà dell'immobile confiscato perché avvenuto successivamente alla commissione dell'illecito ed

al sequestro preventivo del bene medesimo (cfr. Sez. VI, sent. n. 4008 del 1997), il nostro ordinamento riconosce al giudice la possibilità di accertare, caso per caso, se l'intestazione del bene abbia carattere elusivo.

L'articolo 7 obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie che consentano all'autorità giudiziaria di congelare i beni che rischiano di essere dispersi, occultati o trasferiti al di fuori della giurisdizione, ed in vista di un'eventuale successiva confisca. Ai sensi del secondo paragrafo della medesima disposizione ulteriori misure devono essere adottate da ciascuno Stato membro affinché le proprie autorità competenti possano procedere immediatamente al congelamento di beni (da confermarsi quanto prima da parte dell'autorità giudiziaria) quando vi sia un rischio elevato che detti beni siano dispersi, occultati o trasferiti prima della decisione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 8 reca standard minimi di garanzia dei diritti di difesa che possono essere esercitati dalle persone interessate a vario titolo dalle misure di confisca e congelamento.

La disposizione in esame prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti disciplinati nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e che gli indagati godano del diritto a un giudice imparziale.

L'articolo 9 (Definizione della portata della confisca ed effettiva esecuzione) prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia possibile definire la portata esatta dei beni da confiscare in seguito ad una condanna penale definitiva o in seguito ad un procedimento quale previsto all'articolo 5, che hanno portato al provvedimento di confisca, e di consentire che siano prese ulteriori misure per quanto necessario all'effettiva esecuzione di tale provvedimento di confisca.

Il congelamento cui si riferisce l'articolo 7 equivale al nostro sequestro pre-

ventivo, già disciplinato anche nel procedimento dagli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda le garanzie, di cui all'articolo 8 della proposta, oltre ai suddetti articoli, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano l'impugnazione della sentenza che dispone la confisca penale ovvero – nel caso del terzo estraneo – alle disposizioni (artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.) che consentono di rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione penale.

In base all'articolo 10 (Gestione dei beni sottoposti a congelamento) ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, come l'istituzione di uffici nazionali centralizzati o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca. Ciascuno Stato membro assicura che le misure che ottimizzano il valore economico di tali beni e include la vendita o il trasferimento dei beni che rischiano di svalutarsi.

A tale proposito si ricorda che è già operativa in Italia, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. La proposta di direttiva richiede agli Stati di approntare strumenti efficienti anche dal punto di vista economico per gestire i beni sequestrati in vista di una possibile confisca.

Sul punto il nostro ordinamento – anche per l'esperienza maturata nel settore della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia attraverso le misure di prevenzione patrimoniali – pare rispondere già pienamente alle esigenze poste dall'Unione europea.

L'articolo 11 individua le tipologie di dati che, al fine di verificare l'efficacia dei loro regimi di confisca, gli Stati membri saranno tenuti a raccogliere periodicamente, conservare e inviare annualmente alla Commissione europea.

Secondo l'articolo 12, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per dare attuazione interna alla direttiva entro due anni dalla data di adozione.

Secondo l'articolo 13, La Commissione, entro tre anni dalla data di recepimento, presenterà una relazione al Parlamento europeo e del Consiglio, valutando l'impatto della vigente normativa nazionale in materia di confisca e recupero dei beni, corredata, se necessario, di proposte adeguate

L'articolo 14 definisce la relazione della proposta di direttiva con il quadro normativo vigente. In particolare la proposta di direttiva sostituirà le disposizioni di cui agli articoli 1 (definizioni) e 3 (poteri estesi di confisca). Qualunque rinvio a tali disposizioni contenuto in atti dell'Unione europea dovrà intendersi come riferito alle corrispondenti disposizioni della proposta di direttiva in esame.

Al riguardo si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali criticità connesse al coordinamento della disciplina in esame con la normativa vigente, nonché alla coerenza complessiva del quadro giudico europeo in materia di confisca, stante il fatto che la proposta di direttiva non consolida in un unico strumento legislativo le decisioni quadro vigenti.

Occorre, in particolare, valutare se il ricorso allo strumento della direttiva, che ammette l'adozione di norme attuative dei singoli Stati membri, non sia suscettibile di inficiare, anche parzialmente, l'obiettivo di superare la frammentarietà del quadro normativo attuale.

Occorrerebbe altresì qualche chiarimento in merito alla piena applicabilità della decisione quadro 2006/783/GAI, recante il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, agli strumenti previsti dalla proposta in esame. In particolare occorrerebbe chiarire se la sostituzione operata dall'articolo 14 sia sufficiente ad estendere il reciproco riconoscimento anche alle decisioni di confisca in assenza di condanna o addirittura alle decisioni di confisca assunte in una sede diversa da un procedimento penale.

La Commissione sottolinea che dalla limitazione del campo di applicazione della proposta alle sfere di criminalità elencate all'articolo 83, paragrafo 1, inclusi

i reati commessi attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale, discende che le disposizioni vigenti dell'Unione in materia di confisca dovrebbero rimanere in vigore al fine di mantenere un certo livello di armonizzazione per quanto riguarda quelle attività criminali che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

A tal proposito si segnala che la Commissione, nella relazione introduttiva al provvedimento, fa esplicito riferimento al mantenimento in vigore dei soli articoli 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI; non è altrettanto chiarito da parte della Commissione se – come dovrebbe essere secondo un logico criterio di successione di leggi – per i reati rimasti fuori dalla proposta di direttiva in esame ma ricompresi dall'articolo 3 della detta decisione quadro debba considerarsi tutt'ora in vigore la precedente disciplina di confisca prevista dallo stesso articolo.

Ritiene pertanto che si possa esprimere un parere favorevole sulla proposta di direttiva in esame tuttavia evidenziando alcuni punti critici.

Segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sul combinato disposto dei due paragrafi dell'articolo 3 e, in particolare, se non possa rivelarsi utile precisare che la confisca di beni per un valore corrispondente interverrebbe solamente in via sussidiaria, nel caso in cui non sia possibile provvedere alla confisca degli strumenti o proventi di reato.

Ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo sulle modifiche apportate dall'articolo 4 della proposta alla normativa vigente con particolare riguardo all'impatto che potrebbero determinare l'azionabilità della confisca estesa, la condizione per cui dovrebbe essere « molto probabile » che i beni interessati siano stati ottenuti dal condannato mediante attività criminali analoghe e la condizione per cui sarebbe necessario fondare il giudizio di probabilità su fatti specifici. I poteri estesi di confisca, cui si riferisce l'articolo 4 della proposta di direttiva, richiamano la confisca particolare già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo

12-*sexies* del DL n. 306 del 1992. Il nostro ordinamento dovrebbe introdurre la confisca di beni di cui il condannato non si riesca a giustificare altrimenti la provenienza per i seguenti reati indicati dalla proposta di direttiva: per le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e per la falsificazione di monete; per le ipotesi di terrorismo (se si escludono le ipotesi di terrorismo internazionale); per i casi di corruzione nel settore privato, anche perché la relativa decisione quadro (n. 2003/568/GAI) non è stata recepita nell'ordinamento; per tutte le ipotesi di accesso illecito a un sistema informatico; per le fattispecie di sfruttamento sessuale dei minori.

Ricorda altresì, che poiché l'articolo 5 fonda la confisca non basata sulla condanna sul presupposto ipotetico di una possibile condanna penale ove il sospetto fosse stato nelle condizioni di affrontare il processo, tale dettato ha fatto sorgere la questione di principio della possibile incompatibilità rispetto alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con specifico riferimento alla violazione del diritto alla difesa.

Sempre con riferimento all'articolo 5, segnala che l'articolo 240 del codice penale tratta la c.d. confisca penale ordinata dal giudice a seguito di sentenza di condanna ed individua come residuali le ipotesi nelle quali si può procedere a confisca anche in assenza di condanna (secondo comma, n. 2). In questo si apprezza una delle principali distinzioni rispetto alla confisca di prevenzione, che può invece essere disposta anche in caso di morte dell'interessato. Per quanto riguarda la prescrizione del reato, la giurisprudenza ha sin qui chiarito che l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, atteso che la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è necessario presupposto (Cassazione, Sez. VI, sent. n. 8382 del 2011 e Sez. II, sent. n. 39756 del 2011).

Sul punto, dunque, sembrerebbe che il nostro ordinamento debba adeguarsi ai principi espressi dalla proposta di direttiva. Quanto alle ipotesi di fuga dall'indagato/imputato, si ricorda che in base al codice di rito la fuga dell'indagato non impedisce lo svolgimento del processo in contumacia, potendosi conseguentemente ottenere ugualmente una condanna.

Segnala che in sede negoziale, l'articolo 6 da più delegazione sarebbe stato giudicato eccessivamente complesso. In particolare sarebbe stata ritenuta troppo restrittiva la condizione per cui la confisca presso terzi di beni (secondo la lettera della disposizione) non suscettibili di restituzione sarebbe ammessa solo ove non abbia probabilità di successo la confisca nei confronti del condannato (o dell'imputato/indagato nei casi sopra citati). Nell'ordinamento italiano non è ammessa confisca dei beni indicati nell'articolo 240 del codice penale quando appartengono a persona estranea al reato. A tal fine, peraltro, è « terzo estraneo al reato » soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione del reato o all'utilizzazione dei profitti derivati. Tale nozione postula che l'estraneo non abbia alcun collegamento con il reato e che non vi abbia partecipato con attività connesse, anche se non punibili (Cassazione, Sez. II, sent. n. 6561 del 2009). La proposta di direttiva richiede agli Stati di individuare strumenti che consentano la confisca anche quanto l'appartenenza dei beni a terzi sia frutto di intestazioni fittizie, di tentativi di eludere la stessa normativa sulla confisca. Sul punto, nonostante la giurisprudenza abbia affermato che « l'appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato deve sussistere al momento dell'applicazione della confisca e non risalire ad un momento precedente alla commissione del reato », ad esempio annullando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto irrilevante l'acquisizione da parte di un terzo della proprietà dell'immobile confiscato perché avvenuto successivamente alla commissione dell'illecito ed al sequestro preventivo del bene medesimo (cfr. Sez. VI, sent. n. 4008 del 1997), il nostro ordina-

mento riconosce al giudice la possibilità di accertare, caso per caso, se l'intestazione del bene abbia carattere elusivo.

Con riguardo all'articolo 14 si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali criticità connesse al coordinamento della disciplina in esame con la normativa vigente, nonché alla coerenza complessiva del quadro giudico europeo in materia di confisca, stante il fatto che la proposta di direttiva non consolida in un unico strumento legislativo le decisioni quadro vigenti; occorre, in particolare, valutare se il ricorso allo strumento della direttiva, che ammette l'adozione di norme attuative dei singoli Stati membri, non sia suscettibile di inficiare, anche parzialmente, l'obiettivo di superare la frammentarietà del quadro normativo attuale.

Occorrerebbero altresì alcuni chiarimenti in merito alla piena applicabilità della decisione quadro 2006/783/GAI, recante il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, agli strumenti previsti dalla proposta in esame. In particolare occorrerebbe chiarire se la sostituzione operata dall'articolo 14 sia sufficiente ad estendere il reciproco riconoscimento anche alle decisioni di confisca in assenza di condanna o addirittura alle decisioni di confisca assunte in una sede diversa da un procedimento penale.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa presente che anche se la legislazione italiana è in realtà ben più avanzata della proposta di direttiva, occorre comunque approvare quanto prima il parere segnalando al Governo le diverse criticità della proposta di direttiva in esame.

Marilena SAMPERI (PD), dopo aver condiviso l'osservazione dell'onorevole Di Pietro in merito alla legislazione italiana sottolinea l'esigenza di esaminare in maniera approfondita la proposta di direttiva facendo anche eventualmente ricorso ad alcune audizioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene anch'egli che la normativa italiana in materia sia la più avanzata in Europa e che

gli altri Paesi, che in molti casi non prevedono neanche il reato associativo, debbano adeguarsi ad essa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
COM(2012)10 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato l'11 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che nella prossima seduta verrà posta in votazione la proposta di parere che sarà presentata dall'onorevole Contento sulla base del dibattito svoltosi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 28 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte di aver scritto una lettera al Ministro della giustizia, secondo quanto richiesto dai gruppi nella scorsa seduta, con la quale chiede al Ministro di valutare l'opportunità di un intervento in Commissione in relazione alla proposta di parere dei relatori ovvero, qualora ciò non sia possibile, di far comunque conoscere alla Commissione, nelle modalità ritenute più opportune, il suo orientamento in merito.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver preso atto della lettera inviata al Ministro della giustizia, ritiene necessario che entro domani il Ministro intervenga in Commissione sia in merito allo schema di decreto legislativo in esame sia al suo coordinamento con il provvedimento relativo agli uffici giudiziari che verrà approvato venerdì prossimo dal Consiglio dei ministri.

Ritiene estremamente grave che il Parlamento debba apprendere da notizie di stampa le intenzioni del Governo in merito alla soppressione di uffici giudiziari, la quale peraltro risulterebbe essere concordata con i rappresentanti di alcuni gruppi di maggioranza incontrati fuori dalle Aule parlamentari.

Il Ministro dovrà chiarire alla Commissione le ragioni per le quali non ha attuato i principi e criteri direttivi della delega relativamente alla soppressione degli uffici giudiziari, come ad esempio i criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, nonché quale sarà la sorte di quegli uffici dei giudici di pace che lo schema di decreto non sop-

prime ma che avranno sede in circondari ove verranno soppressi gli uffici giudiziari.

Conclude sottolineando la gravità del comportamento del Governo che in una materia tanto delicata quanto quella della riforma della geografia giudiziaria dimostra di non tener conto tanto del Parlamento quanto degli operatori della giustizia, come le tante associazioni forensi che proprio per la giornata di domani hanno deciso di scioperare per protesta contro la soppressione indiscriminata ed irrazionale di uffici giudiziari.

Luigi VITALI (Pdl) dopo aver ricordato di essere stato sempre favorevole ad una riforma organica della geografia giudiziaria, esprime tutto il proprio disappunto per la modalità attraverso la quale il Governo sta procedendo in tale riforma, ritenendo estremamente grave che si limiti ad avere come referenti solo alcuni deputati, che a suo parere svolgono un ruolo del tutto personale. Invita il Governo ad attuare la delega tenendo conto dei principi e criteri direttivi contenuti in una legge che peraltro è stata approvata con una certa sofferenza considerato che non vi è stato alcun dibattito parlamentare in merito.

Ricorda inoltre che proprio ieri il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si chiede sostanzialmente di far venir meno la cosiddetta regola del tre, secondo la quale in ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, vi debbano rimanere non meno di tre degli attuali tribunali. Anche in questo caso si tratta di una soluzione che creerà enormi problemi di natura logistica.

Non comprende per quale ragione un Governo che si definisce tecnico debba affrontare una materia che non si dovrebbe prestare a condizionamenti politici, come invece sta avvenendo.

Invita il Governo a non sottovalutare le proteste che provengono anche dal Parlamento riguardo la gestione della riforma della geografia giudiziaria, preannunciando la propria forte contrarietà a qualsiasi provvedimento che dovesse essere

formulato sulla base di sotterranee intese a discapito del confronto parlamentare.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di condividere nella sostanza l'intervento dell'onorevole Vitali ritenendo inaccettabile che il Governo escluda sostanzialmente il Parlamento nel momento in cui determina il nuovo assetto della geografia giudiziaria. Ritiene infatti inaccettabile che tale assetto debba essere conosciuto attraverso la stampa che riferisce di incontri del Ministro con alcuni deputati.

Sottolinea pertanto l'esigenza che il Ministro intervenga personalmente in Commissione per fare chiarezza tanto sullo schema di decreto in esame quanto sui propri orientamenti in merito alla soppressione degli uffici giudiziari.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene estremamente grave che la riforma dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari si sia trasformata in un discorso di natura prettamente politica, quando invece dovrebbe esaurirsi nella obiettiva attuazione di principi e criteri direttivi di delega prefissati in una legge dello Stato.

Ritiene altresì grave che il Ministro non abbia dato alcuna risposta sulla questione pregiudiziale sollevata anche dalla proposta di parere dei relatori in merito all'esigenza di attuare congiuntamente le due deleghe relative rispettivamente agli uffici dei giudici di pace ed agli uffici giudiziari. Ciò che ritiene intollerabile è la situazione di disagio nella quale si trovano tutti i parlamentari che come lei sono sottoposti a continue sollecitazioni provenienti dal territorio a causa di notizie di stampa che annunciano la soppressione di uffici giudiziari non sulla base dei criteri e principi di delega quanto piuttosto in ragione di logiche politiche che invece dovrebbero essere lasciate da parte. Con rammarico, invece, prende atto che il Governo preferisce scegliersi interlocutori politici privilegiati per pervenire a delle scelte sugli uffici giudiziari da mantenere che prescindono dalla delega. Tutto ciò non può che creare delle forti difficoltà per chi non alza la voce e non chiede al Governo di

violare i limiti della delega, come invece fanno altri spinti da uno spirito campanilista che lei ritiene non solo fuori luogo ma anche contro la legalità, considerato che si tratterebbe di violare la legge per realizzare interessi particolari.

Chiede quindi con forza al Governo che l'attuazione delle deleghe in materia di geografia giudiziaria sia fatta nel rispetto della legalità, senza quindi mettere deputati, come lei, nella condizione di dover dare conto delle ragioni per le quali sono stati salvati degli uffici giudiziari privi dei requisiti necessari a discapito di altri uffici rispondenti invece a tali requisiti.

Qualora invece il Governo dovesse continuare a tenere questo atteggiamento in contrasto con la legalità, dichiara la propria intenzione di denunciare a livello nazionale sulla stampa di come si stia condizionando l'assetto territoriale della giustizia e quindi la anche la lotta alla criminalità organizzata a vergognose logiche politiche.

Ritiene importante sottolineare che la sua posizione critica non è dettata da alcuno spirito campanilista, considerato che il suo territorio, cioè la provincia di Reggio Calabria, non vede alcun taglio di uffici giudiziari, come invece avviene in altre province della Calabria.

Conclude ribadendo con forza che il Governo deve lasciare qualsiasi logica politica e limitarsi ad attuare i principi e criteri previsti dalla delega. Solo in questo modo le scelte anche dolorose di tagli di uffici giudiziari potranno essere giustificati.

Andrea ORLANDO (PD) si dichiara convinto che il presupposto comune a tutti i colleghi sia il rispetto della legalità e ritiene che chi partecipa a riunioni informali non lo faccia certo per violare la legalità. Precisa quindi di avere partecipato ad un incontro con il ministro Severino in relazione alla revisione della geografia giudiziaria, sottolineando come gli incontri tra un ministro ed esponenti dei gruppi di maggioranza siano frequenti e rientrino nella normalità e nella prassi. Chiarisce inoltre come un simile incontro

potesse solo vertere su alcuni approfondimenti in ordine alle modalità di attuazione della delega e non certo sulla possibilità di attuare delle deroghe alla delega medesima. La questione centrale è stata rappresentata dalla valutazione delle possibilità di recepire anticipatamente negli schemi di decreti legislativi, prima quindi dell'intervento delle Commissioni parlamentari, alcune indicazioni correttive emerse nelle ultime settimane. Fa presente come, fra i temi in discussione, vi fosse anche la specificità calabrese, ritenendo quindi anche per questo motivo eccessive le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Angela Napoli, che ha sollevato questioni peraltro già poste da numerosi sindaci. Ribadisce quindi come non si sia discusso al di fuori o oltre la delega, ma solo della possibilità di recepire anticipatamente alcune indicazioni sull'esercizio della delega, nel pieno rispetto della stessa. All'esito del confronto sono peraltro emerse considerazioni che scongiurerebbero il recepimento anticipato delle predette indicazioni. Sottolinea come non si sia parlato comunque di sezioni distaccate.

Angela NAPOLI (FLP) ribadisce tutta la sua contrarietà sull'opportunità e sulle finalità di riunioni riservate fra il Ministro ed esponenti di gruppi di maggioranza, rilevando come tale contrarietà non derivi assolutamente dalla circostanza che il suo gruppo non è stato invitato a questi incontri.

Francesco Paolo SISTO (PDL) dopo avere ricordato come la modifica della geografia giudiziaria possa produrre un forte impatto anche sul tessuto socio-economico del Paese, esprime la preoccupazione che i colleghi che hanno trattato con il Governo non abbiano rappresentato le esigenze di tutti i territori, sollevando quindi un dubbio di rappresentatività di coloro che hanno partecipato alle riunioni con il Ministro. Ritiene comunque del tutto inopportuno che si realizzino intese al di fuori della Commissione, che deve rappresentare il centro della discussione e delle decisioni nella materia in esame.

Luigi VITALI (PdL) nel replicare all'onorevole Andrea Orlando, precisa di non avere mai parlato di illegittimità o illegalità, si limita peraltro ed evidenziare gli effetti degli incontri tenuti da alcuni colleghi, indipendentemente dal fatto che questi fossero presenti in rappresentanza del gruppo o a titolo personale, con il Ministro della giustizia. Sottolinea, infatti, come il giorno successivo a quello dell'ultimo incontro sia stato approvato dalla Camera un ordine del giorno volto ad eliminare la cosiddetta «regola del tre», secondo la quale in ogni corte d'appello bisogna mantenere almeno tre tribunali.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO fa presente che, per quanto a lui risulti, le consultazioni alle quali si è fatto riferimento nel corso del dibattito non sono approdate a nulla. Nel replicare all'onorevole Nicola Molteni, che ha sollevato la questione della necessità di un coordinamento dell'esercizio delle due deleghe, fa presente che è stata fatta una riflessione sul punto e che l'orientamento è quello di non riallocare l'ufficio del giudice di pace, ove questo sia accorpato presso il distretto di un tribunale che dovesse poi essere soppresso.

Federico PALOMBA, *presidente*, invitato il sottosegretario Mazzamuto a riferire al Ministro del forte disagio emerso nel corso del dibattito in Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto, e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, preliminarmente segnala che, come emerge dall'articolo 1, comma 1, il decreto-legge in esame si pone quale disciplina transitoria, nelle more della «ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria». Quanto alla disciplina «a regime», infatti, il Consiglio dei Ministri ha predisposto un distinto provvedimento legislativo (ora, A.C. 5270).

Ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011), oltre a disporre la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla «gestione 2013», allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013, ha anche stabilito che il Governo provvede alla «revisione del regolamento» di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le finalità sono il «risanamento della contribuzione pubblica» – che la relazione tecnica specificava come «riduzione della contribuzione pubblica», in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta –, una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse, nonché il conseguimento di risparmi di spesa.

I risparmi sono destinati – compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio – alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del set-

tore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Con l'intervento disposto dal decreto-legge in esame si apportano modifiche, fra l'altro, al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 – rilegificando parzialmente una materia già delegificata, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) – e alla legge n. 250 del 1990.

L'obiettivo complessivo del decreto, quale risulta dall'articolo 1, comma 1, è quello di dettare, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse – in conformità con le finalità di cui al predetto articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011) –, attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

La Commissione giustizia naturalmente dovrà soffermarsi sulle norme di propria competenza, che si limitano all'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato. Tale articolo dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *on line*, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative. Il comma 1 stabilisce che per usufruire di tale possibilità è necessario che le imprese in questione non abbiano fatto domanda di accesso ai contributi o ad altre agevolazioni pubbliche e conseguano ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100 mila euro. Si prevede che le testate periodiche in possesso di tali requisiti sono esentate dall'obbligo di registrazione presso il tribunale (articolo 5 della legge n. 47 del 1948).

Propone quindi di esprimere parere favorevole in merito alle parti di competenza della Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta dal relatore.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente come la Commissione giustizia, nella seduta dell'11 gennaio 2012, abbia espresso un parere contrario sulla precedente versione del testo.

La Commissione, in particolare, pur ritenendo condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, aveva manifestato forti perplessità in ordine all'imposizione di un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo).

Il precedente testo prevedeva, inoltre, per l'inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (comma 6). A questo riguardo la Commissione giustizia ha ricordato come, secondo la normativa vigente, l'obbligo di denuncia da parte del cittadino costituisca una fattispecie eccezionale, sanzionata penalmente, relativa a specifici delitti, tra i quali quelli contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo ed il sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'ulteriore nuovo testo oggi in esame appare profondamente modificato per quanto concerne i profili di competenza della Commissione giustizia.

Il comma 1 non impone più un obbligo di denuncia e prevede, segnatamente, che,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale (*Denuncia da parte di privati*), nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, « può » (e non « deve ») denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

Va detto subito che l'utilizzo del termine « denuncia » non può essere condiviso. È noto che la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con precipuo riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti — che il denunciante ritiene — illeciti.

Orbene, nella specie, se si mantenesse il termine « denuncia » si potrebbe ben dire che il mezzo non è adatto al fine. Infatti, la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso; tale comunicazione serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona.

Pertanto si propone di sostituire alle parole « può denunciarne » di cui al primo comma, le parole « può segnalare », nonché di sostituire ai commi 2, 3, 4 e 5, la parola « denuncia » con la parola « segnalazione ».

I commi 2 e 3 sono identici al precedente testo e prevedono che quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (Ced),

presso il Ministero dell'interno. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

Il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. Ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Il comma 4 merita alcune rivisitazioni. Innanzitutto non pare consentito né opportuno indicare, per legge, al prefetto quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia.

È appena evidente che le prefetture ben conoscono gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi loro istituzionalmente affidati. Ne deriva che, pur affidando alle maggioranze parlamentari la delibazione in ordine alla necessità di mantenere in vita l'organismo del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 400/88 (il nuovo meccanismo affidato direttamente alle forze di polizia e alla prefettura appare sufficientemente capace di rispondere alle esigenze sottese alla normativa in questione) appare necessario sopprimere le parole da « per il tempestivo » fino a « territorio ».

L'ultima parte del quarto comma, nello stesso spirito, non può che affidare alla eventuale valutazione del prefetto, con il consenso dell'autorità giudiziaria (competenza sul procedimento) e dei familiari della persona scomparsa (esigenza di riservatezza) l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione. Sicché in tale prospettiva, le parole « il prefetto valuta » vanno sostituite con « il prefetto può valutare »; e le parole « sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa » vanno sostituite con « con il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa ».

In base al comma 5, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.

Risulta, infine, soppressa la disposizione che comminava una sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo originariamente previsto dal comma 1 e restano invariati i commi 6 e 7.

Si riserva quindi di presentare, per quanto di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole che sarà compiutamente articolata all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 16.

5-06083 Brandolini: Sullo stato dei lavori della nuova casa circondariale di Forlì.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, invitando il Governo ad un intervento diretto ed efficace, volto a garantire il rapido completamento, senza ulteriori ritardi e rallentamenti, dei lavori di costruzione della nuova Casa circondariale di Forlì.

5-06728 Bernardini: Sulla verifica delle condizioni di salute dei detenuti nel carcere di Parma.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando come il Ministero sottovaluti gravemente il fenomeno di diffusione nelle carceri di malattie come la scabbia: fenomeno da ritenersi quantomeno probabile dal momento che nelle carceri in genere non vengono rispettate le condizioni igieniche minime.

5-06734 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Massa.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, sottolineando come il Governo continui a sottovalutare gravemente il problema della frequenza di suicidi nelle carceri, che riguarda non solo i detenuti ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Sottolinea come il fenomeno sia il risultato delle condizioni disumane e di illegalità nelle

quali si trovano le carceri italiane e come sia inaccettabile, in una simile situazione, disporre dei tagli alle risorse che di fatto aboliscono i colloqui con gli psicologi.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

SEDE CONSULTIVA

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06083 Brandolini: Sullo stato dei lavori della nuova casa circondariale di Forlì.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Brandolini nella interrogazione in oggetto, chiede di avere notizie sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova Casa Circondariale di Forlì. In particolare dopo avere premesso lo stato attuale della edilizia carceraria e lo stato di sovraffollamento dei vari istituti, l'interrogante ricorda che per la realizzazione della citata nuova struttura penitenziaria era stato inizialmente fissato il termine di dicembre 2012; tuttavia quel termine era stato poi prorogato al 2014, onde il parlamentare chiede al Ministro di poter avere precise notizie sul punto.

In proposito alle richieste dell'interrogante si segnala che, per i lavori di costruzione della casa Circondariale in oggetto, di cui al 1° stralcio, si è di recente formalizzato l'atto aggiuntivo inerente l'affitto del ramo d'azienda dell'impresa CIR in liquidazione (aggiudicataria dell'appalto in ATI con impresa IMET) all'impresa Longarini che doveva subentrare nella suddetta ATI. Tale atto è in fase di registrazione alla Corte dei Conti, per cui si

prevede a breve il riavvio dei lavori, che dovrebbero essere completati entro 32 mesi.

Per i lavori relativi al 2° lotto (detenzione attenuata – detenzione femminile – semiliberi – completamento alloggi di servizio), il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensiva presentata dal concorrente classificatosi secondo nella relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Non si hanno notizie sull'esito del contenzioso, tuttavia – essendo la durata dei lavori pari a 24 mesi dalla loro consegna all'Impresa affidataria – si ritiene realisticamente prevedibile la conclusione delle opere nel corso del 2015.

Per completezza di informazione si fa presente, infine, che si è in attesa del perfezionamento del collaudo finale tecnico-amministrativo riguardante le opere eseguite nella prima fase iniziale e concernenti la realizzazione della precinta metallica dell'area di pertinenza, o del *block-house* della centrale termica, di una palazzina di 6 alloggi di servizio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06728 Bernardini: Sulla verifica delle condizioni di salute dei detenuti nel carcere di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione, con la quale l'onorevole Bernardini chiede notizie su un caso di scabbia registratosi presso gli Istituto Penali di Parma, si rappresenta quanto segue.

Il detenuto Nasufi Ervis, associato presso la struttura parmense in data 18 novembre 2011, alla visita di primo ingresso in istituto non presentava lesioni e non riferiva sintomi indicativi della patologia successivamente refertata.

In data 10 gennaio, visitato dal medico di guardia, che riscontrava « eruzioni puntiformi », veniva segnalato allo specialista dermatologo, il quale in data 11 gennaio (ossia il giorno seguente alla segnalazione), diagnosticava la « scabbia » e disponeva l'isolamento sanitario per 4 giorni.

Al termine di tale periodo, il Nasufi veniva nuovamente visitato dal medico di guardia che, non ravvedendo segni di infezione in corso, disponeva la sospensione dell'isolamento sanitario ed il ritorno alla vita di comunità.

Considerato che fino al 10 gennaio il paziente era allocato in cella con altro detenuto, trasferito a quella medesima data presso altro istituto penitenziario, si provvedeva a dare comunicazione alla direzione sanitaria dell'istituto di assegnazione per i provvedimenti del caso.

Invece, per i detenuti ristretti nella stessa sezione e per il personale di polizia penitenziaria, ivi in servizio, non veniva preso alcun provvedimento in quanto ritenuto sufficiente l'isolamento sanitario del Nasufi; ciò in considerazione del fatto che, come confermato dallo specialista dermatologo, « la scabbia è infezione che si

trasmette per contagio interumano e non per via aerea e, comunque, la trasmissione da individuo a individuo richiede un contatto intimo e prolungato ».

La circostanza, poi, che la malattia non sia stata refertata al momento dell'ingresso in carcere del detenuto, ma solo successivamente, in presenza di segni e sintomi, si spiega con i tempi di incubazione della malattia, che sono risultati assolutamente compatibili con il lasso di tempo trascorso.

Il Nasufi è stato scarcerato in data 24 gennaio 2012.

Relativamente, poi, alla lamentata presunta diffusione della scabbia e/o della sifilide all'interno degli istituti penitenziari italiani, non risultano dati ufficiali su tale eventuale fenomeno prodotti dal Ministero della salute.

Si sottolinea, comunque, che quotidianamente fanno ingresso in carcere dalla libertà numerose persone appartenenti a particolari categorie svantaggiate – persone senza fissa dimora, portatori di disagio psichico, tossicodipendenti – nelle quali sono molto diffuse le parassitosi cutanee.

In ogni caso, preme sottolineare che i casi di scabbia, verificatisi in alcuni istituti penitenziari, dovrebbero costituire per le Aziende Sanitarie Locali, responsabili in materia, un ulteriore stimolo per un maggiore impegno nel campo della diagnosi precoce e della prevenzione delle malattie diffuse, al fine di evitare la trasmissione dell'infestazione ad altri detenuti e/o al personale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06734 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Massa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione al tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto ristretto presso la Casa di Reclusione di Massa e Carrara.

Gli interroganti chiedono quali misure precauzionali e di vigilanza erano state adottate in relazione al caso segnalato e, in generale, quali misure si intendano adottare per rafforzare nei confronti di tutti i detenuti il sostegno e la assistenza psicologica e, per i detenuti malati, la assistenza medico psichiatrica.

L'episodio cui fanno riferimento gli interroganti, ha riguardato il detenuto Pianini Maurizio che aveva fatto ingresso nell'istituto toscano in data 14 gennaio 2012, a seguito di arresto per evasione dagli arresti domiciliari.

In data 15 gennaio 2012, alle ore 16.10 circa, il personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza, mentre effettuava i prescritti controlli presso il reparto infermeria, ove il Pianini era stato allocato in osservazione in camera detentiva insieme ad altri ristretti, sentiva delle urla provenire da quella direzione. Il personale recatosi immediatamente sul posto, notava all'interno del bagno uno dei compagni del Pianini sorreggergli le gambe mentre lo stesso era in posizione perpendicolare con un lenzuolo legato al collo e con l'estremità assicurata alle sbarre della finestra.

Si provvedeva a slegare il nodo che stringeva il Pianini al collo e lo si adagiava sul pavimento, mentre il personale medico ed infermieristico, tempestivamente intervenuto, gli praticava un massaggio cardiaco.

Successivamente il detenuto veniva trasferito d'urgenza presso il locale Pronto Soccorso, restando ivi ricoverato con piantonamento fino al 21 gennaio 2012.

In data 28 gennaio 2012 a seguito di ordinanza del Tribunale di Massa il detenuto è stato ammesso nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.

Dall'esame della documentazione pervenuta risulta che all'atto dell'ingresso in istituto, il detenuto era stato regolarmente sottoposto a visita medica e che era apparso tranquillo e cosciente del proprio stato avendo già avuto pregresse esperienze detentive; gli stessi compagni di cella non avevano notato alcun tipo di comportamento che facesse presagire da parte del Pianini il compimento di un gesto autolesivo.

Sulle misure adottate per rafforzare, nei confronti di tutti i detenuti, il sostegno e la assistenza psicologica e, per i detenuti malati, la assistenza medico psichiatrica, numerosi sono stati gli interventi della competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Si cita in proposito la Circolare n. 3594/6044 del 25 novembre 2011 avente ad oggetto: « Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza e accoglienza » che destina al delicato argomento un apposito paragrafo.

Peraltro, in data 19 gennaio 2012 è stato siglato uno specifico accordo fra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, che prevede la costituzione, presso gli Osservatori Permanenti sulla Sanità Penitenziaria presenti nelle regioni,

di un gruppo di lavoro composto da operatori penitenziari e sanitari con l'incarico di predisporre un programma condiviso di prevenzione del suicidio. Tale programma terrà conto delle linee guida già esistenti, del documento in tema di prevenzione del suicidio in carcere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del parere datato 25 giugno 2010 del Comitato Nazionale di Bioetica.

In sostanza il programma si prefigge, sulla base dei principi indicati nella circolare del 25 novembre 2011, quanto segue:

1) nuova operatività delle attività rese nello *staff* di accoglienza, con particolare riguardo alla sinergia tra operatori penitenziari e sanitari;

2) estensione a tutta la popolazione detenuta delle iniziative mirate alla prevenzione del suicidio;

3) sostituzione della tradizionale attività di sorveglianza con le nuove attività di « sostegno » assicurate in accordo tra le componenti dello *staff* per la prevenzione del suicidio;

4) stretta collaborazione con altri Enti Sanitari e Sociali del territorio competenti in materia (Dipartimenti di salute mentale, Province, Comuni, volontariato sociale).

Nell'accingermi a concludere, desidero rassicurare gli interroganti che, resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione e il costante impegno per fronteggiarne tutte le situazioni di criticità, come peraltro testimoniato dalla iniziative intraprese.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del Direttore della Rivista italiana di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo, e del Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Center for Advanced Studies dell'Istituto universitario europeo, Olivier Roy (*Svolgimento e conclusione*) 83

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del Direttore della Rivista italiana di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo, e del Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Center for Advanced Studies dell'Istituto universitario europeo, Olivier Roy.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Olivier ROY, *Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Center for Advanced Studies dell'Istituto universi-*

tario europeo e Lucio CARACCIOLO, Direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco FRATTINI (PdL), Walter VELTRONI (PD), Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL), Enrico PIANETTA (PdL), Paolo CORSINI (PD) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Olivier ROY, *Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Center for Advanced Studies dell'Istituto universitario europeo e Lucio CARACCIOLO, Direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, rispondono ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi.*

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4994 Villecco Calipari, recante « Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ».	
Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e della Società di studi fiumani	86

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Mazzoni, si era riservato di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame. Invita quindi il relatore a formulare la sua proposta.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Filippo MILONE giudica con favore la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Filippo MILONE esprime condivisione per la proposta testé illustrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 20 giugno 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata pubblicata in data odierna e assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00935 dell'onorevole Mazzoni.

Fa quindi presente che tale risoluzione, vertendo su identica materia, sarà discussa congiuntamente.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di esprimersi sulla risoluzione a firma dell'onorevole Mazzoni in una successiva seduta.

Francesco BOSI (UdCpTP) ricorda che sulle risoluzioni in esame si è già svolto un approfondito e lungo dibattito e che appare opportuno non procrastinare all'infinito l'adozione di atti di indirizzo su una materia particolarmente importante.

Nell'apprezzare l'iniziativa dell'onorevole Mazzoni, in quanto si muove nel senso indicato nella risoluzione a sua prima firma, reputa però necessario addivenire quanto prima ad un testo che sia il più possibile condiviso.

Ricorda che nel corso del dibattito è già stata ampiamente evidenziata la questione centrale della problematica legata al tema della riorganizzazione dell'Istituto geografico militare. In estrema sintesi, il dato comune che emerge da tutte le risoluzioni presentate è quello di consentire che l'Istituto possa avvalersi direttamente degli introiti provenienti dai servizi che esso rende dietro corrispettivo. Ove, per realizzare tali obiettivi, sia necessario mettere mano alla natura giuridica dell'ente, ritiene che tale iniziativa vada tempestivamente messa in atto affinché, pur nell'ambito dei necessari risparmi, sia comunque salvaguardata la funzione di questo importante istituto, che effettua attività remunerative.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, concorda con l'onorevole Bosi sull'opportunità che in tempi rapidi sia portata all'esame della Commissione una risoluzione ampia-

mente condivisa. Ricorda che in occasione della visita a tale ente i membri della delegazione della Commissione avevano preso coscienza delle citate problematiche e del grande patrimonio di professionalità di cui esso è dotato. Una votazione unanime testimonierebbe in modo ancora più chiaro la volontà di favorire misure per il rilancio dell'Istituto geografico militare e per superarne i problemi legati alla scarsa affluenza di risorse. Nessun altro chiedendo di intervenire, se non vi sono obiezioni, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 luglio 2012.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4994 Villecco Calipari, recante «Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947».

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e della Società di studi fiumani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 482).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
premessò che:

lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo pari a euro 256.740 al netto della decurtazione operata dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n.16 del 2012 rispetto allo stanziamento originario di euro 261.000, iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012;

esso ripartisce il contributo esclusivamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici – fasce C, D ed E), con un incremento rispetto alle somme complessivamente erogate nell'anno precedente in loro favore;

il medesimo schema di riparto non prevede invece alcun contributo in favore delle associazioni combattentistiche (fascia A), atteso che, come esplicitato nella relazione illustrativa allegata, lo stanziamento

di contributi assegnati alle associazioni combattentistiche, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, riguardava solo il triennio 2009-2011, e che non è subentrata alcuna norma di proroga del relativo finanziamento;

rilevato che la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche determina una sperequazione da sanare in tempi rapidi;

preso atto positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325), integra il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011, mediante apposito decreto di riparto su cui saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale »;

preso atto che l'articolo 5-*bis*, conferma l'applicazione anche alle associazioni d'arma e combattentistiche della medesima tariffa postale agevolata prevista per le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), già disposta con il decreto-legge n. 216 del 2011, all'articolo 21, comma 3, consentendo così alle medesime di accedere al regime delle agevolazioni concesse agli editori iscritti al ROC;

rilevato che occorre verificare la congruità del rinvio al decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del 12 dicembre 2002, potendosi invece ritenere più idoneo il regime tariffario definito in due diversi decreti, emanati nella medesima data dallo stesso dicastero, ma pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 e dell'11 dicembre 2002;

ricordato il valore delle attività svolte – anche mediante le loro pubblicazioni – dalle associazioni d'arma e combattentistiche nell'alimentazione di alti ideali e l'amore patrio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5-*bis*, sia considerata l'esigenza di individuare il regime di agevolazioni tariffarie postali più conveniente per le associazioni combattentistiche e d'arma e comunque non peggiorativo rispetto a quello di cui attualmente godono.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	89
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole. Parere su emendamenti</i>)	90
Sui lavori della Commissione	91
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	91
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. –

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del rappresentante del Governo, stigmatizzando le ripetute assenze e

i ritardi dei rappresentanti dell'Esecutivo, che impediscono l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Sospende, quindi, la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole. Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 giugno 2012 che ha espresso, in tale sede, parere favorevole, le Commissioni riunite III e IV, nella seduta del 27 giugno 2012, hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo; pertanto, non ha osservazioni da formulare al riguardo. Passando all'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Scilipoti 1.10, modificando l'articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che l'indennità di missione sia corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al presente provvedimento nella misura intera incrementata del trenta per cento, anche se tale personale usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. Al riguardo, ritiene che la proposta emendativa sia suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, privi di idonea quantificazione e copertura, posto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), del provvedimento prevede l'incremento del trenta per cento dell'indennità di missione a condizione che il

suddetto personale non usufruisca di vitto e alloggio gratuiti. Osserva, poi, che l'emendamento Scilipoti 2.10, pur mantenendo invariata la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, prevista con finalità di copertura finanziaria, prevede una diversa ripartizione di tale riduzione tra le spese destinate al personale e quelle finalizzate al supporto logistico della missione UNIFIL in Libano. In particolare, viene disposta una riduzione dell'utilizzo di risorse destinate al personale e un corrispondente aumento dell'utilizzo di quelle destinate al supporto logistico. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se la diversa ripartizione della riduzione sia effettivamente sostenibile ovvero comporti conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole sul testo e parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5287, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2012, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10 e 2.10 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non sono pervenuti emendamenti sul disegno di legge n. 2326-E recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, e, pertanto, la Commissione non dovrà esprimere parere.

Avverte, inoltre, che nella giornata di lunedì 9 luglio 2012 l'Assemblea avvierà l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. Comunica che, allo stato, non risulta sia stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica, che – ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 – deve essere trasmesso al passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento.

Fa presente, pertanto, che – ove la Commissione concordi – provvederà a sollecitare con lettera tale trasmissione, al fine da consentire l'esame dell'aggiornamento della relazione tecnica da parte della Commissione.

La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica e che oggetto dell'esame odierno è il testo unificato come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito. Fa presente, altresì che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni generali, rileva che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa delle norme in esame. Poiché, infatti, i successivi articoli da 8 a 13 introducono meccanismi di finanziamento finalizzati alla realizzazione di un Piano nazionale di infrastrutture per la ricarica – nonché alla promozione della ricerca tecnologica nel settore e all'incentivazione dell'acquisto di veicoli a basse emissioni – rileva che andrebbe chiarito se gli interventi previsti con gli articoli da 1 a 4 debbano intendersi integralmente a carico dei predetti meccanismi ovvero se possano essere finanziati anche con ulteriori risorse. In quest'ultimo caso, fa presente che andrebbero specificate le modalità di finanziamento degli oneri in questione. Ritiene che tali chiarimenti andrebbero acquisiti, in particolare, con riferimento alle misure per la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni, nonché con riferimento agli interventi per l'ammodernamento del sistema stradale, per l'incentivazione dell'economia reale, per l'adeguamento degli edifici pubblici e privati, per le incentivazioni e per la tariffazione agevolata per i

prodotti e l'attività edilizia. Osserva comunque che, anche nel caso in cui dette misure debbano essere finanziate integralmente nell'ambito dei meccanismi sopra richiamati, andrebbero acquisiti elementi in ordine all'entità dei singoli interventi previsti dal testo, nonché in ordine alla compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall'articolo 9, che quantifica la dotazione del Fondo soltanto per tre anni, rinviando – per gli esercizi successivi – alla legge di stabilità. Con riferimento alla salvaguardia dei livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, osserva che da tale previsione potrebbero derivare effetti finanziari tenuto conto che la vigente normativa prescrive l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene agli organismi nazionali di normalizzazione, chiamati – in base all'articolo 4 – ad assumere i provvedimenti necessari all'installazione delle reti infrastrutturali di ricarica, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle spese da sostenere per gli adempimenti tecnici richiesti, nonché circa i soggetti sui quali tali spese andranno a gravare. Con riferimento agli articoli da 5 a 7, recanti disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, rileva che l'ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 5 sembra comprendere anche gli edifici pubblici. Andrebbero in proposito valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che gli obblighi previsti dal testo potrebbero determinare oneri maggiori rispetto a quelli attualmente sostenuti. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo. Con riferimento all'articolo 7, rileva come andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari per i comuni della norma: in particolare andrebbe precisato se, a fronte dell'esenzione, sussistano comunque attività ed oneri attribuiti ai comuni per l'attivazione e il funzionamento degli impianti. Con riferimento agli articoli da 8 a 10, recanti Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli a energia elettrica, ribadisce quanto in precedenza

osservato circa la necessità di acquisire elementi in ordine all'entità delle spese derivanti dagli interventi previsti dal testo e di precisare la modulazione temporale delle stesse. Osserva in proposito che il meccanismo di finanziamento degli interventi è implicitamente configurato come limite di spesa, in quanto fa riferimento ad un Fondo appositamente costituito. Tuttavia non appaiono chiari gli elementi e le modalità volti a ricondurre le spese in questione entro il predetto limite, nonché le procedure che dovranno garantirne il rispetto. Tali elementi appaiono necessari anche al fine di valutare la compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall'articolo 9 e rinvia, per gli esercizi successivi, alla legge di stabilità. Poiché, inoltre, sulla base del precedente articolo 3, devono essere salvaguardati livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio statale in materia di reti infrastrutturali di ricarica, ritiene che andrebbe verificata la compatibilità di tale previsione con la fissazione del limite di spesa indicato dal testo. In particolare andrebbe acquisita una valutazione circa la congruità di tale stanziamento in rapporto ai presumibili standard di applicazione del nuovo servizio su tutto il territorio nazionale. Riguardo al finanziamento della ricerca per la realizzazione delle reti strutturali, da effettuarsi a valere sulle risorse Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, andrebbe chiarita l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per la nuova finalizzazione prevista dal testo, anche al fine di escludere che possano essere pregiudicati interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 10, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2011 sono iscritte nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso una gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, anche alla luce delle disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012 relative al pre-

detto fondo, recante misure urgenti per la crescita del Paese, tali risorse possano essere utilizzate anche per gli interventi di cui all'articolo in commento. Con riferimento all'articolo 11, recante indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che eventuali agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei veicoli alimentati ad energia elettrica possano determinare oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti aggiuntivi a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas saranno effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli articoli da 12 a 14, recenti incentivi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'erogazione degli incentivi statali, osserva preliminarmente che detti contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili. Andrebbe pertanto confermato che le ulteriori disposizioni applicative alle quali il testo fa rinvio siano finalizzate all'effettivo rispetto di tale limite e non, invece, ad un eventuale rifinanziamento del Fondo, per il quale non sono previste specifiche modalità di copertura. In merito al beneficio introdotto, osserva che: l'ammontare dei singoli contributi è determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 1; tali contributi devono essere ripartiti in due parti uguali (quota statale e sconto praticato dal venditore di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a); il recupero è effettuato mediante credito d'imposta riconosciuto al costruttore/importatore in forma di compensazione dei debiti tributari. Rileva che i commi 5 e 6 dell'articolo 12 non precisano la quota del contributo rispetto alla quale dovrà essere calcolato il credito d'imposta. Andrebbe pertanto chiarito se l'ammontare dello stesso riguardi l'intero beneficio concesso agli acquirenti oppure esclusivamente il 50 per cento del beneficio, identificato come « contributo statale ». In quest'ultimo caso osserva – sotto il profilo dei possibili effetti finanziari di carattere indiretto – che la norma appare

suscettibile di ridurre la redditività derivante dalle vendite nel caso in cui non si verifichi un contestuale incremento del volume di queste ultime. Ciò potrebbe determinare una riduzione del gettito tributario. In ogni caso, osserva che il credito d'imposta è fruibile dai contribuenti beneficiari anche in periodi d'imposta successivi a quelli nei quali è avvenuta la cessione del bene. Pertanto, pur considerando che il beneficio interessa gli acquisti effettuati nel triennio 2013-2015, andrebbe prevista una copertura anche per gli anni successivi. In merito alla possibilità di collaborazione con organismi esterni alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 13, comma 3, ritiene andrebbero chiariti i possibili profili finanziari della disposizione, con particolare riferimento alle modalità applicative della prevista collaborazione e all'imputazione dei relativi oneri. Riguardo alla possibilità, per le regioni, di esentare dalla tassa di proprietà i veicoli a basse emissioni, di cui all'articolo 14, comma 1, osserva che la norma – considerato il suo carattere facoltativo – non vincola lo Stato a reintegrare le entrate delle regioni che esercitino tale opzione. Segnala, tuttavia, che la stessa norma consente alle regioni di impiegare sul lato delle entrate, come agevolazione fiscale, le eventuali risorse disponibili in bilancio che sul lato della spesa non potrebbero essere utilizzate per l'operare dei vincoli del patto di stabilità interno. Ciò potrebbe determinare effetti sui saldi complessivi della pubblica amministrazione. Con riferimento all'articolo 15, recante copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, pari complessivamente a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva l'opportunità di chiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come qualsiasi novità strutturale comporti un investimento e rileva come nel caso in esame sembra esservi un'attenzione maggiore di quella avuta in altre occasioni.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, al fine di operare una precisa quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, la relazione tecnica ad esso riferita dovrebbe non solo misurare i possibili oneri derivanti dalla sua attuazione, ma anche stimare i suoi potenziali effetti positivi sul sistema economico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la richiesta di una relazione tecnica da predisporre entro il termine di 20 giorni da parte dell'amministrazione competente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 487.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245, e che il provvedimento — composto di tre articoli — è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva che il testo prevede che, per la determinazione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, per la copertura degli oneri di personale la nuova

formulazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 stabilisce che si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. In proposito osserva che le formulazioni adottate fanno riferimento all'utilizzo non solo delle somme ad oggi assegnate per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione bensì, più genericamente, agli stanziamenti destinati al Ministero. In tale modo sembrerebbe consentirsi di modificare la spesa per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con atti di natura amministrativa. In particolare, da un lato, si consente l'utilizzo di somme destinate ad andare in economia, peraltro a copertura di una spesa di personale che presenta elementi di rigidità; dall'altro non si esclude la possibilità, in presenza di disponibilità di bilancio, di modificare in via amministrativa la dotazione organica di fatto di una struttura con costi unitari di personale più elevati rispetto alle altre strutture ministeriali, dal momento che il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione gode, come è noto, di particolari indennità. Ravvisa, conseguentemente, la necessità che il Governo escluda che le norme possano consentire la copertura a bilancio di nuove o maggiori spese di personale ed esprima il proprio avviso circa l'opportunità di effettuare un richiamo non alle disponibilità di bilancio bensì alle sole somme già destinate dalla legislazione vigente al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Osserva, inoltre, che in relazione all'assegnazione del contingente di personale, già in forza al Servizio di controllo interno, all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, non è stata disposta la conseguente rideterminazione in diminuzione del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione nel cui ambito — come già evidenziato — l'Organismo non ricade. Questo potrebbe implicare, in assenza di una più esplicita formulazione del testo, un incremento della dotazione organica di diritto del Ministero. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, altresì, che la formula-

zione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 proposta dal testo in esame prevede un incremento della presenza di personale dotato di particolare qualificazione stabilendo la possibilità che siano assegnati al Ministero otto consiglieri giuridici. A tal proposito osserva che la presenza di un maggior numero di unità di personale qualificato nell'ambito del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione è suscettibile di incrementare la spesa complessiva sostenuta per il personale stesso, stante la particolare struttura delle indennità prevista per i dipendenti assegnati a tali uffici. Anche su tale questione appare necessario che siano forniti elementi di valutazione. Non ha nulla da osservare sull'incremento del numero dei collaboratori esterni che potranno essere impiegati, stante che la loro retribuzione dipende dalla quantità e dalla qualità del lavoro assegnato e considerato che la relazione tecnica afferma che il loro utilizzo dovrà essere effettuato sulla base delle risorse disponibili e mediante una programmazione del conferimento degli incarichi. Osserva, inoltre, che la formulazione proposta dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 sembra, in concreto, determinare un incremento della dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione dal momento che il contingente di cinque dirigenti non è esplicitamente ricompreso all'interno del contingente di 90 unità di personale assegnato agli uffici medesimi, diversamente da quanto avviene nella formulazione vigente. Anche su tale aspetto occorre acquisire l'avviso del Governo. Più in generale, sul piano metodologico, rileva che l'ipotesi di invarianza finanziaria sembra fondarsi, in base alla relazione tecnica, sull'unico vincolo costituito dal rispetto delle disponibilità esistenti in bilancio. Pertanto le norme potrebbero in linea teorica determinare nuovi oneri a condizione che, ad esempio, « si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ». Tale impostazione impedisce di effettuare una valutazione in via preventiva circa il ri-

spetto dell'effettività del criterio di invarianza finanziaria sulla base delle prescrizioni normative in esame. Inoltre potrebbero introdursi fattori di irrigidimento della spesa. Sul punto appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. Segnala in proposito che la Ragioneria generale dello Stato, nel trasmettere il 9 febbraio 2011 – con esito positivo – la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, affermava di non avere osservazioni da formulare sul testo, nel presupposto che alla spesa derivante dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui al citato articolo 1, comma 7, lettera *a*), dello schema di decreto, si provvedesse in fase di conferimento dell'incarico e attribuzione del relativo compenso mediante una più idonea programmazione delle risorse disponibili. Fa presente che rilievi sulla disposizione in esame sono stati successivamente espressi nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato trasmesso con nota n. 1679 del 3 maggio 2011, nel quale la sezione consultiva per gli atti normativi del predetto Organo chiedeva chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), del provvedimento, richiedendo un supplemento di analisi a dimostrazione della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, osservando che emergevano seri dubbi in ordine alla possibilità di coprire oneri maggiori, certamente recati dalle soluzioni incorporate nel testo proposto, con successivi comportamenti amministrativi idonei a riprogrammare la spesa futura in modo da fronteggiare tali oneri. In risposta a tale parere interlocutorio, con nota del 26 marzo 2012 l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunicava al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera *a*), dello schema di decreto. Il Consiglio di Stato, preso atto degli impegni assunti in via formale dal-

l'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri – in sede di approvazione definitiva del regolamento – coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo *iter*. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, al comma 1, dispone che sia determinata con decreto interministeriale l'indennità accessoria di diretta collaborazione, utilizzando allo scopo le risorse già disponibili a legislazione vigente e che il comma 2 prevede che l'attuazione del presente decreto non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, da un punto di vista formale, osserva che il riferimento alle risorse già disponibili a legislazione vigente contenuto nel comma 1 dovrebbe essere ulteriormente esplicitato, disponendosi che alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione si provvede con le risorse destinate a legislazione vigente all'ufficio di Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con riferimento al comma 2, osserva che l'attuale formulazione di tale disposizione non appare corrispondere puntualmente alla prassi consolidata in materia. Sembrerebbe opportuno stabilire, in proposito, che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Maino MARCHI (PD), preliminarmente ricorda come il provvedimento in esame sia stato predisposto più di un anno fa in un contesto economico e normativo profondamente diverso da quello attuale, in particolare prima dell'adozione delle tre manovre del 2011. Con riferimento alla dimensione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, rileva, quindi, che, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione di tali uffici, infatti, tale contingente è stabilito in 90 unità, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale. Fa presente che,

con lo schema in esame, il contingente è stabilito in 90 unità ed è prevista anche l'assegnazione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale. Osserva, inoltre, che attualmente rientra negli uffici di diretta collaborazione anche il Servizio di controllo interno, al quale sono assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia ed un contingente di personale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, non superiore alle quattordici unità. Rileva che, con lo schema in esame, si sopprime il Servizio di controllo interno e si istituisce l'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), che non viene incluso tra gli uffici di diretta collaborazione, senza rideterminare in riduzione il contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Evidenzia che il contingente di personale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione passa pertanto da 90 a 95 unità, senza che si preveda alcuna diminuzione del contingente di personale in relazione alla soppressione del Servizio del controllo interno e alla costituzione dell'OIV, al di fuori degli uffici di diretta collaborazione. Sottolinea come, al di là delle considerazioni sull'effettiva sostenibilità finanziaria di tale incremento, rimessa ai comportamenti amministrativi del Ministero competente, sembri comunque indubitabile che la scelta di incrementare il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione si ponga in contrasto con gli orientamenti dell'azione di Governo e, in particolare, con la volontà manifestata di procedere già nel prossimo provvedimento sulla *spending review*, alla riduzione del 20 per cento del numero dei dirigenti e del 10 per cento del numero dei dipendenti pubblici. Riguardo alla composizione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, ricorda che, attualmente, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2011, n. 145, stabilisce che entro il contingente complessivo possano essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione dipendenti pubblici anche in posizione di comando o

collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, pari a 23 unità, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, pari a 9 unità, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro. Rileva che lo schema in esame aumenta a 15 unità il contingente di personale esterno assegnabile a tali uffici, ma lo stesso Ministero ha rappresentato che non intende più avvalersi di tale disposizione e di mantenere fermo il limite di nove unità attualmente previsto. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole sul provvedimento, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dal Ministero stesso. Sottolinea che lo schema prevede inoltre, sempre entro il limite complessivo, l'assegnazione di un ulteriore contingente di 8 unità, riferito a consiglieri giuridici provenienti delle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Fa presente che non è riproposta, inoltre, la disposizione che subordina il ricorso al personale esterno alla previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo. Evidenzia, quindi, come il provvedimento preveda che possano essere nominati sino a un massimo di quattro vice capi di gabinetto e sino a un massimo di tre vice capi dell'ufficio legislativo, mentre il regolamento vigente prevede, in entrambi i casi, che i vice possano essere uno o più. In proposito, ritiene quindi necessario in primo luogo riportare a nove unità il contingente di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Rileva altresì l'opportunità di verificare se l'incremento del contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, che passa da 23 a 31 unità, tenendo conto del contingente riferito ai consiglieri giuridici,

sia sostenibile sul piano amministrativo, anche in ragione dell'esigenza di garantire l'efficiente amministrazione della giustizia, e sia conforme agli orientamenti del Governo in materia di utilizzo di personale comandato o fuori ruolo. In ogni caso, evidenzia che l'incremento del numero di unità di personale qualificato nell'ambito del contingente di personale assegnato all'ufficio di diretta collaborazione appare suscettibile di determinare un tendenziale incremento della spesa complessiva per il medesimo personale. Con riferimento alla disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, rileva come il provvedimento, istituendo l'organismo indipendente di valutazione della *performance*, non ne definisce compiutamente la fisionomia. In primo luogo, segnala che lo schema non definisce direttamente il contingente di personale assegnato all'Organismo, facendo riferimento al contingente già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno. Sembrerebbe, tuttavia, necessario indicare espressamente il contingente massimo di personale da assegnare all'Organismo, in linea del resto con quanto previsto nei regolamenti che hanno istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in altri ministeri. In questo caso, si potrebbero assumere come riferimento i dati contenuti nella tabella allegata alla relazione tecnica, che – sulla base di quanto previsto dal decreto di nomina dell'Organismo – quantifica il contingente in 9 unità di personale e in un dirigente di seconda fascia. Rileva quindi come resti, in ogni caso, ferma l'esigenza di prevedere che all'attuazione del decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che nell'esame del provvedimento, la Commissione debba attenersi agli ambiti di competenza ad essa affidati dal Regolamento. Pertanto, reputa che molte delle considerazioni formulate dall'onorevole

Marchi potrebbero essere opportunamente approfondite e valutate nell'ambito dell'esame presso la Commissione affari costituzionali, competente per il merito del provvedimento. Per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, osserva che se ci si limitasse a tenere conto delle valutazioni formulate sul provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che si potrebbe formulare sin d'ora una valutazione favorevole.

Rolando NANNICINI (PD) richiama preliminarmente l'atteggiamento di grande serietà tenuto dal collega Occhiuto nello svolgimento dell'incarico di relatore sul disegno di legge n. 5273 di conversione del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, che ha consentito in particolare di chiarire i termini della vicenda relativa alle gare di appalto per le quali si era proceduto, in particolare dalla Consip, all'apertura delle offerte non in seduta pubblica. Rileva quindi come un Organismo di valutazione incardinato presso la struttura ministeriale, senza alcuna separatezza, rischierebbe di non svolgere efficacemente la sua missione. Dichiaro quindi di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, evidenziando come si tratti non solo di valutare l'impatto finanziario rispetto alla legislazione vigente, ma rispetto alle tendenze attuali annunciate dal Governo. Ritiene che il provvedimento risponda ad una logica ormai superata. Ritiene che la posizione espressa dall'onorevole Occhiuto sulle competenze della Commissione sia coerente, ma che tuttavia occorre porre limiti alla crescita di certe spese e di certe strutture. Osserva infine che la Ragioneria generale dello Stato sembra trattare i dirigenti con maggiore favore rispetto ai cosiddetti « esodati ».

Il sottosegretario Vieri CERIANI dichiara di condividere le perplessità espresse dal relatore e dai deputati intervenuti e chiede quindi un rinvio per consentire il necessario approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti vengono espletati i controlli e, in parte, anche l'ampliamento dei soggetti istituzionali a cui comunicare sempre i provvedimenti interdittivi adottati, appare suscettibile di creare un aggravio di carattere amministrativo a carico delle Prefetture, con possibili effetti sulla fi-

nanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare, sulla base di dati ed elementi di valutazione, l'effettiva possibilità — per le amministrazioni interessate — di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Tali elementi appaiono opportuni anche con riferimento all'inserimento del Corpo forestale dello Stato nella D.I.A. In merito all'articolo 7, fa presente di non avere osservazioni nel presupposto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione assuma esclusivamente portata ricognitiva e confermativa di una prassi già seguita riguardo all'obbligatorietà del patrocinio dell'Avvocatura nei confronti dell'Agenzia nazionale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad esse assegnate in base alla vigente normativa.

Maino MARCHI (PD) osserva che nell'ambito delle misure da adottare in materia di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, potrebbe essere opportuno prevedere forme di allentamento dei vincoli finanziari imposti dal patto di stabilità interno, in favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni. Ritiene, infatti, che si debba scongiurare il rischio del mancato utilizzo dei beni assegnati a causa dell'indisponibilità di risorse da destinare allo scopo, considerando anche il valore sociale della destinazione di tali beni. In ogni caso, a suo avviso, l'impatto finanziario della deroga sarebbe assai contenuto e potrebbe, comunque, ipotizzarsi una disposizione analoga a quella inserita dalla Camera, con riferimento alle calamità naturali, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 59 del 2012.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come, per il bilancio della pubblica amministrazione, la confisca di un bene rappresenti comunque un'entrata patrimoniale e che

pertanto occorrerebbe individuare una soluzione sulla conseguente possibilità di spesa per le amministrazioni locali interessate, evitando ragionamenti cervellotici. Dichiaro quindi di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che:

le Prefetture facciano fronte agli adempimenti di carattere amministrativo,

posti a loro carico dal provvedimento, con le risorse umane, strumentali e finanziari previste a legislazione vigente;

dalla previsione per cui la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) si avvale del Corpo forestale dello Stato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo se, al fine di rendere più efficaci gli interventi di recupero a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, sia opportuno prevedere modalità di allentamento del patto di stabilità interno a favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della risoluzione</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i>)	124
7-00922 Barbato: Istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	107
7-00925 Antonio Pepe e Contento: Problematiche concernenti i versamenti IMU (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	107

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	109
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario	118
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione	118
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	118
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa	119
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	134

5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato	119
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	135
5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale	119
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	137
AVVERTENZA	120

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.

7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che sui temi oggetto della risoluzione, la Commissione ha proceduto, nella seduta di ieri, all'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.

Cosimo VENTUCCI (PdL) riformula la sua risoluzione (*vedi allegato 1*), al fine di tenere conto degli elementi emersi in seno al dibattito svoltosi in occasione dell'audizione del Vice Ministro Grilli. In particolare, le integrazioni apportate all'atto di indirizzo sottolineano l'esigenza che l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia realizzata nell'ambito della riforma del sistema fiscale prevista dal disegno di legge C. 5291, recentemente assegnato alla Commissione Finanze, recante una delega al Governo in materia.

Alberto GIORGETTI (PdL), nell'esprimere apprezzamento per il testo della risoluzione, che appare caratterizzata da

grande equilibrio, individuando in maniera compiuta le connessioni tra i processi di razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione finanziaria e di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta *spending review*), ritiene opportuno rappresentare alla Commissione la propria posizione in merito a tali problematiche, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Vice Ministro Grilli nel corso dell'audizione di ieri.

In primo luogo, esprime stupore per le affermazioni del Vice Ministro relative all'incapacità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di esercitare un controllo appropriato nel settore dei giochi, ricordando, a tale proposito, come l'AAMS abbia svolto in questi anni, in un settore particolarmente sensibile come quello dei giochi, un lavoro encomiabile.

Considera incongruo, quindi, che il Vice Ministro abbia colto l'occasione dell'audizione per porre in risalto inefficienze e difficoltà che erano state più volte segnalate, anche nella sede parlamentare, in cui non si era mancato di sottolineare, peraltro, come le stesse, più che essere imputabili alla predetta Amministrazione, fossero da ricondurre a un quadro normativo inadeguato e, segnatamente, alla stratificazione di disposizioni a carattere emergenziale, cui auspica che si possa porre rimedio attraverso la definizione di un testo unico, previsto del resto dall'articolo 15 del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, che dia una sistemazione più organica a tutta la materia.

Rileva, inoltre, come il Vice Ministro Grilli dimostri paradossalmente di non conoscere il settore, malgrado abbia ricoperto l'incarico di Direttore generale del

Dipartimento del tesoro proprio negli anni in cui si è registrata una maggiore crescita del gettito dei giochi. Meravigliano, in particolare, le affermazioni del Vice Ministro relative all'insufficiente controllo del territorio, ove si consideri che, oltre ad avere stipulato una convenzione con la Guardia di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato aveva promosso l'istituzione di un tavolo *ad hoc*, alle cui riunioni partecipavano in modo continuativo tutte le forze del comparto sicurezza, proprio allo scopo di affrontare in maniera più efficiente i temi del presidio del territorio e del contrasto ai fenomeni illegali.

Appare ancora più discutibile, nella ricostruzione offerta dal Vice Ministro, il riferimento alle pressioni esercitate sul Governo dalle *lobby* del settore dei giochi, che rende necessaria un'informativa più dettagliata al Parlamento, anche in considerazione del fatto che nessun concessionario dei giochi o altro operatore del settore ha espresso giudizi di merito sull'intenzione del Governo di incorporare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane.

Pur senza disconoscere l'esigenza di realizzare risparmi immediati attraverso una riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, considera, quindi, giusto e saggio il suggerimento di riprendere il confronto con il Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega in materia fiscale, attese le strette connessioni esistenti tra tale provvedimento e la materia della razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiara, inoltre, di non essere contrario, sul piano strettamente organizzativo, all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, essendo, da un lato, assolutamente palesi i problemi di tipo organizzativo che l'AAMS ha dovuto affrontare in questi anni – nei quali si è fatto spesso leva, per criticare l'operato dell'Amministrazione, sull'incapacità di attuare un controllo profondo del settore dal punto di vista delle infiltrazioni della criminalità organizzata – e, dall'altro, sono

perfettamente note le caratteristiche e le potenzialità dell'Agenzia delle dogane, la quale vanta le attribuzioni, le competenze e le professionalità necessarie per svolgere un'azione coordinata ed efficace rispetto ad alcuni problemi cui il Governo precedente aveva cercato di dare soluzione, come testimoniato dal lungo elenco di disposizioni riportate nel documento consegnato ieri dal Vice Ministro Grilli.

Nell'ambito di un'azione di coordinamento forte, relativamente ai concessionari, alle reti di collegamento con l'estero e, in particolare, alla trasparenza degli assetti proprietari delle società concessionarie, la scelta di portare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'interno dell'Agenzia delle dogane appare, in linea teorica, di alto profilo, ma potrebbe scontrarsi, in concreto, con una serie di problemi derivanti dalla modificazione delle strutture amministrative. Anche a tale proposito, ritiene, tuttavia, che nulla di convincente sia emerso dall'esposizione di Grilli, il quale si è sostanzialmente limitato ad affermare la necessità di un'opera di razionalizzazione generale delle agenzie fiscali.

Sotto un profilo più squisitamente politico, invece, ritiene discutibile la scelta di mettere in discussione l'architettura delle agenzie fiscali proprio nel momento in cui si vuole potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda, inoltre, il collegamento tra alcuni giochi e la rete delle tabaccherie, che ha garantito, in questi anni, 50 miliardi di euro di gettito, rileva, peraltro, come si sia verificato un calo significativo di entrate sia nel settore dei tabacchi sia in quello dei giochi, nella misura di circa un miliardo di euro rispetto a quanto preventivato.

Appare fondamentale, quindi, in una logica di trasparenza, che i dati sostanzialmente infondati forniti dal Vice Ministro Grilli alla Commissione, siano riportati alla loro giusta dimensione e, inoltre, che si instauri un confronto serio con il Governo sugli strumenti da utilizzare per contrastare l'evasione.

Rispetto alla proposta di affrontare i temi oggetto della discussione, in maniera complessiva, all'interno della delega fiscale, l'operazione proposta dal Governo, pur presentandosi come virtuosa, appare una soluzione secondaria, che non risolve tutti i problemi.

Per quanto riguarda, in particolare, il controllo del territorio, ritiene che si debba puntare prioritariamente sugli strumenti tecnologici, proseguendo nella progressiva realizzazione di una rete che può rappresentare il miglior presidio di legalità, al di là del controllo capillare sui singoli locali di gioco, che pure è stato fatto con il censimento in materia, durante il quale è stato utilizzato anche personale della Società italiana degli autori ed editori.

Osserva, in conclusione, come alla riorganizzazione di amministrazioni che hanno comunque prodotto risultati importanti, dando dimostrazione di efficienza, si debba procedere sulla scorta di elementi concreti e non in base ad argomentazioni che si risolvono in luoghi comuni. In particolare, poiché ogni intervento è suscettibile di orientare in un senso o in un altro i comportamenti dei fondi di investimento esteri e delle società quotate, che detengono, attualmente, il 65 per cento del mercato, equivalente a circa 7 miliardi di gettito, la materia dei giochi deve essere gestita, in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, con grande attenzione e con grande senso di responsabilità, in considerazione della sua estrema delicatezza.

Marco CAUSI (PD) ritiene che, allo stato degli atti, le proposte del Governo in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria siano affrettate, non essendo emersa, nel corso dell'audizione di ieri del Vice Ministro Grilli, l'esistenza di un materiale di cognizione idoneo a supportare le decisioni assunte in merito alla riorganizzazione di strutture complesse come le agenzie fiscali. Rileva, tra l'altro, come la credibilità complessiva del progetto del Governo sia inficiata da qualche elemento propagandistico, in quanto, men-

tre, da un lato, per dimostrare che si riducono i costi, si sopprimono due agenzie fiscali, dall'altro, si istituisce, con il decreto-legge n. 83 del 2012, l'Agenzia per l'Italia digitale.

Nel ribadire, quindi, la volontà della propria parte politica di sostenere l'Esecutivo, il quale sta obiettivamente lavorando in condizioni difficilissime, ritiene che il riferimento, compiuto dal Vice Ministro al tempo necessario per la conversione del decreto-legge n. 87 del 2012, ove sono contenute le norme sull'accorpamento delle agenzie, possa essere interpretato come un segno della disponibilità del Governo a raccogliere e a valutare tutti quegli elementi che, come le analisi di fattibilità e di valutazione funzionale e logistica, potrebbero condurre a decisioni più ponderate.

In tale ottica, propone di dare un taglio il più possibile metodologico alla risoluzione in discussione, impegnando il Governo ad utilizzare i sessanta giorni stabiliti per la conversione del decreto-legge n. 87 nel modo migliore, vale a dire collegando la riforma delle strutture dell'Amministrazione finanziaria all'esame del disegno di legge delega in materia fiscale.

Suggerisce, pertanto, di riformulare il testo della risoluzione, spostando in premessa tutti i criteri e obiettivi di cui alle lettere da *a*) a *q*), e chiedendo al Governo di presentare alla Commissione e al Paese tutti i documenti analitici che possono essere utili per assumere, anche sulla base di una conoscenza più omogenea della materia da parte dei parlamentari, iniziative più ponderate in merito alla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Ritiene, infatti, che l'aspetto di maggiore rilievo dell'atto di indirizzo, sotto il profilo politico e amministrativo, debba consistere proprio nell'impegno ad adottare misure sufficientemente ponderate e, di conseguenza, basate su un materiale di cognizione adeguato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la soluzione prospettata dal deputato Causi potrebbe essere interpretata, erroneamente, come un intervento dilatorio

della Commissione Finanze, la quale, invece intende affrontare il tema della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, fornendo al Governo alcune indicazioni in materia.

In tale contesto ritiene, peraltro, necessario comprendere quale rilievo politico il Governo annetta effettivamente al disegno di legge C. 5291, recentemente assegnato in sede referente alla Commissione Finanze, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Ugo SPOSETTI (PD), pur considerando le motivazioni espresse dal Vice Ministro Grilli pienamente legittime e volte a tradurre in concreto le idee maturate dal Governo in merito ai modi migliori per contrastare l'evasione, ritiene opportuno un momento di ulteriore riflessione, anche sulla scorta delle considerazioni sviluppate dal deputato Alberto Giorgetti, il quale, avendo avuto, nella sua qualità di Sottosegretario del Governo Berlusconi, la responsabilità di seguire il settore dei giochi, dimostrando serietà, professionalità e spirito di servizio, ha potuto contribuire alla discussione odierna con argomentazioni molto puntuali, che sembrano assai più avanzate rispetto ai contenuti dell'audizione di ieri.

Ritiene, quindi, che non sia giustificata la preoccupazione espressa dal Presidente, secondo il quale un rinvio della discussione, volto a consentire ulteriori approfondimenti della materia, potrebbe essere percepito, all'esterno, come un'operazione meramente dilatoria, anche perché il tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali non sembra essere, in questo momento, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.

Nel riconoscere che il collega Ventucci ha raccolto in maniera intelligente le osservazioni formulate da altri deputati nel corso del dibattito, considera quindi opportuna un'ulteriore riflessione, eventualmente anche invitando il Vice Ministro Grilli a partecipare a una nuova audizione, volta ad approfondire i dati da lui forniti.

Si associa, quindi, alla proposta di rinviare la votazione della risoluzione e di effettuare ulteriori approfondimenti, all'esito dei quali si potrebbero coniugare meglio, tra l'altro, le diverse esigenze emerse nel corso della discussione e anche nell'audizione di ieri.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che l'incontro con il Vice Ministro Grilli sia stato comunque positivo, perché ha consentito di aprire una discussione seria sul tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali, dalla quale sono emerse valutazioni diverse, ma anche la possibilità di trovare soluzioni che permettano di conseguire gli stessi obiettivi in modo più efficiente. Non a caso, è stato proposto di ridurre il numero delle agenzie percorrendo strade diverse.

In tale contesto, la richiesta di ulteriori approfondimenti non può in alcun modo essere ricondotta ad atteggiamenti dilatori, ma soltanto all'esigenza di procedere in maniera sufficientemente ponderata, anche per non costringere il Parlamento, com'è avvenuto di recente, ad avallare scelte non del tutto condivise, secondo un modo di procedere che imporrà di ritornare nuovamente su materie già trattate.

Ritiene, inoltre, che la proposta più significativa formulata nel corso dell'audizione di ieri sia quella di inserire la ristrutturazione delle agenzie fiscali all'interno del progetto complessivo di riforma del fisco, contenuto nel disegno di legge delega che sarà all'esame della Commissione prossimamente, a maggior ragione ove si abbia motivo di nutrire dubbi in merito all'effettiva volontà del Governo di discutere il tema complessivo della riforma fiscale, con riferimento sia alle politiche, sia agli strumenti.

Condivide quindi il suggerimento, formulato dal deputato Causi, di spostare nella premessa dell'atto di indirizzo i criteri e obiettivi prioritari indicati dalla risoluzione, al fine di evidenziare con chiarezza la posizione della Commissione, secondo la quale è possibile realizzare i risparmi di spesa cui si mira anche senza incorporare l'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato nell'Agencia delle dogane e l'Agencia del territorio in quella delle entrate.

Maurizio LEO (PdL) osserva, innanzitutto, come siano rimaste deluse le aspettative nutrite da molti deputati prima dell'audizione del Vice Ministro Grilli, dal momento che la Commissione non ha avuto risposte chiare in merito alle istanze da essa rappresentate. Appare quindi quanto mai opportuna, in tale contesto, una pausa di riflessione in merito alla corposa rivisitazione dell'assetto organizzativo delle agenzie fiscali.

Invita altresì a considerare come le modifiche delle strutture amministrative abbiano sempre accompagnato, in passato, interventi volti a modificare il sistema tributario.

Condivide quindi la proposta, formulata dai deputati Causi e D'Antoni, di inserire il tema del riassetto delle agenzie fiscali all'interno del disegno di legge delega in materia fiscale, collegando la modifica della struttura organizzativa delle agenzie fiscali, com'è stato fatto in passato, con la riforma del fisco. Ribadisce, infine, come il predetto collegamento sia particolarmente importante per approfondire in maniera più compiuta la possibilità di incorporare nell'Agencia delle entrate quella del territorio, la quale è chiamata a svolgere una delicata azione propositiva nell'ambito della rivisitazione del sistema catastale.

Francesco BARBATO (IdV), rifacendosi alle considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti esprime sconcerto per il fatto che il Vice Ministro Grilli, nella sua audizione di ieri, abbia fornito alla Commissione dati infondati, sottolineando, in tale contesto, l'importanza del notevole lavoro svolto dalla Commissione al fine di orientare le scelte di un Esecutivo che si conferma sempre più inadeguato a far fronte alle molteplici esigenze del Paese.

In tale contesto, prendendo anche spunto dalle considerazioni svolte dal deputato Sposetti, suggerisce l'opportunità di rinviare la votazione della risoluzione

n. 7-00916 e della risoluzione, a sua firma, n. 7-00922, vertente sullo specifico aspetto della riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in modo da affinare maggiormente e rendere più efficaci tali atti di indirizzo.

Sottolinea quindi l'apporto costruttivo da sempre fornito dal gruppo dell'Italia dei Valori alle tematiche dibattute in Commissione, in particolare per quanto riguarda il settore dei giochi pubblici, al fine di assicurare la legalità e la massima trasparenza in tale delicato comparto. Rileva quindi come, diversamente da quanto affermato dal Vice Ministro, l'AAMS abbia sviluppato forti sinergie con le forze dell'ordine e con la magistratura nello svolgimento delle attività di controllo sui giochi.

Non ritiene, quindi, che, come paventato dal Presidente Conte, un rinvio della votazione delle risoluzioni possa gettare discredito sul lavoro che la Commissione sta svolgendo, invitando il Governo a verificare attentamente le scelte compiute, relativamente alla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del decreto-legge n. 87 del 2012, recentemente presentato al Senato, al fine di fugare i numerosi dubbi e perplessità sollevati da più parti rispetto a tali decisioni. Evidenzia, infatti, come una delle principali ragioni che ostacolano gli investimenti esteri in Italia, e la ripresa dell'economia nazionale, sia rappresentata dall'incertezza del quadro normativo e dai continui ripensamenti del legislatore in molti settori cruciali dell'ordinamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, suggerisce ai presentatori di riformulare il testo della risoluzione, nel senso di circoscrivere l'impegno al solo primo paragrafo, trasferendo invece tra le premesse le successive lettere, nelle quali attualmente si articola la parte impegnativa dell'atto di indirizzo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) concorda con la proposta del Presidente, procedendo, conseguentemente, a riformulare ulteriormente la sua risoluzione (*vedi allegato 2*).

Condivide inoltre l'opportunità di approvare già nella seduta odierna l'atto di

indirizzo, al fine di non vanificare l'ampia, positiva convergenza emersa in seno alla Commissione in merito a tali temi. Tale esigenza appare tanto più fondata alla luce dell'audizione del Vice Ministro Grilli, le cui affermazioni sono apparse carenti sotto il profilo cognitivo ed hanno dato l'impressione che le norme in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria contenute nel decreto-legge n. 87 del 2012 non siano frutto di un'autonoma elaborazione da parte del Vice Ministro, ma siano state suggerite da altri soggetti.

La Commissione approva la risoluzione, nel testo ulteriormente riformulato dal presentatore, che assume il n. 8-00185.

7-00922 Barbato: Istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato.

(Rinvio del seguito della discussione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, anche alla luce del dibattito svoltosi durante la discussione della risoluzione n. 7-00916, propone, concorde la Commissione, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

7-00925 Antonio Pepe e Contento: Problematiche concernenti i versamenti IMU.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Antonio PEPE (PdL) illustra la propria risoluzione, rilevando come le modalità di versamento dell'IMU presentino alcune differenze rispetto alle modalità di versamento dell'ICI. Infatti, i contribuenti pos-

sono utilizzare esclusivamente il modello F24, e non più il tradizionale bollettino postale. Inoltre, è necessario, per gli immobili diversi dalla prima abitazione e relative pertinenze, sdoppiare la somma da versare in due quote di pari importo, una di spettanza statale e l'altra di spettanza del comune dove è sito l'immobile, indicando due diversi codici tributo, 3918 e 3919.

Tali novità hanno determinato alcune difficoltà per i contribuenti, soprattutto anziani, i quali spesso hanno commesso in buona fede alcuni errori in sede di compilazione, anche in via telematica, del modello F24: in particolare, sarebbe molto frequente il caso in cui è stato utilizzato erroneamente lo stesso codice tributo per le due quote dell'IMU di spettanza erariale e comunale.

In tal caso, appare opportuno evitare che i cittadini, già tenuti a versare somme mediamente superiori a quelle pagate in precedenza a titolo di ICI, siano chiamati ad ulteriori adempimenti per errori compiuti in piena buona fede, escludendo, in particolare, che quanti hanno utilizzato lo stesso codice tributo per le somme dovute sugli immobili diversi dalla casa di prima abitazione siano tenuti a rinnovare il versamento per la somma di spettanza dell'ente (Stato o comune) per il quale non è stato indicato il relativo codice tributo ed a chiedere contestualmente il rimborso per le maggior somme versate all'altro ente.

Evidenzia peraltro come uno degli ostacoli principali all'instaurarsi di un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, nonché il motivo principale del malcontento dei cittadini verso gli obblighi tributari sia rappresentato, spesso, dalla complicazione e farraginosità degli adempimenti burocratici richiesti per adempiere a tali obblighi.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di evitare ogni conseguenza negativa in danno dei contribuenti che abbiano commesso in buona fede

errori nella compilazione del modello F24 per il versamento dell'IMU, in particolare prevedendo meccanismi automatici di correzione nel caso in cui siano stati utilizzati erroneamente i codici tributo relativi alle quote di imposta di pertinenza dello Stato e del comune ove è ubicato l'immobile ed evitando che i contribuenti interessati siano costretti a nuovi, defatiganti adempimenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rammenta, innanzitutto, che il legislatore, in previsione dell'eventuale verificarsi dei disagi evidenziati dai presentatori della risoluzione, ha disposto, al comma 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU sia effettuato senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 è stato meglio specificato, al paragrafo 10.2, che nell'ambito operativo della norma possano essere ricondotte anche le ipotesi disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Evidenzia altresì come, per quanto concerne le modalità di versamento dell'imposta, il comma 12 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisca che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell'IMU potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

Esprime, infine, una valutazione favorevole sulla risoluzione.

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il Sottosegretario, ricordando come, per gli immobili diversi dalla prima abitazione e relative pertinenze, i contribuenti siano stati costretti a indicare, nel modello F24, diversi codici tributo e a sdoppiare la

somma da versare in due quote di pari importo, di cui una di spettanza dello Stato e l'altra di spettanza del comune dove è ubicato l'immobile.

Proprio questa novità ha determinato difficoltà ai contribuenti, soprattutto i più anziani, i quali in molti casi, nel compilare il predetto modello F24, hanno in buona fede utilizzato erroneamente lo stesso codice tributo per entrambe le quote di spettanza erariale e comunale.

In tale caso, è quanto mai opportuno evitare che i cittadini incorsi in errore siano tenuti, da un lato, a rinnovare il versamento per la somma di spettanza dell'ente per il quale non è stato indicato il relativo codice tributo e, dall'altro, a chiedere il rimborso delle maggiori somme versate per errore all'altro ente.

Ritiene quindi molto più ragionevole, in simili casi, che la stessa amministrazione che ha ricevuto entrambi i pagamenti provveda a riversare all'altra le somme in eccesso di spettanza di quest'ultima.

Francesco BARBATO (IdV) considera positivo che la Commissione si occupi, attraverso la risoluzione in discussione, delle problematiche concernenti l'IMU, sottolineando, in tale contesto, come siano scandalosamente esenti da tale tributo gli immobili del Fondo immobili pubblici (FIP) gestito da talune banche controllate da società di costruzioni.

Ritiene che tale esenzione, del tutto inaccettabile ed ingiustificata, fomenti l'indignazione nei confronti del Governo dei cittadini, gravemente colpiti, soprattutto nelle fasce più deboli, dall'enorme aumento della pressione fiscale.

Ritiene quindi, che, in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici ai contribuenti, occorra eliminare regimi di favore che non hanno alcun fondamento.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 5322, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Il decreto-legge, che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si compone di dieci articoli, si pone, all'articolo 1, comma 1, l'obiettivo di dettare, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse in questo campo, attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

Il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte, a decorrere dai contributi relativi al 2013, dalle imprese editrici di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Rispetto alla vigente disciplina, che Per i soggetti indicati, si prevede che i contributi possono essere richiesti, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, a condizione che la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite, aumentando tale percentuale minima del 10 per cento per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali. Inoltre si modificano i requisiti per acquisire la caratteristica di testata nazionale, la quale spetta a quelle che, oltre ad essere distribuite in almeno 3 regioni, in ciascuna regione raggiungono una percentuale di distribuzione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale.

Il comma 3 indica le modalità di computo delle copie distribuite, stabilendo che si devono considerare quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, che non devono essere né controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegate, nonché quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso.

Sono invece escluse le copie diffuse e vendute tramite lo strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, a prescindere, dal prezzo e dalle modalità di vendita, nonché le copie per le quali non è individuabile il prezzo di vendita.

Il comma 4, lettera a), include fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici, ai fini dell'accesso ai contributi, anche i grafici editoriali, che dunque si aggiungono a giornalisti e po-

ligrafici, confermando che nella composizione della cooperativa vi deve essere prevalenza di giornalisti e che la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza precisare più se si tratta o meno di un rapporto a tempo pieno. La disposizione specifica inoltre che le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente (cioè svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci) per l'esercizio di riferimento dei contributi.

La lettera *b*) del medesimo comma 4, al fine di incentivare l'occupazione giornalistica e poligrafica, include fra i requisiti delle imprese di cui al comma 2, nonché delle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, la sussistenza di un numero minimo di almeno 5 dipendenti (per le editrici di quotidiani) o 3 dipendenti (per le editrici di periodici), con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti a tempo indeterminato.

La lettera *c*) prevede che i dati concernenti la tiratura, la distribuzione e la vendita delle copie devono essere attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante dell'impresa e devono essere comprovati da certificazione analitica resa da una società di revisione nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, laddove la previsione previgente stabiliva che essi devono essere certificati da una società di revisione iscritta.

Il comma 5, concernente le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dispone che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita: a tal fine si prevede che le autorità diplomatiche o consolari competenti acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo e provvedono ad inoltrarla al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 stabilisce che la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 250 del 1990, in base alla quale le imprese, per beneficiare dei contributi, devono avere adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 7, ai sensi del quale le domande relative al credito di imposta, previsto dalla legislazione vigente in misura pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri, relativamente all'anno 2011 si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Tale la previsione appare sostanzialmente volta a superare alcune discrepanze contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'editoria del 29 dicembre 2011, concernente le modalità applicative del predetto credito d'imposta, da un lato sancendo la regolarità delle domande inviate (e non anche pervenute) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, e, dall'altro, regolarizzando anche le domande inviate mediante « posta certificata ».

In merito alla formulazione del comma 7 segnala l'opportunità di sostituire le parole: « posta certificata » con le parole: « posta elettronica certificata ».

Il comma *7-bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, intende facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, prevedendo che, a decorrere dai contributi relativi al 2012, i requisiti relativi ai tempi minimi di costituzione come cooperative giornalistiche e di edizione della testata non sono richiesti alle cooperative di giornalisti, qualora queste subentrino al contratto di cessione in uso

ovvero acquistino una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi.

Investe gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche il comma 7-ter, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, il quale interviene sulla disciplina delle fondazioni bancarie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, inserendo tra gli enti sovvenzionabili o finanziabili dalle fondazioni bancarie, accanto alle imprese strumentali, alle imprese sociali e alle cooperative sociali, anche le cooperative che operano nel settore dell'informazione (tra le quali rientrano le cooperative giornalistiche) e quelle che operano nei settori dello spettacolo e del tempo libero.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, sostituendo, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, quella recata, dall'articolo 26 della legge n. 416 del 1981.

Il comma 1 dispone che, nell'ambito delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e « nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1 » – che, tuttavia, alle medesime risorse fa riferimento –, è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.

Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi, richiamando, a tal fine, la diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, l'apporto alla diffusione della lingua e della

cultura italiane, il contributo alla promozione del « sistema Italia » all'estero, la consistenza informativa dei periodici.

Il comma 3 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, prevedendo peraltro che si debba tenere in considerazione il numero di uscite annue, il numero di pagine pubblicate ed il numero di copie vendute, anche in formato digitale.

La disposizione specifica inoltre che una parte dell'importo complessivo destinato alle categorie di cui al comma 1 è riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

Il comma 4 istituisce di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, definendone la composizione in termini che dovrebbero comportare, rispetto alla commissione attualmente prevista, un numero inferiore di membri.

Si prevede, infatti, che di essa fanno parte: rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione Nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione.

L'articolo 2, comma 1, ribadisce che i contributi di cui al medesimo decreto-legge spettano nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, prevedendo che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione dei contributi mediante riparto proporzionale.

Il comma 2 reca i nuovi criteri di calcolo del contributo validi, a decorrere dai contributi relativi al 2012, stabilendo innanzitutto che l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.

In tale contesto il calcolo del contributo deriva dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie vendute.

Ai sensi della lettera *a*) la quota rapportata ai costi consiste in una percentuale fino al 50 per cento dei costi sostenuti per: il personale dipendente (con esclusivo riferimento a giornalisti e poligrafici), fino ad un importo massimo di 120.000 euro annui per ogni giornalista assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di euro 50.000 per ogni poligrafico assunto con le stesse caratteristiche; l'acquisto della carta; la stampa; la distribuzione; gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.

Tali costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale vengono richiesti i contributi e i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili. Inoltre i costi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e dal relativo prospetto analitico dei costi, che deve far parte della relazione di certificazione del bilancio. In ogni caso, non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale.

La disposizione prevede inoltre che l'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: euro 2,5 milioni per i quotidiani nazionali; euro 1,5 milioni per i quotidiani locali e per i quotidiani in lingua francese, tedesca, ladina o slovena nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero; 300.000 euro per i periodici.

Per quanto riguarda la quota del contributo correlata al numero di copie vendute, la lettera *b*) stabilisce che a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: euro 0,25 per ogni copia venduta di quotidiani nazionali; euro 0,20 per ogni

copia venduta di quotidiani locali; euro 0,40 per ogni copia venduta di periodici.

L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque essere superiore a euro 3,5 milioni per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale ed a 200.000 euro per i periodici.

La disposizione specifica inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo.

Il comma 3 specifica che per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o presso i punti vendita non esclusivi o quelle spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché rientranti nel computo delle copie distribuite.

Il comma 4, dopo aver evidenziato che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, dispone che le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti alla stampa sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede la concessione di contributi alle sole agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti e non più alle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche; per tali soggetti si conferma la previsione di un contributo annuo rapportato ai costi, la cui misura percentuale, sempre pari al 30 per cento, è ora rapportata ai soli costi sostenuti per la diffusione e per il personale. In tale ambito si prevede che la misura del contributo massimo sia pari a 800.000 euro e che il bilancio (dal quale

devono risultare i costi) deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

Il comma 5-*bis* dispone che per le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge n. 230 del 1990 è mantenuto il diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e dalla legge 278 del 1991, anche per i contributi relativi al 2010, provvedendosi in tal senso prioritariamente rispetto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Il comma 6 prevede, per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento, una riduzione dei contributi alle stesse, che passano dal 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, al 40 per cento dei costi; inoltre l'attuale tetto percentuale complessivo, pari all'80 per cento dei costi, è ridotto al 50 per cento.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 7, primo periodo, il quale assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nelle disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi recate dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ricorda che, ai sensi di tale ultima previsione, prima di erogare contributi per somme superiori a 10.000 euro, gli enti competenti dovranno verificare eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, rispetto all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari al predetto importo; in caso di riscontro positivo, non si dovrà procedere al pagamento, salvo che per le somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta inadempito.

Il secondo e terzo periodo del comma 7 prevedono, inoltre, che il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di

presentazione delle relative domande e che, a tale data, il provvedimento deve essere adottato comunque, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Il comma 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria, di cui all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981 (che esprime pareri sull'accertamento della diffusione delle testate e dei requisiti di ammissione ai contributi), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla legge n. 215 del 2004.

L'articolo 3 reca misure volte a favorire il passaggio all'editoria digitale, anche attraverso l'introduzione di una nuova tipologia di contributo, nonché disposizioni inerenti i ricavi connessi alla pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali.

Il comma 1 riferendosi a tutte le tipologie di imprese editrici, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011 – dunque, imprese già esistenti in quell'anno – dispone che esse « possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ». La disposizione stabilisce, inoltre, che la testata digitale deve comunque essere accessibile *on line*, anche a titolo non oneroso, e deve garantire « un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta » per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e i plurisettemanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

Il comma 2, sempre al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, consente « la riduzione di periodicità », consentendo inoltre, per le testate in formato digitale, di prescindere dai requisiti di accesso ai contributi (concernenti la vendita di copie delle testate), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge. La disposizione reca altresì alcune norme di semplificazione.

Il comma 3 quantifica la misura del contributo cui hanno diritto le imprese per la pubblicazione della testata in formato digitale in una prima quota rapportata ai costi sostenuti e in una seconda quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento; per i primi due anni, la prima quota è pari al 70 per cento dei costi, mentre per ogni copia venduta in abbonamento sono corrisposti 0,10 euro (con il limite che tale importo non può essere comunque superiore all'effettivo prezzo di vendita di ogni copia digitale).

Il comma 4 reca la definizione di «testata in formato digitale» valida a decorrere dai contributi relativi al 2013, disponendo che, fermi restando i requisiti previsti dal comma 1, si intenderanno tali le testate che siano migrate a un sistema digitale di gestione dei contenuti unico e siano dotate di:

un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali;

un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione;

un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili.

Inoltre, nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono anche disporre di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

Il comma 5 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con DPCM di natura non regolamentare, aggiornato periodicamente, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3.

Il comma 5-bis inserisce fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (ai fini del calcolo del limite massimo del 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni cui è vincolato ciascun soggetto tenuto all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione – ROC) quelli derivanti da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme, anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca e da piattaforme sociali e di condivisione.

In tale ambito il comma 5-ter include fra i soggetti tenuti ad iscriversi nel ROC anche le imprese concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili.

L'articolo 3-bis, dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *on line*, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative.

Il comma 1 stabilisce che per usufruire di tale possibilità è necessario che le imprese in questione non abbiano fatto domanda di accesso ai contributi o ad altre agevolazioni pubbliche e conseguano ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100.000 euro. Le testate periodiche in possesso di tali requisiti sono esentate: dall'obbligo di registrazione presso il tribunale; dall'obbligo di iscrizione al ROC; dagli obblighi stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, in materia di titolarità delle imprese editrici.

In tale contesto il comma 2 stabilisce che si intendono quali ricavi annui da attività editoriale, ai fini del comma 1, quelli derivanti da abbonamenti e vendite da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 4, comma 1, dispone l'obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, anche al fine di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e ven-

dute, nonché quello di agevolare la diffusione della moneta elettronica. La disposizione precisa che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), i quali stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dei dati e i costi di collegamento.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala i periodi dal terzo al settimo del comma, i quali prevedono, per il 2012, al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione della stampa, un credito di imposta, per un importo non superiore ai risparmi accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario delegato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 4 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.

Il predetto credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR (ai sensi del quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).

A tal fine si domanda si domanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione

delle condizioni, termini e modalità di attuazione dell'agevolazione, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa e del relativo monitoraggio.

In merito alla formulazione delle disposizioni concernenti il credito d'imposta, rileva come esse non individuino gli elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento di tale beneficio, né la misura dello stesso credito, limitandosi a rinviare ad un atto di natura secondaria. In particolare segnala come la norma non identifichi in modo del tutto incontrovertibile i destinatari dell'agevolazione, in quanto si indica solo che essa è finalizzata a sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, che dovrebbero essere « i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori », richiamati dal secondo periodo del comma 1.

Il comma 3, al fine di risolvere il contenzioso instauratosi relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individua precisamente il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010, identificando la « convenzione più favorevole », applicabile a tali prodotti, con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Resta invece ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane SpA, per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.

In tale contesto la norma prevede che dall'applicazione di tale previsione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro, destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per la concessione del già illustrato credito di imposta di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale. I risparmi dovranno essere accertati con

apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario delegato.

Conseguentemente, si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, relativa al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria.

Il comma 4 prevede la facoltà, per i rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico. In tale ambito il comma 5 specifica che il sistema informatico di cui al comma 4 deve assicurare la connessione in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni, essere operativo su tutto il territorio nazionale e garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi.

L'articolo 5, comma 1, dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri fornisca annualmente criteri e indicazioni di riferimento per rendere più efficiente la spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle suddette campagne e ai suddetti soggetti. Tali criteri devono essere formulati sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dallo stesso Dipartimento, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle amministrazioni.

Ai sensi del comma 2, le amministrazioni centrali dello Stato, nell'acquisto degli spazi, devono rispettare i criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché le condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge n. 150 del 2000 (stipulati dal medesimo Dipartimento con i concessionari di spazi pubblicitari, nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe). La disposizione specifica che, in considerazione dell'interesse pubblico alla più ampia trasmissione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le con-

cessionarie di pubblicità devono applicare alla Presidenza del Consiglio la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

L'articolo 5-bis consente l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003 (ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni non governative di cooperazione allo sviluppo, associazioni di promozione sociale, fondazioni con scopi religiosi, enti ecclesiastici, associazioni di tutela ambientale e di ricerca oncologica in possesso di determinati requisiti, associazioni dei profughi sloveni, istriani e dalmati), e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. La norma prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria, previsto in via generale per tutto il sistema delle agevolazioni tariffarie nei prodotti editoriali.

L'articolo 6 reca le abrogazioni di disposizioni superate dalla normativa contenuta nel decreto-legge.

In particolare, la lettera *a*), in connessione con le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, relativi alle condizioni per l'accesso ai contributi.

La lettera *b*), in connessione con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge, abroga l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010.

La lettera *c*), in connessione con le modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in materia di requisiti per l'accesso ai benefici e di quantificazione dei contributi, abroga l'articolo 3, comma 2, lettera *c*), e comma 3, lettera *a*), della legge n. 250 del 1990.

La lettera *d*), in connessione con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, il quale ha stabilito che le cooperative editrici, per accedere alle provvidenze, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari o poligrafici.

Le lettere *d-bis*), *d-ter*), e *d-quater*), dispongono, in connessione con l'articolo 1-bis, l'abrogazione degli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 62 del 2001, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1983.

L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato 3*), nella quale si segnalano alcune problematiche, evidenziate nel corso della sua illustrazione, concernenti la formulazione dell'articolo 4, comma 1, periodi dal terzo al settimo, dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 2, comma 2.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Marchignoli, nella precedente seduta di esame, aveva già illustrato il contenuto del provvedimento.

Segnala inoltre come, a causa dell'elevato numero di proposte emendative presentate presso la Commissione Ambiente, quest'ultima non ha ancora potuto trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. In tale contesto rileva come la Commissione debba decidere se esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, ovvero attendere la conclusione dell'esame in sede referente, fermo restando, comunque, che l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro questa settimana.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal Presidente Conte, ritiene, alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente, che sia preferibile esprimere già nella seduta odierna il parere sul provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), nella quale si segnala, in premessa, l'esigenza che la Commissione di merito apporti al decreto-legge le modificazioni ed integrazioni concordate con i Presidenti delle regioni colpite dal terremoto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione n. 5-07251 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Forcolin.

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario.

Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio LEO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Bruno CESARIO (PT) rileva come la risposta del Sottosegretario non contenga alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per risolvere la problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Evidenzia, in particolare, come le piccole e medie imprese che costruiscono gestiscono reti e impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione siano state penalizzate dal decreto-legge n. 1 del 2012, che ha riservato alle sole *utility* pubbliche il beneficio

della integrale deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5, del TUIR.

Nel segnalare, quindi, come nel settore siano occupati circa venticinquemila dipendenti, ribadisce la necessità di ripristinare il previgente regime di integrale deducibilità degli interessi passivi, al fine di evitare che le predette imprese, le quali si trovano già in una situazione di difficoltà, siano costrette ad affrontare la concorrenza in condizioni di inferiorità rispetto alle *utility* pubbliche.

5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, prendendo spunto dalla tematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che sia necessario risolvere, eventualmente nel corso dell'esame del disegno di legge C. 5312 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, anche la situazione di quanti abbiano già usufruito, in passato, della detrazione per le spese di ristrutturazione, chiarendo in particolare se tali soggetti possano fruire del meccanismo agevolativo fino al nuovo limite di 96.000 euro introdotto dal predetto decreto-legge n. 83.

5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa.

Ludovico VICO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ludovico VICO (PD), nell'esprimere il dubbio che il Governo non abbia pienamente compreso il contenuto dell'interrogazione, si dichiara disponibile a riformularla, presentando un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, ad integrazione della risposta fornita, sottolinea come, qualora non vengano specificati quali siano i servizi aggiuntivi previsti nella convenzione tra il Comune di Maruggio e la SOGET, il Governo non sia in grado di fornire una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche della convenzione stessa.

5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva come ai casi indicati dal Sottosegretario nella risposta – relativi al contribuente che si ritiene congruo e, di conseguenza, non fornisce alcuna giustificazione all'Agenzia delle entrate per le incongruenze riscontrate, ovvero, al contribuente che, non

avendo dichiarato, parzialmente o totalmente, una componente reddituale, si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso – si aggiunga quello dell'invio di comunicazioni recanti indicazione sbagliate, che costringono i contribuenti a rivolgersi a professionisti o a centri di assistenza fiscale e a sostenere le relative spese.

A tale riguardo, sottolinea come sia necessaria una maggiore ocularità e attenzione da parte dell'Agenzia delle entrate nella formazione e nell'invio delle comunicazioni ai contribuenti, soprattutto in un momento di grave crisi economica, stigmatizzando il fatto che tali comunicazioni siano pervenute anche ai contribuenti emiliani, veneti e lombardi colpiti dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio.

5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come l'obiettivo della sua interrogazione sia quello di indicare l'orientamento che il Governo dovrebbe tenere, nell'ambito della prossima discussione parlamentare sul disegno di legge C. 5291, recante delega per la riforma del sistema fiscale, per quanto riguarda la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria.

Rileva, infatti, i preoccupanti ondeggiamenti dell'Esecutivo rispetto a tale, delicatissima tematica, che lo aveva indotto, secondo le notizie ampiamente riportate dalla stampa, a prevedere, nella versione originaria del predetto disegno di legge, una sostanziale depenalizzazione dei reati tributari nelle ipotesi di abuso del diritto e elusione fiscale. Considera pertanto particolarmente ambiguo l'atteggiamento del

Governo, che teme possa essere volto a salvaguardare alcuni esponenti del mondo bancario, tra i quali, segnatamente, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Passera coinvolto in indagini penali per reati tributari nella sua precedente funzione di amministratore delegato del Gruppo Banca Intesa.

A tale proposito sottolinea come il gruppo dell'Italia dei Valori, dopo essersi battuto con forza contro ogni ipotesi di norma *ad personam* in favore del precedente Presidente del Consiglio, intenda mantenere un orientamento altrettanto rigoroso, in tutti i casi in cui si intendano introdurre norme volte a salvaguardare interessi personali.

Sottolinea pertanto, come dato politico fondamentale, l'esigenza di superare la situazione, vergognosa, in cui versa un importante Ministro della Repubblica, coinvolto in un'indagine giudiziaria per

frode fiscale, considerando inaccettabile che il dottor Passera continui a rivestire la sua attuale carica. Ritiene, quindi, che il Governo debba dare una risposta forte e chiara ad un problema che coinvolge direttamente l'etica pubblica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

è in corso un ampio processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta *spending review*) la quale è volta a realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, al fine di ridurre il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione;

nel predetto processo di razionalizzazione devono evidentemente essere coinvolte a pieno titolo anche le strutture dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in quanto strumento privilegiato di imposizione fiscale e di tutela degli interessi erariali, deve più di altre caratterizzarsi per razionalità organizzativa, efficienza operativa ed eliminazione delle spese improduttive;

la scelta di avviare il predetto meccanismo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione proprio dall'Amministrazione finanziaria, al di là delle ricadute di carattere immediatamente pratico, rappresenterebbe anche un segnale simbolico positivo nei confronti di tutti i contribuenti onesti, i quali sono stati chiamati in questi mesi a compiere sacrifici gravosi per garantire la stabilità della finanza pubblica;

l'azione di revisione degli assetti organizzativi in tale settore costituisce

inoltre doverosa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, le quali stabiliscono, tra l'altro, l'integrazione operativa della Agenzie fiscali, nonché la razionalizzazione dell'organizzazione tributaria, anche al fine di evitare duplicazione di strutture ed implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare;

in tale contesto appare dunque necessario porre mano con sollecitudine ad un intervento che coinvolga anche le Agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale dovrebbe già trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, in forza di un decreto ministeriale, peraltro non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul cui schema la Commissione Finanze ha espresso il parere il 10 novembre 2011;

al fine di garantire che tale complessa azione riformatrice realizzi pienamente i suoi obiettivi, occorre verificare con attenzione tutte le soluzioni atte a: ridurre le strutture ridondanti, massimizzare le sinergie tra le diverse amministrazioni ed altre amministrazioni pubbliche, rivedere l'articolazione territoriale delle Agenzie stesse, garantire una razionale e coerente distribuzione delle competenze tra i diversi enti, valorizzare le professionalità ed il patrimonio di conoscenze accumulato dalle amministrazioni, riequilibrare in modo più uniforme il rapporto tra diversi livelli della dirigenza e tra dirigenti e consistenza complessiva del personale;

il predetto processo di riforma, che può prendere opportunamente avvio dell'Amministrazione finanziaria, dovrà comunque coinvolgere tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli, quali ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui il rapporto tra livelli apicali della dirigenza e numero complessivo di dirigenti, nonché tra questi ultimi ed il complesso del personale, risulta più basso che altrove;

in tale ambito occorre inoltre evitare scelte demagogiche e non meditate, in quanto, in particolare nel settore dell'Amministrazione finanziaria, le modifiche degli assetti organizzativi non dovranno in alcun modo pregiudicare, anche solo in via temporanea, la piena operatività delle strutture e la continuità dell'azione amministrativa;

a tale proposito si evidenzia come eventuali accorpamenti o trasferimenti di funzioni da un settore all'altro dell'Amministrazione finanziaria, non potranno essere realizzati in forma generica, meccanica o irrazionale, ma debbano invece tenere attentamente conto delle diversità e delle omogeneità nelle attività svolte, dell'articolazione degli interessi pubblici coinvolti, delle peculiarità delle materie trattate, nonché delle necessità di assicurare un adeguato presidio territoriale e di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini e degli operatori professionali;

si segnala infatti come la complessiva revisione della pubblica amministrazione, ed in particolare la riforma dell'Amministrazione finanziaria, non possa essere concepita in una prospettiva meramente congiunturale o contabilistica, ma debba porsi la finalità, più ambiziosa, di ripensare gli assetti organizzativi per realizzare in modo più sobrio obiettivi di maggiore efficacia nella gestione dell'intero sistema della fiscalità;

inoltre, per quanto riguarda segnatamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, occorre tenere presente che tale Amministrazione è già oggetto di un processo di evoluzione, tutt'ora in

corso, il quale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, dovrebbe portarla a trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;

impegna il Governo

ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri ed obiettivi prioritari:

a) soppressione di tutte le strutture e gli uffici ridondanti, nonché eliminazione di tutte le duplicazioni di funzioni;

b) accorpamento delle strutture sulla base del principio di omogeneità o maggiore vicinanza delle funzioni svolte, tenendo conto delle peculiarità di alcuni ambiti di attività, i quali, ad esempio per quanto riguarda il settore dei giochi, sono ormai connotati per uno spiccato profilo di politica industriale che li rende eccentrici rispetto ai tradizionali compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi;

c) coordinamento di ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, recentemente trasmesso alla Camera dei deputati, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto del-

l'esigenza di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori;

d) riduzione delle articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

e) rafforzamento ed ampliamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

f) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

g) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

h) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo, evitando il susseguirsi continuo di interventi di aggiustamento che rischierebbero di pregiudicare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa;

i) riduzione ed ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria

che permettano, oltre che un abbattimento dei costi, maggiore fruibilità per gli utenti, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi;

l) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad elevare il rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti;

m) riduzione delle aliquote di personale a bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;

n) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria e completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici esistenti, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;

o) verifica circa lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

p) perseguimento della piena indipendenza e terzietà, nonché garanzia delle relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria;

q) coinvolgimento, nei termini più ampi possibili, nonché costante informazione, del Parlamento in merito alle decisioni ed alle prospettive dell'intero processo di razionalizzazione.

« Ventucci, Fluvi, Cera, Fugatti, Della Vedova, Cesario, Messina, Pugliese, Piccolo, Leo, Del Tenno, Antonio Pepe, Comaroli, Forcolin, Versace, Savino, Montagnoli, Ravetto, Strizzolo, Verini, Causi, Albini, Fogliardi, Pizzetti, D'Antoni, Sposetti ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

è in corso un ampio processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta *spending review*) la quale è volta a realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, al fine di ridurre il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione;

nel predetto processo di razionalizzazione devono evidentemente essere coinvolte a pieno titolo anche le strutture dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in quanto strumento privilegiato di imposizione fiscale e di tutela degli interessi erariali, deve più di altre caratterizzarsi per razionalità organizzativa, efficienza operativa ed eliminazione delle spese improduttive;

la scelta di avviare il predetto meccanismo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione proprio dall'Amministrazione finanziaria, al di là delle ricadute di carattere immediatamente pratico, rappresenterebbe anche un segnale simbolico positivo nei confronti di tutti i contribuenti onesti, i quali sono stati chiamati in questi mesi a compiere sacrifici gravosi per garantire la stabilità della finanza pubblica;

l'azione di revisione degli assetti organizzativi in tale settore costituisce

inoltre doverosa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, le quali stabiliscono, tra l'altro, l'integrazione operativa delle Agenzie fiscali, nonché la razionalizzazione dell'organizzazione tributaria, anche al fine di evitare duplicazione di strutture ed implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziolate;

in tale contesto appare dunque necessario porre mano con sollecitudine ad un intervento che coinvolga anche le Agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale dovrebbe già trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, in forza di un decreto ministeriale, peraltro non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul cui schema la Commissione Finanze ha espresso il parere il 10 novembre 2011;

al fine di garantire che tale complessa azione riformatrice realizzi pienamente i suoi obiettivi, occorre verificare con attenzione tutte le soluzioni atte a: ridurre le strutture ridondanti, massimizzare le sinergie tra le diverse amministrazioni ed altre amministrazioni pubbliche, rivedere l'articolazione territoriale delle Agenzie stesse, garantire una razionale e coerente distribuzione delle competenze tra i diversi enti, valorizzare le professionalità ed il patrimonio di conoscenze accumulato dalle amministrazioni, riequilibrare in modo più uniforme il rapporto tra diversi livelli della dirigenza e tra dirigenti e consistenza complessiva del personale;

il predetto processo di riforma, che può prendere opportunamente avvio dell'Amministrazione finanziaria, dovrà comunque coinvolgere tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli, quali ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui il rapporto tra livelli apicali della dirigenza e numero complessivo di dirigenti, nonché tra questi ultimi ed il complesso del personale, risulta più basso che altrove;

in tale ambito occorre inoltre evitare scelte demagogiche e non meditate, in quanto, in particolare nel settore dell'Amministrazione finanziaria, le modifiche degli assetti organizzativi non dovranno in alcun modo pregiudicare, anche solo in via temporanea, la piena operatività delle strutture e la continuità dell'azione amministrativa;

a tale proposito si evidenzia come eventuali accorpamenti o trasferimenti di funzioni da un settore all'altro dell'Amministrazione finanziaria, non potranno essere realizzati in forma generica, meccanica o irrazionale, ma debbano invece tenere attentamente conto delle diversità e delle omogeneità nelle attività svolte, dell'articolazione degli interessi pubblici coinvolti, delle peculiarità delle materie trattate, nonché delle necessità di assicurare un adeguato presidio territoriale e di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini e degli operatori professionali;

si segnala infatti come la complessiva revisione della pubblica amministrazione, ed in particolare la riforma dell'Amministrazione finanziaria, non possa essere concepita in una prospettiva meramente congiunturale o contabilistica, ma debba porsi la finalità, più ambiziosa, di ripensare gli assetti organizzativi per realizzare in modo più sobrio obiettivi di maggiore efficacia nella gestione dell'intero sistema della fiscalità;

inoltre, per quanto riguarda segnatamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, occorre tenere presente che tale Amministrazione è già oggetto di un processo di evoluzione, tutt'ora in

corso, il quale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, dovrebbe portarla a trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;

in tale contesto appare dunque necessario:

sopprimere tutte le strutture e gli uffici ridondanti, nonché eliminare tutte le duplicazioni di funzioni;

accorpare le strutture sulla base del principio di omogeneità o maggiore vicinanza delle funzioni svolte, tenendo conto delle peculiarità di alcuni ambiti di attività, i quali, ad esempio per quanto riguarda il settore dei giochi, sono ormai connotati per uno spiccato profilo di politica industriale che li rende eccentrici rispetto ai tradizionali compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi;

coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto dell'esigenza di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori;

ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei

meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

salvaguardare i diritti e le legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

valorizzare le competenze professionali e il patrimonio di conoscenze tecniche e giuridiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

definire un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo, evitando il susseguirsi continuo di interventi di aggiustamento che rischierebbero di pregiudicare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa;

ridurre ed ottimizzare gli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria che permettano, oltre ad un abbattimento dei costi, maggiore fruibilità per gli utenti, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi;

ridurre tendenzialmente il numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad elevare il rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti;

ridurre le aliquote di personale a bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;

procedere alla piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria e assicurare la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici esistenti, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informa-

tivi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;

verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

perseguire la piena indipendenza e terzietà, nonché garantire le relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria;

coinvolgere, nei termini più ampi possibili, nonché assicurare la costante informazione del Parlamento, in merito alle decisioni ed alle prospettive dell'intero processo di razionalizzazione,

impegna il Governo

ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera, tenendo in considerazione le indicazioni recate in premessa.

(8-00185) « Ventucci, Fluvi, Cera, Fugatti, Della Vedova, Cesario, Messina, Pugliese, Piccolo, Leo, Del Tenno, Antonio Pepe, Comaroli, Forcolin, Versace, Savino, Montagnoli, Ravetto, Strizzolo, Verini, Causi, Albini, Fogliardi, Pizzetti, D'Antoni, Sposetti ».

ALLEGATO 3

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5322, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 4, comma 1, periodi dal terzo al settimo, i quali prevedono, per il 2012, al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione della stampa, un credito di imposta, per un importo non superiore ai risparmi di spesa realizzati ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 4, relativo alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro, provveda la Commissione di merito a precisare gli elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento di tale beneficio, in parti-

colare indicando in modo incontrovertibile i destinatari dell'agevolazione e la misura del credito d'imposta stesso, senza limitarsi a rinviare la definizione di tali aspetti ad un atto di natura secondaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 7, ai sensi del quale le domande relative al credito di imposta, previsto dalla legislazione vigente in misura pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri, relativamente all'anno 2011, si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «posta certificata» con le parole: «posta elettronica certificata»;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, il quale modifica, a decorrere dai contributi relativi al 2012, i criteri di calcolo dei predetti contributi in favore delle imprese editoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le nuove modalità di calcolo previste dal comma si applichino a partire dal 2013, al fine di salvaguardare i piani di investimento già effettuati dalle imprese editrici.

ALLEGATO 4

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5263, di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Fer-

rara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 »;

segnalata l'esigenza che la Commissione di merito apporti al decreto-legge le modificazioni ed integrazioni concordate con i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta immediata indicata in oggetto, concernente la problematica dell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU), nel caso in cui un immobile sia oggetto di misure conservative-cautelari, nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate, si rappresenta quanto segue.

Si deve, innanzitutto, premettere che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è costituito dal possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze. Ne consegue che, anche nel caso specifico di misure conservative-cautelari, il tributo è dovuto.

L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 individua i soggetti passivi dell'imposta nel proprietario di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Pertanto, in via generale e salvo diversa e disposizione di legge, su tali soggetti

grava l'adempimento di tutti gli obblighi, formali e sostanziali derivanti dall'applicazione dell'IMU (tra i quali rientra anche l'obbligo di versamento secondo le regole ordinarie stabilite dalla normativa di riferimento).

Il Dipartimento delle finanze ha tuttavia segnalato che, nel caso specifico di misure conservative-cautelari, è il giudice che nel dispone l'adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all'uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete.

A tale proposito la Corte di Cassazione penale nella sentenza 6 ottobre 2010, n. 35801, ha affermato che se di norma « i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta – ed anzi ora l'articolo 104-*bis* disp. atto c.p.p. espressamente consente – che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione... ».

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, è ammissibile che il giudice, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale, attribuisca all'amministratore/custode giudiziario l'amministrazione dei beni oggetto del misura adottata, con eser-

cizio di poteri di vera e propria gestione, compreso, quindi, anche il pagamento dei tributi.

Nel senso appena esposto si pongono i seguenti provvedimenti concernenti l'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui contenuto, però, può, secondo il Dipartimento delle finanze, essere esteso all'IMU, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina della soggettività passiva:

provvedimento n. 1260/2008 del 4 maggio 2011 del Tribunale di Napoli che, in materia di ICI, afferma che il soggetto passivo per i beni sequestrati e pignorati rimane il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile stesso, fino al decreto di trasferimento;

provvedimento del Tribunale di Taranto, Ufficio Misure Prevenzione P.S. del 29 luglio 2002 (ud. del 26 luglio 2002), per il quale il tributo deve essere assolto dal proprietario del bene immobile e specifica

chiaramente che essendo, tuttavia, lo stesso provvedimento solo un parere e che quindi « non ha natura vincolante per l'amministratore giudiziario », quest'ultimo ben può disattendere detto parere, essendo titolare di proprie ed autonome responsabilità rispetto al Giudice delegato, al quale possono essere rimesse le determinazioni di competenza.

Con specifico riguardo al cosiddetto « sequestro anti-mafia » di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, il Dipartimento delle finanze ha sottolineato che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 156 del 7 agosto 2000, ha chiarito che in tali casi trovano applicazione le norme sull'eredità giacente, in ordine al trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sequestrati ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. In particolare, l'articolo 530 c.c. prevede che il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

ALLEGATO 6

5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo che venga ripristinato il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese che costruiscono o gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 96 del TUIR prima delle modifiche apportate dall'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di superare la discriminazione tra imprese pubbliche e private censurata, tra l'altro, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), senza ricorrere alla ingiustificata totale soppressione del beneficio per le *utilities* pubbliche.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia che la modifica apportata dal citato articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 al comma 5 dell'articolo 96 del TUIR è volta – come ricordato dall'istante – a superare le criticità evidenziate dalla AGCM, che aveva segnalato come « il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori di costruzione e gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione determinasse il verificarsi di

una ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti negli stessi settori, tale da ridurre la capacità competitiva delle imprese private », e dalla Commissione europea (aiuto di Stato SA. 31326).

Tanto premesso, il Dipartimento rappresenta come, da un lato, l'eventuale estensione del regime di integrale di deducibilità degli interessi passivi, previsto anteriormente alle modifiche recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 per le *utilities* pubbliche, alle PMI private che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, non sembrerebbe idonea a superare le criticità in ordine alla compatibilità della misura con la normativa comunitaria degli aiuti di Stato e, dall'altro, la diversa scelta normativa intesa ad estendere il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi a tutte le società che operano nei ricordati settori, indipendentemente dalla composizione della compagine societaria deve necessariamente tener conto degli effetti sul gettito nel bilancio dello Stato.

A tale ultimo riguardo, il Dipartimento ha illustrato detti effetti nella tabella che segue, ipotizzando l'entrata in vigore della disposizione normativa in argomento a partire dall'anno 2012:

	2012	2013	2014
IRES	-	-8,4	-4,8

in milioni di euro.

ALLEGATO 7

5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, nel caso di interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012 e per i quali siano già stati effettuati esborsi con detrazione del 36 per cento, ai fini del computo del limite di spesa ancora sostenibile e ammesso a fruire della detrazione Irpef del 50 per cento per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dello stesso, il nuovo limite massimo agevolabile sia pari a 96.000,00 euro, sottratti gli importi versati in precedenza e per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici, si evidenzia quanto segue.

L'Agenzia delle entrate, in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 citato [il quale statuisce che « Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis »], fa rilevare come l'utilizzo dell'espressione « spese sostenute », senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione in relazione alla data di avvio degli inter-

venti, comporti che ai fini della imputazione delle stesse occorra far riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Inoltre, per quanto concerne, segnatamente, la rilevanza del limite di spesa di euro 96.000 e dell'aliquota di detrazione del 50 per cento – previsti per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 30 giugno 2013 – occorre evidenziare che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 rinvia alle disposizioni dell'articolo 16-bis del TUIR, comportando che il computo dei suddetti limiti vada effettuato distintamente per periodo di imposta, facendo comunque salvo, tra l'altro, quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 16-bis in caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti.

In altri termini, è da ritenersi che al contribuente:

per il periodo d'imposta 2012, spetti la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di 48.000 euro, e la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le

quali resta ferma la detrazione del 36 per cento;

per il periodo d'imposta 2013, spetta la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dall'inizio del periodo di imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto –

in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento.

ALLEGATO 8

5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti hanno chiesto se sia effettivamente possibile, per i comuni, corrispondere ai concessionari della riscossione un aggio, relativo all'attività di riscossione volontaria della TARSU, notevolmente superiore a quello previsto dalla legge.

Al riguardo, sentiti gli Uffici, si rappresenta che nel caso di specie, trattasi di una convenzione stipulata dal Comune di Maruggio (provincia di Taranto) e la società SOGET spa per la gestione della riscossione dell'ICI e della TARSU.

L'aggio a favore degli agenti della riscossione è previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, il quale al comma 5-*bis* prevede espressamente che, l'aggio spettante per la riscossione spontanea a mezzo ruolo è quella stabilita dal decreto 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

A tal proposito, l'articolo 79 del suddetto decreto, al comma 1, lettera *d*), prevede che l'aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali è pari all'1 per cento.

Come si evince dalla norma, l'aggio riguarda esclusivamente l'attività di riscossione e non ulteriori attività che potrebbero essere richieste dal Comune in questione alla SOGET. In effetti, dall'interrogazione posta, non si evince nel dettaglio il contenuto della convenzione stipulata dal Comune e la SOGET, d'altra parte occorrerebbe valutare se l'aggio previsto a favore di quest'ultima società stabilito al 6 per cento, sia riferito a servizi diversi oltre quello della sola riscossione.

Si dà altresì atto infine che esula dalla competenza di questo Ministero la valutazione del contenuto delle convenzioni che i Comuni stipulano con società private per la gestione dei competenti servizi.

ALLEGATO 9

5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondendo al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici può riferirsi che, prima di spedire le comunicazioni, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, datate 28 maggio 2012, sono stati espunti dagli elenchi dei soggetti che presentano incongruenza tra spese sostenute nel 2010 e i redditi dichiarati per quell'anno, i contribuenti residenti nelle province di Modena e Ferrara colpite dal primo evento sismico del 20 maggio 2012, sulla base delle prime informazioni disponibili.

Dal momento che le operazioni di « postalizzazione » sono avvenute antecedentemente ai successivi eventi calamitosi, non è stato possibile procedere anche all'esclusione delle altre zone colpite.

Premesso ciò, va precisato che la finalità della comunicazione è quella di offrire al contribuente la possibilità di valutare la compatibilità dei redditi dichiarati nel 2011 (anno d'imposta 2010) con le spese attualmente note all'Agenzia delle Entrate, indicate nel prospetto allegato ad ogni comunicazione, ed apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati.

Le comunicazioni in argomento non costituiscono « atti » dai quali trae origine la complessa attività di accertamento tributario, ma hanno mera natura di « comunicazione » ossia di rendere noti alcuni dati con l'ulteriore finalità di far avvicinare il contribuente al nuovo strumento di selezione dei soggetti per la determinazione sintetica del reddito (che l'Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto e che è stato sperimentato recentemente con

l'ausilio delle associazioni di categoria) nonché di riscontrare la corretta imputazione delle spese.

Pertanto, in questa fase, il contribuente può, o dichiarare la componente reddituale parzialmente dichiarata o totalmente omessa, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso oppure, qualora non lo ritenesse opportuno, può non dare alcuna « giustificazione » all'Agenzia delle Entrate per le incongruenze riscontrate.

L'eventuale documentazione giustificativa delle apparenti discrasie tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato, dovrà essere prodotta solo se il contribuente in futuro dovesse essere selezionato sulla base di ulteriori analisi del rischio per l'attivazione del procedimento di accertamento.

A tale riguardo, si fa presente che, il nuovo istituto dell'accertamento sintetico prevede un « contraddittorio necessario » propedeutico all'emanazione dell'atto accertativo e che, pertanto, in tale preventiva sede, il contribuente avrà modo di produrre tutta la documentazione giustificativa, dalla quale potrà desumersi che il relativo finanziamento delle spese è avvenuto, ad esempio, con redditi diversi da quelli posseduti nell'anno 2010 o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Le comunicazioni oggetto dell'interrogazione non riguardano un eventuale procedimento accertativo. Sono state, infatti, spedite a mezzo di posta prioritaria e non

con raccomandata A/R come si richiede per la validità della corrispondenza che attiene agli atti endoprocedimentali.

Si fa inoltre presente che, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi sia dei Centri di Assistenza Multimediale (numero verde)

istituiti presso gli sportelli degli Uffici Territoriali, sia dell'Ufficio Persone Fisiche, della Direzione Centrale Accertamento, ha istituito un servizio che dà informazioni e chiarimenti ai contribuenti in merito all'istituto in questione.

ALLEGATO 10

5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere con chiarezza quale sia la posizione del Governo in merito alla revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria previsto nel disegno di legge delega recante: « disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita » (A.C. 5291).

Al riguardo, si rileva preliminarmente che sembrerebbero infondate le asserite notizie di stampa riferite dall'interrogante secondo le quali nel testo originario del predetto disegno di legge il Governo ha previsto una sostanziale depenalizzazione dei reati fiscali escludendo la rilevanza penale dei comportamenti ascrivibili a fattispecie abusive ed a forme di elusione fiscale.

Infatti, nel disegno di legge delega il Governo al fine di conferire stabilità e certezza al sistema fiscale, ha introdotto alcune disposizioni volte, tra l'altro, alla ridefinizione dell'abuso del diritto da unificare alla fattispecie dell'elusione fiscale, nonché alla revisione del sistema delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.

In tal senso, quindi, lo spirito della delega sembra muoversi in linea con quanto auspicato dall'Onorevole interrogante, ovvero che l'obiettivo del Governo è proprio quello di perseguire i comportamenti elusivi ed evasivi.

In effetti il dibattito svolto in Parlamento ha evidenziato la necessità di elaborare una norma generale anti-abuso per tutte le imposte, non vincolata da un'elencazione tassativa di fattispecie e con un'as-

similazione tra elusione fiscale e abuso, a fronte di una norma antielusiva vigente nel nostro ordinamento che è limitata alle imposte dirette e ad alcune specifiche operazioni espressamente indicate.

Con la delega, quindi, e in particolare con l'articolo 5, il divieto dell'abuso del diritto investe le operazioni prive di adeguata motivazione economica e realizzate principalmente per ottenere risparmi d'imposta attraverso l'impiego distorto di schemi giuridici, ciascuno dei quali peraltro perfettamente legittimo, ma che nel complesso adottati allo scopo prevalente (o esclusivo) di ottenere un vantaggio fiscale.

Tant'è che l'articolo 8 del disegno di legge delega, nell'elencare i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio, esplicita che verrà dato più rilievo al reato per comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, nonché all'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Si prevede, inoltre, la revisione del regime della dichiarazione infedele. Si tratta di un aspetto qualificante in quanto nel nostro ordinamento il reato in materia fiscale è previsto, oltre che nei casi di comportamenti fraudolenti o simulatori, anche nel caso di infedele dichiarazione.

Quest'ultima fattispecie è prodotta da elementi « oggettivi », cioè dal superamento di predeterminate soglie quantitative (espresse in termini di imposta o di imponibile evaso). I comportamenti materiali sottostanti possono essere ascrivibili a cause diverse, tra cui errori e omissioni,

non necessariamente riconducibili all'intento di frodare o di simulare. Nel tempo, le fattispecie sanzionabili penalmente sono aumentate e le soglie sono state abbassate.

In via più generale, quindi, l'articolo 8, comma 1, prevede la revisione del sistema sanzionatorio, in modo da correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, introducendo la possibilità di ridurre le sanzioni in casi di minore gravità o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. In tal modo si intende circoscrivere in maniera più precisa l'ambito di applicazione della disciplina penale tributaria, con l'obiettivo di evitare inutili aggravii di lavoro per la magistratura inquirente e di consentire una più precisa focalizzazione sui casi effettivamente rilevanti a tutela dei contribuenti.

Per quanto attiene gli accenni, contenuti nel documento di sindacato ispettivo, relativi alle indagini riguardanti il Ministro Passera si rappresenta quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica di Biella, con un comunicato stampa di ieri 3 luglio 2012, ha rilasciato la seguente dichiarazione: « In merito a notizie comunicate negli scorsi giorni circa il coinvolgimento del dott. Corrado Passera nelle indagini condotte dallo scrivente ufficio,

relativamente ad illeciti fiscali consumati negli anni 2006 e 2007, si ritiene doveroso precisare che l'iscrizione del dott. Corrado Passera nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. costituiva atto dovuto, anche a garanzia dell'interessato ».

Nello stesso comunicato si precisa che tale iscrizione « si riferisce ad ipotesi di reato relative ad operazioni finanziarie poste in essere da Biverbanca SpA con sede legale in Biella, all'epoca dei fatti controllata da Banca Intesa S.P.A., di cui il dottor Passera era A.D. ed esponente del Comitato esecutivo. ».

Nello specifico, le operazioni finanziarie oggetto di indagine nel procedimento in questione sono relative a ipotesi di elusione fiscale per « abuso di diritto », di cui per altro è dibattuta, nella stessa sede giurisprudenziale, la configurabilità quale reato. Il dottor Passera è stato interessato dall'indagine nella sua oggettiva qualità di Amministratore Delegato della società controllante di Biverbanca SpA.

In ogni caso, è da precisare che l'iscrizione sul registro degli indagati risale al 14 luglio 2011, ma il Ministro Passera ne è venuto a conoscenza soltanto attraverso la recente formale notifica del decreto di proroga delle indagini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi (*Svolgimento e rinvio*) 139

SEDE REFERENTE:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

Sui lavori della Commissione 143

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 144

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 148

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 150

Sui lavori della Commissione 144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sulle problematiche concernenti il dimensionamento della rete scolastica 145

5-07243 Coscia: Sul rinvio dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento scolastico 145

5-07244 Zazzera: Sulle iniziative da intraprendere a salvaguardia della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche 146

5-07245 Capitanio Santolini: Sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l'offerta formativa e la qualità della didattica 146

5-07246 Centemero: Sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica 147

AVVERTENZA 147

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana

degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi.

(Svolgimento e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene per alcune precisazioni il deputato Francesco COLUCCI (PdL), illustrando una nota che chiede di allegare al resoconto della seduta odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, autorizza la pubblicazione della nota predisposta dal deputato Colucci, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Interviene quindi sui lavori della Commissione la deputata Emilia Grazia DE BIASI (PD), alla quale risponde Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Interviene, quindi, sui temi oggetto dell'audizione il ministro Lorenzo ORNAGHI.

Intervengono, quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD) e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Intervengono sui lavori della Commissione i deputati Paola GOISIS (LNP) ed Emerenzio BARBIERI (PdL), ai quali risponde Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Interviene per una precisazione il ministro Lorenzo ORNAGHI.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza della presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA, indi della presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) invita, innanzitutto, a svolgere un ampio confronto in sede di esame del decreto-legge, anche se non sembra esserci tempo sufficiente per modificarne il testo, prima della scadenza dei termini di conversione. Nel merito, ricorda che il provvedimento in esame non risolve assolutamente tutti i problemi del settore, che auspica verranno almeno affrontati in sede di esame dell'apposito disegno di legge recante la delega legislativa al Governo per il riordino dell'editoria; il decreto-legge costituisce infatti anche e soprattutto una risposta alla questione morale derivante dall'abuso dei finanziamenti ai giornali di partito. Osserva, quindi, come restino irrisolti molti problemi, come quello della dominanza sui mercati di alcune imprese editrici e del conflitto di interessi tra chi controlla contemporaneamente l'editoria dei quotidiani e i media radiotelevisivi. Auspica, poi, che lo Stato si ponga seriamente l'obiettivo di aiutare l'ingresso nel mercato di nuove

imprese, anche mediante l'utilizzo dello strumento, molto efficace, del credito d'imposta. Rileva inoltre come vada sciolto il nodo fondamentale dei finanziamenti pubblici dei giornali dei partiti, nell'ottica di ridurre gli sprechi e di rendere più efficaci i controlli sull'erogazione dei finanziamenti. Invita, fra l'altro, a rivedere la definizione di testata nazionale, quale requisito necessario per l'erogazione dei finanziamenti, nonché a rispettare, per le assunzioni di personale previste dal decreto, i livelli stabiliti dalla contrattazione nazionale del comparto. Evidenzia, poi, come la certificazione delle copie vendute non possa essere affidata alle edicole, bensì ai distributori, che potrebbero assolvere tale compito molto più efficacemente. Invita, quindi, a porre attenzione alle disposizioni recate dai commi 5-bis e 5-ter, dell'articolo 3, inserite nel corso dell'esame al Senato, che assegnano al web un ruolo più ampio di quello attuale. Osserva al proposito che sulla rete vengono distribuite informazioni, in realtà, prodotte da altre fonti. Lamenta, in conclusione, che il decreto-legge in esame non potrà essere modificato, avendo l'effetto di soffocare un confronto su un tema così essenziale; del resto, il disegno di legge delega sulla riforma dell'editoria ha per effetto quello di espropriare il Parlamento di questo tema.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) intende, innanzitutto, ringraziare il Governo per aver approntato un primo, necessario provvedimento su tale materia. Osserva, quindi, come sia molto positivo il riconoscimento dell'editoria digitale di cui all'articolo 3, anche se vi sono alcuni dubbi interpretativi sul fatto se i relativi contributi vadano riconosciuti in via alternativa o aggiuntiva. Ricorda, poi, la necessità di coniugare l'esigenza di libertà dei contenuti dell'informazione sul *web*, con la necessità di approntare un efficace controllo parentale sui minori. Rileva, inoltre, la necessità di una rapida riforma del diritto d'autore, nonché la necessità del riconoscimento dei giornali pubblicati all'estero anche a fini di promozione della

cultura italiana nel mondo. Osserva, più in generale, come il decreto in esame – che prevede interventi solo parziali rispetto a quanto sarebbe necessario per il settore – rappresenti un primo passo in avanti nella salvaguardia delle imprese editrici. In merito, quindi, al finanziamento pubblico dei giornali di partito, ritiene che non vi possano essere differenze con altri quotidiani, che costituiscono sempre espressione della libertà d'espressione tutelata dalla Costituzione. Ricorda, in conclusione, il tema della tutela dei lavoratori precari del settore dell'editoria, sottolineando che occorre evidentemente estendere i diritti dei lavoratori anche a chi svolge il lavoro intellettuale tipico del giornalista.

Paola GOISIS (LNP) pone il problema politico della possibilità di modificare il testo in via emendativa, chiedendo al Governo se ci sia tale disponibilità.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene che la richiesta del Parlamento di poter emendare il testo del decreto-legge non possa essere elusa, invitando piuttosto ad anticiparne i tempi di esame per poterlo approvare prima della scadenza dei termini per la sua conversione. Ricorda, quindi, al rappresentante del Governo il problema della mancanza parziale di copertura finanziaria del provvedimento, che espone le imprese editoriali al rischio che siano loro negati i finanziamenti bancari richiesti per proseguire l'attività. Auspica, poi, sia tutelato il sistema delle edicole, evidenziando il rischio che si esauriscano anche le risorse del fondo per l'emittenza privata. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo, quale sia la sua posizione sulla proposta di legge in materia di equa retribuzione dei giornalisti precari, approvato dalla Camera e attualmente in corso d'esame al Senato, nonché sulla proposta di legge recante la riforma dell'ordine dei giornalisti, anch'essa approvata dalla Camera e in corso di approvazione al Senato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) precisa innanzitutto che il collega Enzo Carra, im-

possibilitato a partecipare alla seduta odierna per la concomitante seduta della Commissioni di vigilanza sulla Rai, ha a lui preannunciato la posizione del gruppo dell'UDC sul provvedimento in esame: favorevole, solo a condizione che sia approvata la proposta di legge in materia di equa retribuzione dei giornalisti precari, già ricordata anche dall'onorevole Giulietti. Osserva, quindi, come il decreto-legge in esame, anche a seguito delle modifiche apportate in Senato, presenti molti errori materiali che si dovrebbero correggere. Cita, ad esempio, l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che non dispone alcunché sulle pubblicazioni effettuate in Italia e diffuse all'estero, rischiando così che per esse siano illogicamente negati i contributi spettanti invece ai periodici italiani pubblicati all'estero. Similmente, al comma 4 del medesimo articolo, non viene indicato con quale atto sia nominata la commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti d'ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione. Rileva, fra l'altro, come non sia neanche specificato il trattamento delle imprese editoriali che non hanno ricevuto alcun contributo nell'anno 2010. Auspica, in conclusione, che il decreto-legge possa essere migliorato, chiedendo conseguentemente una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, precisa che la richiesta dell'onorevole Barbieri di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere debitamente valutata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paolo BONAIUTI (Pdl) ritiene che il decreto-legge in esame non presenti molto difetti, trattandosi piuttosto di intervenire in un momento di crisi finanziaria, con le risorse attualmente disponibili, anche per salvaguardare l'occupazione del settore. Esprime, quindi, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO intende innanzitutto rappresentare il proprio rammarico ai commissari per la sua assenza nella seduta di ieri, dovuta ad un concomitante impegno istituzionale in rappresentanza del Governo. Nel merito, osserva che il decreto-legge in esame presenta alcuni limiti insiti nella sua natura propria di intervento normativo di necessità ed urgenza; l'individuazione delle soluzioni ai numerosi problemi va effettuata comunque nell'ambito di una riforma complessiva del settore. Con riguardo, quindi, all'evidenziato problema dello stanziamento del bilancio, sottolinea l'esigenza perseguita dal Governo di permettere alle imprese editoriali di proseguire almeno con la programmazione finanziaria dell'anno in corso. Osserva, d'altra parte, come il finanziamento pubblico all'editoria sia importante e vada perseguito nelle forme decise dal Parlamento. Manifesta, quindi, la propria disponibilità a discutere di eventuali modifiche al testo, ove peraltro ci sia una corrispettiva disponibilità del Senato ad approvare nei tempi stabiliti il provvedimento in esame. Manifesta in ogni caso il proprio impegno a proseguire al Senato l'esame della proposta di legge in materia di equa retribuzione dei giornalisti precari, tenendo conto però di quanto previsto dalla riforma legislativa del mercato del lavoro, recentemente approvata dal Parlamento. Con riguardo alla mancanza di risorse finanziarie, osserva d'altra parte che l'editoria è uno dei settori importanti dell'economia nazionale, ove i finanziamenti pubblici sono assolutamente giustificati dai principi costituzionali in materia di pluralismo e dai principi comunitari sulla tutela delle lingue nazionali. Sottolinea quindi che uno strumento molto efficace di finanziamento del settore potrebbero essere i bandi di credito agevolato, in relazione ai quali ha già svolto alcune riflessioni al riguardo con il ministro Passera. Ribadisce, in conclusione, la sua disponibilità ad accogliere modifiche puntuali e concordate — anche quanto ai tempi di approvazione

– con il Senato, per evitare in ogni caso, la decadenza del decreto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ritiene che occorra chiarire al più presto la disponibilità del Senato ad approvare il decreto-legge, ove emendato, prima della scadenza del termine di conversione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicura che tempestivamente, come sempre, si attiverà in tal senso.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO evidenzia che, se non si potrà dar luogo all'approvazione di emendamenti, eventuali modifiche potranno essere approvate dal Governo con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto in materia dal cosiddetto decreto salva Italia.

Sui lavori della Commissione.

Ricardo Franco LEVI (PD) chiede che sia avviato quanto prima dalla Commissione l'esame del disegno di legge delega al Governo per la riforma del settore dell'editoria, sul quale è relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, preannuncia che, nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà l'avvio dell'esame del disegno di legge indicato dal collega Levi per giovedì 12 luglio 2012.

Segnala quindi ai colleghi l'importante riconoscimento ottenuto nel campo dell'astrofisica da Filippo Frontera, professore ordinario del dipartimento di fisica all'università di Ferrara, al quale è stato consegnato uno dei tre prestigiosi *Marcel Grossmann Awards* per l'astrofisica relativistica, per la guida del progetto per la realizzazione del *Gamma-ray Burst Monitor* installato a bordo del satellite *Beppo Sax*. Sottolinea, al riguardo, che si tratta di un prestigioso riconoscimento, che fa onore alla ricerca italiana, da tempo impegnata in diversi campi dell'astrofisica moderna e della cosmologia. Segnala, al-

trèsì, che, nell'ambito del sesto convegno della *European Mathematical Society*, la più importante organizzazione europea dedicata allo sviluppo della matematica, sono stati premiati due giovani matematici italiani, Corinna Ulcigrai e Alessio Figalli, a testimonianza del grande talento dei ricercatori italiani, costretti però ad emigrare per ottenere i giusti e meritati riconoscimenti.

Antonio PALMIERI (PdL) propone di inviare ai concittadini italiani premiati un riconoscimento a nome dell'intera Commissione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) condivide gli apprezzamenti dei colleghi nei confronti dei prestigiosi riconoscimenti ricordati dalla presidente, che rappresentano un importante successo per l'Italia, secondo Paese finanziatore e seconda comunità scientifica del Cern. Stigmatizza, quindi, le intenzioni del Governo, trapelate nelle ultime ore, di prevedere, nel provvedimento sulla *spending review*, la soppressione di alcuni enti di ricerca, tra i quali l'Istituto nazionale di alta matematica, decisione che inferirebbe un ulteriore colpo letale al mondo della ricerca e a tutti coloro che vi si dedicano con capacità e professionalità. Ricorda, inoltre, che la ricerca di medio e lungo periodo, pur essendo stata spesso esclusa dall'inserimento in progetti di interesse nazionale (PRIN), ha dato vita a molti dei progetti che hanno ottenuto i prestigiosi riconoscimenti menzionati.

Eugenio MAZZARELLA (PD) stigmatizza l'incoerenza del Governo nel prevedere, nel cosiddetto decreto *spending review* per ridimensionare la spesa pubblica, la soppressione della stazione zoologica Anton Dohrn, prestigiosa istituzione di ricerca fondata a Napoli da Dohrn alla fine del diciannovesimo secolo. Si tratta di uno tra i maggiori enti di ricerca mondiali nel settore della biologia marina e dell'ecologia che meriterebbe ben altra considerazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede che, alla condizione di cui al punto 9), siano specificate le ragioni del potenziamento dell'organico del personale scolastico attribuito alle regioni colpite dal sisma.

Giovanni LOLLI (PD), anche sulla scorta di quanto avvenuto nelle zone terremotate dell'Abruzzo, propone di inserire nel testo del parere una condizione che preveda il ripristino degli impianti sportivi

destinati all'accoglienza dei terremotati nelle condizioni in cui essi si trovavano prima degli eventi sismici.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) condivide le osservazioni formulate dagli onorevoli De Torre e Lolli, volte a perfezionare la proposta di parere, anche alla luce degli esiti della missione svolta in quelle zone lunedì 2 luglio scorso. Preannunzia, quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando che la Commissione competente in sede referente possa recepire le condizioni in essa previste.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede di eliminare dal testo della proposta di parere il riferimento alle forme di sostegno al reddito dei lavoratori del settore teatrale e cinematografico, menzionando, invece, le forme di tutela ai lavoratori del settore.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente e relatore*, accogliendo le richieste formulate dai colleghi, riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Sui lavori della Commissione.

Giorgio LAINATI (Pdl) fa presente che alcuni parlamentari componenti la Commissione e facenti parte anche della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, saranno impegnati domani nella votazione per la designazione dei componenti della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Invita quindi la presidenza a tenerne conto ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, assicura il collega Lainati in tal senso.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.40.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sulle problematiche concernenti il dimensionamento della rete scolastica.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07243 Coscia: Sul rinvio dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento scolastico.

Maria COSCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che evidenzia l'oggettiva complessità e la delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica. Chiede, quindi, al Governo se, in vista di un'organica definizione della materia, non ritenga urgente avviare un monitoraggio della situazione esistente negli istituti comprensivi citati, anche mediante l'istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti locali, al fine di valutare la necessità di assumere le opportune iniziative normative conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno scorso.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che, per l'anno scolastico 2012/2013, il dimensionamento della rete è già stato disposto dalle regioni e che, al momento, l'eventuale revisione dei piani già adottati determinerebbe conseguenze negative sull'inizio del prossimo anno scolastico. Segnala, infatti, che sono in via di conclusione tutte le operazioni volte ad assicurarne il regolare avvio, quali le iscrizioni alle nuove scuole, l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, la determinazione delle dotazioni organiche, i trasferimenti del personale scolastico e la definizione dei conseguenti posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia che, per gli anni scolastici successivi al 2012/2013, le regioni potranno comunque riprendere in esame il processo di dimensionamento già attuato o completarlo nei termini previsti per questa fase di interventi, che normalmente precede il periodo delle iscrizioni.

Osserva che, tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 147 del 2012, la strada per la corretta attuazione della suddetta pronuncia può individuarsi nella costituzione di un tavolo di concertazione con la conferenza unificata, nell'ambito del quale dovranno essere individuate le soluzioni più appropriate alla questione in argomento. Segnala, altresì, che, a tal fine, il Ministero sta elaborando un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione e che tale parametro dovrà rispondere a due criteri fondamentali: il numero di alunni di ciascuna regione ed il contenimento della spesa pubblica, già raccomandato in sede di accertato mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64.

Ritiene, infine, che l'assegnazione di un contingente di dirigenti scolastici consentirà alla regione di definire la propria rete scolastica prescindendo da un numero fisso di alunni, minimo o massimo, per ciascuna istituzione scolastica e definendo il dimensionamento delle stesse a seconda delle esigenze legate alle varie realtà ter-

ritoriali, con particolare riferimento alle scuole di montagna e delle piccole isole.

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell'istituzione di un tavolo tecnico con le regioni, al fine di arginare gli inevitabili contenziosi.

5-07244 Zazzera: Sulle iniziative da intraprendere a salvaguardia della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, che denuncia la difficile situazione determinatasi all'indomani della pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Auspica, quindi, che il Governo coinvolga, nei futuri processi di modifica della rete scolastica, i diversi soggetti interessati, ossia gli enti locali, le scuole, i sindacati, al fine di garantire la qualità e la piena funzionalità delle strutture scolastiche interessate.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama la risposta fornita al precedente atto di sindacato ispettivo, ricordando, altresì, che la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità del quarto comma dell'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, ha invece confermato la compatibilità con i criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di istruzione del quinto comma del citato articolo 19, come novellato dall'articolo 4, comma 69, della successiva legge n. 183 del 2011, secondo il quale agli istituti con numero di allievi inferiore a 600 (ridotto a 400 per particolari aree) non potrà essere assegnato né il dirigente scolastico, né il direttore dei servizi generali e amministrativi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur ringraziandolo per aver fornito ulteriori

elementi di valutazione. Ritiene, al riguardo, che l'Esecutivo, pur potendo fronteggiare la difficile situazione mediante il posticipo dell'avvio dell'anno scolastico, non ha adottato alcuna misura concreta per assicurare la qualità e la continuità della didattica.

5-07245 Capitanio Santolini: Sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l'offerta formativa e la qualità della didattica.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando in particolare che il Governo attivi un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, al fine di tutelare la qualità della didattica ed il buon funzionamento della rete scolastica.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, rinviando alle risposte fornite ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicura, altresì, che l'adozione dei piani di dimensionamento non comporta le disfunzioni evidenziate dall'onorevole interrogante. Segnala, infatti, che l'amministrazione ha predisposto nei tempi dovuti tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico: iscrizioni alle nuove scuole, attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, determinazioni delle dotazioni organiche, trasferimenti del personale scolastico e conseguente individuazione dei posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia, inoltre, che la proposta di costituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate è già all'attenzione del ministero, essendo in programmazione incontri in sede di conferenza unificata in merito all'applicazione del Titolo V della Costituzione. Assicura, quindi, che, nell'ambito di tali incontri, verranno ricercate le soluzioni per le questioni aperte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147 per la parte in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddi-

sfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell'istituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, al fine evitare un aumento delle prestazioni e delle responsabilità in capo alle scuole ed ai lavoratori in esse occupati.

5-07246 Centemero: Sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Paola FRASSINETTI (PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, auspicando che il Governo definisca nel più breve tempo possibile la situazione relativa al dimensionamento della rete scolastica dell'anno 2012/2013 e di tutti i piani di dimensionamento approvati dalle regioni, sulla base delle indicazioni dei comuni e delle province.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama integralmente le osservazioni

formulate in risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicurando che è all'attenzione del ministero l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate.

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012 recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

tenuto conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate, in particolare nelle province di Modena e Mantova;

considerata in generale l'esigenza di incrementare i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle sedi di servizi per l'infanzia così come le risorse necessarie per il potenziamento degli organici scolastici, al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti;

considerato che, con riguardo all'articolo 4, comma 1, la specificazione « formalmente dichiarati » riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo;

tenuto conto che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma, e in tali casi si impone il trasferimento del patri-

monio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza;

osservato come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio storico-artistico;

considerato che il decreto non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre le sale cinematografiche sono deserte);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 4, comma 1, si elimini la specificazione « formalmente dichiarati » riferita al patrimonio di enti ecclesiastici;

2. con riguardo all'articolo 4, comma 2, per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, si disponga una specifica dotazione di spesa, la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità, per la prima messa in sicurezza da porre in capo alle Direzioni regionali per i beni culturali,

così come è indispensabile riconoscere al personale degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e il rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa;

3. si preveda l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero presenti nei territori coinvolti da sisma;

4. per il patrimonio bibliografico e archivistico, si prevedano risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi di deposito, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento prodromico, al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie;

5. per il recupero del patrimonio religioso tutelato, si preveda per il Commissario la possibilità di avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio;

6. in ordine al patrimonio ecclesiastico in particolare, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, si precisi che gli enti ecclesiastici possono procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza;

7. si disponga una previsione di spesa per consentire una adeguata programmazione teatrale e cinematografica – anche

mediante l'allestimento di tensostrutture – nei territori in cui le strutture dedicate siano inagibile e si dispongano forme di sostegno alle imprese teatrali e cinematografiche – inclusi percorsi agevolati e prioritari nella domande in corso di contributi statali e regionali – e al reddito dei lavoratori del settore;

8. ai fini del ripristino e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, venga assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53, comma 5, della legge n. 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, raccordando tale misura con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento;

9. venga potenziato l'organico del personale scolastico attribuito alle Regioni colpite dal sisma;

10. dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 5, comma 4, si sostituiscano le parole « nei comuni di cui al comma 1 » – che si riferiscono, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5 – con le parole « nelle aree di cui al comma 1 », in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni;

11. si prevedano norme finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti – tenuto conto del reddito familiare – che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici.

ALLEGATO 2

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012 recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

tenuto conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate, in particolare nelle province di Modena e Mantova;

considerata in generale l'esigenza di incrementare i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica e alle sedi di servizi per l'infanzia così come le risorse necessarie per il potenziamento degli organici scolastici, al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti;

considerato che, con riguardo all'articolo 4, comma 1, la specificazione « formalmente dichiarati » riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo;

tenuto conto che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma, e in tali

casi si impone il trasferimento del patrimonio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza;

osservato come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio storico-artistico;

considerato che il decreto non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre le sale cinematografiche sono deserte);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 4, comma 1, si elimini la specificazione « formalmente dichiarati » riferita al patrimonio di enti ecclesiastici;

2. con riguardo all'articolo 4, comma 2, per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, si disponga una specifica dotazione di spesa, la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità, per la prima messa in sicurezza, da porre in

capo alle Direzioni regionali per i beni culturali, così come è indispensabile riconoscere al personale degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e il rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa;

3. si preveda l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei territori coinvolti dal sisma;

4. per il patrimonio bibliografico e archivistico, si prevedano risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi di deposito, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento, prodromico al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie;

5. per il recupero del patrimonio religioso tutelato, si preveda per il Commissario la possibilità di avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio;

6. in ordine al patrimonio ecclesiastico in particolare, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, si precisi che gli enti ecclesiastici possano procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza;

7. si disponga una previsione di spesa per consentire una adeguata programmazione teatrale e cinematografica – anche mediante l'allestimento di tensostrutture – nei territori in cui le strutture dedicate siano inagibili e si dispongano forme di

sostegno alle imprese teatrali e cinematografiche – inclusi percorsi agevolati e prioritari nella domande in corso di contributi statali e regionali – e forme di tutela ai lavoratori del settore;

8. ai fini del ripristino e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, venga assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53, comma 5, della legge n. 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, raccordando tale misura con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento;

9. venga potenziato e reso maggiormente flessibile l'organico del personale scolastico attribuito alle Regioni colpite dal sisma, per far fronte alla precarietà degli spazi e all'organizzazione didattica condizionata dal sisma;

10. dal punto di vista della formulazione del testo, all'articolo 5, comma 4, si sostituiscano le parole « nei comuni di cui al comma 1 » – che si riferiscono, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5 – con le parole « nelle aree di cui al comma 1 », in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni;

11. si prevedano norme finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti – tenuto conto del reddito familiare – che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici;

12. si preveda, in fine, che gli impianti sportivi, destinati a ricovero dei terremotati, siano ripristinati nelle condizioni in cui si trovavano prima delle emergenze.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D. L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative esaminate</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	216

SEDE CONSULTIVA:

D. L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare (<i>Seguito discussione e approvazione della nuova formulazione della risoluzione 7-00866</i>)	159
7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	218
AVVERTENZA	161

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.05.

D. L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, con riferimento alle richieste di riesame di taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi, sono stati svolti dalla presidenza ulteriori approfondimenti.

In particolare, precisa che, nella recente sentenza n. 22 del 2012, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di

conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge».

Aggiunge che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge.

Rileva altresì che, da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali».

Sottolinea che il decreto-legge in esame reca disposizioni per fronteggiare esclusivamente gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e per favorire gli interventi di

ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite da tali eventi sismici.

Alla luce dell'oggetto del decreto-legge in esame e delle considerazioni suesposte ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sui seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi di cui è stato chiesto il riesame, in quanto gli stessi recano disposizioni di portata generale e quindi non circoscritta ai territori colpiti dai richiamati eventi sismici ai quali fa invece riferimento in modo esclusivo il decreto legge in esame:

Marchi 1.21, che introduce una norma generale di rifinanziamento del Fondo di protezione civile;

Mura 5.01 volto ad introdurre agevolazioni fiscali (detrazione del 55 per cento delle spese sostenute) per gli interventi di adeguamento sismico e di messa in messa in sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;

Duilio 19.01, in quanto reca misure per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito tutto territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

Tommaso FOTI (Pdl) *relatore*, facendo riferimento esclusivamente agli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 1*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, precisando, relativamente all'emendamento Bratti 1.2, di dividerne lo spirito ed auspicando pertanto che il Governo voglia, con proprio atto amministrativo – come appare più coerente sotto il profilo del rapporto fra le diverse fonti normative – farsi carico della soluzione proposta dal citato emendamento.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 2.2 come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Zamparutti 2.16. Chiede che siano accantonati gli emendamenti Mariani 2.6 e Mura 2.10. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 3.81 come riformulato (*vedi allegato 2*); chiede l'accantonamento dell'emendamento Bertolini 3.117; esprime parere favorevole sull'emendamento Stradella 3.144; esprime parere favorevole sull'emendamento Baccalossi 3.46 come riformulato (*vedi allegato 2*); esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giovanni Fava 3.1 e Bertolini 3.99. Chiede, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Mariani 3.90, Alessandri 3.26, Dionisi 3.64 e 3.65, Di Biagio 3.124, Bertolini 3.120, Dionisi 3.68, Piffari 3.115, Ghiglia 3.300, Pizzolante 3.140, Di Biagio 3.152, Dionisi 3.72, Pizzolante 3.141, Bertolini 3.42, Ghiglia 3.159 e 3.160, Santori 3.127, Mariani 3.92, 3.130 del relatore, Mariani 3.93, Ghiglia 3.02. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 4, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 4.49, nonché sugli emendamenti Mariani 4.29, Alessandri 4.14, Piffari 4.38 e Mariani 4.34; esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Mariani 4.32 e Bertolini 4.35

come riformulati (*vedi allegato 2*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento Giovanni Fava 4.17, degli identici emendamenti Dionisi 4.25 e Di Biagio 4.44, nonché degli emendamenti Mariani 4.30 e Alessandri 4.8. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal relatore, giudica indispensabile estendere anche alle opere di difesa del suolo i contributi previsti dalle proposte emendative appena citate dallo stesso.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mariani 5.2, Piffari 5.5; chiede l'accantonamento dell'emendamento Garagnani 5.15; esprime parere favorevole sull'emendamento Fava 5.30 e sull'articolo aggiuntivo Stradella 5.05. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lanzarin 6.1 e Zamparutti 6.3

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzarin 7.04 come riformulato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate all'articolo 8, chiede l'accantonamento degli emendamenti Lenzi 8.152 e Dionisi 8.112, Ghiglia 8.267 e Santori 8.262 e 8.261. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Beccalossi 8.87 e Santori 8.260, sugli identici emendamenti Beccalossi 8.88, Dionisi 8.114 e Santori 8.259, sugli identici emendamenti 8.263 del relatore, Lanzarin 8.11, Dionisi 8.115 e Santori 8.244, sull'emendamento Santori 8.258 e sull'emendamento Santori 8.245 come riformulato (*vedi allegato 2*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Pizzolante 8.272 e Santori 8.248, Bertolini 8.223 e Piffari 8.184. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Gibiino 8.83 e Mariani 8.143. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dionisi 8.124 come riformulato (*vedi allegato 2*). Chiede, inoltre, l'accantonamento degli identici emendamenti Bertolini 8.208, Santori 8.249, Di Biagio 8.275, Alessandri 8.33, Bertolini 8.190, nonché degli emendamenti Dionisi 8.127 e 8.125, Giovanni Fava 8.66, Dionisi 8.126, Bratti 8.84 e 8.85, degli identici emendamenti Santori 8.250 e Mariani 8.162, Dionisi 8.128 e 8.129. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Beccalossi 8.96, Santori 8.251, 8.253, 8.254 e 8.256, sugli identici Dionisi 8.130 e Lanzarin 8.10, sull'emendamento Mariani 8.165; esprime parere favorevole sull'emendamento Bertolini 8.191 come riformulato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Marco Carra 8.135 e Stradella 8.270. Invita, infine, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 9, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dionisi 10.8 e Di Biagio 10.9 e sull'emendamento Mariani 10.10. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 11.6 e sugli identici emendamenti Negro 11.11, Santori 11.13, Dionisi 11.14, nonché sugli identici emendamenti Mariani 11.33 e 11.34 del relatore. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 12, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati. Con riferimento invece all'articolo 13, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dionisi 13.15 e Santori 13.16. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 14.1. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli articoli 15 e 16, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati a tali articoli.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate all'articolo 17, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bratti 17.1, limitatamente alla seconda parte, Bratti 17.10, Beccalossi 17.14 e Mariani 17.17 come riformulato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (PdL) *relatore*, con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 18, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati. Con riferimento invece all'articolo 19, esprime parere favorevole sugli emendamenti Giovanni Fava 19.8, Alessandri 19.16, Mariani 19.17, Miserotti 19.020 e Bertolini 19.023. Invita, infine, al ritiro di tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati all'articolo 19.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme al relatore

Armando DIONISI (UdCpTP) dichiara di ritirare, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati presentati dai deputati del suo gruppo, sui quali il relatore ha invitato al ritiro.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di ritirare, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati presentati dai deputati del suo gruppo, sui quali il relatore ha espresso un invito al ritiro, au-

spicando su tali emendamenti un supplemento di istruttoria da parte del relatore nel corso dell'esame in Assemblea

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara di ritirare, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati presentati dai deputati del suo gruppo, sui quali il relatore ha invitato al ritiro.

Raffaella MARIANI (PD) chiede alla presidenza di rinviare il seguito dell'esame in modo da consentire una valutazione sugli inviti al ritiro formulati dal relatore relativamente agli emendamenti segnalati presentati dal suo gruppo.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, si dichiara d'accordo sulla proposta formulata dalla collega Mariani, facendo presente anche la necessità di svolgere un supplemento di istruttoria sugli emendamenti accantonati che presentano profili di complessità non solo sotto il profilo del merito politico ma anche per le conseguenze finanziarie da essi derivanti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, non registrando obiezioni sulla proposta avanzata dalla collega Mariani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.20.

D. L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 83/2012 che reca misure urgenti per la crescita. Si tratta di un provvedimento che ha avuto una travagliata gestazione, a motivo della necessità di superare alcune problematiche di carattere finanziario, e che reca misure importanti che danno un segnale nella direzione del sostegno dell'economia. Nella difficile fase congiunturale che stiamo vivendo è necessario dare ossigeno all'economia reale, il che significa anche dirottare le scarse risorse finanziarie disponibili verso obiettivi mirati e concreti dai quali ci si può attendere la creazione di nuova occupazione; ecco perché auspica che al primo concreto segnale rappresentato dal decreto in esame seguano ulteriori misure necessarie a dare una scossa al sistema economico e produttivo.

Dà conto sinteticamente del contenuto delle disposizioni di interesse della Commissione rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda le misure per le infrastrutture, richiama l'attenzione sul regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento (articolo 1). Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato (articolo 2). Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del

documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (articolo 3). Viene elevata dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi (articolo 4). Si modifica l'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti (articolo 5). Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici (articolo 6). L'articolo 7, ai commi 1 e 2, reca disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie, mentre, al comma 3, estende le attività che possono essere svolte dai laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle indagini geotecniche in sito. Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento « EXPO Milano 2015 » (articolo 8, comma 1).

Con riguardo alle misure relative all'edilizia, segnala in primo luogo la nuova disciplina riguardante le ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 11; in particolare, in relazione alle spese documentate in tale ambito sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innal-

zamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento. L'articolo 12 prevede disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il « Piano nazionale per le città » del quale vengono indicate le modalità operative (commi 1 - 6); reca, altresì, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (commi 7-9). L'articolo 13 reca misure concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla Scia e alla Dia, prevedendo che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari.

Ulteriori disposizioni riguardanti profili di interesse della Commissione sono contenute nell'articolo 35 che, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare e, al comma 2, dispone in ordine all'individuazione delle soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al Demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate. L'articolo 49, al comma 1, dispone la cessazione, al 31 dicembre 2013, del commissario *ad acta* previsto dall'articolo 86 della legge 289/2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. L'articolo 52 riguarda la vicenda del SISTRI, una vicenda più volte oggetto di

attenzione in questa Commissione non solo in occasione dei dibattiti su specifici atti parlamentari, ma anche in occasione di un recente ciclo di audizioni informali in cui sono stati ascoltati anche i rappresentanti della società Selex. La norma, al comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in operatività del SISTRI. L'articolo 57, infine, interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e, per l'altro, prevedendo che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni.

In conclusione, auspica che la Commissione possa svolgere un dibattito approfondito sulle misure precedentemente descritte, che rappresentano una parte importante del decreto, in quanto si tratta di misure di cruciale interesse per gli ambiti di competenza della Commissione. Si tratta di misure che investono in materia rilevante la competenza della Commissione e ritiene, pur comprendendo l'urgenza delle stesse e la scelta di inserirle in un unico provvedimento, che di tali questioni sarebbe stato preferibile discuterne in sede primaria; a tale proposito fa notare come siano state spesso registrate l'adozione di scelte non condivisibili da parte delle Commissioni di merito in ordine a misure recate dai provvedimenti d'urgenza da esse esaminati in sede primaria ma riguardanti la competenza della VIII Commissione.

In conclusione si riserva di presentare una proposta di parere alla luce di quanto emergerà dal dibattito e alla luce delle modifiche che dovessero essere apportate in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

(Seguito discussione e approvazione della nuova formulazione della risoluzione 7-00866).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 20 giugno scorso.

Ermete REALACCI (PD), nel richiamare l'attenzione sulla nuova formulazione della risoluzione 7-00866 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 giugno 2012*) presentata nella seduta del 20 giugno scorso, sottolinea le ragioni poste alla base della presentazione dell'atto di indirizzo in discussione, con il quale si intende conseguire l'obiettivo della stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto 55 per cento) e la loro estensione e riorientamento anche nella direzione della messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico. Evidenzia, inoltre, come l'approvazione del proprio atto di indirizzo sia ancor più urgente oggi per correggere la scelta insufficiente e sbagliata, compiuta

dal Governo in sede di emanazione del decreto-legge n. 83 del 2012.

Manuela LANZARIN (LNP), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Realacci, dichiara di sottoscrivere la sua risoluzione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di sottoscrivere la risoluzione presentata dal collega Realacci.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) dichiara di sottoscrivere la risoluzione del collega Realacci.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione del collega Realacci.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'atto di indirizzo in discussione come riformulato, rimettendosi alla decisione della Commissione in ordine all'impegno di cui al punto 4) del medesimo atto di indirizzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 7-00866 come riformulata nella seduta del 20 giugno 2012.

7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 20 giugno scorso.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) presenta una nuova formulazione della propria risoluzione (*vedi allegato 3*), con cui si esplicita più chiaramente nel dispositivo dell'atto, il duplice obiettivo con esso perseguito di mettere rapidamente a norma gli impianti di depurazione richiamati nella

risoluzione e di scongiurare la completa paralisi degli interventi già attivati, in considerazione del rischio più che concreto che i soggetti che intendono farsi carico della realizzazione di tali indispensabili interventi finiscano per essere assoggettati, in modo paradossale e inaccettabile, a responsabilità – anche penali – derivanti dalle inefficienze gestionali del passato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal collega Misiti, sottolinea che la priorità, in questo ambito, deve continuare ad essere la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini, non potendosi accettare l'idea che la realizzazione di programmi di messa a norma degli impianti finisca per trasformarsi in un alibi per continuare a derogare alla normativa nazionale ed europea.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene che la discussione vada ricondotta nei giusti termini proposti dal collega Misiti, soffermandosi con più attenzione sulla necessità di consentire a chi oggi, nell'area romana e nella regione Lazio, sta lavorando per la messa in sicurezza degli impianti di depurazione, di portare a termine la propria attività, entro limiti temporali definiti, a difesa della qualità e della sicurezza dei servizi resi ai cittadini.

Alessandro BRATTI (PD), pur comprendendo il rilievo delle argomentazioni dei colleghi Misiti e Dionisi, ritiene che sia necessario circoscrivere e limitare interventi come quello proposto dalla risoluzione in discussione allo stretto indispensabile e alle sole realtà nelle quali è comprovato l'impegno dei soggetti gestori degli impianti e degli amministratori pubblici coinvolti alla realizzazione, in tempi certi, di adeguati programmi di messa a norma degli impianti, onde evitare pericolose « fughe » dal diritto e dalla responsabilità.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nel condividere le preoccupazioni espresse dai colleghi Piffari e Bratti, conferma che l'oggetto e lo scopo della propria risoluzione sono limitati a rendere meno oneroso e « pericoloso » il completamento degli interventi di messa a norma degli impianti di depurazione della regione Lazio.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), nel ritenere che sia giusto fare in modo che i funzionari pubblici e gli amministratori locali possano operare serenamente per mettere a norma e in sicurezza, nell'interesse generale, gli impianti di depurazione della regione Lazio, considera altrettanto importante operare affinché l'attuazione dei relativi programmi di interventi avvenga in tempi rapidi e certi, senza porre a rischio la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini.

Manuela LANZARIN (LNP) ricorda di aver presentato una risoluzione di contenuto analogo a quella del collega Misiti, chiedendo che venga inserita al più presto nel calendario dei lavori della Commissione.

Giulia COSENZA (PdL) ricorda che la Commissione ha già avuto modo di discutere della questione del malfunzionamento degli impianti di depurazione, approvando una risoluzione da lei a suo tempo presentata. Stigmatizza, peraltro, il fatto che l'approvazione del proprio atto di indirizzo non abbia avuto un concreto seguito nell'azione del Governo. Nel ricordare, quindi, che è tuttora in corso una procedura d'infrazione europea in materia, sollecita il Governo ad assumere, al di là della vicenda oggetto dell'atto di indirizzo del collega Misiti, tutte le iniziative necessarie, compreso il varo di un Piano straordinario nazionale per la messa a norma degli impianti di depurazione, a porre rimedio ad un fenomeno grave di inquinamento, di messa a rischio della salute dei cittadini, di degrado e messa in crisi delle attività turistiche in molte aree del Paese.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, pur esprimendo apprezzamento per le preoccupazioni espresse da diversi deputati intervenuti, rileva anzitutto che l'azione del Governo in questo settore non può che attestarsi al pieno rispetto della incisiva normativa nazionale ed europea in materia. Rileva, al tempo stesso, che la risoluzione in discussione, persegue un obiettivo concreto e specifico, che il Governo apprezza anche perché riferito ad una vicenda che si sta svolgendo realmente nei termini riportati dal deputato Misiti. Sotto questo profilo, anzi, l'eventuale approvazione dell'atto di indirizzo in discussione, che il Governo giudica favorevolmente, lungi dall'espone a rischi per la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini, costituirebbe uno stimolo per il Governo affinché intensifichi la propria azione, anche in ambito europeo, per affrontare positivamente, attraverso il completamento dei programmi di messa a norma degli impianti in corso di realizzazione, la questione dell'ammodernamento e della messa in sicurezza degli impianti di depurazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00186.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Ulteriore nuovo testo C. 4568 ed abb.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

SEDE REFERENTE

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

D. L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia e Rovigo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i comuni capoluogo di Ferrara e Mantova.

1. 2. Bratti, Marco Carra.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano.

1. 3. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti commissariali di cui al presente comma sono dichiarati provvisoriamente efficaci ai fini dell'applicazione del comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e si considerano comunque efficaci qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni.

1. 9. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

1. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.

1. 15. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

5-ter. Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, e per la prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

1. 16. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I Presidente delle Regioni, nell'ambito delle finzioni e delle prerogative loro attribuite dalla legge di conversione del presente decreto, tengono conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.

1. 18. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto

2. 2. Mariani, Bratti, Ghizzoni.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2. 5. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a de-

correre dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013;

b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 8, commi 1 e 3.

2. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. 10. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Il presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, individua e quantifica le risorse di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. 13. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma *3-quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 15. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmettono la relativa documentazione all'Osservatorio sulla ricostruzione per la pubblicazione in internet.

2. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Al fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.500 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del Tesoro indicizzati all'Indice « FOI senza tabacchi », con scadenza 1° luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

2. 17. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o

associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà »;

b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, *inserire le seguenti:* socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;

c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.

3. 81. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: solidaristico *aggiungere le seguenti:* di servizio sindacale.

3. 58. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: beni mobili, con le seguenti: scorte e beni mobili strumentali all'attività.

3. 104. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Mura.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.

3. 37. Fava, Lanzarin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. 86. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. 117. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.

3. 144. Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: perizia giurata, con le seguenti: perizia asseverata.

3. 34. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.

3. 24. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'arti-

colo 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, provvedono al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.

3. 88. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

3. 61. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 6, primo periodo dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30

ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.

3. 128. Santori.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, *aggiungere le seguenti:* nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.

3. 46. Beccalossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.

3. 126. Di Biagio, Raisi, Divella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;

b) i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del

Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;

c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;

d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.

3. 89. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni

a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

* **3. 1.** Fava.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

* **3. 99.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 7 sostituire le parole da: deve acquisire *fino a:* certificazioni depositate, *con le seguenti:* deve procedere alla verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta analisi al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle verifiche depositate.

3. 139. Ghiglia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui al comma 8;

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di

seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

3. 90. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui al comma 8.

3. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da un professionista abilitato e competente *aggiungere le seguenti:* nonché una certificazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi ed eventualmente integri con ulteriori verifiche puntuali le condizioni geo-sismiche del terreno di fondazione.

3. 64. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

3. 65. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

3. 124. Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.

3. 120. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma:

8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, inclusi quelli realizzati in via provvisoria, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.

3. 68. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente comma 8, gli immobili finalizzati ad attività produttive che non hanno subito danni sostanziali a seguito degli eventi sismici di cui alla presente legge. L'assenza di danni sostanziali deve essere certificata, nel rispetto di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, e depositata al Comune territorialmente competente.

3. 115. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:

a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;

b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza

accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.

Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

3. 300. Ghiglia.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. La verifica di sicurezza e vulnerabilità sismica ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data di conversione in legge del presente decreto.

3. 140. Pizzolante.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Per le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.

3. 152. Raisi, Di Biagio.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito DPCM, da emanarsi

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto DPCM.

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

3. 72. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. A seguito della analisi dei risultati della verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica, il tecnico incaricato, di concerto con la committenza procederà, visti gli esiti della verifica di cui al comma 7, alla definizione e alla relativa progettazione di intervento di miglioramento sismico del fabbricato che dovrà risolvere puntualmente uno specifico elenco di carenze strutturali eventualmente riscontrate mettendo in opera la relativa modifica migliorativa. Tale elenco di carenze strutturali da risolvere e i relativi interventi per raggiungere il minimo livello di sicurezza richiesto all'edificio, sarà oggetto di apposito e successivo regolamento attuativo.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

3. 141. Pizzolante.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/, abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.

3. 42. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, con la seguente: anche.

3. 159. Ghiglia.

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: nei termini ivi previsti ridotti alla metà.

3. 160. Ghiglia.

Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.

3. 127. Santori.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le

seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.

- 3. 92.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

« 13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica ».

- 3. 130.** Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti ».

- 3. 93.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-

vince di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti si può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.

2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno individuate le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro ».

- 3. 02.** Ghiglia, Pizzolante.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le province ed i comuni interessati.

- 4. 17.** Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresi quelli adibiti, *con le parole:* con priorità per quelli adibiti.

- 4. 38.** Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi *aggiungere le seguenti:* le infra-

strutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

***4. 25.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

***4. 44.** Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico, inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.

4. 29. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.

4. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

4. 30. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

4. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il piano di interventi di cui alla presente lettera, dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; ».

4. 37. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Zazzera.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Gli interventi riguardanti la ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela

della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni riguardanti gli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche in seguito alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».

4. 31. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato *fino alla fine del periodo con le seguenti:* per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.

4. 21. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* a tal fine possono avvalersi anche del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e delle competenti direzioni regionali dei beni culturali e del paesaggio per quanto attiene gli interventi sui beni culturali.

4. 27. Ghizzoni, Motta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi *con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

****4. 32.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi *con le seguenti:* potendosi anche avvalere.

****4. 35.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei competenti uffici scolastici provinciali, *inserire le seguenti:* nonché di altri soggetti pubblici competenti per materia.

4. 19. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.

4. 49. Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-*bis.* Ai Comuni colpiti dal sisma e alle relative Province è consentito il riutilizzo delle economie dei mutui Cassa depositi e prestiti con rate di ammortamento a carico dello Stato, già concessi in anni precedenti ed ancora in ammortamento, per i quali le opere sono finite per interventi di ripristino su scuole e strade danneggiate dal sisma.

4. 18. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Al comma 3, sostituire le parole da: può *fino a:* rischio sismico *con le seguenti:* è riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio sta-

tale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;

- 4. 33.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Lenzi, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 4. 34.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, sia per far fronte

agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2;

b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente;

c) il Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è autorizzato ad assumere ulteriore personale specializzato di III area, fascia retributiva F1 nel limite di spesa di euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012. Tale personale deve permanere presso le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei suddetti ter-

ritori per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura dei relativi oneri pari ad euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede sulla base delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali avvenute nell'anno 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni di personale, tenendo conto delle esigenze funzionali riscontrate sul territorio e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo ed i relativi oneri.

2. In coerenza con quanto disposto dal comma 1 e al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di adempiere adeguatamente ai propri compiti istituzionali di tutela e conservazione del patrimonio culturale, le riduzioni delle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 10), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 non si applicano allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

4. 01. Ghizzoni, Motta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia sanitaria).

1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e della Regione in conseguenza dall'evento sismico.

2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. 02. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Marchi, Marchignoli, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di commissari delegati, d'intesa con gli enti proprietari degli edifici scolastici,

Conseguentemente al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo sopprimere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

al primo periodo dopo le parole: situazioni di pericolo inserire la seguente: gestiscono;

al primo periodo dopo le parole: 30 ottobre 2008 aggiungere la seguente: che.

5. 1. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività inserire le seguenti: educativa per la prima infanzia e.

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.

5. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.

5. 5. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,...

5. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici inserire le seguenti: inclusi quelli assegnati alle scuole paritarie private;

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I piani di edilizia scolastica di cui al precedente comma 2 s'intendono estesi anche a favore delle scuole paritarie private come previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62.

5. 15. Garagnani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.

5. 20. Di Biagio, Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

5. 22. Ghizzoni, Motta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze deter-

minatesi a seguito del sisma *aggiungere le seguenti*: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.

- 5. 26.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisorie volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

- 5. 28.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio a: anno scolastico con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,

- 5. 30.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Al comma 3, sostituire le parole: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può, con le parole: gli Uffici sco-

lastici delle regioni colpite dagli eventi sismici possono.

- 5. 31.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a scarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) autotrasporti conto terzi;
- h) guardiania dei cantieri.

3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante in-

terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.

5. 05. Stradella.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

6. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.

6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 7.

(Deroga al patto di stabilità interno).

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un

importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma ».

7. 1. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede per 60 milioni, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 40 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

7. 3. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

Al comma 1 sostituire parole da: dei comuni *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100

milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento.

7. 6. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.

7. 18. Di Biagio, Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro

dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

7. 20. Marchi, Marchignoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di

cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

7. 26. Miglioli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli enti territoriali interessati dagli eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale del 1° giugno 2012, relativi ai tributi degli enti territoriali.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di calcolo delle anticipazioni di cui al precedente comma 1-bis.

1-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1-bis, sono recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »:

alla lettera *b*) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »; alla lettera *c*) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »; alla lettera *d*) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »; alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento ».

7. 27. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Mura, Donadi, Rota.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1-*bis* si provvede, fino al limite massimo di 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 29. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7,

commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

7. 30. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7. 37. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Crediti vantati dalle imprese).

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni ».

7. 04. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Crediti vantati dalle imprese).

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede

al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni ».

7. 05. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire l'alea con la seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione possono essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'ente di riferimento.;

b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

8. 152. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 *con le seguenti:* entro il 30 giugno 2013,

Conseguentemente:

a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 *con le seguenti:* fino al 30 giugno 2013,

8. 112. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrono le parole: 30 settembre 2012, *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

8. 267. Ghiglia.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.

8. 262. Santori.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.

8. 261. Santori.

Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.

8. 59. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.

8. 113. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di

bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.

8. 144. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.

8. 241. Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 1, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;.

8. 145. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.

* **8. 87.** Beccalossi.

Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.

* **8. 260.** Santori.

Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.

8. 182. Piffari, Borghesi, Mura, Cima-doro, Donadi, Rota.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.

****8. 88.** Beccalossi.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.

****8. 114.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.

****8. 259.** Santori.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 263.** Il relatore.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprendito-

riale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 11.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 115.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 244.** Santori.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato. ».

8. 116. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, numero 9), aggiungere in fine il seguente periodo:

« La sospensione di cui al presente numero opera nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di credito da parte degli enti in oggetto. ».

8. 146. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

« 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina. ».

8. 258. Santori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato

dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. ».

8. 15. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013. ».

8. 245. Santori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

8. 90. Beccalossi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del

1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

8. 117. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato

dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

8. 257. Santori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.

8. 147. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 20 Maggio 2012 i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 Dicembre 2014. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, fino al 31 Dicembre 2014 con contestuale aumento del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 23 del 14 Marzo 2011.

8. 273. Ghiglia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

***8. 272.** Pizzolante.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può

dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

***8. 248.** Santori.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.

****8. 118.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.

****8. 246.** Santori.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.

8. 223. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

8. 247. Santori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui

all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1° giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

8. 184. Piffari, Mura, Borghesi, Cima-doro, Donadi, Rota.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis). Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le entrate derivanti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, applicati ai redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono ridotti del 50 per cento e destinati in via esclusiva ai Comuni coinvolti dal sisma;

3-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,8 per cento »;

2) alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,8 per cento »;

3) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10,8 per cento »;

4) alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,2 per cento »;

5) alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 per cento ».

8. 83. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2014, nella determinazione dell'imposta municipale propria, ai fabbricati agibili compresi nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria A10, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, non si applica il coefficiente di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

8. 143. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.;

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

8. 124. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 4, sostituire le parole: settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

***8. 120.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

***8. 242.** Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

8. 121. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

*** 8. 208.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

*** 8. 249.** Santori.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

**** 8. 275.** Di Biagio, Raisi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

**** 8. 33.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.

**** 8. 190.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

8. 127. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.

8. 125. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 7, sopprimere le parole: se entrano in esercizio il 30 giugno 2013.

8. 66. Fava, Lanzarin.

Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.

8. 126. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici », sono estese a tutti gli impianti ubicati nei comuni colpiti dal sisma oggetto dell'ordinanza n. 2 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012. Incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2010. Il ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, stabilisce: tempi e procedure necessari per ottenere il riconoscimento della sospensione di cui al citato d.m. 5 maggio 2011; criteri di ammissibilità dello spostamento degli impianti situati sugli edifici crollati; individuazione di un periodo di moratoria per gli impianti per i quali era stato avviato l'iter di richiesta di connessione ai gestori di rete locali, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.

Gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che saranno realizzati contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili o alla costruzione di nuovi immobili avranno accesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 alla data del sisma, purché detti impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti. Sono fatte salve le forme di incentivazione in vigore per i nuovi impianti che non rientrano nelle fattispecie di cui al presente comma.

8. 84. Bratti.

Al comma 7, aggiungere in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5

maggio 2011, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici », sono estese a tutti gli impianti incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2012. Ai fini del riconoscimento della sospensione a seguito degli eventi calamitosi di cui al citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, i soggetti interessati inviano entro il 31 dicembre 2012, alle autorità competenti formale richiesta di recupero delle tariffe incentivanti, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato. Gli impianti situati in edifici crollati a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto possono essere delocalizzati in altri edifici o aree, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale. Gli impianti per i quali era stato avviato l'iter, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, godono di un periodo di moratoria di 1 anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia fotovoltaica nelle zone colpite dal sisma sarà effettuata contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili e alla costruzione di nuovi immobili, purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti.

8. 85. Bratti.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30

giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.

7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

* 8. 250. Santori.

Al comma 11 dopo le parole: possono mantenere, inserire le seguenti: per l'anno in corso.

8. 162. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.

8. 128. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

7-bis. Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa

in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.

8. 129. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.

8. 96. Beccalossi.

Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

8. 251. Santori.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

8. 252. Santori.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

8. 253. Santori.

Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.

8. 254. Santori.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti, con le seguenti: nei commi.

8. 256. Santori.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

8. 101. Beccalossi.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

8. 255. Santori.

Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.

***8. 130.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.

***8. 10.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.

8. 243. Santori.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:

a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;

b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;

c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di Riequilibrio.

8. 148. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con riferimento ai

soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012. La ripresa della riscossione dei tributi avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

8. 141. Miglioli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. 150. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 con le seguenti: 13 e 15-bis.

8. 151. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro e/o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.

8. 165. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. 191. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna, aggiungere le seguenti: della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.

8. 135. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.

Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di citta-

dini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.

15-ter. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.

8. 133. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

8. 132. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

8. 270. Stradella.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-*bis*. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (così come modificata dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), dopo il numero 6-*sexies* è aggiunto il seguente:

6-*septies*) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1° giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

8. 219. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Istituzione di una zona franca).

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

8. 05. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Lanzarin.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

1-*ter*. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

9. 4. Fava, Lanzarin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

1-*ter*. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011,

n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.

9. 5. Beccalossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.

**** 9. 9.** Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.

**** 9. 10.** Piffari, Borghesi, Donadi, Cimatoro, Mura, Rota.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti per gli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto-legge selezionano la migliore offerta sulla base di criteri ritenuti più

adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto evitando il ricorso al criterio del massimo ribasso. Gli enti locali possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di favorire il rafforzamento dei controlli antimafia preventivi nell'ambito della propria regione, individuano, attraverso appositi Protocolli, misure e indicatori finalizzati a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e predispongono, in collaborazione con i Prefetti competenti territorialmente e gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, una banca dati, aggiornata almeno con cadenza bimestrale, contenente l'elenco delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti nell'ambito di ciascuna provincia di competenza. I protocolli definiscono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i livelli minimi di trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi di legalità delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti, e individuano, altresì, le modalità di intervento da parte degli enti promotori e di tutte le istituzioni o enti preposti ai controlli e alla vigilanza in materia di appalti pubblici, nei casi ritenuti a rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

9. 01. Miglioli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese, anche cooperative, con sede legale ed operativa nei Comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, gli affidamenti in essere con tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, in scadenza nell'anno 2012 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.

9. 03. Miglioli, Lenzi.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

* 10. 2. Di Biagio, Raisi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni,

verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

10. 5. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

* 10. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

* 10. 9. Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: con sede o unità locali.

10. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.

10. 12. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole: « nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti »

2) dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile.

10. 03. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 11.

All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; *al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole:* del contributo *con le parole:* dei contributi a fondo perduto ed; *sostituire le parole:* , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 *con le seguenti:* e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito

danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

11. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Al comma 1 sostituire la cifra: 100 con la seguente: 300 e dopo le parole: in apposita sezione, *aggiungere la seguente:* ripartiti.

11. 5. Fava, Lanzarin.

Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, *sono aggiunte le seguenti:* con sede o unità locali.

11. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: alle imprese *sono aggiunte le seguenti:* ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

* **11. 7.** Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 1, dopo le parole: alle imprese *sono aggiunte le seguenti:* ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

* **11. 8.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

** **11. 11.** Negro, Lanzarin.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**** 11. 13.** Santori.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**** 11. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

*** 11. 22.** Santori.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

*** 11. 23.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, *inserire le seguenti:* e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

*** 11. 26.** Di Biagio, Raisi, Divella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività produttive nelle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese di natura cooperativa ubicate nei comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, è riconosciuta la facoltà di portare a riserva indivisibile, in luogo del versamento all'erario, le imposte dirette dovute in relazione agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

11. 30. Miglioli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Interventi per le grandi imprese).

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento.

3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente van-

taggiato è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.

5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***11. 33.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***11. 34.** Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* 100 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni di cui al presente decreto.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: , *provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti:* provvedono, previo accordo, le regioni di cui al presente decreto;

b) al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

c) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si provvede per 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 1. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimatoro, Mura, Rota.

Al comma 1, sostituire le parole: al Presidente della Regione Emilia-Romagna *con le seguenti:* ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: , *provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti:* provvedono le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

b) al comma 3, sostituire la cifra: 50 *con la seguente:* 150.

12. 3. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014,

a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi

in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di

certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. 9. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:

a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati di-

strutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013.

12. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente

decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 60 per cento:

i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

12. 11. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

1. Per le unità produttive localizzate nei Comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 50 per cento:

1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati di-

strutti o gravemente lesionati dagli eventi sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1, si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera *d*) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

12. 12. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

12. 15. Di Biagio, Raisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengano la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10

milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.

12. 16. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

12. 17. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui

all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate, sulla base di perizia giurata, dagli eventi sismici, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

13. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.

13. 12. Santori.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.

***13. 15.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.

***13. 16.** Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ziale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

13. 20. Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

***13. 23.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica

della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.

***13. 25.** Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. ».

13. 27. Santori.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle regioni di cui al presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della medesima regione, con le seguenti: delle medesime regioni.

14. 1. Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cima-doro, Borghesi, Donadi, Rota.

Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Conseguentemente, sostituire le parole: della medesima regione con le seguenti delle medesime regioni.

***14. 2.** Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Al comma 1, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: , alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.

*** 14. 3.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo le parole: Regione Emilia-Romagna aggiungere con le seguenti: e alla Regione Lombardia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.

**** 14. 6.** Santori.

Al comma 1, dopo le parole: Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato con le seguenti: le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.

*** 14. 10.** Fava, Lanzarin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.

**** 14. 11.** Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.

**** 14. 13.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 15.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al medesimo periodo:

1) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;

2) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

15. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

***15. 8.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

***15. 9.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per

la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.

15. 10. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Deroghe in materia di spese per il personale).

1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7, articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, si prov-

vede entro il limite di 100 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

15. 12. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, e d'intesa con le regioni interessate:

a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.

16. 1. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 17.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: derivanti con la seguente: prodotti e al secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.

17. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: competenti Autorità, con le seguenti: competenti Sovrintendenze per i beni architettonici.

17. 4. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente:

4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti autorizzati nelle Province interessate.

17. 5. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.

17. 10. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto all'elenco di cui al precedente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nel territorio lombardo.

17. 11. Fava, Lanzarin.

Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34, inserire le seguenti: , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.

17. 14. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

17. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.

17. 20. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle province di cui all'articolo 1, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

17-ter. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.

17-quater. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.

17. 21. Stradella.

ART. 18.

Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.

18. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.

18. 27. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.

5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.

18. 33. Fava, Lanzarin.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono prorogati di due anni o 180 giorni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

18. 34. Beccalossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

18. 36. Santori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

18. 38. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.

19. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.

19. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marazzan.

Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.

19. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio ».

19. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014 ».

19. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio. ».

***19. 16.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio. ».

***19. 17.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

19. 20. Miserotti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

19. 023. Bertolini, Tortoli, Stradella.

ALLEGATO 2

D. L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

2. 2. Mariani, Bratti, Ghizzoni. *(Nuova formulazione).*

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche;

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o di servizio sindacale aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà »;

b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie;

c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.

3. 81. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. *(Nuova formulazione).*

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e Veneto; sostituire le parole: « della predetta regione »; con le seguenti: « delle predette regioni »; dopo le parole: « paesaggistici » aggiungere le seguenti: « fatta eccezione per gli edifici agricoli la riproposizione della sagoma e la possibile diminuzione della volumetria.

3. 46. Beccalossi. *(Nuova riformulazione).*

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: anche avvalendosi.

- 4. 32.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. *(Nuova formulazione).*

ART. 7-bis.

(Crediti vantati dalle imprese).

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.

- 7. 04.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri. *(Nuova formulazione).*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 giugno 2013.

- 8. 245.** Santori, Tortoli. *(Nuova formulazione).*

Al comma 4 sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.;

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

- 8. 124.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan. *(Nuova formulazione).*

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

15-bis Alle locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.

- 8. 191.** Bertolini, Tortoli, Stradella. *(Nuova formulazione).*

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 17. 17.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola. *(Nuova formulazione)*

ALLEGATO 3

7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premessi che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006, individua chiaramente i limiti per l'immissione su suolo o corpo idrico degli effluenti dei depuratori, assegnando specifiche responsabilità ai comuni e ai soggetti gestori degli impianti;

la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone agli articoli 3, 4 e 5 che gli agglomerati siano provvisti di rete fognaria e che le acque reflue urbane siano sottoposte prima dello scarico ad un opportuno trattamento depurativo entro scadenze temporali ben definite, che vanno dal 1998 per la realizzazione di reti fognarie ed il trattamento degli scarichi recapitanti in aree sensibili al 2005 per la realizzazione di reti fognarie ed il trattamento degli scarichi recapitanti in aree normali;

i termini di scadenza per l'adeguamento posti dalla direttiva, come su genericamente riportati, sono ampiamente superati e che risulta essere in atto una procedura d'infrazione comunitaria, la n. 2009/2034, in relazione alla quale la Commissione europea ha emesso il parere motivato ex articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 226 Trattato Comunità Europea);

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina e indirizza gli enti territoriali verso soluzioni definitive che garantiscano la massima conformità alla norma;

le regioni sono quasi tutte impegnate a legiferare, programmare e vigilare che nel proprio territorio siano assicurati piani e investimenti tendenti a superare le carenze impiantistiche e gestionali con scadenze certe;

in particolare la regione Lazio, nel segnalare quanto l'attuale impegno profuso per l'aggiornamento e adeguamento del sistema non sia sufficiente a superare le criticità connesse allo scarico, rendendo quindi di difficile attuazione il trasferimento degli impianti dal comune al gestore unico dell'ATO2, che, quale subentrante, richiede, legittimamente una perfetta messa a norma dell'impianto stesso, ha posto la questione di poter ottenere deroghe ai parametri di scarico dei reflui, a fronte comunque di un rigido cronoprogramma degli interventi, oltre il quale tornerebbe in capo al gestore stesso ogni responsabilità per il mancato adeguamento e aggiornamento;

l'ambito territoriale ottimale 2 Lazio Centrale – Roma (ATO2) è costituito dai comuni individuati dalla legge regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 poi modificata dalla legge regionale 31 del 1999. Nell'ambito ricadono n. 112 comuni, 2 comuni appartengono alla provincia di Viterbo (comuni di Veiano ed Oriolo Romano); 108 comuni appartengono alla provincia di Roma (tutti i comuni tranne: Campagnano di Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Monteflavio, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, Anzio, Nettuno) ivi compreso il nuovo comune di Fonte Nuova istituito con legge regionale 25 del 1999; 2 comuni

appartengono alla provincia di Frosinone (Comuni di Filettino e Trevi nel Lazio);

l'ATO2 dal punto di vista idrografico comprende la parte terminale del bacino del Tevere (sottobacini in destra a valle del Treia ed in sinistra a valle del Farfa), tutto il sottobacino dell'Aniene ed i bacini regionali del litorale dal fiume Mignone ad Ardea ed il bacino Valle Sacco-area prenestina;

i comuni e le province dell'ATO2 hanno deciso di cooperare, con apposita Convenzione di cooperazione, al fine di realizzare una gestione unica del servizio idrico integrato, ove gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione di proprietà sono affidati ad un unico soggetto, individuato nella ACEA ATO2 spa;

al fine di semplificare le consultazioni tra gli enti locali è prevista una consulta d'ambito, ossia una conferenza di sindaci;

la segreteria tecnico operativa (S.T.O.), ufficio tecnico della conferenza dei sindaci e della consulta d'ambito, ha il compito di effettuare tutti i necessari controlli sull'operato del gestore, elaborare le proposte tecniche per la stesura dei programmi di intervento e dei relativi aggiornamenti nonché elaborare le valutazioni sulla tariffa da applicare;

il piano d'ambito, che è il documento illustrativo del programma degli interventi, del modello gestionale ed organizzativo e del piano finanziario, è parte integrante della convenzione di gestione;

gli investimenti individuati nel piano d'ambito allegato alla convenzione di gestione sono classificati come previsione di spesa vincolante per il gestore, e non come interventi puntuali da realizzare;

impegna il Governo

fermo restando il rispetto da parte italiana delle disposizioni della direttiva comunitaria 91/271/CEE e degli articoli di recepimento presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006, a svolgere ogni azione utile presso la Comunità europea onde ottenere una sospensione della cogenza della normativa sugli scarichi delle acque nei ricettori per gli impianti facenti parte di piani di ambito con finanziamenti certi e scadenze garantite dalle regioni, per i tempo necessario al completamento dei lavori di adeguamento degli stessi impianti.

8-00186. « Misiti ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Natri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Natri, C. 3676 Natri, C. 3803 Natri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Natri, C. 4355 Natri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin (<i>Esame e rinvio</i>) .	220
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	230
AVVERTENZA	229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compa-

gnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Natri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Natri, C. 3676 Natri, C. 3803 Natri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Natri, C. 4355 Natri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin. (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati 67 emen-

damenti (*vedi allegato*) al testo unificato adottato come testo base il 19 giugno 2012 e che si procederà alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, previa acquisizione dei relativi pareri espressi dal relatore e dal Governo. Fa presente di aver presentato, in qualità di relatore, dopo la scadenza del termine degli emendamenti, quattro emendamenti a propria firma: l'emendamento 2.100, di carattere meramente formale, che interviene sul comma 1 dell'articolo 2, l'emendamento 2.200, volto ad estendere la possibilità di delegificazione a tutta la normativa tecnica, comunitaria e nazionale, e non soltanto a quella armonizzata dell'Unione europea; l'emendamento 2.300, che include tra i principi e i criteri direttivi il riassetto della disciplina relativa a classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, attualmente inclusa tra le materie sulle quali è prevista l'emana-zione di regolamenti; l'emendamento 2.400 che sposta il contenuto dell'attuale lettera m), del comma 3 dell'articolo 2, relativo alla possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del regolamento di esecuzione del codice della strada, al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte dai decreti legislativi, in un apposito comma. Non essendovi obiezioni, accantona l'esame degli emendamenti a propria firma, e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15.30 della giornata odierna.

Silvia VELO (PD) sottopone al relatore alcune questioni specifiche relative alla disciplina della circolazione, di cui la Commissione si è occupata da lungo tempo, come ad esempio la patente per i conducenti di camper, la cartellonistica, di cui auspicava l'esame già in questo provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame avendo ad oggetto il conferimento di una delega al Governo dovrebbe recare principi e criteri direttivi di ordine generale e

non norme specifiche di modifica del codice della strada, quali quelle richieste dal deputato Velo. Evidenzia comunque la rilevanza delle questioni poste dalla collega Velo, auspicando che possano essere oggetto di un apposito emendamento al decreto-legge n. 53 del 2012, al fine di pervenire ad una rapida soluzione delle stesse.

Quanto ai pareri espressi, in qualità di relatore, sulle proposte emendative presentate, nel fare presente che gli inviti al ritiro si riferiscono ad emendamenti per i quali sarebbe opportuno un successivo approfondimento ai fini dell'esame in Assemblea, sottolinea che sia gli emendamenti ritirati sia quelli respinti potranno essere comunque ripresentati in Assemblea. Facendo presente che si tratta di un provvedimento largamente condiviso d'iniziativa parlamentare, auspica che si pervenga in tempi rapidi alla sua approvazione, anche al fine di permettere al Governo un riordino necessario del codice della strada.

Ciò posto, con riferimento all'articolo 1, nell'invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti Monai 1.1, Mereu 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Motta 1.2, avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultimo, risulterà assorbito l'emendamento Bratti 1.3.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad esclusione dell'emendamento Motta 1.2 per il quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 1.1.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira l'emendamento a propria firma 1.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Monai 1.1 e approva l'emendamento Motta 1.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione

dell'emendamento Motta 1.2, risulta assorbito l'emendamento Bratti 1.3.

Passando ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative:

sull'emendamento Velo 2.4., a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 1, lettera b)* sostituire le parole da assetto fino a alle con le seguenti: riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le; »;

sugli emendamenti Monai 2.12., Garofalo 2.5., Borghesi 2.13., Monai 2.14., a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 2)*, sostituire le parole da: , quali fino alla fine con le seguenti: e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli; »;

sugli emendamenti Biasotti 2.16., Velo 2.21. e Garofalo 2.28.;

sull'emendamento Bergamini 2.31., a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 2, lettera n)*, aggiungere in fine, le seguenti parole: attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative; »;

sull'emendamento Garofalo 2.34., a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente: *n-bis)* introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata. »;

sugli identici emendamenti Garofalo 2.37. e Desiderati 2.38, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente: *n-bis)* attribuzione

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote; »;

sull'emendamento Desiderati 2.44., a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente: *n-bis)* semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente. »;

sull'emendamento Tullo 2.63., a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *all'articolo 2, comma 3, lettera c)*, sopprimere la parola: merci. »;

sugli emendamenti Gidoni 2.52., Lovelli 2.54., Desiderati 2.59.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento Desiderati 2.59 sul quale si rimette alla Commissione.

Sandro BIASOTTI (PdL) e Antonio MEREU (UdCpTP) ritirano gli identici emendamenti a propria firma, rispettivamente 2.1. e 2.2.

Marco DESIDERATI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.3.

Silvia VELO (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.4 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Velo 2.4.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro dell'emendamento a propria firma 2.11.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, chiarisce che il contenuto dell'emendamento, volto alla definizione e qualificazione giuridica dei servizi ausiliari di polizia stradale, è ricompreso nella successiva lettera g) del comma 2.

Mario LOVELLI (PD) sottolinea l'importanza che venga esplicitato che il riordino delle disposizioni relative ai servizi ausiliari di polizia stradale terrà conto, oltre che degli assi viari, anche del sistema autostradale, e chiede che il relatore esprima un parere favorevole su una riformulazione in tal senso del proprio emendamento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lovelli 2.11, a condizione che venga riformulato come segue: «*al comma 2, lettera g)*, dopo le parole assi viari inserire le seguenti: compresi quelli autostradali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Lovelli 2.11, come riformulato.

Mario LOVELLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lovelli 2.11, come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'invito al ritiro degli emendamenti a propria firma 2.12 e 2.14 e, in qualità di cofirmatario, dell'emendamento Borghesi 2.13.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento Monai 2.12, come anche i successivi Garofalo 2.5, Borghesi 2.13 e Monai 2.14, introduce fattispecie specifiche, peraltro non esaustive, ai fini dell'inasprimento delle sanzioni. Ritiene quindi opportuno non espli-

citare le diverse fattispecie, posto che esse saranno indicate successivamente nei decreti legislativi, ma individuare la finalità che si intende perseguire attraverso l'inasprimento delle sanzioni.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione degli emendamenti a propria firma 2.12 e 2.14 e, in qualità di cofirmatario, dell'emendamento Borghesi 2.13.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 2.12.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.5 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 2.5, come riformulato.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Garofalo 2.5, come riformulato, risultano assorbiti gli emendamenti Monai 2.14 Borghesi 2.13.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 2.6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, dichiara decaduto l'emendamento Miseroi 2.15 per assenza del presentatore.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Biasotti 2.16.

La Commissione approva l'emendamento Biasotti 2.16.

Carlo MONAI (IdV), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Zazzera 2.17 e dell'emendamento 2.18 a propria firma.

Antonio MEREU (UdCpTP) insiste per la votazione degli emendamenti a propria firma 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zazzera 2.17, Mereu 2.7, 2.8, 2.10 e 2.19 nonché gli identici emendamenti Mereu 2.9 e Monai 2.18.

La Commissione approva l'emendamento Velo 2.21.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Velo 2.21, risulta assorbito l'emendamento Velo 2.22.

Settimo NIZZI (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 2.23.

La Commissione respinge l'emendamento Nizzi 2.23.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'invito al ritiro del proprio emendamento 2.24.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che non appare consono l'inserimento della regolamentazione amministrativa delle attività di accertamento dei requisiti per la patente, tra i principi e criteri direttivi della delega, in quanto tale regolamentazione dovrebbe essere oggetto di disciplina secondaria, anziché legislativa.

Silvia VELO (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.24.

Antonio MEREU (UdCpTP) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'invito al ritiro del proprio emendamento 2.20.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la lettera l) detta un principio e criterio direttivo specifico per disciplinare la sosta dei veicoli a servizio degli invalidi e non la sosta in generale.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 2.20.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.26.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 2.26.

Carlo MONAI (IdV), in qualità di co-firmatario, chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro dell'emendamento Borghesi 2.27.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel ricordare che la disciplina dell'auto-transporto è di derivazione europea, rileva che, in ogni caso, l'emendamento penalizzerebbe le imprese nazionali che sarebbero costrette a sostenere i costi per l'installazione di dispositivi non prescritti a livello europeo.

Carlo MONAI (IdV), in qualità di co-firmatario, ritira l'emendamento Borghesi 2.27.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 2.28.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro formulato in ordine ai propri emendamenti 2.29 e 2.30.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in ordine all'emendamento Velo 2.29, rileva che la formazione continua per tutti i giovani conducenti e per tutti gli anziani, a prescindere dalle rispettive condizioni soggettive, imporrebbe loro un onere amministrativo non trascurabile. In ogni caso si impegna ad effettuare su entrambi gli emendamenti un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Guido IMPROTA ricorda, con particolare riferimento all'emendamento Velo 2.29, che il codice della strada, a seguito delle ultime modifiche intervenute, ha imposto una serie di limitazioni ai conducenti di età superiore a 80 anni e ai neopatentati.

Silvia VELO (PD), comprendendo le motivazioni del relatore, ritira gli emendamenti 2.29 e 2.30 a propria firma, sottolineando, tuttavia, l'importanza della formazione dei conducenti e della educazione stradale, sulla quale, a suo giudizio, è utile investire, anche al fine di implementare la sicurezza sulle strade. Giudica

comunque positivamente l'impegno del relatore ad approfondire la questione ai fini dell'esame in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.31 e ne accetta la riformulazione.

Carlo MONAI (IdV), in ordine all'emendamento 2.31, osserva che la normativa vigente, che consente ai concessionari di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali in caso di precipitazioni nevose, crea una situazione a macchia di leopardo che genera grande confusione, dal momento che, per ogni percorso che collega due località in cui vi siano tratti di strada in capo a diversi gestori, possono essere stabilite disposizioni diverse. Chiede inoltre chiarimenti sulla possibilità di circolare, anziché con pneumatici invernali, con le catene a bordo.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel sottolineare che la riformulazione è tesa a limitare la facoltà di imposizione sulla rete autostradale di pneumatici invernali esclusivamente al caso di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e solo se non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative, osserva che in caso di precipitazioni molto intense risulta assai difficile montare le catene sui veicoli e che, in ogni caso, la circolazione con le catene impone di viaggiare ad una velocità incompatibile con i percorsi autostradali.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Bergamini 2.31, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Bergamini 2.31, come riformulato.

Marco DESIDERATI (LNP) e Vincenzo GAROFALO (PdL) ritirano gli identici emendamenti a propria firma, rispettivamente 2.32 e 2.33.

Vincenzo GAROFALO (PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.34

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 2.34.

Marco DESIDERATI (LNP) e Vincenzo GAROFALO (PdL) ritirano gli identici emendamenti a propria firma, rispettivamente 2.36 e 2.35, in vista di un approfondimento ai fini l'esame in Assemblea, e accettano la riformulazione degli identici emendamenti a propria firma, rispettivamente 2.38. e 2.37.

La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 2.37 e Desiderati 2.38.

Vincenzo GAROFALO (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 2.39, sottolineando l'arretratezza della normativa nazionale rispetto a quella europea relativamente alla segnaletica dedicata ai veicoli a due ruote.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, sottolinea che la modifica della segnaletica nel senso richiesto dall'emendamento comporterebbe oneri per la pubblica amministrazione.

Vincenzo GAROFALO (PdL) pur essendo consapevole che si tratta di un emendamento che potrebbe comportare oneri, ritiene che si debba avere al riguardo una visione più ampia, dal momento che l'introduzione di segnali espressamente dedicati ai veicoli a due ruote potrebbe comportare una sensibile riduzione dell'incidentalità e permettendo di raggiungere, nel complesso, un risparmio, come dimostrano le esperienze già effettuate in tal senso da alcune amministrazioni comunali.

Marco DESIDERATI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 2.40.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Garofalo 2.39 e Desiderati 2.40.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro del proprio emendamento 2.41.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento Desiderati 2.41 che è volto ad inserire tra i principi e criteri direttivi anche la disciplina delle corsie preferenziali, prevedendo l'accesso in esse di ciclomotori e motocicli, incide su competenze specifiche degli enti locali. Inoltre, evidenzia che l'applicazione di tale disposizione in città di vaste dimensioni e ad intenso traffico potrebbe mettere a rischio le condizioni di sicurezza dei conducenti dei citati veicoli.

Marco DESIDERATI (LNP), nell'osservare che l'emendamento consente l'accesso dei ciclomotori e dei motocicli nelle corsie preferenziali salvo diversa disposizione dell'amministrazione locale competente e quindi facendo salve le competenze degli enti locali anche in un'ottica di federalismo, ritira il proprio emendamento 2.41, in vista di un approfondimento ai fini dell'esame in l'Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritira l'emendamento a propria firma 2.42.

Marco DESIDERATI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.43 e accetta la riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.44.

La Commissione approva l'emendamento Desiderati 2.44, come riformulato.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede chiarimenti in ordine al ritiro dell'emendamento 2.45, che, a suo giudizio, ridurrebbe il lavoro delle commissioni mediche locali, demandando al medico di base l'accertamento dei requisiti necessari al conseguimento del certificato di idoneità alla guida e della patente AM.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che l'emendamento interviene sul certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, sostituito dalla patente AM. Ricorda che tale patente è disciplinata dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento al quale sono in corso di emanazione decreti correttivi.

Marco DESIDERATI (LNP) ritira l'emendamento 2.45 a propria firma, in vista dell'esame in Assemblea, auspicando che per quella data risultino già emanati i decreti correttivi cui faceva riferimento il presidente.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira l'emendamento a propria firma 2.46.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in ordine al proprio emendamento 2.47, fa presente che, stante la normativa vigente dettata dall'articolo 84 del codice della strada, gli enti pubblici che volessero noleggiare particolari mezzi non possono farlo, ma sono costretti a comprarli a causa del limite di massa complessiva imposto nel caso di noleggio senza conducente.

Il sottosegretario Guido IMPROTA si impegna ad effettuare un approfondimento sulla problematica evidenziata dall'onorevole Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 2.47, accogliendo con favore la disponibilità del Governo ad approfondire la questione in esso posta.

Mario LOVELLI (PD), in qualità di cofirmatario, chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento Motta 2.48.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la disciplina prevista dall'emendamento è già sostanzialmente contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Mario LOVELLI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Motta 2.48.

Silvia VELO (PD) ritira il proprio emendamento 2.49.

Marco DESIDERATI (LNP), in qualità di cofirmatario, in ordine all'emendamento Montagnoli 2.50, sottolinea l'importanza che tra le materie oggetto di regolamento venga esplicitata anche la competenza delle strade, mentre in ordine all'emendamento Montagnoli 2.51 evidenzia che sarebbe importante che il Governo intervenga, nell'ambito della pubblicità, nel senso di operare un forte contrasto all'abusivismo, che costituisce un fenomeno di vaste dimensioni.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la competenza sulle strade è già prevista dall'articolo 14 del codice della strada e che all'interno del concetto di tutela della pubblicità è senz'altro ricompreso quello del contrasto all'abusivismo, che non è quindi necessario esplicitare.

Marco DESIDERATI (LNP), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione degli emendamenti Montagnoli 2.50 e 2.51.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 2.50 e 2.51.

Mario TULLO (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.63 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tullo 2.63.

Carlo MONAI (IdV), con riferimento all'emendamento Gidoni 2.52, chiede al relatore e al Governo se nell'ambito dei carichi sporgenti rientrano anche le gabbie che vengono sovrapposte per alcuni trasporti specifici.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, precisa che tali gabbie rientrano nella disciplina dei carichi sporgenti.

La Commissione approva l'emendamento Gidoni 2.52.

Mario LOVELLI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Bratti 2.53.

La Commissione approva l'emendamento Lovelli 2.54.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro del proprio emendamento 2.55.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, precisa che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che la disciplina della personalizzazione delle targhe è oggetto di normativa europea.

Il sottosegretario Guido IMPROTA sottolinea che anche il Governo avrebbe dato una diversa valutazione nel caso in cui non fosse stata inclusa, nell'emendamento, la disciplina concernente la personalizzazione delle targhe.

Silvia VELO (PD), fa presente che la personalizzazione delle targhe è oggetto di una disciplina comunitaria che in Italia, tuttavia, ancora non trova attuazione. Chiede quindi al Governo un chiarimento al riguardo, manifestando la disponibilità a formulare diversamente l'emendamento in modo da escludere l'aspetto della personalizzazione delle targhe, includendo solo quello della produzione delle stesse, posto che nel nostro Paese tale produzione è gestita in regime di monopolio e in modo, a suo giudizio, inefficiente.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato come segue: « *al* comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di produzione delle targhe automobilistiche ».

Il sottosegretario Guido IMPROTA precisa che la questione concernente la personalizzazione delle targhe attiene unicamente all'attuazione della normativa europea.

Silvia VELO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.55, riservandosi comunque di affrontare la questione relativa alla personalizzazione delle targhe in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Velo 2.55, come riformulato.

Mario LOVELLI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Motta 2.57.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, dichiara decaduto l'emendamento Cavallo 2.56 per assenza del presentatore.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento Bratti 2.58, di cui è cofirmatario.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento Bratti 2.58 potrebbe comportare oneri e che l'invito al ritiro è finalizzato alla necessità di un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Mario LOVELLI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento Bratti 2.58.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bratti 2.58 e approva l'emendamento Desiderati 2.59.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'invito al ritiro del proprio emendamento 2.60.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la materia delle competizioni sportive è stata recentemente disciplinata da apposita normativa.

Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Settimo NIZZI (PdL), condividendone le finalità sottoscrivono l'emendamento Lovelli 2.60.

Mario LOVELLI (PD), in ordine all'emendamento a propria firma 2.60, che ritira in vista di un approfondimento ai fini dell'esame in Assemblea, osserva che, pur se già disciplinata, la materia delle competizioni sportive necessita di un rioridino, come evidenziano le associazioni motoristiche che lamentano la farraginosità della procedura di autorizzazione, qualora i veicoli che partecipano alla competizione attraversino strade aperte al pubblico.

Ritira inoltre, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Motta 2.62.

Silvia VELO (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.61.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti riferiti agli emendamenti 2.100, 2.200 e 2.400 del relatore, e che è stato, invece, presentato il subemendamento Monai 0.2.300.1, riferito all'emendamento 2.300 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100, 2.200 del relatore.

Carlo MONAI (IdV), riguardo al subemendamento presentato, ricorda che, dall'anno 2001, sono entrati in vigore nuovi canoni per i passi carrabili che ne hanno moltiplicato l'importo in modo ingiustificato, motivo per cui sono state sollevate numerose proteste che hanno portato ad accordi tra Stato e regioni cui è conseguita la regionalizzazione di numerosi tratti stradali prima di pertinenza dello Stato. Fa presente che alcune regioni, come ad esempio il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, hanno dimezzato se non addirittura esentato i cittadini dal pagamento di tale canone, creando condizioni differenziate sul territorio. Ritiene, in conclusione, che

il riassetto della disciplina degli accessi debba tenere conto di tale rilevante anomalia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Monai, ricorda che l'VIII Commissione della Camera sta esaminando un provvedimento che ha ad oggetto proprio tale questione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel giudicare rilevante la questione posta dal collega Monai con il subemendamento 0.2.300.1, che dichiara di sottoscrivere, fa presente che i soggetti interessati non possono esimersi dall'applicare la normativa relativa ai canoni, pena la formulazione di rilievi da parte della Corte dei conti.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), Marco DESIDERATI (LNP) e Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottoscrivono il subemendamento 0.2.300.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Monai 0.2.300.1 e approva gli emendamenti 2.300 e 2.400 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate sarà inviato alle Commissioni competenti per il parere. Nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 148.

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 149.

Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 147.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

COM(2011)650 def. 3.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: , con il Ministro della Giustizia, aggiungere le seguenti: con il Ministro della Salute.

1. 1. Monai, Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, le parole: concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale *sono sostituite dalle seguenti:* concernente la disciplina della motorizzazione, della circolazione stradale e della sosta.

1. 4. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: commi 1 e 2, della presente legge *inserire le seguenti:* , nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

1. 2. Motta, Bratti, Lovelli.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I decreti attuativi di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si ispirano al principio della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

1. 3. Bratti, Motta, Lovelli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

« a) mantenendo ferme le attuali attribuzioni, riassetto delle competenze in relazione alle modifiche legislative inter-

venute e coerentemente con l'attuazione della delega legislativa di cui alla presente legge;

b) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori;

c) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3. ».

Conseguentemente al comma 2, del medesimo articolo 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 3 del predetto articolo 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: con riferimento alla lettera c) del comma 1.

***2. 1.** Biasotti.

Al comma 1, sostituire le lettere a) b) e c), con le seguenti:

« a) mantenendo ferme le attuali attribuzioni, riassetto delle competenze in relazione alle modifiche legislative intervenute e coerentemente con l'attuazione della delega legislativa di cui alla presente legge;

b) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori;

c) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3. ».

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 3 del predetto articolo 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: con riferimento alla lettera c) del comma 1.

***2. 2.** Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in particolare la qualificazione degli autoveicoli quali beni mobili ai sensi dell'articolo 812, comma 3, del codice civile e l'espressa abrogazione di ogni ulteriore disposizione normativa incompatibile con tale qualificazione giuridica.

2. 3. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole da disciplinano fino alla fine con le seguenti devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti principi di carattere generale:

Conseguentemente sopprimere la lettera a) del citato comma 1.

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola disciplina con le seguenti: revisione della disciplina.

2.100 Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse,.

2. 4. Velo.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da assetto fino a alle con le seguenti: riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le

2. 4. (nuova formulazione) Velo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: armonizzata dell'Unione europea.

2. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nell'ambito dell'Unione europea; inserire le seguenti: definizione e qualificazione giuridica dei servizi ausiliari di polizia stradale anche nel campo della viabilità autostradale;

2. 11. Lovelli, Motta, Bratti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole assi viari inserire le seguenti: compresi quelli autostradali.

2. 11. (nuova formulazione) Lovelli, Motta, Bratti.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: precedenza; con le seguenti: precedenza, di sorpasso e di divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida;

2. 12. Monai, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il mancato utilizzo, qualora previsto, di un sistema di ritenuta per bambini di statura inferiore a 1,50 m;

2. 5. Garofalo.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: , quali fino alla fine con le seguenti: e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;

***2. 5.** (Nuova formulazione) Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente riprovevoli dal punto di vista sociale quali l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, prevedendo altresì disposizioni volte a consentire la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada nelle ipotesi di uso improprio da parte di soggetti non legittimati; ».

2. 13. Borghesi, Monai, Zazzera.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) introduzione del divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo una sanzione amministrativa non inferiore a quella prevista per il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ».

2. 14. Monai, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

2. 6. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, lettera c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, da denominare omicidio stradale, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione ».

2. 15. Miserotti.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: per la notifica degli atti di accertamento inserire la seguente: anche.

2. 16. Biasotti, Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte *inserire le seguenti*: ad individuare l'importo massimo cui devono corrispondere gli oneri accessori delle spese di notifica e di accertamento delle infrazioni commesse al codice della strada e.

2. 17. Zazzera, Monai, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole*: , individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;

2. 7. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, lettera f), numero 1), *sopprimere le parole da*: esclusivamente fino a istruttoria,.

2. 8. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere il numero 2).*

***2. 9.** Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere il numero 2).*

***2. 18.** Monai, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale *inserire le seguenti*: effettuati da organismi in possesso di specifiche caratteristiche e competenze tecniche e professionali.

2. 10. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, dopo la lettera g) *inserire la seguente*:

g-bis) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti degli ausiliari del traffico e le relative abilitazioni e potenziamento dell'ambito operativo in aree urbane tenendo conto delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'esercizio del loro servizio.

2. 19. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

g-bis) procedere a una ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni.

2. 21. Velo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera g) *inserire la seguente*:

g-bis) individuare forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità sulle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, e idonee sanzioni in caso di violazioni.

2. 22. Velo.

Al comma 2, lettera i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: prevedendo, in tale ambito, il ricorso obbligatorio al test audiometrico strumentale;

2. 23. Nizzi.

Al comma 2, dopo la lettera i) *inserire la seguente*:

i-bis) regolamentazione amministrativa dell'attività di accertamento dei re-

quisiti psichici e fisici per il conseguimento, il rinnovo e il mantenimento dei documenti di guida;

2. 24. Velo.

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta dei veicoli inserire la parola: anche.

2. 20. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) estensione della definizione di utente debole della strada ai ciclomotoristi e ai motociclisti.

2. 26. Monai, Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con le seguenti:

m) introduzione di disposizioni di atte a favorire, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e per contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici e di rilevazione satellitare applicati ai trasporti, con particolare riferimento ai veicoli utilizzati per l'autotrasporto, così da consentire la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte;

m-bis) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale, con l'ausilio delle Forze dell'ordine ed organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, la sicurezza della circolazione e la trasparenza del mercato dell'autotrasporto;

2. 27. Borghesi, Monai, Zazzera.

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: la diffusione e l'installazione di

sistemi telematici con le seguenti: , anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici.

2. 28. Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) introduzione di più incisive regole per la formazione iniziale e continua dei conducenti, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;

2. 29. Velo.

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) implementazione, al fine di una migliore regolazione, delle disposizioni di accesso agli esami teorici e pratici per la guida dei veicoli e di quelle concernenti lo svolgimento degli stessi;

2. 30. Velo.

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: , attribuendo, in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo dei soli pneumatici invernali;

2. 31. Bergamini, Garofalo.

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

2. 31. *(nuova formulazione)* Bergamini, Garofalo.

(Approvato)

All'emendamento 2.300 del relatore, sostituire le parole degli accessi e diramazioni con le seguenti degli accessi, con rideterminazione dei canoni dei passi carrabili e delle relative esenzioni, delle diramazioni

0.2.300.1. Monai, Garofalo, Proietti Cosimi, Desiderati, Montagnoli.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2

2. 300. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione della definizione di utente debole della strada, di cui al codice della strada, articoli 53-*bis* e 208, in particolare prevedendo l'applicazione della stessa agli utenti di ciclomotore e motociclo, in ciò conformandosi alla disciplina dell'Unione europea.

***2. 32.** Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione della definizione di utente debole della strada, di cui al codice della strada, articoli 53-*bis* e 208, in particolare prevedendo l'applicazione della stessa agli utenti di ciclomotore e motociclo, in ciò conformandosi alla disciplina dell'Unione europea.

***2. 33.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione su tutti i veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

2. 34. Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la possibilità di installare sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

2. 34. (nuova formulazione) Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, con particolare riferimento a:

- 1) *guard-rail*;
- 2) ostacoli fissi lungo la carreggiata e vie di fuga;
- 3) visibilità in prossimità degli incroci;
- 4) vernici ed asfalti drenanti;
- 5) parcheggi dedicati.

***2. 35.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installa-

zione di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, con particolare riferimento a:

- 1) *guard-rail*;
- 2) ostacoli fissi lungo la carreggiata e vie di fuga;
- 3) visibilità in prossimità degli incroci;
- 4) vernici ed asfalti drenanti;
- 5) parcheggi dedicati.

***2. 36.** Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che tengano conto della sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.

****2. 37.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.

****2. 37.** (nuova formulazione) Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito

di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che tengano conto della sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.

****2. 38.** Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.

****2. 38.** (nuova formulazione) Desiderati, Di Vizia, Crosio.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale, prevedendo l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione di veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla « linea d'arresto avanzata ».

*****2. 39.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale, prevedendo l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione di veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla « linea d'arresto avanzata ».

*****2. 40.** Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) disciplina generale degli accessi e della circolazione all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, in particolare prevedendo il libero accesso di ciclomotori e motocicli, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione locale competente.

2. 41. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) disciplina generale degli accessi e della circolazione nelle aree metropolitane all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, in particolare prevedendo il libero accesso di ciclomotori e motocicli, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione locale competente.

2. 42. Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) riforma della disciplina in materia di autoscuole, prevedendo l'istituzione di autoscuole espressamente dedicate alla preparazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A e AM, al fine di assicurare agli utilizzatori di veicoli a due ruote una formazione specialistica di qualità, finalizzata ad una maggiore tutela della sicurezza nella circolazione.

2. 43. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione delle prescrizioni che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui all'articolo 78 del codice della strada, al fine di semplificare le attuali procedure, in un'ottica di snellimento degli

adempimenti richiesti all'utente, di armonizzazione delle procedure messe in atto dalle sedi locali della Motorizzazione Civile e di contrasto delle modifiche illegali apportate ai veicoli.

2. 44. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.

2. 44. (*nuova formulazione*) Desiderati, Di Vizia, Crosio.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) revisione della normativa vigente che disciplina l'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e della patente AM, introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, riconoscendo agli interessati la facoltà di rivolgersi anche al proprio medico di base, in aggiunta alle figure mediche attualmente previste dall'articolo 119, comma 2, del codice della strada.

2. 45. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 2 dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) previsione di linee guida per la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci tendenzialmente armonizzati su base nazionale, efficienti, efficaci e sostenibili, tali da garantire la concorrenza fra gli operatori.

2. 46. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) modifica del limite di massa complessiva dei veicoli adibiti alla locazione senza conducente;

2. 47. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione dell'obbligo di valutazione dei rischi stradali, attraverso l'affidamento alle Regioni, alle Province ed ai Comuni capoluogo della redazione, rispettivamente, di piani regionali, provinciali e comunali della sicurezza stradale in cui siano individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, siano definite le misure per raggiungere gli obiettivi e siano predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento;

2. 48. Motta, Bratti, Lovelli.

Al comma 3, alinea, dopo le parole procedimenti amministrativi aggiungere le seguenti: e tecnici.

2. 49. Velo.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: costruzione aggiungere la seguente: , competenza.

2. 50. Montagnoli, Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: della pubblicità inserire le seguenti: , in particolare con azioni di contrasto all'abuso,

2. 51. Montagnoli, Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: all'autotrasporto inserire le seguenti: di persone e.

2. 63. Tullo, Biasotti.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: merci

2. 63. (nuova formulazione) Tullo, Biasotti.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei carichi sporgenti trasportati.

2. 52. Gidoni, Desiderati, Di Vizia, Crosio.

(Approvato)

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: segnaletica stradale, inserire le seguenti: ivi compresa la segnaletica destinata alla mobilità ciclistica,

2. 53. Bratti, Motta, Lovelli.

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

2. 54. Lovelli, Motta, Bratti.

(Approvato)

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di pro-

duzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche;

2. 55. Velo.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

2. 55. (nuova formulazione) Velo.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) adozione di misure di tutela e incentivazione dell'utenza debole sulle strade, in coerenza con quanto indicato nell'obiettivo 7 del IV programma quadro comunitario sulla sicurezza stradale;

2. 57. Motta, Bratti, Lovelli.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'estensione della copertura assicurativa per l'uso della bicicletta durante gli spostamenti casa-lavoro, anche nel caso di percorsi brevi, o di possibile utilizzo del mezzo pubblico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

2. 56. Cavallaro.

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

l-bis) revisione del quadro normativo al fine di eliminare incongruenze ed anacronismi, in modo da garantire la massima tutela dell'utenza debole e promuovere la mobilità sostenibile;

l-ter) inclusione dello spostamento in bicicletta casa-lavoro tra le fattispecie riconosciute dall'INAIL per la copertura assicurativa dell'infortunio in itinere;

l-quater) previsione e adozione di un piano generale della mobilità ciclistica, anche attraverso il servizio nazionale per la mobilità ciclistica;

l-quinquies) previsione di campagne di informazione, sensibilizzazione e promozione della mobilità sostenibile;

l-sexies) avvio di un programma per il miglioramento della sicurezza stradale, attraverso la raccolta di dati sulla composizione degli spostamenti a livello locale e sull'incidentalità e il loro utilizzo per promuovere interventi da parte degli enti locali.

2. 58. Bratti, Lovelli, Motta.

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.

2. 59. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

2. 400. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) riordino della normativa in materia di competizioni sportive motoristiche (*rally, motorally, enduro e trial*) che si svolgono su strade aperte al traffico;

2. 60. Lovelli, Motta, Bratti, Garofalo, Desiderati, Nizzi.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) istituzione di un'autorità di controllo, la cui composizione preveda la

presenza di associazioni di tutela dell'utenza debole della strada, che verifichi l'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stabiliti da regioni ed enti locali;

2. 62. Motta, Lovelli, Bratti.

Al comma 4, dopo le parole: sono abrogate inserire le seguenti: o derogate.

2. 61. Velo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06467 Burtone: Piano industriale della società Helesi in Valbasento	241
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	244
5-06659 Vico: Definanziamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013	241
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	245
5-07061 Oliverio: Continuità produttiva dello stabilimento Italcementi di Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia	242
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	249
5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica	243
5-06975 Carella: Politica di delocalizzazione dell'azienda Key Safety System	243
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.

5-06467 Burtone: Piano industriale della società Helesi in Valbasento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando si dichiara totalmente

insoddisfatto della risposta che si limita a precisare procedure già note all'interrogante, non fornendo alcuna rassicurazione relativamente al grave problema sociale e occupazionale che interessa la Valbasento. Sottolinea che avrebbe desiderato una maggiore sensibilità da parte del Governo ai problemi più volte manifestati dalla popolazione e dalle organizzazioni sindacali presenti sul territorio.

5-06659 Vico: Definanziamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che l'Italia ha tradizionalmente un serio problema di ritardo nella capacità di utilizzo dei fondi europei e che l'attuale Governo si è impegnato a

recuperare il più rapidamente possibile questa situazione con una serie di operazioni avviate dal dicembre 2011 per l'espletamento delle procedure e la riorganizzazione della gestione dei fondi, al fine di evitare di essere sottoposti a recupero da parte della Commissione europea. Ritiene che il tema sia di estrema rilevanza per il nostro Paese e ribadisce che il Governo sta lavorando a pieno ritmo per utilizzare il cofinanziamento europeo.

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che giudica pregevole per l'attinenza ai quesiti posti. Sottolinea, tuttavia, che l'interrogazione poneva anche una serie di elementi problematici relativamente alle strutture impegnate in attività di controllo e gestione e utilizzo dei fondi strutturali: Direzione generale per l'incentivazione dell'attività imprenditoriale (DGIAl), Autorità di Audit – Unità di verifica degli investimenti pubblici UVER, Invitalia. Ricordato che la recente nota del direttore generale della politica regionale della Commissione europea, Walter Deffaa, ha comunicato ufficialmente al rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, di avere avviato la procedura di sospensione dei pagamenti intermedi e l'interruzione dei termini di pagamento dell'intero PON Ricerca e Competitività per un ammontare di 879 milioni di euro per il 2011, chiede se il MiSE sia stato informato della questione. Si tratta di misure riferite agli anni 2007-2013, rispetto alle quali la risposta del sottosegretario De Vincenti non dà conto delle procedure di controllo di gestione. Sottolinea, quindi, che non è soddisfatto della risposta nella parte in cui non fornisce alcun elemento relativamente all'assistenza tecnica e alle procedure di controllo e gestione del PON R R&C da parte della Direzione generale del Ministero che – caso unico in Europa – si avvale di un soggetto, Invitalia, in evidente conflitto di interessi. Osserva che il punto evidenziato non presenta aspetti problematici dal punto di vista etico, ma funzionale: le

attività di Invitalia nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico appaiono passibili di censura da parte della Commissione europea per il potenziale conflitto di interessi tra compiti di attuazione/gestione e di controllo/Audit che l'agenzia avrebbe anche su altre importanti linee di finanziamento alle imprese di competenza della DGIAl, in difformità dalle regole europee che regolano l'*house providing*.

Auspica che il Governo in carica sia in grado di risolvere questa evidente situazione di conflitto di interesse e di bloccare la procedura del definanziamento del PON Ricerca e Competitività. Osserva, infine, che se il blocco fosse ancora incombente, l'Unità di verifica dei finanziamenti pubblici-UVER e Invitalia dovrebbero essere sottoposte ad una verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico perché il Paese e, in particolare, le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, debbono poter disporre, soprattutto in una grave situazione di crisi, dei fondi europei.

5-07061 Oliverio: Continuità produttiva dello stabilimento Italcementi di Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Fa presente che sulla vicenda Italcementi di Vibo Valentia emergono due punti di debolezza: in primo luogo, a fronte della sovrapproduzione che si registra negli stabilimenti di Porto Empedocle e di Vibo, la società Italcementi, invece di aprire un tavolo negoziale con le rappresentanze sindacali, ha avviato il ricorso alla procedura di mobilità. In secondo luogo, come dichiarato dalla stessa azienda bergamasca, in caso di sovracapacità produttiva, è previsto il ricorso agli ammortizzatori sociali e non l'utilizzo della mobilità. Ricorda che l'azienda ha fatto presente già da tempo il costo elevato dello stabilimento di Vibo e

che i sindacati hanno manifestato disponibilità ad utilizzare diversi e alternativi ammortizzatori sociali per contenere l'impatto sociale di un'eventuale chiusura dello stabilimento Italcementi. Aggiunge che gli enti locali, al fine di contenere i costi di produzione dell'impianto, hanno manifestato concreta e fattiva disponibilità a bruciare il CDR (procedura che è stata finora inibita), a prelevare materiale per la produzione dalle cave del posto, ad attivare risorse aggiuntive per il dragaggio del porto di Vibo Valentia. Sottolinea che il tavolo di concertazione promosso dal MiSE ha prodotto ad una soluzione tampone che prevede l'apertura dello stabilimento Italcementi fino al mese di ottobre 2012 e alla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Sollecita pertanto il Governo a seguire con la massima attenzione la vertenza Italcementi perché interessa un territorio ad alto tasso di disoccupazione sul quale non si intravede alcuna speranza di creare nuove possibilità di lavoro. Paventa che la prossima soppressione della provincia di Vibo e l'eventuale chiusura dello stabilimento Italcementi possano rappresentare un detonatore in una situazione economica e sociale di gravissima difficoltà.

5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica.

Laura FRONER, *presidente*, comunica che il sottosegretario De Vincenti ha chiesto di posticipare ulteriormente la risposta all'interrogazione in titolo, già rinviata nella seduta dello scorso 20 giugno.

Ludovico VICO (PD), nell'accedere alla richiesta del sottosegretario De Vincenti,

manifesta tuttavia il suo disappunto per l'ulteriore rinvio della risposta al suo atto di sindacato ispettivo.

5-06975 Carella: Politica di delocalizzazione dell'azienda Key Safety System.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renzo CARELLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e ringrazia personalmente il sottosegretario De Vincenti per l'interessamento alle problematiche della Valle del Sacco e del territorio di Frosinone. Auspica un impegno del Governo ad incidere sui livelli delle commesse pubbliche che consentirebbe ad importanti aziende presenti sul territorio, quali l'AgustaWestland che possiede stabilimenti ad Anagni e Frosinone, di conservare gli attuali livelli occupazionali. Invita il Governo a predisporre un piano di reindustrializzazione che consentirebbe al territorio una ripresa produttiva vitale per un'area strategica industriale situata a sud di Roma.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06467 Burtone: Piano industriale della società Helesi in Valbasento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Contratto di localizzazione « Helesi Italia » è stato stipulato in data 13 novembre 2006 e ha ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di contenitori in plastica nella zona industriale della Val Basento, per un investimento ammissibile a contributo di 25,4 milioni di euro ed un'agevolazione concessa in via provvisoria, a carico dello Stato, ammontante a circa 17 milioni di euro erogabili in 3 quote.

La prima quota di contributo, pari a 5,7 milioni di euro, è stata erogata a titolo di anticipazione in data 27 settembre 2007; la seconda quota, di pari importo, è stata erogata in data 25 settembre 2008, a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione, da parte della società beneficiaria, dei due terzi dell'investimento previsto.

Il piano di investimenti è stato ultimato il 31 dicembre 2008 ed in data 9 dicembre 2010, a seguito della riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme da erogare, nel frattempo divenute perenti, è stato liquidato alla Helesi Italia S.r.l. l'importo di 3,9

milioni di euro, pari alla terza quota di contributo al netto del 10 per cento dell'agevolazione totale concessa; in data 10 giugno 2010 è stata nominata la Commissione di accertamento di spesa, la cui verifica circa l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa è propedeutica alla liquidazione del saldo del contributo spettante.

La predetta Commissione ha consegnato, in data 29 settembre 2011, il positivo verbale di accertamento di spesa, sulla base del quale la Direzione competente ha provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione dell'importo corrispondente al saldo da erogare alla società beneficiaria, pari a 1,7 milioni di euro. Tale importo è stato riassegnato con decreto del 5 aprile 2012 ed è stato successivamente impegnato sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò premesso si segnala che si è avuta conoscenza di indagini in corso attinenti il finanziamento agevolativo in questione e pertanto, il Ministero si riserva l'adozione degli adempimenti di competenza.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06659 Vico: Definanziamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante trae spunto dalla lettera della Commissione europea – DG Politica Regionale con la nota Ares (2012) 207358 del 23 febbraio 2012 che ha disposto la sospensione dei pagamenti intermedi in relazione ad alcune criticità riscontrate, nel corso di un controllo effettuato a novembre 2011, nel sistema di gestione e controllo del PON Ricerca e Competitività 2007/2013 (di seguito, PON R&C).

La sospensione dei pagamenti è una misura temporanea a carattere precauzionale, prevista dall'articolo 92 del Regolamento 1083/06, che la Commissione adotta a fronte di criticità riscontrate nell'attuazione del Programma e che si protrae fino a quando lo Stato membro dimostra di avere adottato tutte le misure correttive raccomandate. In mancanza di tale adempimento si potrebbe giungere ad un taglio della totalità o parte del contributo comunitario al programma.

In relazione al PON Ricerca e Competitività 2007/2013 (di seguito, PON R&C) si evidenzia che i motivi della sospensione hanno riguardato alcune carenze riscontrate dalla Commissione europea in capo alla Direzione generale per l'incentivazione alle attività imprenditoriali del MISE, in qualità di Organismo Intermedio, al MIUR, che ha compiti di Autorità di gestione e di certificazione del programma, ed in capo all'Autorità di Audit (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici – UVER).

In risposta ai rilievi della Commissione il MISE, il MIUR, e l'UVER hanno predi-

sposto una nota condivisa, trasmessa il 24 aprile 2012, per illustrare le misure correttive intraprese.

Molte delle osservazioni della Commissione europea riprese nel testo dell'interrogazione sono derivate da una presa d'atto da parte della Commissione di alcune criticità rilevate dall'UVER nel proprio *audit* riferito al 2010 (chiuso a luglio 2011). Criticità che riguardano attività di controllo e gestione di misure gestite direttamente dal MISE, in parte già superate come riscontrabile dalle controdeduzioni formalmente trasmesse alla Commissione europea.

Facendo più specifico riferimento ai singoli punti sollevati nell'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda il punto a) relativo alle « carenze rispetto ai controlli di primo livello dei « progetti ponte » (assistenza tecnica Invitalia) »; occorre precisare che le Unità competenti per i controlli amministrativi hanno dato immediato seguito alla raccomandazione dell'Autorità di Audit, descritta nel rapporto di *audit* di luglio 2011, che prevedeva controlli di I livello con l'ausilio di specifiche e formali *check-list*. A partire da luglio 2011, infatti, tutti i progetti « a cavallo », oggetto di certificazione nel 2011, sono stati sottoposti a verifica documentale formalizzata da idonee *check-list* che prevedono, in sintesi, la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13 del reg. CE 1828/06, ovvero la sussistenza della documentazione amministrativa, la completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa, la correttezza dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale), il rispetto

degli obblighi di informazione e pubblicità nonché la presenza di procedure atte ad evitare il doppio finanziamento. Nello svolgimento delle attività di controllo di II livello, condotte nell'ultimo quadrimestre su 25 progetti « a cavallo », l'Autorità di Audit ha avuto modo di riscontare l'adeguamento da parte del MISE a quanto indicato nelle raccomandazioni di cui al rapporto d'Audit di luglio 2011.

Per quanto concerne il punto *b)* relativo « all'*audit* negativo sulle modalità di costituzione del Fondo di garanzia (individuazione soggetto gestore MCC) », si segnala che con riferimento ai controlli sul Fondo centrale di garanzia, l'Autorità di Audit ha formalizzato, già a novembre 2011, il superamento delle criticità riscontrate nel 2010 in seguito all'avvenuto affidamento tramite procedura di evidenza pubblica delle attività di gestione ad un R.T.I. (Raggruppamento temporaneo d'impresе) costituito da diversi Istituti bancari.

Per quanto concerne il punto *c)* relativo ai « gravi ritardi nelle procedure di selezione delle operazioni, in particolare vengono contestati i tempi troppo lunghi per la valutazione dei progetti del bando "Nuove misure per investimenti produttivi innovativi" e la presenza di criteri di valutazione troppo generici (assistenza tecnica Invitalia, soggetto incaricato dell'istruttoria Invitalia) »;

Facendo particolare riferimento al ritardo nella concessione delle agevolazioni del bando « investimenti innovativi » (DM 6 agosto 2010), si precisa che ad oggi sono superati quei vincoli procedurali, previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma, che avevano ritardato la nomina degli esperti prevista in una specifica fase procedurale dell'istruttoria.

In particolare, non consentendo l'attuale disposizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato dalla Commissione il pagamento del corrispettivo per gli esperti con risorse del programma, il MISE non aveva potuto procedere alla nomina degli esperti in quanto erano state reperite risorse finanziarie alternative.

Si evidenzia che l'istruttoria delle domande è a cura di Invitalia con gli esperti tecnico-scientifici, nominati dal MISE con procedura automatica e casuale da estendere anche al PON R&C 2007/2013.

Con decreto direttoriale del 12 gennaio 2012, tuttavia, è stata estesa al PON R&C 2007/2013 la nuova procedura automatica e casuale per la selezione degli esperti iscritti all'albo di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, mentre in data 9 febbraio 2012 è stata sottoposta all'esame dell'Autorità di Audit un'apposita modifica alla relazione descrittiva del Si.Ge.Co. al fine di poter ammettere al cofinanziamento il costo corrispondente al corrispettivo degli esperti, rimuovendo l'esplicito vincolo presente sul Si.Ge.Co. vigente. L'Autorità di Audit ha comunicato la conformità della modifica al Si.Ge.Co. e pertanto il vincolo è rimosso. Si prevede di poter procedere alla emissione dei primi decreti di concessione a partire da luglio 2012.

Per ciò che concerne, invece, la presunta genericità dei criteri di valutazione si segnala che il sistema adottato, benché non preveda l'attribuzione di punteggi, assicura la coerenza delle valutazioni redatte dai differenti valutatori.

La Commissione, avendo preso atto che la procedura valutativa adottata (pur prevista tra i modelli di selezione) non ha carattere automatico, ha raccomandato di puntualizzare i criteri soltanto con riferimento ai bandi successivi e non a quelle misure, già previste nel Sistema di Gestione e Controllo approvato. A tale riguardo, i competenti uffici del MISE hanno ribadito alla Commissione il proprio impegno ad inserire nei prossimi bandi l'adozione di parametri o indicatori.

In merito al punto *d)* relativo ai « gravi ritardi nella conduzione delle verifiche in loco e mancata decertificazione degli importi risultati irregolari dalle attività di controllo (assistenza tecnica Invitalia) ».

Pur non essendo stato portato a compimento il programma delle verifiche in loco, di cui al campione selezionato nel 2010, a causa di difficoltà connesse alla carenza di fondi sui capitoli di spesa destinati alle mis-

sioni, la percentuale di spesa controllata, al momento della verifica di Audit, è stata pari a quasi il 40 per cento della spesa certificata. Si comunica, inoltre, che i controlli ancora pendenti sono stati assegnati agli ispettori per l'espletamento delle attività di controllo e che i relativi esiti e *follow-up* verranno tempestivamente comunicati alla Commissione.

Con riferimento alla richiesta di trasmissione dell'elenco delle verifiche sin qui svolte con evidenza degli importi decertificati, si rappresenta che il Mise ha già comunicato tale elenco all'Autorità di Audit, comprensivo del relativo *follow-up* completato.

In merito al punto *e)* relativo alla « mancanza di chiarezza circa le fonti di finanziamento dei progetti prima fase certificati (legge 488, legge 46) se non erano finanziati con fondi FAS ma risorse ordinarie andavano decertificati (assistenza tecnica Invitalia) »;

Premettendo che la questione della presunta mancata chiarezza sui cosiddetti progetti « prima fase » non riguarda le leggi 488/92 e 46/82, si fa presente che la richiesta della Commissione consisteva in una conferma del rispetto delle regole di cofinanziabilità con il PON. In tal senso, sono già state fornite specifiche informative al Comitato di Sorveglianza presentando schede di coerenza di detti interventi sia con i criteri di selezione del PON sia con i requisiti nazionali di ammissibilità fissati dal QSN.

Con riferimento al punto *f)* ovvero « al mancato completamento da parte dell'autorità di audit (UVER) del controllo su 36 operazioni per un importo di 60 milioni di euro circa ». Si segnala che l'UVER, quale Autorità di Audit del programma in questione, ha completato tutti gli audit delle operazioni relativi al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011.

In particolare, nel Rapporto Annuale di Controllo (RAC) 2011 trasmesso alla Commissione europea il 30/12/2011 e nel successivo aggiornamento trasmesso il 30/4/2012 è stato dato conto di 112 controlli sulle operazioni, di cui 39 relativi alla spesa certificate a dicembre 2009 e 73 controlli alla spesa certificata a dicembre

2010, per un importo complessivo della spesa controllata di 397,3 milioni di euro, pari al 70, della spesa certificata al 31/12/2010.

Relativamente ad altri specifici punti sollevati nell'interrogazione in esame, occorre precisare che:

il corrispettivo massimo della convenzione per le attività di assistenza tecnica di Invitalia S.p.A. è di 34 milioni e non di 45 come riferito dall'interrogante;

la dotazione finanziaria delle misure attualmente gestite da Invitalia S.p.A. nel PON R&C ammonta ad oggi – rispetto alla dotazione complessiva del MISE pari 2.793 milioni – a 1.250 milioni (compresi i 500 milioni destinati ai contratti di sviluppo con un decreto del Ministro emanato solo ad aprile 2012) e non a 1.400 milioni;

ad oggi gli obiettivi di spesa per le annualità 2009, 2010 e 2011, che permettevano di evitare la perdita di risorse comunitarie, sono stati tutti raggiunti e superati sia dalla parte del programma di competenza di questo Dicastero, sia dal programma nel suo insieme;

nessun rilievo è stato sollevato dalla Commissione in merito a possibili conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento da parte di Invitalia S.p.A. di attività di gestione e attività di assistenza tecnica. Tali ultime attività sono state affidate dal MISE alla predetta società in attuazione dell'articolo 2, comma *1-bis*, del d.l. 105/2010, convertito dalla legge 129/2010.

Sulla base di quanto riportato, appare evidente, che il Ministero ha posto in essere tutto quanto necessario, al fine di garantire il superamento delle criticità riscontrate e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti dal Programma operativo ricerca e competitività.

Infine si aggiunge che il 19 giugno u.s. si è svolto presso la sede della Corte dei Conti Europea, un incontro trilaterale, indetto dalla unità di Audit della DG REGIO, cui hanno partecipato, per l'Italia, l'AdG (Autorità di Gestione) del PON Ricerca e Compe-

titività, l'organismo intermedio MISE-DGIAI (Direzione Generale Incentivi alle Imprese), l'UVER e la DGPRUC (Direzione generale politiche regionali).

Gli argomenti in discussione hanno riguardato i punti rimasti aperti dopo la valutazione da parte della Corte, con pieno appoggio dell'unità di Audit DG REGIO.

L'incontro è risultato, pertanto, utile a chiarire i punti ancora in dubbio in senso favorevole per l'Italia.

La Corte dei Conti Europea ha fatto sapere che farà conoscere le proprie determinazioni nel mese di settembre, prima di includere le conclusioni nel rapporto di Novembre 2012.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07061 Oliverio: Continuità produttiva dello stabilimento Italcementi di Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulle prospettive industriali e occupazionali della società Italcementi Spa, azienda con sede legale a Bergamo operante nel settore della produzione di leganti idraulici, con specifico riferimento al sito produttivo di Vibo Valentia.

Per fronteggiare la pesante crisi del settore della produzione dei leganti idraulici, conseguente la più ampia contrazione dell'edilizia che dura ormai da alcuni anni, Italcementi, dopo una serie di interventi di razionalizzazione del settore produttivo e distributivo, ha fatto richiesta – d'intesa con i rappresentanti dei lavoratori – di attivazione della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.

A tal proposito faccio presente che il Ministero che rappresento, con decreto direttoriale del 7 maggio scorso, ha approvato il programma di crisi aziendale ed ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per un totale di 198 unità lavorative appartenenti a varie unità produttive dislocate sul territorio nazionale, comprese quella di Vibo Valentia e Porto Empedocle (AG).

Faccio, tuttavia, presente che la Società lo scorso 7 giugno ha comunicato di voler rinunciare, a decorrere dall'11 giugno 2012 e fino al 31 gennaio 2013, al trattamento di CIGS autorizzato per le unità di Porto Empedocle (AG) e Vibo Valentia. I competenti uffici del Ministero che rappresento stanno, pertanto, predisponendo il relativo decreto di annullamento relativamente agli stabilimenti di Vibo Valentia e Porto Empedocle.

Nel corso di una riunione tecnica svoltasi il 12 giugno presso la Prefettura di Vibo Valentia, in cui erano presenti anche i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni locali, il *management* di Italcementi ha manifestato la volontà di chiudere lo stabilimento di Vibo Valentia, ritenuto non più competitivo in termini di produzione rispetto agli altri impianti presenti nel territorio nazionale. In chiusura dei lavori il Prefetto ha deciso di aggiornare la riunione ad altra data ed ha invitato Italcementi a vagliare ulteriori strumenti di gestione della vicenda, coinvolgendo anche il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la regione Calabria.

Voglio ricordare che la Società ha anche attivato – con nota del 7 marzo 2012 – una procedura di mobilità, conclusasi con un accordo nazionale del 2 aprile 2012, che prevede, con pari decorrenza, la possibilità di licenziare fino ad un massimo di 148 lavoratori entro il 31 gennaio 2013. Tale mobilità dovrà essere non oppositiva e dovrà consentire ai lavoratori interessati il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia nell'ambito del periodo di mobilità ovvero rispondere alle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali.

Tali misure sono supportate da una serie di incentivi economici, tra i quali ricordo, per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nel periodo di permanenza in mobilità, il riconoscimento di:

un'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente previsto;

un importo pari alla differenza lorda fra pensione e indennità di mobilità – per tutta la durata di fruizione di quest’ultima e fino al momento di effettiva percezione della pensione;

un importo aggiuntivo, pari a due-mila euro lordi, per coloro la cui permanenza in mobilità è prevista oltre l’anno.

Nella eventualità in cui all’atto del pensionamento – trascorso il periodo di mobilità – l’Inps liquidasse una pensione di importo difforme rispetto a quello considerato per il calcolo dell’incentivo economico innanzi detto, oppure con una decorrenza differita rispetto a quella ipotizzata, Italcementi si è impegnata ad effettuare i conguagli prendendo a riferimento la pensione effettiva a tutela delle condizioni reddituali dei lavoratori interessati.

Inoltre, nel caso in cui intervenissero modifiche alla normativa pensionistica tali da posticipare la decorrenza della pensione oltre il termine previsto di chiusura della mobilità, la medesima società si è impegnata ad assumere i lavoratori interessati per il tempo necessario al conseguimento del diritto alla pensione o a concordare soluzioni alternative.

Faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – consultato sulla questione – ha reso noto che lo scorso 20 giugno si è tenuto, presso i propri uffici, un incontro a cui hanno partecipato la società, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali (regione Calabria e Sicilia, provincia di Agrigento e di Vibo Valentia). In particolare la regione Calabria – anch’essa consultata – ha fatto sapere che in tale ultimo incontro la Società ha sospeso momentaneamente la procedura di mobilità prendendo in considerazione alcune garanzie offerte dalle istituzioni locali. Al

riguardo, infatti, la Regione ha assicurato il finanziamento di alcune opere pubbliche che renderebbero appetibile il mercato del cemento nel territorio regionale mentre i rappresentanti della Provincia e del comune di Vibo Valentia hanno assicurato il rilascio in tempi brevi delle autorizzazioni – da tempo richieste dalla Società – necessarie a ridurre i costi di produzione del cemento e poter essere così più competitivi sul mercato.

Alla luce di tali elementi il Ministero dello sviluppo economico ha quindi invitato l’azienda e le organizzazioni sindacali a trovare nelle sedi opportune una soluzione per tutelare i lavoratori, a valle di tale confronto le parti verranno riconvocate per avviare la discussione di merito sul futuro produttivo dei due insediamenti anche con l’importante contributo offerto dalle istituzioni locali.

Da ultimo, come già il Ministro Fornero ha avuto modo di chiarire in risposta a recenti atti di sindacato ispettivo relativi alle prospettive di Gruppi industriali di rilevanza nazionale, nella presente fase l’impegno principale del Governo è volto alla creazione di un ambiente favorevole alle imprese in termini di economicità di produzione, di produttività e anche di buone relazioni industriali. Ciò al fine di rafforzare le imprese già operanti in Italia e di attrarre imprese per nuovi investimenti.

A questi principi, tra l’altro, è ispirata la riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »). Tale riforma prevede una serie di misure in grado di contribuire alla creazione di occupazione in qualità e quantità attraverso la realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06975 Carella: Politica di delocalizzazione dell'azienda Key Safety System.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Key Safety System è una multinazionale americana specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza per l'automotive, principalmente airbag e cinture di sicurezza.

L'impianto di Colleferro, che conta 450 dipendenti, è attivo nella produzione d'inflators (bombole utilizzate per gonfiare gli airbags) e airbag.

Il Ministero è a conoscenza della situazione occupazionale dell'azienda, ed ha, infatti, già attivato il monitoraggio di competenza, appurando che, sul piano produttivo, la produzione di Inflators è molto meccanizzata e consente all'azienda di essere competitiva sia sul mercato sia nei confronti di altri siti europei del gruppo (oltre al sito italiano in Europa KSS è presente con due impianti manifatturieri in Romania e Polonia e un centro di sviluppo in Germania), mentre l'assemblaggio degli airbag, è gravato dalla forte incidenza del costo del lavoro che rende elevati i costi di produzione rispetto alla concorrenza presente nei Paesi dell'est Europa.

Una possibile soluzione è rappresentata dalla possibilità di aumentare il volume delle commesse per la KSS, consentendo il mantenimento dell'occupazione minacciata dal trasferimento della produzione in Romania, e in tal senso si sta verificando la fattibilità sia con i clienti sia con l'azienda.

È prevista, a valle della citata verifica, la convocazione di un tavolo di confronto con Azienda, Istituzioni locali e OO. SS.

Il Ministero del lavoro per quanto di sua competenza ha, infine, comunicato quanto segue.

Con Decreto direttoriale del 19 aprile 2011 è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativamente al periodo dal 2 novembre 2010 al 1° novembre 2011 della Key Safety System Italia srl, con sede in Tregnago (VR), per l'unità produttiva di Tregnago (VR).

Con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore di un massimo di 161 unità lavorative della citata unità produttiva, per il periodo dal 2 novembre 2010 al 1° maggio 2011.

Con il Decreto direttoriale del 26 settembre 2011 è stata autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti, sempre per un massimo di 161 unità lavorative e per il periodo dal 2 maggio 2011 al 1° novembre 2011.

Allo stato attuale, a seguito d'istanza aziendale del 6 dicembre 2011, il Ministero del lavoro sta predisponendo il decreto di approvazione della prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 novembre 2011 al 1° novembre 2012.

La corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 2011 al 1° maggio 2012 interesserà un massimo di 140 unità lavorative dell'unità produttiva di Tregnago.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire in modo attento l'evoluzione della vicenda al fine di favorirne una positiva soluzione, sia dal punto di vista produttivo che occupazionale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07238 Damiano: Entità delle somme aggiuntive erogate in favore dei pensionati a basso reddito	253
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	257
5-07239 Antonino Foti: Attuazione delle norme per i lavoratori esposti ad attività usuranti	253
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	258
5-07240 Paladini: Sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte	253
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	259
5-07241 Fabbri: Emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige .	253
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	260

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	255
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	262

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini	256
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07238 Damiano: Entità delle somme aggiuntive erogate in favore dei pensionati a basso reddito.

Cesare DAMIANO (PD) illustra la sua interrogazione, con la quale si chiede al Governo di indicare i dati relativi alle prestazioni in favore dei pensionati a basso reddito, con particolare riferimento all'entità delle somme erogate e al numero di soggetti che ne abbiano beneficiato nel corso del 2012.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD), osservato che dai dati riferiti dal Governo si evince che nell'anno in corso si registra un risparmio di spesa rispetto alle somme erogate nel 2007, atteso che l'entità della somma corrisposta al singolo pensionato non è nel frattempo cambiata, auspica che le risorse residue possano essere destinate dall'Esecutivo al finanziamento di provvedimenti importanti, a più riprese preannunciati, quali, ad esempio, le misure a sostegno dei cosiddetti « esodati ».

5-07239 Antonino Foti: Attuazione delle norme per i lavoratori esposti ad attività usuranti.

Antonino FOTI (PdL) illustra la sua interrogazione, ricordando che essa – che richiama una analoga interrogazione ordinaria a prima firma del deputato Damiano – intende acquisire i dati relativi al numero di lavoratori che hanno avuto accesso anticipato al trattamento pensionistico, in base alla nuova normativa in materia di attività usuranti, di recente entrata in vigore.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonino FOTI (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, osserva che da essa emergono dati che

appaiono sproporzionati, tenuto conto che le istanze accolte risultano esigue a fronte del significativo numero di domande presentate, che immagina siano state inoltrate dai lavoratori nel ragionevole presupposto del possesso dei relativi requisiti. Si riserva, in ogni caso, di valutare con attenzione le informazioni acquisite, al fine di svolgere ulteriori accertamenti sulla questione.

5-07240 Paladini: Sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra la sua interrogazione, chiedendo come il Governo intenda agire per tutelare i lavoratori dello stabilimento Ferrania, dando seguito a precedenti atti d'indirizzo accolti dall'Esecutivo in Assemblea.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PALADINI (IdV), fatto notare che dalla risposta del rappresentante del Governo emerge l'esigenza di un intervento normativo che consenta anche ai lavoratori dello stabilimento in questione di godere dei benefici previsti dalla legge per l'esposizione all'amianto, dichiara di non comprendere come sia possibile operare discriminazioni tra lavoratori posti sullo stesso piano in relazione alla loro esposizione all'amianto, escludendone alcuni dalle previste tutele legislative sulla base della loro mera appartenenza ad aziende non incluse all'interno di un elenco. Auspica, pertanto, che il Governo possa quanto prima intervenire con una modifica normativa, che sia risolutiva della problematica segnalata.

5-07241 Fabbri: Emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo al Governo

chiarimenti circa la legittimazione all'emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) giudica insoddisfacente la risposta del rappresentante del Governo, ritenendo inspiegabile che la CEPA non venga riconosciuta legittimata al rilascio del DURC, sulla base di una interpretazione riduttiva circa la sua parificazione alle Casse edili, che, peraltro, appare in contrasto con tutte le precedenti determinazioni ministeriali assunte sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati taluni emendamenti presentati al nuovo

testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 673, del 27 giugno 2012, pagg. 64-66*).

Nedo Lorenzo POLI (UdCuPT), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Michel MARTONE esprime un parere conforme a quello del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede ai presentatori se, prima di ciascuna votazione, possano illustrare i propri emendamenti, al fine di chiarirne le finalità alla Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che talune delle proposte emendative sono già state illustrate nella precedente seduta.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur prendendo atto del parere reso dal relatore e dal rappresentante del Governo, insiste per la votazione di tutti i propri emendamenti.

Giovanni PALADINI (IdV) fa presente che il suo gruppo insiste per la votazione dei propri emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Cazzola 1.1.

Luigi MURO (FLpTP) ritira l'emendamento Lo Presti 1.2, di cui è cofirmatario.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mancuso 1.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Giovanni PALADINI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borghesi 1.4, di cui è cofirmatario, illustrandone il contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.4.

Luigi MURO (FLpTP) ritira l'emendamento Lo Presti 2.1, di cui è cofirmatario.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mancuso 2.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, facendo notare che essi mirano a tutelare l'adeguatezza delle prestazioni a favore dei futuri professionisti, nonché a favorire processi di aggregazione tra le casse privatizzate, dovendosi leggere in collegamento con le sue proposte emendative riferite all'articolo 7. Preannuncia, peraltro, che, nel caso in cui tali emendamenti fossero respinti, non gli resterebbe che assumere un orientamento contrario sul complesso del provvedimento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cazzola 4.1, 4.2 e 4.3.

Giovanni PALADINI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Aniello Formisano 6.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Aniello Formisano 6.1, Borghesi 6.2, Cazzola 7.1 e 7.2.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 13.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 13.1.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi così concluso l'esame delle proposte emen-

dativie presentate, avverte che il nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), con la quale ritiene di avere tenuto conto delle osservazioni svolte nel corso del dibattito di ieri. Ritiene opportuno, quindi, favorire la rapida conclusione dell'iter di esame del provvedimento, considerato anche che sulla precedente versione del testo è già stato acquisito il

parere favorevole della V Commissione, che ha fornito adeguate rassicurazioni circa la copertura degli oneri finanziari e le possibili spese relative al Commissario straordinario del Governo.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore, considerato che essa ha tenuto conto delle valutazioni svolte dai gruppi nel corso del dibattito di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 4 luglio 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-07238 Damiano: Entità delle somme aggiuntive erogate in favore dei pensionati a basso reddito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione evidenziata dall'onorevole Damiano concerne l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007 convertito dalla legge n. 127 del 2007.

Com'è noto tale disposizione aveva previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati con età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestita da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

In particolare beneficiano della somma aggiuntiva coloro che hanno compiuto o compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione. A tal proposito, secondo quanto riferito dall'INPS, per l'anno 2012 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1949.

L'Istituto nazionale di previdenza ha inoltre richiamato i requisiti di contribuzione richiesti per beneficiare della somma aggiuntiva, precisandone anche i

relativi importi. In particolare, per i lavoratori dipendenti che possono vantare al massimo 15 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 336 euro; per coloro che hanno più di 15 e fino a 25 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 420 euro; oltre i 25 anni di contribuzione la somma aggiuntiva ammonta a 504 euro.

Ai pensionati appartenenti alla gestione dei lavoratori autonomi che vantano al massimo 18 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 336 euro; per coloro che possono vantare più di 18 e fino a 28 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 420 euro; per coloro che siano oltre i 28 anni di contribuzione, la somma aggiuntiva ammonta a 504 euro.

Da ultimo, faccio presente che l'INPS ha reso noto che per l'anno 2012 i pensionati beneficiari della somma aggiuntiva in parola saranno circa 2 milioni e mezzo e che il 22 giugno scorso il medesimo Istituto ha fornito, con proprio messaggio, le necessarie istruzioni per il pagamento di tali importi.

ALLEGATO 2

5-07239 Antonino Foti: Attuazione delle norme per i lavoratori esposti ad attività usuranti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Foti – con il presente atto parlamentare – chiede quali siano i dati relativi al numero di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché quanti di questi lavoratori abbiano effettivamente avuto accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Al riguardo è opportuno precisare, in via generale, che il decreto legislativo n. 67 del 2011 riconosce l'accesso anticipato al pensionamento ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al trattamento pensionistico anticipato qualora abbiano svolto una o più delle attività lavorative – tassativamente indicate nello stesso decreto – per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017.

Il medesimo articolo individua, inoltre, i requisiti prescritti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, a seconda del tipo di attività particolarmente faticosa e pesante svolta dai lavoratori interessati.

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività particolarmente faticose e pesanti è comunque subordinato alla presentazione della domanda di pensionamento.

Ciò premesso, con riferimento a quanto specificamente richiesto dall'onorevole Foti, faccio presente che sulla base dei dati forniti dall'INPS, risulta che nell'anno 2011, per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, sono state presentate n. 11.124 domande, di cui n. 3.089 accolte e n. 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge.

Inoltre – alla data del 28 giugno 2012 – risultano finora liquidati, a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS, n. 930 trattamenti pensionistici anticipati, per effetto del riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

ALLEGATO 3

5-07240 Paladini: Sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Paladini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda dei lavoratori dello stabilimento di Ferrania di Cairo Montenotte, esposti all'assimilazione quotidiana e continua delle fibre di amianto.

Al riguardo, occorre ricordare che la questione degli stabilimenti che hanno occupato alle proprie dipendenze lavoratori esposti all'amianto è disciplinata, in via generale, dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetto Protocollo Welfare).

Lo scorso 23 febbraio è stato accolto alla Camera dei deputati un ordine del giorno con il quale è stato richiesto al Governo l'impegno ad adottare – nei limiti delle esigenze di finanza pubblica – le opportune iniziative al fine di valutare l'inserimento dello stabilimento di Ferrania nelle liste delle aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale in materia di benefici per l'esposizione all'amianto.

In proposito occorre precisare che l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007 prevede – per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato, entro il

15 giugno 2005, domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto – l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Successivamente, con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010 è stata fornita l'interpretazione autentica del richiamato articolo 1, comma 20, stabilendo, tra l'altro, che « l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificatamente indicati negli atti medesimi ».

Per quanto sopra esposto, in assenza di apposite modifiche normative, non può che confermarsi, allo stato, l'esclusione dello stabilimento di Ferrania di Cairo Montenotte dai benefici previsti dalla legge n. 247 del 2007, come ribaditi dalla citata legge n. 25 del 2010.

ALLEGATO 4

5-07241 Fabbri: Emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiede chiarimenti in merito alla possibilità che la Cassa Edile Provinciale dell'Alto Adige (CEPA-SLBK) possa rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva che, sulla base di un'unica richiesta, consente di attestare contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Come è noto, la certificazione unica di regolarità contributiva è stata inizialmente introdotta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, con riferimento ai soli appalti pubblici e che per il suo rilascio l'INPS e l'INAIL avevano già stipulato, in data 3 dicembre 2003, una specifica convenzione.

Successivamente l'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 – nel modificare l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996 – ha previsto, nel novero degli adempimenti del committente o del responsabile dei lavori, l'obbligo di richiesta di un certificato di regolarità contributiva per i lavori privati in edilizia da rilasciarsi, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle Casse edili « le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) ».

Con la legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 1176) il Legislatore ha stabilito che con decreto del Ministero del lavoro, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le Parti sociali comparativamente più rap-

presentative sul piano nazionale, dovevano essere definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

Tale decreto – e precisamente il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 – ha dunque definito i contenuti analitici e le modalità di rilascio del DURC, ribadendo che i criteri per l'individuazione degli Enti bilaterali ammessi al rilascio di tale certificazione sono da rinvenirsi nell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Più precisamente il decreto ministeriale ha stabilito che le Casse edili abilitate sono quelle « costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ». Con ciò evidenziando come il requisito della maggiore rappresentatività comparata debba essere posseduto da ciascuna delle organizzazioni, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorrono a costituire la Cassa.

Con nota del 2 maggio 2012, espressamente richiamata dagli onorevoli interroganti, la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso ribadire la disciplina che è venuta a delinarsi nel corso degli anni. In tal senso è stato specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da cia-

scuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile. A tale proposito si è ritenuto che tale requisito non possa rinvenirsi in relazione alla CEPA, costituita ad iniziativa dell'organizzazione artigiana APA – aderente alla Confartigianato – e dell'organizzazione sindacale ASGB – in rappresentanza dei lavoratori di lingua ladina.

Con la medesima nota è stato inoltre precisato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il cosiddetto principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Peraltro lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto « codice dei contratti »), « le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva » (disposizione già contenuta nell'articolo 9, comma 77, della legge n. 415 del 1998).

Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) alla quale la CEPA non aderisce.

Sulla base di tali premesse, pertanto, il Ministero che rappresento ritiene che il possesso dei requisiti indicati – e in particolare l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fini delle relative prestazioni – rappresenti elemento del tutto necessario per consentire alle Casse di svolgere gli adempimenti certificativi richiamati nell'atto in esame, e che pertanto possa essere confermata l'as-

senza dei requisiti di legge in capo alla CEPA in ordine alla legittimazione al rilascio del DURC.

Per quanto attiene alle previsioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, si osserva che tale disciplina prevede per le associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, l'estensione dei diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale unicamente in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e all'esercizio di tutte le attività sindacali.

Tale disposizione fa dunque riferimento solo alla estensione di attività sindacali, con ciò riferendosi primariamente alle attività indicate dallo Statuto dei lavoratori. Diversa, invece, appare la questione legata alla possibilità di costituire Enti bilaterali – nell'ambito dei quali rientrano le Casse edili – validamente abilitati a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, ivi compresa quella relativa al rilascio del DURC.

Anche la normativa più recente – fra cui l'articolo 252, comma 5, del « codice dei contratti » del 2006 e l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 – non ha previsto alcuna eccezione in ordine ai requisiti che devono possedere le Casse edili ai fini della legittima emanazione del DURC, rispetto ai quali viene invece evidenziato inequivocabilmente come il possesso del requisito della rappresentatività deve essere posseduto da ciascuna delle organizzazioni – sia di parte datoriale che sindacale – che costituiscono l'Ente bilaterale.

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568 e abb., recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse»;

considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle diverse proposte di legge il cui iter era già in fase avanzata nella scorsa legislatura e che, pertanto, occorre rispondere alle significative aspettative nutrite dalle associazioni di familiari di persone scomparse;

preso atto che il coordinamento delle varie strutture competenti a livello terri-

toriale – che ci si augura possa essere improntato a criteri di massima snellezza e semplificazione, evitando altresì di ridurre gli stanziamenti a livello locale – richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di uffici e dipendenti pubblici che già sono impiegati in tali attività;

atteso che nel testo non si rinvencono argomenti di specifica competenza della XI Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
RISOLUZIONI:	
7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.	
7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.	
7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.	
7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	264
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
Sull'ordine dei lavori	268
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	269
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano (<i>Esame e rinvio</i>)	270
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	272

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.

7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.

7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.

7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il 28 giugno scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00930 Patarino vertente sulla medesima materia delle risoluzioni 7-00834 Pedoto, 7-00835 Mancuso e 7-00907 Farina Coscioni, di cui già è iniziata la discussione. Pertanto tutte le risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) illustra la propria risoluzione evidenziandone, in particolare, alcuni punti quali la cronica carenza di strutture specializzate e di personale qualificato per la cura delle ulcere cutanee, che porta spesso i malati a sottoporsi a dei veri e propri « pellegrinaggi », nonché la mancanza di linee guida nazionali in grado di promuovere e assicurare un trattamento omogeneo di tale patologia nelle diverse regioni italiane. Segnala, inoltre, la mancanza di forme di rimborso dei prodotti e dei trattamenti essenziali per la cura e la medicazione delle ulcere cutanee.

Data, pertanto, la necessità di predisporre un intervento organico volto ad affrontare in maniera globale e complessiva le problematiche connesse a tale pa-

tologia auspica che la Commissione possa addivenire all'approvazione di un risoluzione unitaria sul tema.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene necessario che il Governo ponga in essere interventi adeguati al fine di contrastare la grave patologia delle ulcere cutanee, evidenziando come tale problema non riguardi esclusivamente la fascia più anziana della popolazione. Trattandosi, dunque, di una patologia che può diventare cronica, con un impatto sociale ed economico notevole, si rende necessario disporre presidi terapeutici accurati.

Luciana PEDOTO (PD) esprime soddisfazione per il vasto interesse suscitato presso la Commissione dalla risoluzione concernente le ulcere cutanee, da lei presentata per prima.

Condivide l'auspicio formulato da altri colleghi intervenuti nel dibattito di adottare una risoluzione unitaria su un tema che reputa di fondamentale importanza, considerato anche il volume delle spese sostenute direttamente dai pazienti e delle spese indirette a carico del Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di garantire forme di rimborso dei presidi essenziali per la cura delle ulcere cutanee a prescindere dal fatto che il paziente sia un soggetto diabetico.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE rileva che le ulcere cutanee costituiscono un'importante problematica per la sanità pubblica, a causa delle gravi e invalidanti conseguenze che l'assenza di strategie preventive e un loro mancato o non idoneo trattamento possono comportare in termini di qualità della vita di chi ne soffre e di aggravamento delle patologie che ne sono alla base.

A tale proposito, fa presente che il diabete mellito rappresenta la principale causa di ulcere cutanee e delle problematiche, soprattutto amputazioni, che ne conseguono. Il diabete, infatti, è una patologia particolarmente rilevante soprattutto per le numerose complicanze micro

e macrovascolari a cui i pazienti vanno incontro. Le ulcere cutanee rientrano tra le complicanze del diabete, con una patogenesi che vede il concorso di vari elementi eziologici. Dal punto di vista della salute pubblica, la qualità dell'assistenza e la gestione integrata e territoriale della malattia sono ritenute, perciò, una condizione fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita dei malati.

Fa presente inoltre che, per quanto attiene alle iniziative per l'assistenza dei pazienti con diabete, la continuità assistenziale si può ottenere attraverso il ricorso a nuovi modelli assistenziali come il *disease management*, il *case management* e il *chronic care model* che, con un termine più generale, si possono definire di gestione integrata. Questi approcci sono accomunati dal fatto di essere sistemi organizzati, integrati, proattivi, orientati alla popolazione, che pongono al centro dell'intero sistema un paziente informato ed educato a giocare un ruolo attivo nella gestione della patologia da cui è affetto.

Specifica quindi che nell'assistenza alle persone con diabete, secondo un modello di gestione integrata, elementi essenziali sono: l'adozione di un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso da tutti i soggetti interessati; la presa in carico dei pazienti in maniera collaborativa tra medici di medicina generale e *team* diabetologico; la condivisione del piano di cura personalizzato; la valutazione periodica secondo il piano di cura adottato, sia da parte dei medici di medicina generale sia dei diabetologi, finalizzata al buon controllo metabolico e alla diagnosi precoce delle complicanze; la partecipazione attiva del paziente nella gestione della malattia, attraverso programmi di educazione e di supporto; l'effettuazione, da parte di tutti gli operatori interessati in maniera condivisa e collaborativa, di interventi di educazione sanitaria e *counselling* per le persone a rischio e le persone con diabete,

rivolti, in particolare, all'adozione di stili di vita corretti e all'autogestione della malattia.

Rileva che allo sviluppo di tale modello ha concorso l'attuazione del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2005-2007 che prevedeva, nel caso del diabete, la realizzazione di progetti regionali finalizzati a prevenirne le complicanze tramite l'adozione di programmi di gestione integrata della patologia. Inoltre, il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 rinnova gli obiettivi proposti dal precedente PNP, in modo da consentirne il raggiungimento, trovando adeguato supporto nelle azioni proposte dal progetto IGEA.

Osserva, pertanto, che l'applicazione dei principi della gestione integrata alla patologia diabetica nel medio-lungo periodo è finalizzata a: migliorare la gestione della patologia diabetica, ridurre le complicanze a lungo termine, ottenere una maggiore appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci e dei presidi diagnostico-terapeutici, razionalizzare la spesa sanitaria.

Ricorda, inoltre, che, riguardo all'assistenza delle persone con diabete, in Italia la legge n. 115 del 1987 ha previsto l'accentramento dell'assistenza diabetologica nei Servizi di diabetologia (SD). A seguito di tale normativa, in Italia è presente una rete di Servizi di Diabetologia di significativo rilievo per capillarità di diffusione e organizzazione e si stima che almeno il 70 per cento dei diabetici sia seguito continuamente dai SD. Tali centri, in un Sistema di gestione integrata con altri servizi territoriali e ospedalieri, devono prevedere specifici percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) anche per la prevenzione e il trattamento appropriato del piede diabetico e delle conseguenti lesioni ulcerative.

Per quanto attiene, in particolare, agli impegni contenuti nelle diverse risoluzioni presentate in materia di ulcere cutanee, alla luce delle considerazioni sopra rese, nel formulare una posizione favorevole in generale, precisa che relativamente al primo impegno formulato nella risoluzione n. 7-00834 Pedoto è opportuno ri-

cordare che esistono linee guide internazionali (Documento di consenso internazionale sul piede diabetico del 2005) per la prevenzione e la cura del piede diabetico, riprese anche dai principali documenti delle società scientifiche di diabetologia nazionali (Standard di cura SID/AMD) e applicate nei SD Italiani che abbiano un ambulatorio dedicato al piede.

Ritiene, inoltre, che l'attuazione di un sistema di gestione integrata del diabete con i relativi PDTA possa efficacemente contribuire alla prevenzione e al trattamento appropriato delle ulcere cutanee secondarie al piede diabetico. L'adozione di simili percorsi e di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio anche per altre condizioni che possono portare alla produzione di ulcere cutanee (compressione, stasi venosa, ecc.) non può che tradursi, a suo avviso, in un miglioramento dell'assistenza e degli esiti per i pazienti che ne siano affetti.

Pertanto, fa presente che si può convenire sull'opportunità di inserire un richiamo a tale problematica nei documenti di programmazione sanitaria nazionale, indicando l'obiettivo di perseguire una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al fine di ottenere una maggiore continuità assistenziale e di ridurre i disagi per i pazienti ed il costo dei trattamenti.

In ordine alle modalità di trattamento delle ulcere cutanee croniche ricorda che sono già state approvate e diffuse molteplici linee guida, ormai definitivamente validate nel corso degli anni, ma la loro applicazione sul territorio italiano non è né uniforme né continua. Più che elaborare o rielaborare linee guida nazionali, il Governo ritiene auspicabile promuovere un impegno delle regioni per il monitoraggio dell'esistente e la formulazione di protocolli e procedure condivise a livello locale. A questo proposito, riguardo alla proposta di creare «centri specialistici ospedalieri di riferimento» per il trattamento delle lesioni cutanee, al di là del fatto che l'organizzazione dell'offerta di prestazioni sanitarie sul territorio è materia di esclusiva competenza regionale,

ricorda che il trattamento ospedaliero risulta appropriato ed efficace solo per una quota limitata di pazienti in condizioni di particolare gravità o di comorbidità, mentre appare fondamentale la qualificazione ed il potenziamento delle *equipes* di cure domiciliari, eventualmente con la supervisione o la consulenza dello specialista.

Per quanto riguarda poi l'opportunità di aggiornare il personale medico ed infermieristico sulla tematica inerente le ulcere cutanee, fa presente che, in ambito ECM (Educazione continua in medicina) sono stati predisposti dei corsi formativi al fine di formare il personale sanitario nelle patologie medesime.

Osserva, inoltre, con riferimento all'erogazione dei presidi medici necessari al trattamento delle lesioni, che il Ministero della salute aveva incluso nello schema di revisione ed aggiornamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza) un capitolo specificamente dedicato agli ausili monouso ed, in particolare, alle medicazioni avanzate, includendo le più efficaci tipologie (arginato, idrocolloidi, gel idrofilo, argento e poliuretano), corredate da precise indicazioni cliniche in linea con i protocolli tratti dalla letteratura. In attesa dell'approvazione della nuova disciplina, va tuttavia segnalato che anche oggi, utilizzando le previsioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 332 del 1999 (nomenclatore tariffario delle protesi), non poche di tali medicazioni avanzate sono state erogate agli assistiti attraverso l'istituto della riconducibilità, anche se esclusivamente in favore di quelli affetti da lesioni da pressione.

Da ultimo, per quanto concerne, in particolare, il primo impegno formulato nella risoluzione n. 7-00907 Farina Coscioni, esprime una posizione non favorevole sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'AIFA. A tal riguardo segnala, infatti, che il compito della stessa Agenzia è volto ad assicurare la completezza e la accuratezza delle indicazioni terapeutiche d'uso per ogni singolo farmaco, anche mediante la fase di verifica e controllo in materia di etichettatura e foglio illustrativo (decreto legislativo 24 aprile 2006,

n. 219 – Titolo V), che non si traduce in alcun modo nella stesura individuata nella risoluzione in esame di predisposizione di « elenchi » di farmaci e/o di terapie per singole patologie o per gruppi di esse. A ciò si aggiunge che la scelta del percorso terapeutico rientra nell'ambito di competenza del medico curante, il quale nel valutare il trattamento maggiormente idoneo dovrà tenere conto di volta in volta delle caratteristiche specifiche della lesione cutanea e della patologia che ne è all'origine.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cardinale per aver esposto in maniera così articolata la posizione del Governo sul problema delle ulcere cutanee, all'esito del dibattito affida all'onorevole Pedoto l'incarico di formulare una proposta di risoluzione unitaria, auspicata da più parti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Daniela SBROLLINI (PD) annuncia il consenso da parte del suo gruppo alla proposta di parere favorevole preannun-

ziata nella seduta di ieri dal relatore, pur condividendo le perplessità che sono state sollevate nella medesima seduta da parte dello stesso relatore e dell'onorevole Miotto in ordine al fatto che il nuovo testo della proposta di legge in esame risulta indebolito rispetto alla versione originaria, sicuramente più efficace.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'*iter* del provvedimento in oggetto è iniziato ben quattro anni fa e che il fenomeno delle persone scomparse, tra cui un gran numero di minori, è purtroppo in crescita negli ultimi anni, ritiene che sia prioritario addivenire all'approvazione di una legge in questa materia, anche se imperfetta.

Laura MOLTENI (LNP) rileva come il provvedimento in esame sia di grande interesse, considerato il numero delle persone scomparse – talvolta anche con problemi psichici o anziani che si smarriscono (soprattutto se riferito alla carenza di socialità insita nelle grandi metropoli) – e, conseguentemente, delle famiglie in attesa di notizie sulla sorte dei propri cari.

Anche in considerazione delle competenze della Commissione affari sociali, rileva in particolare che nel comma 4 dell'articolo unico della proposta di legge in oggetto laddove si valorizza il ruolo delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, di fatto si dà attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale per il quale il volontariato entra « a pieno titolo » in un rapporto di collaborazione con l'ente locale e la regione di riferimento.

Per le ragioni esposte, ritiene che sia condivisibile la proposta avanzata dal relatore, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 4568.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nel dibattito, ribadisce la proposta di parere favorevole per le ragioni esposte nella relazione svolta nella giornata precedente.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Sull'ordine dei lavori.

Carla CASTELLANI (Pdl), rivolgendosi alla presidenza, fa notare l'assenza di un rappresentante del Governo nonostante all'ordine del giorno della seduta odierna figurasse la proposta di legge in materia di assistenza psichiatrica (A.C. 919 e abb.), il cui stato dell'*iter* presuppone la presenza del Governo, visto che sono stati presentati emendamenti sui quali dovrebbe essere espresso il parere.

Stigmatizza, quindi, tale comportamento, facendo notare che qualora fosse stato posto in essere da parte di componenti del precedente Governo ci sarebbero state vive proteste da parte dei membri della Commissione.

Luisa BOSSA (PD) ravvisa l'opportunità di evitare atteggiamenti manichei da parte dei colleghi.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che la richiamata proposta di legge è stata calendarizzata ben due settimane addietro, per cui il Governo ha avuto tutto il tempo di prenderne atto. Pertanto, ritiene ingiustificabile la mancata presenza di un rappresentante del ministro o del sottosegretario nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i colleghi ad evitare polemiche premature visto che la Commissione non è ancora passata al seguito dell'esame della sud-

detta proposta di legge in materia di assistenza psichiatrica, essendovi ancora diversi punti all'ordine del giorno.

Lucio BARANI (Pdl) concorda con il presidente Palumbo circa l'opportunità di concentrarsi sugli altri argomenti che la Commissione è chiamata ad esaminare prima di passare al punto in oggetto. Rileva peraltro come l'ondata dilagante di « antipolitica » ha fatto sì che sia stato nominato un solo sottosegretario per la salute; bisogna, pertanto, tenere conto che né quest'ultimo né il ministro hanno il dono dell'ubiquità, considerato che mentre si svolge questa discussione, ad esempio, il ministro Balduzzi è impegnato al Senato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invitando i colleghi ad evitare i toni polemici, fa presente che il provvedimento sulla psichiatria è all'attenzione della Commissione dall'inizio del 2010, quanto era in carica un altro Governo, in cui vi era più di un sottosegretario competente per la salute. Peraltro, si tratta di un tema oggetto di discussione anche nelle legislature precedenti, senza che si sia mai addivenuti ad esiti concreti.

Evidentemente, dunque, si tratta di una materia particolarmente delicata e complessa, che tende a soccombere nella fase attuale, caratterizzata da scadenza ravvicinate che necessariamente assumono la precedenza.

Carla CASTELLANI (Pdl) assicura i colleghi di non voler innescare alcuna polemica, il suo era solo un sospetto inerente al fatto che il Governo non parteciperà alla discussione sulla predetta proposta di legge, pur essendo quest'ultima calendarizzata per la seduta odierna da diverso tempo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul decreto-legge recante misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici.

Donata LENZI (PD), *relatore*, alla luce sia della relazione svolta nella seduta di

ieri sia dell'assenza di interventi sul merito del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5322, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Fa presente che il decreto-legge in esame, nel testo approvato con modificazioni dal Senato, si compone di dieci articoli. In termini generali, esso – come emerge dall'articolo 1, comma 1 – contiene una disciplina transitoria, nelle more della «ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria», affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri l'11 maggio 2012 (A.C. 5270). Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera su più fronti e, in particolare, su: ridefinizione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi connessa limitazione dei costi ammissibili (artt. 1 e 2); sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (artt. 3 e 4); acquisto

di spazi sui *media* per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria *non profit* e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Osserva che quest'ultimo articolo costituisce l'unica disposizione di un certo rilievo rispetto alle competenze della Commissione, consentendo esso l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003 – si tratta di: ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni non governative di cooperazione allo sviluppo, associazioni di promozione sociale, fondazioni con scopi religiosi, enti ecclesiastici, associazioni di tutela ambientale e di ricerca oncologica in possesso di determinati requisiti, associazioni dei profughi sloveni, istriani e dalmati.

In particolare, si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo dell'editoria *no profit*, alle spedizioni in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, effettuate dai soggetti sopra indicati, possano applicarsi le tariffe agevolate previste per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353/2003 – ossia, imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) e imprese editrici di libri –, dal decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002, che interviene in materia di spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit».

Rileva quindi che in realtà, per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, in forza del combinato disposto della stessa disposizione e del decreto del Ministro delle

comunicazioni del 1° febbraio 2005, il regime agevolativo tariffario a regime parrebbe essere non quello definito dal richiamato decreto del Ministero delle comunicazioni del 13 novembre 2002 bensì quello definito da due ulteriori decreti del Ministro delle comunicazioni emanati nella medesima data e riguardanti le tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b*) del comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e la spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c*) del comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996.

Fa presente, pertanto, che in sede di espressione del parere si potrebbe valutare l'opportunità di invitare la Commissione di merito a fare riferimento al decreto del Ministro delle comunicazioni da ultimo citato.

Evidenzia, infine, che l'articolo 5-*bis* reca una clausola di invarianza finanziaria e prevede la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria, previsto in via generale per tutto il sistema delle agevolazioni tariffarie nei prodotti editoriali dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

C. 4894 Palagiano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, che si compone di 3 articoli, intende regolamentare l'etichettatura dei farmaci in commercio relativamente alla presenza di gliadina, la principale proteina contenuta nel glutine, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco, dovuto a un'intolleranza permanente alla gliadina. Il glutine si trova principalmente negli alimenti derivati dai cereali, ma se ne trovano tracce anche nei prodotti di uso comune come farmaci, integratori e burro di cacao che, quindi, devono essere considerati tossici per i pazienti affetti da celiachia. L'intolleranza al glutine causa gravi lesioni alla mucosa dell'intestino tenue, che possono regredire soltanto eliminando questa proteina dalla dieta ed escludendone qualsiasi contaminazione specifica. La reversibilità della patologia è, perciò, assolutamente legata al regime alimentare, non esistendo alcuna terapia specifica: il soggetto celiaco, insomma, rimarrà tale per tutta la sua vita.

Secondo diverse fonti medico-scientifiche, oggi la celiachia è in continuo aumento: non è ben chiaro se nascano più celiaci o se siano fatte più diagnosi per l'affinamento delle tecniche e per una maggiore attenzione dei medici. Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia per il 2010, nel nostro Paese l'incidenza della malattia, sia nei bambini che negli adulti, è stimata intorno all'1 per cento per cui, se si considera la popolazione italiana, ne deriva che il numero potenziale dei celiaci si attesta intorno a 600.000 persone, contro i circa 122.000 casi effettivamente diagnosticati e censiti.

Evidenzia, inoltre, come ogni anno siano poste 5.000 nuove diagnosi e nascano 2.800 nuovi soggetti celiaci, con un incremento annuo di circa il 9 per cento.

Inoltre, fa presente che, poiché la celiachia risulta essere associata all'intolleranza da lattosio, la proposta di legge in esame, all'articolo 2, prevede che sul foglietto illustrativo dei farmaci contenenti lattosio sia segnalata tale presenza.

Rileva altresì che il Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente. A livello di Unione europea sono, quindi, individuate due categorie di prodotti dietetici: i prodotti – definiti « senza glutine » – con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milligrammi per chilogrammo, a base di ingredienti privi di gliadina all'origine o con uno o più ingredienti depurati dalla stessa, e i prodotti – definiti « con contenuto di glutine molto basso » – con un tenore residuo della sostanza non superiore a 100 milligrammi per chilogrammo, a base di ingredienti depurati di glutine.

La proposta di legge in esame intende dunque riproporre le categorie introdotte dal suddetto Regolamento 41/2009 relativamente all'etichettatura dei farmaci.

Entrando nel merito del contenuto, osserva che l'articolo 1 dispone che le aziende produttrici di medicinali distribuiti in Italia siano tenute ad apporre sulle confezioni dei farmaci un simbolo convenzionale raffigurante: una spiga di grano sulle confezioni di farmaci contenenti gliadina (comma 1); una spiga di grano barrata sulle confezioni di farmaci con contenuto di glutine inferiore o pari a 20 milligrammi per chilogrammo (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che i simboli sopra illustrati devono essere riprodotti anche all'interno del foglietto illustrativo allegato alla confezione del farmaco.

Come già evidenziato prima, l'articolo 2 dispone che le aziende produttrici dei farmaci contenenti lattosio distribuiti in Italia siano tenute ad indicarne la presenza nel foglietto illustrativo allegato alla confezione.

L'articolo 3, infine, contiene le disposizioni attuative.

In particolare, il comma 1 prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano definiti la forma e le caratteristiche dei simboli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nonché le specifiche delle indicazioni da inserire nei foglietti illustrativi dei farmaci relativamente alla presenza di gliadina/glutine e lattosio nei medicinali (comma 3 dell'articolo 1 e articolo 2).

Il successivo comma 2 dispone poi che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, le aziende farmaceutiche produttrici dei farmaci contenenti gliadina/glutine e lattosio, ai fini dell'autorizzazione alla commercializzazione degli stessi, siano tenute a dare attuazione alle disposizioni del provvedimento, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al precedente comma 1.

Luciana PEDOTO (PD), rilevata l'importanza del tema trattato della proposta di legge presentata dall'onorevole Palagiano, ricorda che l'Assemblea nel mese di gennaio di quest'anno ha approvato una mozione specificamente volta alla tutela dei soggetti celiaci.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) esprime piena adesione verso la proposta di legge in esame, preannunciando l'intenzione di sottoscriverla.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva l'opportunità di prevedere, al termine della discussione generale sul provvedimento in esame, audizioni informali di rappresentanti dell'AIFA al fine di dissipare alcuni dubbi che, a suo avviso, si pongono. Essi riguardano, in particolare, i seguenti tre punti: la necessità di prevedere una normativa transitoria, dal momento che non si può pensare di eliminare dal commercio tutti i farmaci già in distribuzione; l'apposizione del simbolo della spiga barrata sulle confezioni di farmaci contenenti gliadina, rispetto al quale è tuttavia necessario ac-

quisire il parere dell'AIFA al fine di valutare i costi; la questione del lattosio, problematica in quanto non vi sono evidenze scientifiche circa la connessione tra intolleranza al lattosio e celiachia. Per affrontare adeguatamente quest'ultima questione, ritiene che sarebbe opportuno rinviare ad un comitato scientifico che possa esaminarla in maniera esaustiva.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, esprime il timore per cui, prevedendo le audizioni, si corra il rischio di rallentare l'*iter* della proposta di legge in oggetto.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che, al fine di disciplinare le modalità in ordine al confezionamento dei farmaci contenenti gliadina, potrebbe validamente essere utilizzato lo strumento dell'ordinanza anziché ricorrere ad una proposta di legge visti i tempi che la relativa approvazione richiede.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, una volta conclusa la discussione generale, si può procedere in tempi rapidi allo svolgimento delle audizioni che saranno richieste. A quel punto, se vi sarà un generale consenso sul testo del provvedimento in esame, l'*iter* in Commissione potrà concludersi celermente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Carlo CICCIOIOLI (PdL), *relatore*, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo nonostante il provvedimento di cui è relatore sia stato inserito all'ordine del giorno della Commissione già da un paio di settimane, come peraltro rilevato da parte di colleghi già intervenuti sul punto nel corso della seduta.

Reputando gravissimo il comportamento del Governo che, con la sua assenza, impedisce di procedere al seguito dell'esame del provvedimento, mostrando così scarso rispetto per l'istituzione parlamentare, ritiene che ci sarebbero gli estremi per la presentazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo e delle considerazioni svolte sul punto dall'onorevole Ciccioioli, assicura a quest'ultimo che si farà carico di rappresentare al ministro competente la situazione venutasi a creare in Commissione nella giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	274
--	-----

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	279
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5237</i>)	279
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. C. 5073 Cenni e C. 5238 Beccalossi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5238</i>)	279

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'agricoltura sociale (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	280
ALLEGATO 1 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	283

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	280
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	299

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori.

Audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia 282

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge in esame che interessano, direttamente e indirettamente, il settore primario.

In primo luogo, segnala che l'articolo 34 prevede che i produttori di biocarburanti possono apportare fino al 31 dicembre 2014 le modifiche tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), maturando il diritto ad un certificato di immissione in consumo quando è immessa una quantità di biocarburanti pari a 8 giga-calorie (e non più 9 giga-calorie). Si prevede, poi, che per il riconoscimento di una premialità doppia (cosiddetto *double counting*) possono essere utilizzati solo quei « rifiuti e sottoprodotti » che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici e la cui provenienza sia esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extraeuropei, senza le garanzie di definizione, individuazione e

tracciabilità assicurate dalla legislazione ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che – sempre secondo la relazione illustrativa – appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiale lignocellulosico, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del *double counting* anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici. Vengono, comunque, fatte salve, fino al 31 ottobre 2012, le disposizioni applicabili ai contratti già sottoscritti e vengono elencati i soli sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1° novembre 2012, ai fini del *double counting*. Per permettere uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili per il raggiungimento dell'obiettivo imposto dall'Unione europea del 17 per cento, il tetto alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti è fissato nella percentuale del 20 per cento. A partire dal 1° gennaio 2013, sono poi attribuite al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, che fino al 31 dicembre 2012 continueranno ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici Spa e di un comitato tecnico-consultivo interministeriale. Viene, infine, razionalizzata la gestione dei controlli, eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici. I commi da 4 a 6 introducono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 41 detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'inter-

nazionalizzazione dell'impresa italiane (ICE) e dell'Agenzia nazionale per il turismo all'estero (ENIT). Il comma 1, in particolare, inserisce tra i componenti della cabina di regia il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 42 riordina, semplificandola, la normativa sui finanziamenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti. Il comma 5, in particolare, definisce le modalità di costituzione, prevedendo che i consorzi possono essere costituiti da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale; Viene, quindi, abrogato l'articolo 10 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981, che aveva esteso ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agroalimentari la concessione dei contributi previsti in generale a favore dei consorzi per l'*export*.

L'articolo 45 detta disposizioni per favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente) e sulle modalità di iscrizione presso il registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti in esame non si applicano le norme sui contratti agrari, tale esclusione viene giustificata dalla relazione illustrativa con la volontà di incentivare anche nel settore agricolo l'utilizzo dei contratti di rete, evitando l'applicazione di una normativa troppo vincolistica. Non risulta chiaro tuttavia perché la normativa sui contratti agrari, che riguarda prevalentemente gli affitti di terreni agricoli, potrebbe risultare di ostacolo all'utilizzo dei contratti in esame. In ogni caso, tale deroga andrebbe comunque formulata come novella alla stessa legge sui contratti agrari.

L'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), un fondo destinato a finanziare pro-

grammi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali. La distribuzione delle derrate è affidata ad associazioni caritatevoli.

L'articolo 59, infine, detta numerose disposizioni riguardanti il settore agricolo.

I commi 1 e 2, novellando l'articolo 24 del decreto legislativo n. 61 del 2010, rivedono il sistema sanzionatorio a carico degli utilizzatori delle DOP e IGP vitivinicole, allo scopo di assicurare ai consorzi il versamento di quanto loro dovuto.

I commi 3-5 attribuiscono ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme non sono ancora state erogate, ma sono presenti nel bilancio dell'AGEA e, in base ad una ricognizione conclusa il 17 febbraio 2012 (secondo la relazione illustrativa del Governo), sono quantificate in 19,7 milioni di euro. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura – la cui attuazione spetta all'Agenzia – in coerenza con la normativa comunitaria.

Il comma 7 estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere *ex Agensud* poi trasferite al dicastero agricolo, che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali, viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per consentire una migliore pianificazione nazionale, i commi 8-10 impegnano le regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare

annualmente al Dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agroenergetico e agricoltura. La relazione, redatta secondo i criteri omogenei individuati con un decreto ministeriale (d'intesa con la Conferenza Stato-regioni), dovrà indicare fabbisogno e disponibilità di biomasse nel bacino regionale e consentirà alle amministrazioni competenti di valutare in merito al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'entrata in esercizio degli impianti.

Il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore dell'acquacoltura marina, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà esercitarle sulla base dei criteri contenuti in un regolamento ministeriale da emanarsi entro 90 giorni. Rientrando tuttavia la materia pesca nella potestà legislativa delle regioni, in quanto non espressamente riservata dall'articolo 117 della Costituzione alla legislazione dello Stato, il comma 12 reca una clausola di cedevolezza secondo la quale la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, che dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, relativi al rispetto del sistema costituzionale e alle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

Il comma 13 novella l'articolo 17 della legge n. 302 del 1989, sul credito peschereccio d'esercizio, estendendo l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, il cui campo d'azione è quello di attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore. Estendendo l'applicazione degli strumenti di garanzia, la norma è diretta ad agevolare l'accesso al credito da parte delle associazioni del comparto, che il legislatore ha inteso promuovere già con

l'articolo 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004 (di modernizzazione del comparto). Nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le cui risorse si sono costantemente ridotte, è previsto il finanziamento delle iniziative programmate dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

I commi 14-19 introducono un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere «prodotto italiano», o altra che indichi con precisione la zona di cattura. Le norme dispongono inoltre che: la facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che sono in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni sull'origine del prodotto, alla luce del regolamento (CE) n. 1224/2009, che regola controlli ed ispezioni necessari a garantire il rispetto della politica comune della pesca (comma 15). Le imprese di pesca e di acquacoltura, incluse le cooperative, sono tenute a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno (comma 17). Tali soggetti, se forniscono ai consumatori un'informazione non corretta, sono passibili di un'ammenda compresa tra tremilacinquecento e diciottomila euro (articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1992) (comma 18). Ai soggetti che forniscano informazioni non corrette si applica un'ammenda compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012) (comma 19). I dettagli applicativi saranno definiti con un decreto del Dicastero agricolo che terrà conto del regolamento (CE) n. 2065/2001 (comma 16).

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Marco CARRA (PD) ricorda che nel corso delle audizioni svolte in merito al decreto-legge n. 74 del 2012, concernente il recente terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, le rappresentanze dei consorzi di tutela hanno evidenziato la necessità di prevedere indennizzi per i danni arrecati dal sisma ai formaggi a denominazione di origine protetta, segnalando che per assicurare una adeguata, anche se non completa, compensazione di tali danni, sarebbero necessari almeno 80 milioni di euro. A tal fine, hanno chiesto di prevedere uno stanziamento di 65 milioni di euro nel medesimo decreto-legge n. 74 e di destinare allo stesso fine almeno 15 milioni di euro nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83, oggi in esame, per misure di sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

Ricorda in proposito che, per quanto riguarda i 65 milioni di euro da prevedere nel decreto n. 74, tra gli emendamenti presentati unitariamente dai deputati della Commissione Agricoltura è ricompreso uno specifico emendamento, che si augura possa venire approvato. Invita pertanto la Commissione a dare seguito alla richiesta dei consorzi di tutela anche per quanto riguarda il decreto in esame.

Corrado CALLEGARI (LNP) si sofferma sull'articolo 58, che istituisce presso l'AGEA un fondo destinato a finanziare i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire più dettagliate informazioni circa la destinazione di tali risorse. Andrebbe altresì chiarito l'aspetto delle organizzazioni caritatevoli beneficiarie, anche con riferimento al fatto che — a quanto risulta — in una delle organizzazioni del settore è impegnato uno dei ministri proponenti del decreto-legge in esame.

Teresio DELFINO (UdCpTP) sottolinea che il decreto-legge in esame — che interviene su temi importanti per il settore agricolo, come i biocarburanti e l'interna-

zionalizzazione — costituisce un'occasione per la Commissione per portare avanti alcune delle proposte normative sulle quali sta lavorando in questi mesi, per le quali ritiene che non dovrebbero esservi impedimenti dal punto di vista dell'estraneità per materia. Nel ricordare le difficoltà incontrate invece nell'*iter* di alcune proposte di legge, invita la Commissione a cercare di elevare il livello della protesta, per dare forma legislativa agli impegni assunti e non solo per la parte di carattere emergenziale.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che ancora una volta i provvedimenti del Governo dedicano una scarsa attenzione all'agricoltura, le cui rappresentanze non hanno partecipato neanche alle consultazioni preparatorie, come già avvenuto per la riforma del mercato del lavoro. Ritiene pertanto necessario che il Governo finalmente comprenda che l'agricoltura esiste, che garantisce occupazione e che è in una situazione di grave crisi.

Nel ricordare come i diversi ministri che si sono succeduti in questi anni alla guida del Dicastero agricolo non hanno garantito un reale sostegno al comparto, deve rilevare che sono mancati e continuano a mancare idee e progetti.

Invita pertanto la Commissione a sottolineare le problematiche esposte, al di là degli emendamenti che ciascun gruppo riterrà di presentare.

Luciano AGOSTINI (PD) deve esprimere la sua incredulità per il fatto che la Commissione non riesce ad avere un confronto con il Governo e, in particolare, con il Ministro delle politiche agricole su argomenti di cruciale importanza per il settore primario. Infatti, il pur apprezzabile sforzo compiuto dal relatore non può consentire di comprendere l'indirizzo politico seguito dal Governo nella definizione del provvedimento in esame.

In proposito, preannunciando che si atterrà alle indicazioni del suo gruppo e della maggioranza per quanto riguarda la posizione complessiva sul provvedimento, manifesta in ogni caso perplessità sulle

norme in materia di pesca e, in particolare, su quella che estende le agevolazioni per l'accesso al credito alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali.

Massimo FIORIO (PD), richiamandosi anche alle considerazioni del collega Agostini, ritiene utile condurre un approfondimento sui contenuti del decreto-legge. Invita pertanto a valutare la possibilità, dal punto di vista del tempo disponibile, di procedere all'audizione di alcune associazioni di categoria interessate su alcuni aspetti del provvedimento.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che il decreto-legge in esame, che si propone come obiettivo sin dal titolo la crescita del Paese, non considera il settore agricolo, se non in modo parziale e occasionale, e non considera una parte del territorio importante del Paese.

Osserva poi che l'accorpamento dell'ICE e dell'ENIT, previsto all'articolo 41, non fornisce alcuna garanzia circa la capacità di funzionamento del nuovo soggetto, visto che i due enti accorpati non hanno dimostrato tale capacità. Per quanto riguarda l'articolo 58, sul fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, richiama le considerazioni del collega Callegari, segnalando inoltre che le risorse sono insufficienti rispetto alle criticità.

Dichiara conclusivamente la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, ribadendo la sua assoluta insufficienza alle esigenze del comparto primario e sottolineando che tale comparto da molto tempo non riceve l'attenzione che merita.

Fabio RAINIERI (LNP) sottolinea che il decreto-legge non sostiene in misura sufficiente il settore agricolo.

Per quanto riguarda la situazione del comparto agroalimentare delle zone terremotate, rileva che il decreto-legge n. 74 contiene le misure di carattere emergenziale, mentre si dovranno ora varare ulteriori misure per sostenere la ripresa

economica. Non vede infatti allo stato elementi che diano garanzie per il futuro.

Invita poi a rivedere le norme sui consorzi per l'internazionalizzazione, per evitare che i finanziamenti finiscano per essere utilizzati per produrre all'estero, spacciando le produzioni come italiane.

Esprime quindi compiacimento per il fatto che anche il gruppo PD sollecita un confronto con il Governo, lamentando la sua mancata partecipazione ai lavori della Commissione. Il gruppo della Lega Nord Padania invita il Ministro delle politiche agricole, finora piuttosto assente, ad avere il doveroso riguardo verso la Commissione. Invita altresì il Presidente a farsi portavoce presso lo stesso Ministro del malessere della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento è previsto per il prossimo 16 luglio. Conseguentemente, salva una diversa articolazione dei lavori delle Commissioni VI e X, la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro martedì o mercoledì della prossima settimana. Tuttavia, poiché è presumibile che il termine per gli emendamenti presso le Commissioni di merito sia fissato in una data anteriore, è necessario che i gruppi si attivino per la tempestiva presentazione degli stessi; in caso contrario, infatti, le richieste della Commissione Agricoltura, se non sostenute da specifici emendamenti, potrebbero contare solo sulle conclusive valutazioni dei relatori. Invita pertanto i gruppi a valutare sin da ora le proposte di modifica da apportare, eventualmente per presentare emendamenti condivisi. Al riguardo, dubita tuttavia che il confronto con il Ministro possa svolgersi in tempo utile per la presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 24 aprile 2012, con la sua relazione introduttiva. Successivamente si è proceduto all'abbinamento delle altre proposte di legge assegnate.

Avverte quindi che è stata inoltre presentata la proposta di legge Callegari C. 5304, che sarà abbinata non appena assegnata. In attesa di tale assegnazione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Sandro BRANDOLINI (PD) riterrebbe opportuno procedere al più presto all'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla drammatica situazione del settore ippico, anche in relazione al recente decreto-legge n. 87 del 2012, che ha previsto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già chiesto al Ministro di intervenire in audizione su diversi argomenti, tra i quali il settore ippico.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato).

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5237).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5237 Fogliato, recante « Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità ». Tale proposta, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Il Comitato ristretto potrà quindi tenerne conto nell'ambito dei suoi lavori.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

C. 5073 Cenni e C. 5238 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5238).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la pro-

posta di legge C. 5238 Beccalossi, recante «Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore, nonché disposizioni in materia di accesso degli imprenditori agricoli ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni». Tale proposta, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15

Sull'agricoltura sociale.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella seduta del 28 giugno 2012 è iniziato l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, sulla base di una proposta da lui presentata (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD) ritiene che il documento conclusivo proposto rappresenti bene le risultanze dell'indagine, che si è caratterizzata per la ricchezza dei contributi acquisiti. Esso potrà costituire la base di partenza per definire una normativa quadro.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la proposta di documento è stata inviata anche alle persone incontrate.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto, che sintetizza audizioni molto interessanti per la conoscenza di esperienze di cui la Commissione ha riconosciuto la validità. Auspica pertanto che il documento conclusivo possa fornire la spinta propulsiva per definire un intervento legislativo in materia.

Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti circa i tempi di esame del documento.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha convenuto di concludere l'indagine conoscitiva, con l'approvazione del documento, e successivamente procedere all'esame delle proposte di legge presentate in materia. Ritiene che la Commissione, se non vi sono difficoltà da parte dei gruppi, potrebbe deliberare il documento anche nella seduta odierna.

Prendendo atto dell'assenza di obiezioni, pone quindi in votazione la proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo. (*Esame del documento conclusivo e rinvio*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Precisa quindi che la Commissione inizierà oggi l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento.

Al riguardo, fa presente che i deputati Dima e Oliverio hanno predisposto una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*), che invita i gruppi a valutare affinché possa essere deliberato la prossima settimana.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ricordare che si era convenuto di passare all'esame delle proposte di documento finale, avverte che è necessario che i relatori possano disporre di un tempo ulteriore per la messa a punto delle rispettive proposte.

Mario PEPE (PD) chiede se si procederà alla definizione di un unico documento.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che le proposte in esame sono strettamente connesse, ritiene che i relatori sapranno individuare le modalità più idonee per la pronuncia della Commissione.

Corrado CALLEGARI (LNP) segnala l'esigenza che la Commissione ascolti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica agricola comune, per disporre di un quadro aggiornato sull'andamento dei negoziati.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che chiederà al Ministro di intervenire in Commissione anche su tale argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 luglio 2012.

Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori.

Audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 15.10 alle ore 15.40.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Obiettivi e svolgimento dell'indagine conoscitiva.*

La XIII Commissione Agricoltura ha avviato l'indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale allo scopo di acquisire un quadro informativo qualificato su un fenomeno che sta conoscendo significativi sviluppi nella realtà italiana ed europea, ma che ancora è privo di un quadro giuridico di riferimento a livello nazionale.

In particolare, la Commissione, ritenendo che l'agricoltura sociale meriti una particolare attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, ha inteso intraprendere un'attività conoscitiva specificamente finalizzata ad acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti, sul quadro normativo sul quale tali iniziative si fondano a livello europeo, nazionale e regionale, sulle forme di sostegno delle quali si possono avvalere e, infine, sul ventaglio di analisi e di proposte che si stanno mettendo a punto sull'argomento.

La Commissione ha convenuto di organizzare l'indagine conoscitiva in forma seminariale, con audizioni contestuali cui sono stati invitati i rappresentanti delle organizzazioni dell'agricoltura sociale, delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, di enti pubblici, di studiosi ed esperti nonché i rappresentanti dei Ministeri con competenze sulla materia.

Il modello seguito è risultato particolarmente efficace, poiché ha consentito alla Commissione di focalizzare l'attenzione sugli aspetti essenziali del tema,

anche grazie all'impegno delle persone che hanno partecipato e alla loro capacità di organizzare complessivamente i rispettivi interventi.

L'indagine si è svolta nella seduta del 19 dicembre 2011, nella quale sono intervenuti:

Marco Berardo Di Stefano, *presidente della Rete delle fattorie sociali*;

Roberto Finuola, *esperto (già dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione)*;

Francesca Giarè, *ricercatrice dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*;

Maria Carmela Macrì, *ricercatrice dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*;

Francesca Cirulli, *ricercatrice dell'Istituto superiore di sanità*;

Andrea Zampetti, *docente collaboratore della Facoltà di scienze dell'educazione dell'Università pontificia salesiana*;

Claudio Di Giovannantonio, *dirigente responsabile dell'Area tutela risorse dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (AR-SIAL)*;

Salvatore Stingo, *portavoce del Forum nazionale dell'agricoltura sociale*;

Tiziana Biolghini, *coordinatore del Forum delle fattorie sociali della provincia di Roma*;

Francesco Paolo Di Iacovo, *professore associato di economia agraria presso l'Università degli studi di Pisa*;

Saverio Senni, *professore associato di economia e politica dello sviluppo rurale presso l'Università degli studi della Toscana*;

Paola Grossi, *responsabile dell'ufficio legislativo della Coldiretti*;

Silvia Bosco, *segretario nazionale di Donne impresa della Coldiretti*;

Giuseppe Gandin, *presidente nazionale dell'associazione Turismo Verde-CIA*;

Enrico Fravili, *responsabile tecnico dei settori produttivi della Copagri*;

Vincenzo De Bernardo, *direttore di Federsolidarietà-Confcooperative*;

Marco Marcocci, *dirigente del settore agricoltura della Legacoopsociali*;

Giuseppe Mangone, *responsabile per l'agricoltura sociale dell'Associazione nazionale produttori agricoli (ANPA)*;

Bruno Cristaldi, *responsabile per le politiche sociali della Confeuro*.

È altresì intervenuto il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale, mentre la Conferenza delle regioni delle regioni e delle province autonome, che per ragioni organizzative non ha partecipato alle audizioni, ha successivamente trasmesso per iscritto un proprio documento.

L'indagine conoscitiva è risultata di estremo interesse per la Commissione.

I contributi acquisiti nel corso dell'indagine hanno consentito di analizzare l'agricoltura sociale nella molteplicità dei suoi aspetti, da quello storico a quello sociale e umano, dalle potenzialità sul piano terapeutico e dell'inclusione sociale a quelle di tipo economico, dall'integrazione con le politiche agricole all'integrazione con le politiche sociali, dalle problematiche organizzative a quelle di ca-

rattere amministrativo e giuridico. Sono infine emerse valutazioni e proposte circa l'esigenza di un intervento legislativo nazionale e le linee generali che esso dovrebbe seguire.

A conclusione dell'indagine, si desidera evidenziare che il presente documento, per la sua natura e le sue finalità, si limiterà a fornire una sintesi essenziale delle risultanze emerse e delle proposte che coinvolgono le competenze e la responsabilità del Parlamento. In questa sede, la Commissione desidera in ogni caso segnalare l'interesse e la ricchezza dei contributi acquisiti nel corso dell'indagine ai fini della conoscenza di esperienze umane e sociali appassionanti.

L'agricoltura sociale.

L'agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di destinatari, di fonti di finanziamento, ma accomunate dalla caratteristica di integrare nell'attività agricola attività di carattere sociosanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Tali esperienze si collegano ad una attitudine antica dell'agricoltura – da sempre caratterizzata dal legame tra azienda agricola e famiglia rurale e da pratiche di solidarietà e mutuo aiuto – che oggi si presenta come una ulteriore declinazione del concetto di multifunzionalità, capace di fornire risposte ad ulteriori bisogni della società, soprattutto in ragione dei cambiamenti che interessano e interesseranno negli anni a venire il sistema del *welfare*.

La multifunzionalità dell'agricoltura è da tempo elemento di riferimento essenziale per l'evoluzione del mondo agricolo, ampiamente affermato dalla legislazione

europea e nazionale, che riconosce all'agricoltura la capacità di produrre non solo cibo, ma anche numerosi altri beni e servizi utili. E si tratta non solo di beni e servizi suscettibili di una valutazione economica — e quindi diretti essenzialmente ad assicurare una diversificazione delle attività idonea a garantire opportunità di integrazione del reddito degli agricoltori — ma soprattutto di beni e servizi immateriali caratterizzati non da un valore di mercato, ma da un'utilità sociale che fornisce risposte a crescenti domande dei cittadini: dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio al presidio e alla salvaguardia del territorio e delle aree rurali, dall'uso sostenibile delle risorse naturali alla sicurezza alimentare.

L'agricoltura sociale si caratterizza quindi per esprimere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura nel campo dei servizi alla persona, affiancando alla tradizionale funzione produttiva la capacità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale e alla crescente richiesta di personalizzazione e qualificazione dei servizi sociali.

L'agricoltura sociale richiamerebbe in questo senso un nuovo modello di *welfare* che, mettendo insieme due settori caratterizzati da debolezze storiche, come l'agricoltura e il sociale, può riuscire a diventare un punto di forza.

La possibilità per l'uomo di lavorare a contatto con il mondo vegetale ed animale, in un processo produttivo strettamente connesso con il ciclo della natura, risulta capace di generare effetti benefici sulle capacità motorie e psichiche, permettendo, così, ad alcune fasce di popolazione in condizioni di marginalità di sentirsi utili e partecipi della crescita economica attraverso l'attività agricola.

È stato in proposito sottolineato che non rientrano nell'agricoltura sociale tutte le « terapie verdi », ma quelle pratiche in cui l'uso della natura ha un significato produttivo, indipendentemente dalla scala, e che sono gestite da operatori provenienti

dal mondo agricolo, in collaborazione con operatori sociosanitari. Nelle esperienze di agricoltura sociale l'intervento sociale si colloca quindi in situazioni autenticamente produttive ed organizzate in forma di impresa e quindi non in una logica assistenziale. In particolare, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate si realizza attraverso un'integrazione lavorativa nell'attività aziendale che punta all'auto-sostenibilità economica dell'occupazione creata, grazie a modelli commerciali che permettano alle fattorie sociali di essere competitive sul mercato.

Per le istituzioni pubbliche favorire lo sviluppo dell'agricoltura sociale rappresenta quindi un interesse non solo etico, ma anche economico. Infatti, in termini economici, investire nelle fattorie sociali è motivo di ottimizzazione dei costi, perché consente alle persone, attraverso il lavoro, di passare dalla condizione di soggetto assistito alla condizione di soggetto attivo della società, dall'essere un costo all'essere una risorsa.

Al contempo, le pratiche di agricoltura sociale offrono un rilevante contributo allo sviluppo del territorio e delle comunità rurali, in quanto creano nuove opportunità di reddito e di occupazione, offrono concrete prospettive di inclusione sociale per soggetti vulnerabili, generano servizi per il benessere delle persone e delle comunità, migliorano la qualità della vita nelle aree rurali e periurbane, creano beni « relazionali ».

In generale, i soggetti partecipanti all'indagine hanno ampiamente illustrato come l'agricoltura sociale, più che una forma di diversificazione aziendale, rappresenta una possibile forma di economia e di agricoltura « civile », dove i meccanismi del mercato, del dono e della reciprocità operano in forma combinata nella regolazione degli scambi locali tra i membri della comunità. Essa appare una pratica di « buona » economia e di « buona » crescita, che nell'attuale fase « può costituire una piccola grande rivoluzione copernicana nelle modalità di fare agricoltura, in quelle dell'intervento sociale e nei modi di fare economia e sviluppo locale ».

Le esperienze di agricoltura sociale in Italia riguardano molteplici ambiti di attività, che possono essere così riassunti:

formazione e inserimento lavorativo: esperienze orientate all'occupazione di soggetti svantaggiati, con disabilità relativamente meno gravi o per soggetti a bassa contrattualità (detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati);

riabilitazione/cura: esperienze rivolte a persone con disabilità (fisica, psichica, mentale, sociale), con un fine principale socio-terapeutico;

ricreazione e qualità di vita: esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni più o meno speciali, con finalità socio-ricreative, tra cui particolari forme di agriturismo sociale, le esperienze degli orti sociali peri-urbani per anziani;

educazione: azioni volte ad ampliare le forme ed i contenuti dell'apprendimento per avvicinare alle tematiche ambientali persone giovani o meno giovani;

servizi alla vita quotidiana: come nel caso degli « agri-asili » o di servizi di accoglienza diurna per anziani.

Anche sul piano organizzativo l'agricoltura sociale si esprime in una molteplicità di modelli, nati essenzialmente sulla base di iniziative spontanee. Si tratta, spesso, di realtà aggregate – nel senso che coinvolgono imprese o cooperative sociali agricole, ma anche servizi sanitari pubblici, associazioni e altre realtà del territorio – che utilizzano le norme attualmente vigenti a livello nazionale o regionale per formalizzare accordi o protocolli. In ogni caso, è stata da più parti rilevata la particolare attitudine di queste esperienze a « mettersi in rete ».

In Italia, il fenomeno si è caratterizzato per l'affermarsi, in assenza di riferimenti normativi specifici, di forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale, « terzo settore » e cooperazione sociale (nata per promuovere l'integrazione lavo-

rativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381).

Molto differenziato è inoltre il rapporto con le istituzioni, con particolare riferimento alla presenza di un esplicito riconoscimento da parte dei servizi sociosanitari.

Il professor Di Iacovo ha illustrato la seguente articolazione delle tipologie di agricoltura sociale (e delle loro esigenze): aziende che erogano servizi strutturati, come l'ippoterapia, che comportano investimenti (e che hanno un duplice problema: che la loro competenza non è riconosciuta, a meno che non venga creata un'associazione non lucrativa di utilità sociale, perché come aziende agricole non riescono a presentarsi come interlocutore di servizi; che la loro prestazione non è completamente riconosciuta dal punto di vista economico); aziende agricole produttive, che forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità nei processi produttivi ordinari, che tuttavia non sono servizi (che non richiedono investimenti specifici, ma impegno di lavoro e tutoraggio e che potrebbero avere fabbisogni in termini di strutture utili a potenziare l'attività economica e creare le condizioni di inclusione); altre realtà, come gli agriturismi, che possiedono strutture che potrebbero essere valorizzate, in una logica di mobilitazione delle risorse, per assicurare servizi alle persone. Anche secondo questa articolazione, il problema riguarda la creazione di conoscenza collettiva sul territorio e la collaborazione, cioè riuscire a mettere insieme le competenze in possesso della cooperazione sociale e degli operatori sociali con le competenze che gli imprenditori agricoli hanno nel gestire processi produttivi e fare mercato. Lo scopo è quello di creare reti in cui vi siano poli più presidiati dalle competenze socio-sanitarie, dove necessario, ma connessi ad altre esperienze, progetti e reti, magari più informali, che consentano la progressiva uscita delle persone da strutture formali verso la società complessiva, in una logica di giustizia sociale e non assistenziale.

Dall'indagine è emerso che non esistono dati complessivi sull'estensione quantitativa del fenomeno; infatti, mentre risultano iscritte 385 cooperative sociali agricole presso le camere di commercio, non sono disponibili dati complessivi sulle imprese e sulle altre forme imprenditoriali ed associative che praticano l'agricoltura sociale.

Secondo gli studi svolti da alcuni enti e università risulterebbero oltre 1000 le realtà sul territorio nazionale aventi le seguenti caratteristiche: svolgimento contestuale di attività agricola e di servizi sociosanitari; configurazione come « realtà aggregate » nel senso di coinvolgere soggetti pubblici e privati a livello locale; utilizzazione delle norme nazionali e locali in materia per formalizzare accordi, protocolli e convenzioni; svolgimento di un'attività agricola di qualità e predilezione per i canali della filiera corta. In realtà, molte di più sono le aziende vocate, pronte al passo verso l'utilizzo delle diverse abilità lavorative in chiave produttiva.

Una caratteristica delle esperienze italiane di agricoltura sociale è anche il legame con le politiche di sicurezza, con particolare riferimento alla utilizzazione delle terre confiscate alle organizzazioni mafiose e con le realtà carcerarie.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato come l'agricoltura sociale non risulta avere uno svolgimento omogeneo nelle tre macroaree che rappresentano il territorio nazionale, fornendo dati specifici – alla cui lettura si rimanda – in ordine alle singole realtà regionali e alle particolari esperienze e forme di sperimentazione avviate nel settore.

L'INEA, come illustrato dalle ricercatrici intervenute in audizione, ha deciso di avviare un processo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle pratiche riabilitative e di inclusione sociale. Tale attività è cominciata all'inizio del 2010 ed è stata svolta in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Essa ha avuto come *focus* quello di verificare se il settore agricolo – come settore produttivo – è in grado di offrire servizi sociosanitari in

maniera efficace, producendo anche un risparmio di costi e ovviamente anche avvantaggiandosene come settore, in maniera economicamente sostenibile, o se le stesse pratiche riabilitative possono essere svolte in un contesto diverso, magari ad un costo inferiore. Sono stati presi in considerazione cinque casi di studio, individuando quattro ambiti di analisi relativi a: soggetti utenti beneficiari; soggetti (azienda, cooperativa) eroganti il servizio; famiglie degli utenti; territorio.

Dai primi risultati emergono le seguenti caratteristiche comuni alle iniziative esaminate: non sono significative le superfici utilizzate, ma risulta importante la disponibilità di fabbricati (perché consente sia l'opportunità di diversificare la produzione sia anche di avere momenti di socializzazione); la predilezione per produzioni a ciclo breve (che permettono all'utente di vedere concretamente il risultato del suo lavoro), con maggiore intensità di lavoro e spesso biologiche (per ragioni al contempo etiche, pratiche e di redditività); la diversificazione delle attività aziendali (che consente di ampliare quantitativamente e qualitativamente le opportunità di collocare le persone e di entrare in relazione con il contesto esterno); la preferenza verso forme di commercializzazione attraverso canali corti di vendita o vendita diretta. La relazione con il territorio risulta diversificata, anche se sempre molto presente, mentre il rapporto con le famiglie, seppur esistente, non implica un forte coinvolgimento nelle attività.

Sempre per quanto riguarda la valutazione delle pratiche di agricoltura sociale, la rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ha sottolineato che l'agricoltura sociale viene a intersecarsi perfettamente con obiettivi di salute già individuati dai piani sanitari nazionali, come la promozione di stili di vita più salutari, la salvaguardia dell'ambiente e il potenziamento della tutela dei soggetti definiti « deboli » o « fragili ». L'agricoltura sociale concorre efficacemente al raggiungimento di tali obiettivi, creando un circolo virtuoso in cui salute mentale e stile di vita salutare

si potenziano vicendevolmente. Inoltre, nel campo della salute mentale, ma più in generale della disabilità, esistono esigenze che non sono soddisfatte nei luoghi tradizionali di cura e quindi la necessità di trovare nuovi percorsi di inclusione non convenzionali, sostenuti da reti di solidarietà in grado di catturare potenzialità inespresse del territorio. Anche di fronte alle nuove esigenze anche finanziarie connesse all'invecchiamento della popolazione, l'agricoltura sociale viene considerata in grado di offrire percorsi innovativi. In questo senso, l'agricoltura sociale può aiutare a colmare un vuoto, perché è in grado di generare benefici per una serie di fasce vulnerabili o svantaggiate, dando luogo a servizi innovativi che possano rispondere, da una parte, alla crisi dei sistemi di assistenza sociale, dall'altra a un problema sempre più di attualità, quello della riduzione della spesa sanitaria.

I benefici per le persone confermati da evidenze scientifiche appaiono riconducibili ad una pluralità di fattori che creano condizioni di cura o di benessere: il fattore « natura », in quanto l'esposizione e la vita all'aperto producono benessere e le persone si sentono più attive e motivate; l'importanza dell'attività fisica, con l'impegno delle persone in attività aventi uno scopo, ritmi e compiti precisi; la specificità dell'attività agricola, consistente nel prendersi cura di altri esseri viventi.

È stata altresì valorizzata la remunerazione come fattore qualificante dell'attività svolta dalla persona e quindi la possibilità che da questo punto di vista offre l'agricoltura sociale, che può dare dignità a una persona fragile, inserendola nel lavoro.

Interessante appare in ogni caso l'individuazione della qualità della vita come indicatore di valutazione delle pratiche di agricoltura sociale, che richiama la capacità dell'agricoltura di garantire processi produttivi multifunzionali e di rispondere alla crescente richieste di valore non solo economico che emerge dalla società (INEA).

Come è stato segnalato con il progetto di studio condotto dall'INEA e dall'Istituto

superiore di sanità, vi è tuttavia la necessità di strumenti nuovi per comprendere e studiare questi percorsi e quindi di un sostegno a sperimentazioni che, utilizzando i metodi propri della ricerca, possano arrivare a strumenti di indagine che documentino i percorsi terapeutici e di inclusione sociale.

Infine, nel corso dell'indagine stati esaminati i profili qualitativi delle iniziative di agricoltura sociale, evidenziando che si tratta di strumenti da usare con consapevolezza e professionalità. Dunque, l'agricoltura sociale va bene non per qualsiasi persona, ma per le persone che in un dato momento ne hanno bisogno; non è sufficiente un pezzo di terra per fare agricoltura sociale, ma bisogna farlo con passione, sapendo mettere a risorsa quel pezzo di terra; infine, bisogna saper usare tale strumento con risorse umane agricole e sociali adeguate. Infatti, per assicurare la qualità dei servizi svolti, le iniziative di agricoltura sociale presuppongono l'integrazione nell'azienda agricola di competenze e professionalità extra-agricole adeguatamente formate, secondo modalità e strumenti che dipendono dal tipo di servizi offerti e dai modelli di relazione con le istituzioni pubbliche.

Per fare infine un breve cenno al panorama europeo, è stato notato che l'agricoltura sociale è un fenomeno emergente in tutta Europa, che si presenta con caratteristiche molto differenziate e che è stato disciplinato nei Paesi nei quali le iniziative si sono maggiormente diffuse. Il Paese nel quale l'agricoltura sociale ha conosciuto il maggior sviluppo è senza dubbio l'Olanda, dove a partire dagli anni '90 un numero crescente di aziende private agricole ha iniziato ad offrire servizi terapeutici-riabilitativi (*care farms*); il sistema di organizzazione dei servizi e il loro accreditamento hanno consentito un pieno riconoscimento sul piano nazionale. In Germania l'agricoltura sociale è praticata soprattutto nell'ambito di strutture istituzionali pubbliche e private (istituti religiosi e laici, fondazioni e servizi sociali pubblici), in genere con finalità di integrazione di soggetti disabili o con problemi

sociali. In Gran Bretagna si contano numerosi esempi di giardini terapeutici non solo nell'ambito di istituzioni sanitarie, ma anche nell'ambito delle comunità locali, dove si praticano terapie con le piante, mentre le aziende agricole private sono sostanzialmente estranee al fenomeno.

Il quadro giuridico vigente a livello europeo e nazionale.

L'agricoltura sociale ha trovato una sua prima sommaria definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale.

Come è stato illustrato nel corso delle audizioni (in particolare dal dottor Finuola), nel Piano strategico nazionale (PSN) 2007-2013, essa è annoverata fra le «azioni chiave» dell'Asse III, relativo al miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione dell'economia rurale, con riferimento a entrambi gli obiettivi prioritari. Con riferimento all'obiettivo «miglioramento della qualità della vita», l'agricoltura sociale viene vista infatti come possibilità di sviluppo dell'offerta di servizi alla popolazione, con particolare riferimento alle persone in situazione di disagio e di esclusione. Per l'obiettivo «diversificazione», risulta essere una interessante prospettiva. Le affermazioni di principio del PSN devono peraltro essere concretamente svolte nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR) che costituiscono la sede nella quale le singole regioni definiscono le proprie priorità e quindi anche le modalità di incentivazione dell'agricoltura sociale.

Va inoltre considerato il ruolo che hanno svolto e svolgono i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). Al riguardo, è stato segnalato che lo sviluppo rurale e i fondi strutturali viaggiano in maniera parallela, se non addirittura separata, a volte creando sovrapposizioni sul territorio.

Infatti, sebbene sia da tempo diffusa la convinzione che le politiche di redistribuzione del reddito attuate in ambito esclu-

sivamente agricolo non sono in grado di sfruttare tutto il potenziale economico delle aree rurali e che occorre affrontare il tema dello sviluppo rurale in un ambito non meramente settoriale e, quindi, con un approccio territoriale che tiene conto della diversità delle regioni rurali e che pone l'accento sulle condizioni generali che creano sviluppo territoriale, il vigente quadro normativo europeo e la programmazione dei fondi strutturali fino al 2013 hanno tenuto distinte la politica di sviluppo rurale, finanziata dal secondo pilastro della PAC tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e quelle relative alle politiche regionali e di coesione, finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Per entrambe le politiche la normativa prevede la messa a punto a livello statale di un documento quadro: il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) e il Quadro strategico nazionale (QSN) per le politiche regionali e di coesione (fra le dieci priorità del Quadro strategico nazionale per l'Italia figurano al n. 4 «Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale» e al n. 8 «Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani»).

Appare perciò di particolare interesse la circostanza che la proposta di regolamento della Commissione europea sui nuovi obiettivi dello sviluppo rurale per il 2014-2020 (secondo pilastro della PAC) – oltre a prevedere fra i sei obiettivi il potenziale occupazionale dello sviluppo rurale e parlare di diversificazione, di inclusione sociale, di povertà, di sviluppo rurale – prevede anche, cogliendo la frammentazione fra le due citate programmazioni, la realizzazione da parte di ogni Paese membro di un quadro strategico comune sia per i fondi strutturali sia per il fondo per lo sviluppo rurale.

Per quanto riguarda il quadro giuridico a livello nazionale, hanno formato oggetto di specifica analisi gli effetti derivanti dall'assenza di una specifica normativa sull'agricoltura sociale e, in generale, di una disciplina idonea a comprendere il

complesso delle espressioni dell'agricoltura multifunzionale, che attualmente nell'ordinamento italiano trova i suoi riferimenti nell'articolo 2135 del codice civile e nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo).

Il rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) ha sottolineato in proposito un limite di fondo del quadro normativo vigente, che con il decreto legislativo n. 228 del 2001 non contempla espressioni autonome della multifunzionalità e soprattutto non fa esplicito riferimento al sociale, ma riconduce tutta la multifunzionalità alla sfera dell'agriturismo. Questa impostazione avrebbe indotto alcune regioni, per mantenere vivo il legame con lo stesso decreto legislativo, a impostare le norme sulla multifunzionalità riconducendo tutte le attività connesse all'agriturismo. Si tratterebbe di un errore concettuale, che produce conseguenze pratiche paradossali, anche sul piano delle scelte organizzative degli operatori dell'agricoltura sociale. Sulla stessa linea, sono stati ad esempio segnalati i problemi connessi al riconoscimento della ruralità degli edifici, che la legge sull'agriturismo del 2006 opera solo per quelli destinati ad agriturismo, con l'effetto di escludere la necessità del cambio di destinazione d'uso (v. *infra*).

Al riguardo, è stato osservato che le declinazioni dell'agricoltura multifunzionale, come costruite nella legge di orientamento, determinano una prestazione di servizi che l'azienda agricola rende, a pagamento, sia a soggetti terzi, sia al territorio e al sistema pubblico. Tuttavia, l'agricoltura sociale, che pure è un'espressione della multifunzionalità, non esaurisce il suo perimetro nella sfera delle attività connesse di cui al citato provvedimento. In particolare, la connessione sussiste nei casi in cui l'offerta di servizi da parte dell'azienda agricola determina il pagamento di un servizio reso a terzi utilizzando beni strumentali dell'azienda (p. es. terapie assistite con animali, agriturismo, strutture di accoglienza, centri

diurni, eccetera), mentre l'inserimento lavorativo di persone disagiate non è inquadrabile, allo stato, come servizio prestato dall'azienda al sistema sociosanitario, perché non determina un corrispettivo per l'azienda agricola.

Per questi motivi, viene ritenuto urgente un intervento normativo che metta sullo stesso piano tutte le attività connesse, in ragione della loro pari dignità, senza però individuarle in dettaglio, ma facendo riferimento alla sussistenza di una prestazione con valenza sociale, a terzi o al sistema pubblico, con i mezzi propri dell'azienda agricola. Inoltre, poiché il cardine della *connessione* è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le attività e i servizi svolti nell'ambito della multifunzionalità e la connessione con l'attività agricola si misura in termini di assorbimento di ore di lavoro (deve rimanere prevalente l'assorbimento di lavoro agricolo rispetto a quello extragricolo), si segnala il problema della valutazione dell'apporto di lavoro delle professionalità extraagricole.

Secondo il rappresentante della Coldiretti, l'attività di agricoltura sociale non rientra nel concetto di multifunzionalità disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ma nell'attività connessa definita dall'articolo 2135 del codice civile, la cui formulazione consente nella sua giusta ampiezza di ricomprendervi attività di prestazione di servizi in senso lato all'individuo, alla famiglia e alla comunità, nell'ambito della multifunzionalità dell'agricoltura e di quella produzione di beni immateriali che è alla base della legittimazione della riforma della Politica agricola comune e dell'investimento che essa comporta per i cittadini europei. Anche la Coldiretti evidenzia al riguardo i rischi di un eccesso di codificazione, sottolineando che proprio le innovazioni del codice civile e del suo articolo 2135 hanno consentito di realizzare attività multifunzionali in vari campi e di riconoscerle come agricole, ciò che sarebbe stato impedito da una più dettagliata definizione normativa.

Altro aspetto rilevante emerso nello svolgimento dell'indagine ha riguardato il fatto che le attività di agricoltura sociale, per la varietà di contenuti e di espressioni che possono assumere, fanno riferimento ad un complesso variegato di politiche, di normative, di livelli istituzionali di riferimento, che riguardano l'agricoltura, l'assistenza sociosanitaria, il lavoro, l'istruzione.

Sono stati conseguentemente sottolineati i problemi e le rigidità derivanti dalla impostazione fortemente settoriale delle politiche agricole, socio-assistenziali, educative e del lavoro e dalla diversificata articolazione delle competenze – nei citati settori – tra le diverse autorità e tra i diversi livelli di governo.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, si rinvia all'articolata analisi contenuta nei documenti consegnati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dal rappresentante dell'AR-SIAL.

Le proposte di intervento.

L'indagine conoscitiva ha fatto emergere la richiesta, generalmente condivisa dagli operatori del settore, di un intervento normativo sull'agricoltura sociale che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale, di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate e di fornire le basi per lo sviluppo di tutte le potenzialità di queste esperienze.

Al contempo, è stata segnalata l'esigenza che la nuova legge assecondi e favorisca le esperienze che sono state già messe in campo, rispetti la diversità delle forme e modalità di espressione del fenomeno, in rapporto con i fabbisogni del territorio, evitando il rischio di un eccesso di codificazione, che può divenire restrittiva o omologante, e tenendo conto della diversa articolazione di competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura, delle politiche sociali e della sanità

(Conferenza delle regioni e delle province autonome, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA, Coldiretti, ANPA).

Possibili ambiti di intervento sarebbero quindi gli aspetti per i quali nelle esperienze già avviate si registrano difficoltà: armonizzazione di saperi, regole, competenze e posizione della pluralità di soggetti coinvolti; definizione di nuove procedure e modalità di lavoro capaci di favorire l'incontro delle reti formali dei servizi con quelle informali del territorio, organizzate dal terzo settore e dalle aziende agricole; integrazione di strumenti e politiche utili per favorire il riconoscimento e la gestione delle pratiche (professori Di Iacovo e Senni).

Di particolare importanza appare quindi la definizione dell'agricoltura sociale, che sin dalla sua denominazione pone il tema del rapporto tra mondo produttivo agricolo e mondo sociale.

Da questo punto di vista, sono stati segnalati tre nodi da sciogliere nella ricerca di soluzioni in grado di sviluppare il potenziale innovativo dell'agricoltura sociale: il nodo delle competenze e delle aree di influenza (competizione-collaborazione tra soggetti, competenze e risorse dell'agricoltura e del sociale), il nodo del riconoscimento normativo dei soggetti (da parte delle politiche agricole e di quelle sociali), il nodo delle politiche (superamento degli attriti tra le varie normative, integrazione e definizione di strumenti più pertinenti rispetto alle esigenze) (professori Di Iacovo e Senni).

Circa il tema del rapporto tra il mondo agricolo e quello sociale, è stato altresì rilevato (Forum nazionale dell'agricoltura sociale) che i due ambiti non sono separati e non sono separabili, perché si intersecano nelle varie attività e che l'importante è che essi siano in rete, tramite il riconoscimento del lavoro svolto da parte delle istituzioni. Può succedere che alcune realtà abbiano una valenza più produttiva e offrano inserimento lavorativo e posti di lavoro per soggetti svantaggiati, mentre altre hanno una valenza più di tipo terapeutico-riabilitativa, fermo restando che in entrambi in casi sino necessarie le com-

petenze richieste per l'attività concretamente svolta. Sulla base di questa impostazione, si ritiene che dovrebbero essere considerati tre modelli di agricoltura sociale: le imprese agricole e le strutture rivolte prevalentemente alla produzione e al mercato, a prescindere dalla natura giuridica; le strutture terapeutiche, riabilitative e sociosanitarie; altri modelli di carattere più complessivo e aperto (fattorie didattiche, impegno per gli anziani, e in generale servizi alla cittadinanza). Conseguentemente, la nuova legge dovrebbe orientarsi a considerare l'agricoltura sociale con riferimento soprattutto al sistema territoriale che viene chiamato in causa, nel quale le varie realtà (aziende agricole, cooperative sociali, strutture sociosanitarie) programmano le attività secondo modelli di coordinamento.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ricorda che l'agricoltura sociale è esercitata sia da soggetti dell'agricoltura, sia da soggetti del terzo settore ed ancora attraverso esperienze che vedono una collaborazione tra le due tipologie di soggetti.

Altri ancora (professor Di Iacovo) hanno fatto riferimento ad un'ulteriore articolazione delle tipologie di agricoltura sociale: aziende che erogano servizi strutturati, come l'ippoterapia, che comportano investimenti (e che hanno un duplice problema: che la loro competenza non è riconosciuta, a meno che non venga creata un'associazione non lucrativa di utilità sociale, perché come aziende agricole non riescono a presentarsi come interlocutore di servizi; che la loro prestazione non è completamente riconosciuta dal punto di vista economico); aziende agricole produttive, che forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità nei processi produttivi ordinari, che tuttavia non sono servizi (che non richiedono investimenti specifici, ma impegno di lavoro e tutoraggio e che potrebbero avere fabbisogni in termini di strutture utili a potenziare l'attività economica e creare le condizioni di inclusione); altre realtà, come gli agriturismi, che possiedono strutture che po-

trebbero essere valorizzate, in una logica di mobilitazione delle risorse, per assicurare servizi alle persone. Anche secondo questa articolazione, il problema riguarda la creazione di conoscenza collettiva sul territorio e la collaborazione, cioè riuscire a mettere insieme le competenze in possesso della cooperazione sociale e degli operatori sociali con le competenze che gli imprenditori agricoli hanno nel gestire processi produttivi e fare mercato. Lo scopo è quello di creare reti in cui vi siano poli più presidiati dalle competenze sociosanitarie, dove necessario, ma connessi ad altre esperienze, progetti e reti, magari più informali, che consentano la progressiva uscita delle persone da strutture formali verso la società complessiva, in una logica di giustizia sociale e non assistenziale.

Un'impostazione analoga informa sostanzialmente anche le proposte di legge presentate alla Camera, nelle quali l'agricoltura sociale viene definita – dal punto di vista soggettivo – come *l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328* (soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi... (e qui le formulazioni delle diverse proposte presentano alcune differenze).

Non mancano tuttavia impostazioni diverse, come quella di chi ritiene che la figura attorno alla quale dovrebbe ruotare il quadro normativo sia quella dell'imprenditore agricolo nelle sue diverse forme, in forma sia privata, sia associata, ferma restando la necessità di sinergie e l'integrazione con le necessarie competenze specifiche (Copagri). Su una linea analoga si pone anche chi ritiene che dal punto di vista giuridico l'attività di agricoltura sociale rientri nell'attività connessa definita dall'articolo 2135 del codice civile,

di cui va apprezzata la capacità di aver consentito lo sviluppo delle attività multifunzionali e la loro qualificazione come agricole (Coldiretti).

Da tutte queste considerazioni emerge in ogni caso l'importanza dell'integrazione tra tutte le politiche e le competenze istituzionali chiamate in causa.

La definizione delle competenze dei diversi dicasteri interessati – agricoltura, sanità, giustizia, interni (per i beni confiscati), lavoro, sviluppo economico ed economia – si rivela strategica al fine di individuare le aree in cui le stesse competenze si sovrappongono o addirittura creano difficoltà nel raggiungimento dei risultati voluti e le conseguenti soluzioni sul piano normativo e operativo.

Per quanto riguarda il tema del coordinamento delle politiche è stata proposta l'istituzione di organismi di coordinamento a livello centrale (oltre che regionale), quali un tavolo interministeriale sull'agricoltura sociale, che comprenda rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza unificata e delle organizzazioni agricole (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale), e un osservatorio nazionale a composizione paritetica Stato-regioni e con la partecipazione di soggetti significativi del mondo agricolo e sociale, con funzioni di monitoraggio, individuazione dei programmi di formazione e promozione dell'agricoltura sociale (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

La costituzione di tavoli dell'agricoltura sociale, come avvenuto nell'esperienza della regione Toscana, è ritenuta anche un'azione necessaria per creare le precondizioni di accesso alle pratiche di agricoltura sociale e facilitare l'avvicinamento di nuovi operatori, con la definizione di quadri di riferimento (con strumenti come protocolli d'intesa, carte dei principi, codifica dei servizi avviati sul territorio, istituzione di albi degli aderenti) e modalità operative (linee guida di gestione dei servizi) (professori Di Iacovo e Senni).

In tale ambito, secondo molti dei soggetti auditi, l'intervento legislativo dovrebbe prevedere una fase di programmazione, attraverso un programma nazionale di sviluppo dell'agricoltura sociale ed eventualmente l'istituzione di un Fondo specificamente dedicato che serva a cofinanziare progetti sperimentali da realizzare con le regioni (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA). Tali iniziative andrebbero accompagnate da piani di comunicazione, di assistenza tecnica e di divulgazione, per consentire una adeguata diffusione delle informazioni e sostenere l'avvio di nuove iniziative (INEA).

Con riferimento al coordinamento tra le politiche, è ritenuto necessario un miglioramento del raccordo tra Ministero agricolo e Ministero della salute per sviluppare la sperimentazione sull'efficacia e l'economicità delle pratiche riabilitative e terapeutiche in agricoltura sociale, ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza-LEA (Rete delle fattorie sociali). Le competenze del Ministero della salute e delle regioni sono inoltre chiamate in causa per quanto riguarda le regole per l'accreditamento delle strutture agricole.

Le modalità di riconoscimento dell'agricoltura sociale costituiscono un aspetto cruciale. Al riguardo, è stato notato (professori Di Iacovo e Senni) che in questo campo il rischio più forte è quello di essere tentati dal procedere con l'accreditamento formale delle pratiche di agricoltura sociale, definendo *standard* strutturali e di competenze che rischiano di stravolgere le modalità con cui le pratiche trovano attuazione e gli ambiti in cui palesano efficacia (in quanto un servizio strutturato comporta la definizione di nuovi fornitori privati di servizi e la riaffermazione di una logica assistenziale dei servizi, che scollega la creazione di valore sociale a quella di valore economico). Il riconoscimento e la valorizzazione dei servizi assicurati dalle pratiche di agricoltura sociale potrebbe invece avvenire, in funzione delle caratteristiche e dell'impegno profuso nei singoli progetti, mediante: riconoscimento indiretto, specie nei progetti

di formazione e inclusione socio-lavorativa (per esempio, strumenti per la valorizzazione dei prodotti agricoli, per facilitare la creazione di valore economico e il consolidamento dei processi di inclusione); indennizzi e compensazioni, per l'uso di strutture e lavoro impegnati in attività di supporto alla comunità (locali, fornitura di pasti, attività in azienda, accoglienza); pagamento di servizi, per azioni che prevedono un impegno specialistico per l'organizzazione dei servizi erogati.

Per quanto riguarda le misure di sostegno, la questione incrocia in parte quella della definizione dell'ambito soggettivo di riferimento.

Al riguardo, è stato rilevato che occorre prestare attenzione affinché non vi siano confusioni tra strumenti di premialità a vantaggio di soggetti giuridici specifici, che possono essere *profit* o *no-profit*, e oggetti di attività. Per esempio, vi sono questioni centrate sul soggetto e non sull'oggetto, come i vantaggi fiscali di cui gode la cooperazione sociale (che non può ripartire utili). Se l'oggetto è l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, bisogna calibrare gli strumenti di premialità, evitando che gli svantaggiati sociali siano più beneficiari degli altri (Federsolidarietà-Confscooperative).

In generale, da molte parti è stato sottolineato che l'agricoltura sociale non chiede un diretto sostegno finanziario, ma soprattutto la definizione di strumenti di contesto che permettano agli operatori di trovare un riconoscimento dell'attività svolta sul territorio e di esprimere le loro potenzialità.

Non è mancato tuttavia chi ha rilevato che, nel momento in cui si chiede all'agricoltura di svolgere funzioni sociali, dovrebbe essere la collettività a caricarsi il differenziale fra lavoro produttivo e lavoro sociale (Copagri), assegnando fondi specifici per i progetti di agricoltura sociale che prevedano percorsi terapeutici e riabilitativi (Confeuro).

Viene altresì sottolineata l'esigenza di intervenire sul piano della semplificazione e dello snellimento burocratico, che im-

pedisce lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali (Coldiretti, Turismo verde-CIA, ANPA).

Passando alle proposte di dettaglio, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente attinenti all'attività produttiva e alla commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale, vengono considerate particolarmente utili l'istituzione di uno specifico marchio nazionale e la creazione di alcune piattaforme da dislocare nelle diverse aree del Paese allo scopo di concentrare e distribuire i prodotti delle fattorie sociali (Rete delle fattorie sociali), ovvero l'assegnazione di spazi dedicati nei mercati agricoli (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

Sono state richieste poi specifiche misure per agevolare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per prevedere percorsi di integrazione di soggetti con disabilità psichiche e mentali medio-gravi rilasciando, ad esempio, *voucher* alle famiglie per la fruizione di servizi sociosanitari presso le aziende agricole (Rete delle fattorie sociali).

È stato al riguardo ricordato altresì che l'agevolazione contributiva per l'impiego di soggetti svantaggiati prevista dal regolamento (CE) n. 2204/2002 riguarda unicamente le cooperative sociali di tipo B (ovvero quelle che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mentre quelle di tipo A provvedono alla gestione di servizi sociosanitari ed educativi) e che la sua estensione a chiunque crei possibilità di lavoro e impiego per soggetti svantaggiati sarebbe un punto di forza (Forum nazionale dell'agricoltura sociale, Conferenza delle regioni e delle province autonome).

In generale, è stata segnalata la necessità di favorire l'accesso a canali di finanziamenti pubblici e l'accesso al credito, trovando anche formule più adeguate per fare in modo che le realtà dell'agricoltura sociale possano accedervi (INEA).

Viene inoltre segnalata l'importanza delle attività di formazione (Forum nazio-

nale dell'agricoltura sociale) e la necessità di un coordinamento delle attività formative e di un sostegno alle aziende o ai gruppi di aziende che si dotino di personale specializzato, come operatori sociali, educatori professionali e psicologi (Rete delle fattorie sociali).

Per quanto riguarda il settore istruzione, si richiede (Rete delle fattorie sociali) la realizzazione di progetti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della conoscenza dell'agricoltura sociale tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, incentivando tra l'altro la visita delle scuole presso le fattorie sociali e prevedendo apposite convenzioni per le attività svolte al di fuori dell'istituto scolastico.

Una forma importante di sostegno alle esperienze di agricoltura sociale viene individuata nell'introduzione di criteri di priorità nelle assegnazioni di terreni di proprietà pubblica e di quelli confiscati alle mafie (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA, Confeuro).

L'agricoltura sociale dovrebbe altresì essere considerata anche ai fini del servizio civile, possibilità oggi aperta solo alle associazioni della cooperazione sociale (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

È stata poi sottolineata la necessità di valutare quali strumenti introdurre per riconoscere il valore aggiunto svolto dall'agricoltura sociale, anche prevedendo criteri preferenziali per la partecipazione ai bandi per la fornitura di generi alimentari a mense scolastiche ed ospedaliere (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

Ulteriori ambiti di intervento potranno interessare il settore delle energie rinnovabili, prevedendo particolari incentivi per le aziende che inseriscono persone svantaggiate per lo svolgimento di tali attività (Rete delle fattorie sociali).

Infine, in ambito fiscale, una prima questione sottoposta all'attenzione della Commissione riguarda l'applicazione del regime speciale dell'agricoltura, applicabile alle imprese che siano agricole secondo il

criterio della prevalenza (il cui titolare non abbia redditi diversi da quelli agricoli in misura superiore al 50 per cento del reddito totale o del 75 per cento nelle aree svantaggiate) (Conferenza delle regioni e delle province autonome).

Altra questione riguarda il regime dei servizi sociali offerti dall'azienda agricola (che secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome non possono essere di fatto fatturati). È stata inoltre chiesta l'estensione della normativa fiscale prevista per i fabbricati rurali adibiti ad agriturismo a quelli utilizzati per l'agricoltura sociale, introducendo un'apposita agevolazione sull'IMU e l'esenzione dall'IVA per i servizi erogati dalle fattorie sociali, già prevista per le prestazioni socio-sanitarie e per le attività educative (Rete delle fattorie sociali).

Un problema specifico, ma di grande impatto sul piano pratico, è stato segnalato (in particolare dal rappresentante dell'AR-SIAL e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) in merito alla ruralità degli edifici che, in base alla legge sull'agriturismo del 2006, è riconosciuta solo per quelli destinati ad agriturismo, per i quali è quindi esclusa la necessità del cambio di destinazione d'uso. Poiché la pianificazione paesistica regionale ed urbanistica comunale in molti casi esclude ogni ipotesi di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati rurali per contrastare i noti fenomeni di elusione fiscale o di urbanizzazione selvaggia delle campagne, per alcuni progetti di agricoltura sociale, in quanto non contemplata espressamente la natura rurale dei fabbricati dedicati, gli uffici urbanistici negano le autorizzazioni, in quanto ritengono necessario il cambio di destinazione d'uso (che la pianificazione inibisce) e non riconoscono l'estensione delle previsioni della legge n. 96 del 2006 ai fabbricati dedicati alle attività sociali, con l'effetto aberrante che molte aziende sociali per operare hanno devono trasformarsi in esercizi agrituristici. Per questo, poiché molti di questi fabbricati rurali non possono essere recuperati, se non nella loro accezione agricola, sarebbe fondamentale introdurre una norma positiva

sulla ruralità di tutti i fabbricati aziendali destinati alla multifunzionalità. Per altri (Coldiretti), una norma specifica in tal senso non sarebbe necessaria, o sarebbe addirittura controproducente se riferita a fattispecie specifiche, in quanto nella nozione di fabbricato rurale rientrano non solo quelli dedicati allo svolgimento delle attività principali, ma anche quelli legati alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, essendo tutta la multifunzionalità esplicitazione di attività agricola.

Su un piano diverso da quello legislativo, di grande interesse per la Commissione è apparsa la sollecitazione a promuovere iniziative per orientare l'azione del Governo nel negoziato europeo riguardante la politica di sviluppo rurale e le politiche strutturali in una direzione che apra nuove opportunità all'agricoltura sociale.

Gli aspetti sui quali è stata richiamata particolare attenzione sono relativi al coordinamento delle relative programmazioni, con riferimento al nuovo quadro strategico comune, e al miglioramento delle possibilità offerte dalla proposta di regolamento sullo sviluppo rurale alle iniziative di sviluppo locale (dr. Finuola, ARSIAL), nonché alla più efficace articolazione della priorità relativa all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà (Rete delle fattorie sociali).

Un elemento di criticità segnalato concerne inoltre il fatto che nella vigente programmazione dello sviluppo rurale le esperienze di agricoltura sociale trovano collocazione nella misura 311 « Diversificazione in attività non agricole », soggetta a zonazione, con la conseguenza che le iniziative sorte nei poli urbani, dove maggiore è la domanda di servizi, non possono ricorrervi (ARSIAL).

È ritenuto utile, inoltre, anche in vista della nuova fase di programmazione, dare seguito all'attuazione dei nuovi piani integrati territoriali (PIT), finora poco applicati nel piano strategico nazionale e nei piani regionali di sviluppo rurale, che tuttavia potrebbero contenere norme, stru-

menti e risorse utili per la diffusione delle pratiche di agricoltura sociale (professori Di Iacovo e Senni).

Al riguardo, è stato altresì notato che le difficoltà che si sono verificate finora nel conciliare le risorse che vengono dal Fondo sociale europeo con quelle dei programmi di sviluppo rurale, e quindi dei fondi strutturali destinati alle attività agricole, potranno essere superate perché l'impianto della nuova politica agricola per lo sviluppo rurale è improntato alla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse, consentendo progetti integrati e utilizzo integrato dei diversi fondi (Coldiretti).

Conclusioni.

Nel trarre le conclusioni dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione intende in primo luogo manifestare apprezzamento per l'impegno, la competenza e la passione dimostrati dalle tante persone che stanno dedicando le loro energie all'agricoltura sociale, operando per lo sviluppo di esperienze di grande valore umano e sociale.

La considerazione del valore di tali esperienze costituisce la premessa di fondo dalla quale la Commissione trae le ragioni per cercare di fornire il suo contributo, sul piano parlamentare, per sostenere gli operatori coinvolti e agevolare le attività, finora avviate in un contesto di difficoltà normative e amministrative.

Nel far questo, la Commissione ritiene che la realtà dell'agricoltura sociale vada sostanzialmente rispettata e valorizzata, nella varietà delle forme e delle tipologie di intervento che si sono concretamente realizzate, senza cercare di ridurla in modelli di riferimento rigidi, che inevitabilmente finirebbero per snaturarla. In particolare, non si intende obbligare gli operatori dell'agricoltura sociale a diventare altro da quello che sono, ma si intende fornire loro alcuni essenziali strumenti per operare meglio e per sviluppare tutte le potenzialità ben evidenti nelle esperienze sinora messe in campo.

Ciò premesso, dalle analisi e dalle proposte emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, si è maturata la convinzione della necessità di dotare l'agricoltura sociale di un definito quadro di riferimento legislativo a livello nazionale, al fine di accompagnarne compiutamente lo sviluppo in un percorso coordinato sul piano istituzionale.

In linea generale, l'intervento normativo dovrebbe porsi l'obiettivo di promuovere il riconoscimento delle pratiche dell'agricoltura sociale nel pieno rispetto dei fabbisogni del territorio, delle risorse e delle vocazioni agricole disponibili, mediante la definizione di linee generali che ne favoriscano uno sviluppo uniforme nel nostro Paese, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome.

Si dovrebbero quindi individuare a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire una cornice di riferimento per la legislazione regionale e di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate, evitando tuttavia i rischi di un eccesso di codificazione più volte paventati nel corso dell'indagine.

Per quanto riguarda le questioni relative alla multifunzionalità, ampiamente discusse nel corso delle audizioni, si ritiene utile non affrontarle sul piano concettuale e delle definizioni normative, ma piuttosto intervenire sui nodi aventi effetti pratici più evidenti. Infatti, se è vero che il codice civile è la base fondamentale della multifunzionalità dell'agricoltura, si deve pur prendere atto di alcune distorsioni segnalate soprattutto in relazione alla legislazione sull'agriturismo, che costituisce un'espressione della multifunzionalità oggetto di una organica disciplina normativa.

In particolare, la Commissione intende approfondire le soluzioni da adottare per i casi in cui l'attività di agricoltura sociale dell'azienda agricola non determina il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola (per esempio, l'inserimento

lavorativo di persone disagiate) e, quindi, non appare inquadrabile nello schema delle attività connesse disciplinate dal codice civile. È stata al riguardo richiamata l'attenzione sul fatto che il cardine della connessione è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le attività e i servizi svolti nell'ambito della multifunzionalità e che la connessione con l'attività agricola si misura in termini di prevalenza del lavoro assorbito, con il conseguente problema della valutazione dell'apporto di lavoro delle professionalità extraagricole.

Al riguardo, si condivide in linea generale l'esigenza di riconoscere pari dignità a tutte le attività connesse.

Per quanto riguarda i soggetti dell'agricoltura sociale e il rapporto tra il mondo agricolo e quello sociale, si ritiene – secondo le premesse generali in precedenza indicate – che la nuova legge deve fornire un riconoscimento a tutte le realtà che già operano in questo campo, che comprendono sia imprese agricole, prevalentemente orientate alla produzione e al mercato, sia soggetti del terzo settore (che a sua volta ricomprende una varietà di figure) sia ancora attraverso diverse tipologie, spesso caratterizzate da una collaborazione tra differenti soggetti.

Sulla base di questa impostazione, viene in evidenza soprattutto il sistema territoriale nel quale le varie realtà operano e quindi il complesso variegato di politiche, di normative e di livelli istituzionali, cui esse devono fare riferimento.

Si condivide pertanto l'esigenza di stabilire sedi e regole basilari di coordinamento, che consentano di superare i problemi e le rigidità derivanti dall'impostazione fortemente settoriale delle politiche agricole, socio-assistenziali, educative e del lavoro e dalla diversificata articolazione delle competenze – nei citati settori – tra le diverse autorità e tra i diversi livelli di governo. Si ritiene inoltre necessario individuare i nodi prioritari sui quali si rende necessario un intervento di semplificazione e snellimento burocratico.

L'istituzione di appositi organismi che nella loro composizione ricomprendano il complesso e la varietà delle competenze

interessate potrebbe essere funzionale non solo allo svolgimento di attività di programmazione, monitoraggio e promozione dell'agricoltura sociale, ma anche alla definizione di quadri di riferimento e modalità operative, in grado di creare le precondizioni di accesso alle pratiche di agricoltura sociale e facilitare l'avvicinamento di nuovi operatori.

In proposito, la Commissione ritiene che il ruolo di capofila nel coordinamento delle attività istituzionali in materia vada riconosciuto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda le misure di sostegno, molti dei soggetti auditi – come detto – hanno sottolineato che l'agricoltura sociale non chiede un diretto sostegno finanziario, ma soprattutto la definizione di strumenti di contesto che permettano agli operatori di trovare un riconoscimento dell'attività svolta sul territorio e di esprimere le loro potenzialità.

Tuttavia, nel corso delle audizioni sono state illustrate anche molte proposte specifiche, che la Commissione ritiene di grande interesse e che si riserva di valutare – con riferimento alle implicazioni della loro eventuale attuazione – partendo

dal presupposto della necessità di riconoscere il valore aggiunto svolto dall'agricoltura sociale.

Si desidera altresì riservare particolare attenzione alla questione dell'inquadramento dell'attività di agricoltura sociale come attività agricola, al pari delle altre attività connesse e in primo luogo dell'agriturismo, anche per i conseguenti risvolti fiscali e per quelli relativi all'utilizzazione dei fabbricati rurali.

Di grande rilievo appaiono inoltre le proposte più strettamente attinenti all'attività produttiva, come l'istituzione di uno specifico marchio o la promozione di sistemi di sostegno alla logistica e alla commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale.

Per quanto riguarda gli interventi di carattere non legislativo, la Commissione accoglie la sollecitazione ad orientare l'azione del Governo nei negoziati europei riguardante la politica di sviluppo rurale e le politiche strutturali in una direzione che apra nuove opportunità all'agricoltura sociale, con riferimento alle numerose questioni illustrate in dettaglio nel corso delle audizioni.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***1. Oggetto e svolgimento dell'indagine.*

I gravi fatti che si sono verificati a Rosarno all'inizio del 2010 ed in precedenza, nel settembre 2008, a Castelvoturno, hanno posto all'attenzione generale i fenomeni di disagio sociale connessi alla diffusione di forme di irregolarità nel mercato del lavoro agricolo, che coinvolgono principalmente, ma non esclusivamente, i lavoratori stranieri.

Questi fatti hanno sollecitato la Commissione Agricoltura a svolgere una riflessione più ampia sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano, considerato che gli stessi rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia.

Il programma dell'indagine è stato finalizzato ad approfondire il fenomeno in tutti i suoi aspetti.

Innanzitutto, si è inteso approfondire la situazione del mercato del lavoro agricolo, con i noti fenomeni del « lavoro nero », dello sfruttamento della manodopera, spesso immigrata e irregolare, attraverso il cosiddetto « caporalato », dell'inosservanza delle normative sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché i casi di vere e proprie truffe agli enti previdenziali, realizzate, per esempio, attraverso la costituzione di rapporti di lavoro totalmente o parzialmente fittizi.

Altro campo sul quale si è inteso svolgere un approfondimento, in quanto di rilevante interesse per il settore, è quello delle frodi e delle contraffazioni dei prodotti agroalimentari, fenomeno che produce danni non solo ai consumatori, ai quali non si garantisce una corretta informazione in termini di spesa e di sicurezza alimentare, ma anche ai produttori onesti, che vedono alterato il gioco della concorrenza, e, più in generale, all'intera economia nazionale, in considerazione dell'incidenza negativa a livello internazionale sull'immagine e sui consumi dei prodotti interessati.

Altrettanto gravi sono apparse poi le denunce circa i tentativi delle organizzazioni criminali di esercitare un controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari o addirittura di acquisire il controllo e la proprietà delle aziende. Tali tentativi si realizzano attraverso pressioni, minacce, furti ed estorsioni nei confronti degli agricoltori oppure attraverso il fenomeno dell'usura, che trae alimento dalla tradizionale carenza di liquidità e di redditività delle imprese del comparto. È stata per esempio denunciata l'esistenza di un vero e proprio « mercato fondiario parallelo », in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività ai clan. In tal modo, un gran numero di imprese legali rischiano di finire nell'orbita delle organizzazioni delinquenziali, a scapito del mercato e delle aziende che operano in condizioni di legalità.

Tutte le tematiche sopra richiamate sono state approfondite chiamando in au-

dizione i rappresentanti degli enti e delle istituzioni competenti, delle associazioni di categoria e sindacali, di altre organizzazioni interessate alla materia nonché alcuni giornalisti che hanno svolto particolari inchieste sul fenomeno.

Sono stati, in particolare, ascoltati:

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare (29 aprile 2010 e 27 maggio 2010);

i rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della CIA, della Copagri, dell'AGCI-Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop-Agroalimentare e dell'UNCI-Coldiretti (19 maggio 2010 e 3 giugno 2010);

il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (7 luglio 2010);

i rappresentanti delle associazioni Legambiente e Fare ambiente (15 febbraio 2010);

i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione province d'Italia (UPI) (23 febbraio 2010);

i rappresentanti delle associazioni Medici senza frontiere e Integra - Associazione per l'integrazione degli immigrati - ONLUS (1° marzo 2011);

i rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) (2 marzo 2011);

i rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (8 marzo 2011);

il sindaco di Rosarno (24 marzo 2011)

i rappresentanti della Guardia di finanza (29 marzo 2011);

l'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale (PON) Sicurezza per lo sviluppo-Obiettivo 2007-2013 (30 marzo 2011);

il Capo del Corpo forestale (5 aprile 2011);

i rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (12 aprile 2011);

l'assessore all'agricoltura e alla forestazione della Regione Calabria (28 aprile 2011);

il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) (3 maggio 2011);

il sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA), Maurizio de Lucia (4 maggio 2011);

il prefetto di Reggio Calabria (4 maggio 2011);

il Comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari (28 giugno 2011);

il Presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (13 luglio 2011);

i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (14 luglio 2011);

il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (20 luglio 2011);

la giornalista Maria Pirro della testata « Panorama » (26 luglio 2011);

il giornalista Antonio Corbo della testata « L'Espresso » (11 ottobre 2011).

2. I fatti di Rosarno e la situazione dell'agricoltura calabrese.

La Commissione ha in primo luogo verificato il contesto nel quale sono maturati i gravi fatti di Rosarno, approfondendo le problematiche relative alla produzione agricola della zona, gli interventi effettuati per risolvere lo stato di grave disagio riscontrato nonché le prospettive di crescita dell'attività agricola calabrese unitamente agli interventi necessari per favorire tale processo.

Il prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, ha ricordato la situazione dell'agricoltura in Calabria. Mentre nel 1951 il settore produceva il 43 per cento della ricchezza totale, attualmente la percentuale si attesta intorno al 7,9, mentre il numero di occupati è sceso dal 65 al 16 per cento. L'agricoltura calabrese continua comunque ad avere un certo peso: i settori più importanti sono l'olivocultura, l'agrumicoltura, la cerealicoltura e la vitivinicoltura. Le problematiche del settore sono legate alla scarsa redditività di alcune produzioni e ad alcuni fenomeni di illegalità riscontrati nel mercato del lavoro, manifestatesi con comunicazioni di assunzioni che si sono rivelate fittizie.

L'assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria ha ricordato che nella regione tre sono le zone agricole importanti: la piana di Sibari, con le sue produzioni di eccellenza, tra le quali le clementine IGP, la piana del Lametino, con alcune colture ortive di qualità, e la piana di Gioia Tauro, all'interno della quale insiste il comune di Rosarno. L'agricoltura è, quindi, da un lato, un settore importante per l'economia della regione; dall'altro, manifesta forti elementi di debolezza in quanto soggetta alle influenze della criminalità organizzata. Tali organizzazioni dispongono, infatti, di ingenti capitali liquidi e possono intercettare, soprattutto in periodi di crisi, una domanda di credito da parte delle imprese agricole che rimane in larga parte insoddisfatta. Proprio le difficoltà nell'ottenere un giusto ricavo dalla coltivazione di alcuni prodotti determina per i produttori la necessità di ridurre i costi della manodopera che, poi, finisce per essere gestita in nero e con il fenomeno di intermediazione illecita, più propriamente noto come caporalato. Molto spesso le imprese sono in apparenza legali, con i certificati antimafia in ordine; spesso le società vengono intestate a dei prestanome per gestire e « ripulire » i proventi delle organizzazioni criminali. L'agricoltura calabrese deve, quindi, essere incentivata a divenire settore produttivo autonomo in un contesto di legalità.

Il prefetto di Reggio ha sottolineato, inoltre, che i fatti di Rosarno sono scoppiati quando la Commissione europea ha mutato il parametro di riferimento per la concessione dei contributi, non più legato al quantitativo raccolto, ma riferito a quello dell'estensione del terreno. Il contributo si è abbattuto da 8.000 euro per ettaro a 1.500-1.600 euro. Così le imprese non hanno più avuto interesse a raccogliere le arance industriali di Rosarno. Per quanto riguarda il fenomeno delle dichiarazioni fittizie, si è trattato di lavoratori locali che sono stati iscritti all'INPS e che percepivano l'indennità di malattia o di disoccupazione, nonostante lo svolgimento del lavoro venisse realmente effettuato da persone diverse, in prevalenza emigrate. Quando il contributo si è abbattuto, i 2.500 migranti sono spariti e a distanza di un anno ne sono arrivati solo 700-800. Tra i caporali è stata riscontrata l'esistenza di cittadini extracomunitari. Nel 2011 le condizioni di vita dei lavoratori di Rosarno non sono molto cambiate, salvo il miglioramento delle strutture, la scomparsa dei ghetti e la realizzazione di un centro di accoglienza. Sono state, inoltre, effettuate numerose verifiche fiscali e nel 2011, per la prima volta dopo vent'anni, sono stati registrati all'INPS 800 contratti regolari di migranti extracomunitari. C'è stata quindi una svolta nel senso del rispetto della legalità. Il prefetto ha in ogni caso sottolineato come una maggiore attenzione al rispetto delle regole può determinare nel breve periodo effetti contrastanti quali, per esempio, l'acuirsi di un senso di paura tra gli abitanti locali nel concedere in locazione le abitazioni all'interno dell'azienda, nella preoccupazione che qualcosa possa non essere in regola. La prefettura si è fatta carico di realizzare un nuovo centro di accoglienza, utilizzando le risorse del Programma operativo nazionale 2007-2013 (PON-Sicurezza, che si propone di migliorare le condizioni di sicurezza e legalità nelle regioni Obiettivo convergenza, ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). È stato, inoltre, sotto-

scritto, il protocollo di intesa con la Regione Calabria per l'emersione del lavoro nero e per la formazione.

Il sindaco di Rosarno ha rilevato che la crisi del settore agrumicolo nella zona è dovuta alla scarsa qualità delle arance e alla tipologia di contributo europeo erogato, rivolto direttamente all'agricoltore senza tener conto della quantità raccolta. Inoltre, sussistono rilevanti problemi di logistica, considerata la distanza dai luoghi distributivi e la mancanza di una filiera commerciale che goda di un aiuto all'inserimento nella distribuzione. La difficoltà maggiore è la mancanza di vere cooperative tra gli agricoltori. La rivolta di Rosarno è legata a queste questioni. Le modalità di gestione della manodopera mal si raccordano con le caratteristiche del territorio, dove l'estensione fondiaria è ridotta e per raccogliere il prodotto servono, utilizzando una manodopera pari a 5 operai, 15-20 giorni di lavoro, meno di quanti ne servono per metterli in regola. L'agricoltura di quelle zone risulta oramai datata e occorre investire su un processo di riconversione degli agrumeti, incentivando attività di nicchia quali le arance biologiche, inserite in un contesto di qualità e di legalità che escluda il ricorso alla manodopera in nero. Il sindaco ha reso noto alla Commissione che sono in atto, tra le istituzioni, iniziative per l'emersione del lavoro nero e per configurare piani di aiuto per gli agricoltori nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale in atto, anche al fine di fornire alloggi dignitosi ai lavoratori. Dal Ministero dell'interno è arrivato un contributo di 1 milione e 800 mila euro, che è stato destinato alla costruzione di un centro di accoglienza su un bene confiscato alla mafia. Preoccupante è che, durante i fatti di Rosarno, tra gli stessi lavoratori extracomunitari vi erano soggetti riconducibili alla figura di caporali. Nel Mezzogiorno e in particolare in Calabria i *voucher* si sono rilevati inefficaci perché troppo cari rispetto al prezzo di acquisto delle arance. Negli anni '70 si tentò una prima riconversione del biondo comune, ma sono state introdotte alcune varietà tipiche dell'agricoltura sic-

liana, come il moro e il tarocco, che sono consigliabili per i succhi bevibili e non per quelli concentrati. Inoltre, per le caratteristiche climatiche della zona, caratterizzata da frequenti gelate, tali varietà non riescono a raggiungere una maturazione sufficiente. È stata, quindi, tentata una riconversione in pescheti, ma essa non ha funzionato.

L'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale (PON) Sicurezza per lo sviluppo ha illustrato il programma 2007-2013, che prevede come linee strategiche la promozione ed il sostegno alla competitività, all'occupazione ed all'inclusione sociale. Questi obiettivi generali sono ripartiti in tre assi: l'asse 1, per la sicurezza e la libertà di imprese, con particolare riguardo all'economia imprenditoriale; l'asse 2, per la diffusione della legalità e per la gestione dell'impatto migratorio; l'asse 3, per l'assistenza e la comunicazione. La dotazione complessiva è per il periodo 2007-2013 di circa 1 miliardo e 258 milioni di euro. Il primo asse ha una dotazione di 573 milioni e ha come obiettivi: il miglioramento delle condizioni di controllo del territorio; il controllo delle vie di comunicazione; la tutela dell'ambiente; la lotta alla contraffazione e, infine, la formazione degli operatori di polizia. L'asse 2 ha una dotazione di 538 milioni di euro e ha come obiettivo la gestione dell'impatto migratorio (l'obiettivo 2.2. tutela il lavoro regolare). I progetti possono essere presentati dalle amministrazioni centrali o dagli enti del territorio. Al 30 marzo 2011 i progetti finanziati sono 171, di cui 64 di iniziativa delle amministrazioni centrali e 107 di provenienza territoriale. Sono stati assegnati 716 milioni di euro mentre 400 milioni sono ancora da spendere. Le risorse impegnate ammontano a 396 milioni di euro. A fronte di un'erogazione di 700 milioni di euro è stato, quindi, impegnato il 65 per cento delle risorse disponibili. Mentre per il 2010 è stata superata la soglia di spesa richiesta dall'Unione europea per non perdere i finanziamenti, nel 2011 tale risultato ancora non era stato raggiunto. Per l'agricoltura, e soprattutto per far fronte

alla situazione di disagio verificatasi a Rosarno, è stato disposto un finanziamento di 2 milioni di euro per il recupero di un bene confiscato da destinare ad una casa di accoglienza e l'avvio di un progetto di monitoraggio degli impiegati in agricoltura. Vi sono, poi, altri progetti che interessano indirettamente il settore e che riguardano l'impatto migratorio e l'inclusione dei lavoratori in alcune località, come Somma Vesuviana, Battipaglia, Pachino e Canosa. Le difficoltà del programma possono essere individuate nella sostenibilità da parte dei piccoli comuni a portare avanti e gestire i singoli progetti; in particolare è stato segnalato lo scarso interesse dei comuni nel portare avanti progetti nel settore agricolo. Risulta, al riguardo, particolarmente importante assicurare una sinergia tra i PON ed i POR regionali.

La Commissione ha poi ascoltato i rappresentanti di alcune associazioni che hanno realizzato specifici interventi per aiutare l'integrazione degli immigrati.

In particolare è stata chiamata in audizione l'organizzazione medico-umanitaria Medici senza frontiere, che ha partecipato a progetti umanitari anche in Italia, iniziati negli anni '90 con l'organizzazione del primo soccorso sanitario alle popolazioni che arrivavano sulle coste pugliesi e proseguiti, poi, con l'assistenza ai lavoratori stagionali, una popolazione costituita da circa 10.000 cittadini stranieri che si spostano ogni anno dal Nord al Sud dell'Italia, ritornando periodicamente negli stessi luoghi. Nel 2004 è stato redatto un primo rapporto, ripetuto nel 2007, sulle condizioni di vita, di lavoro e di salute di questa popolazione; i risultati hanno fatto emergere un quadro spaventoso in ordine alle condizioni di igiene e sanitarie nelle quali sono costrette a vivere queste persone. Con le regioni Puglia e Sicilia è stato avviato un percorso di collaborazione, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa, che ha portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle quali sono gestiti gli sbarchi degli immigrati, anche attraverso la prestazione di im-

mediate prestazioni di soccorso sanitario. Sono state avviate collaborazioni con le regioni Puglia e Sicilia per fornire servizi di assistenza igienico-sanitaria a tali popolazioni. Dal lavoro svolto emerge come la manodopera utilizzata è per circa il 90 per cento irregolare e vive in condizioni di sfruttamento.

L'Associazione per l'integrazione degli immigrati – Integra Onlus opera in sinergia con i vari enti del territorio prevalentemente salentino e pugliese, avendo come obiettivo la valorizzazione e l'integrazione degli immigrati, e basa la propria attività sulla progettazione, il reperimento di fondi, la presentazione di bandi e l'attivazione di sinergie con le amministrazioni pubbliche. Grazie al PON Sicurezza è stato attivato il progetto INEA che, attraverso un'analisi condotta sui territori del sud Italia, mira ad individuare l'entità e la mappa del lavoro dei braccianti agricoli. Secondo tale associazione, sarebbe importante attivare nuove sinergie per migliorare le condizioni di vita dei braccianti agricoli che, sovente, appartengono alla categoria dei richiedenti asilo o dei rifugiati politici.

Infine, sono intervenuti i rappresentanti di LIBERA, associazione attenta ai temi della formazione e dell'educazione alla legalità, con attenzione particolare al ricordo delle vittime della mafia. Libera è impegnata in progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, in particolare terreni agricoli, affidati a cooperative sociali che operano in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, le quali gestiscono circa 1.000 ettari di terreno. Mentre nei primi progetti le terre confiscate ai mafiosi erano spesso di cattiva qualità, abbandonate ed incolte, oggi si acquisiscono realtà pienamente produttive. L'attenzione che la criminalità organizzata riserva ai terreni agricoli è dovuta anche al fatto che le aree agricole possono essere oggetto di modificazioni in ordine alla destinazione d'uso, potendo essere sfruttate per costruire o per produrre energia da fonti rinnovabili. L'associazione Libera non gestisce direttamente i terreni agricoli, ma promuove l'applicazione della legge n. 109 del 1996,

che prevede l'affidamento di questi terreni a cooperative sociali, anche ai fini dello svolgimento della cosiddetta agricoltura sociale. Le cooperative sono tenute a rispettare un disciplinare per poter utilizzare il marchio «*Libera terra*»; in tal senso è richiesto il rispetto di tutti i requisiti di legge; vengono, inoltre, sottoscritti accordi con i produttori locali, dove una particolare attenzione viene rivolta al rispetto dei diritti dei lavoratori. Il prezzo del prodotto conferito dalle cooperative riesce a garantire un buon livello di remuneratività e smentisce la convinzione di taluni che per essere competitivi sul mercato è necessario tollerare una certa dose di illegalità. Certo, occorre garantire una filiera nella quale al produttore è riconosciuto il giusto prezzo, le intermediazioni sono minime e l'attività è corretta; in tal caso non sussiste alcuna ragione economica perché le cooperative sociali in questione non riescano a stare in piedi con le loro gambe, non ricevendo alcun contributo pubblico a fondo perduto. Questo non significa che svolgendo un'attività di interesse pubblico, le stesse cooperative non necessitino di politiche premianti da parte delle regioni; inoltre, esse non hanno la proprietà del bene che gestiscono in comodato d'uso e incontrano numerosi problemi per l'accesso al credito. I rappresentanti di *Libera* ritengono, quindi, che si potrebbe pensare a costituire un fondo di garanzia in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati.

3. Documenti e rapporti.

L'Associazione Legambiente produce ogni anno il rapporto Ecomafia, l'unico studio in Italia sul fenomeno dell'illegalità ambientale. Il settore agroalimentare, che rappresenta (dati 2010) il 15 per cento del PIL ed è il secondo comparto manifatturiero nazionale, risulta continuamente colpito dall'agropirateria e dal falso *made in Italy*. All'estero tre prodotti alimentari italiani su quattro sono falsi. I dati sull'illegalità nel settore agroalimentare sono riportati annualmente nel dossier « Italia a

tavola » e dimostrano che gli interessi della criminalità organizzata continuano a crescere in maniera incisiva nel settore. La mafia è nata nelle campagne e da lì si è espansa, investendo i suoi interessi anche nel settore della commercializzazione dei prodotti agroalimentari al punto da influenzarne la formazione dei prezzi. Tutto ciò costa 3,5 miliardi di euro all'anno alle aziende, ovvero 5.400 euro ad azienda. I reati più frequenti vanno dal furto di attrezzature, all'usura, al *racket*, all'abigeato, alle estorsioni, alle macellazioni clandestine, alle corse clandestine di cavalli, alle truffe all'Unione europea e al caporalato. L'associazione Legambiente ha sottolineato, in particolare, le numerose infiltrazioni criminali riscontrabili nei mercati ortofrutticoli: in tale contesto si sono costituiti pericolosi cartelli che gestiscono e controllano le rotte della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli verso le diverse zone d'Italia. Le quotazioni dei prodotti all'origine sono bassissime, mentre subiscono rincari sproporzionati nel momento in cui devono essere distribuiti. Risulta, a tal fine, particolarmente importante attuare le misure normative che garantiscono la tracciabilità dei prodotti alimentari e rafforzare la rete dei controlli. Occorre, inoltre, una politica di investimenti nella prevenzione coinvolgendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È necessario infine assicurare maggiori controlli sulla presenza di OGM e sulla qualità dei mangimi.

Fareambiente è un'associazione che si occupa prevalentemente del settore agroalimentare e redige il Rapporto sulle frodi. Nel 2010 l'analisi svolta dall'Associazione ha evidenziato un aumento degli illeciti nel mercato dei prodotti di qualità a marchio registrato. Il rapporto ha inteso inoltre approfondire il grado di consapevolezza dell'acquirente italiano e straniero in ordine alla negatività del fenomeno della contraffazione e al livello di efficienza dell'attuale sistema di controlli. Per monitorare la situazione avendo riguardo al settore imprenditoriale, è stato predisposto un piano di comunicazione *ad hoc* e sono stati istituiti appositi corsi da realizzare

nelle scuole. Il settore agroalimentare può costituire un volano importante per il turismo e per lo sviluppo di un modello imprenditoriale non più legato esclusivamente all'industria pesante.

L'Eurispes elabora e pubblica il « Rapporto sulle agromafie ». All'interno del rapporto sono state segnalate due prevalenti criticità. La prima è data dalla forte presenza delle organizzazioni criminali nel settore agricolo. Secondo l'Eurispes, il fatturato complessivo delle agromafie ammonta a 12,5 miliardi di euro, circa il 5-7 per cento del fatturato complessivo delle organizzazioni criminali che, nel complesso è pari a circa 220 miliardi di euro. Secondo l'Istituto è soprattutto la difficoltà delle imprese, in particolare meridionali, nel riuscire ad ottenere il credito bancario di cui hanno bisogno, a determinare una richiesta di aiuto alla criminalità organizzata locale che dispone, di converso, di consistente liquidità monetaria; a ciò consegue un subentro di fatto nel controllo della gestione dell'azienda fino a quando l'imprenditore originario non diventa un mero prestanome. Il secondo fattore di criticità è connesso al fenomeno dell'*italian sounding*, il cui fatturato si aggira tra i 51 ed i 60 miliardi di euro. La diffusione del fenomeno è in larga parte dovuta al fatto che una parte delle materie prime agricole viene importata in Italia e classificata come importazione temporanea; dopo una qualche trasformazione sul territorio nazionale, i prodotti vengono, poi, rivenduti sul mercato estero come prodotti italiani. Queste merci, pur contenendo prodotti agricoli non italiani, possono, con l'attuale normativa, essere rivendute all'estero con il marchio *made in Italy*. Pertanto su 27 miliardi di euro di importazioni di materie prime, parte di queste sono riesportate, in forma di nuovi prodotti, come se fossero prodotte in Italia. Su un fatturato complessivo di 154 miliardi di euro, il 33 per cento della produzione complessiva agroalimentare diretta all'*export*, pari a 51 miliardi di fatturato, deriva da materie prime importate. I marchi italiani hanno bisogno di un'incisiva e coordinata attività di tutela in

ambito europeo, considerato che per molti prodotti di eccellenza (pasta, formaggi, latte a lunga conservazione, carne di maiale, di coniglio e ovicaprine, derivati dal pomodoro, frutta e verdura, derivati dai cereali) non è prevista l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del prodotto. Il sistema di controlli italiano è tra i più efficienti; il problema è fuori dal Paese, in ambito internazionale, dove vengono copiati i *brand* italiani. Infine, dal Rapporto emerge come l'agricoltura è il comparto, all'interno della filiera agroalimentare, con minor potere contrattuale e con gli utili più bassi. Le cause possono essere rinvenute nella eccessiva polverizzazione delle imprese, nella scarsa trasparenza nella formazione dei prezzi, nella mancanza di una vera concorrenza, nel numero troppo elevato di intermediari, nell'inadeguatezza delle piattaforme logistiche; nell'eccessivo potere detenuto dalla grande distribuzione.

4. Le organizzazioni agricole.

I rappresentanti della Coldiretti hanno osservato che il fenomeno dell'illegalità in agricoltura interessa sia comportamenti aventi rilevanza penale (estorsioni con minacce a beni aziendali, attività penalmente rilevanti nei mercati ortofrutticoli, macellazioni clandestine), per i quali risultano necessarie un'intensificazione dei controlli, una maggiore certezza della pena e l'utilizzazione di strumenti di confisca del bene, sia comportamenti aventi natura di illecito amministrativo e civilistico.

Per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione, occorrerebbero un'intensificazione della dotazione organica delle forze dell'ordine preposte ai controlli nonché l'evidenziazione dell'origine territoriale dei prodotti in etichetta, anche attraverso il potenziamento di apposite ricerche sui marcatori molecolari. Viene, inoltre, ritenuto importante l'ampliamento della possibilità di costituirsi parte civile, il riconoscimento della legittimazione ad intraprendere azioni a carattere collettivo e

la diffusione di sportelli per agevolare le persone che debbono sporgere denunce contro le condotte delittuose.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro agricolo, le parti sociali insieme ai sindacati hanno siglato avvisi comuni per dare una risposta al problema del lavoro nero o del caporalato. Sono stati, inoltre, adottati nuovi provvedimenti che hanno semplificato l'assunzione di manodopera in agricoltura, anche attraverso l'introduzione di appositi voucher. L'Istituto nazionale di previdenza sociale è oggi in grado di controllare i dati delle aziende attraverso le denunce che le stesse sono tenute a presentare; con la lettura dei documenti si può capire se vi sia un uso giustificato di manodopera. Certo, occorre evitare che i controlli si concentrino solo su quelle aziende che si autodenunciano e pagano i contributi. Il settore agricolo è quello maggiormente penalizzato nell'ambito del costo finale del prodotto, che poi ricade interamente sui consumatori. Si potrebbe immaginare di attribuire al riguardo maggiori poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I rappresentanti della Confagricoltura hanno sottolineato il particolare interesse dell'organizzazione per le problematiche riguardanti il lavoro in agricoltura che coinvolge (dati riferiti al 19 maggio 2010) circa un milione di persone e che, in caso di lavoro irregolare o non dichiarato, comporta problemi oltre che di legalità anche di concorrenza sleale per le imprese che rispettano le regole. Le caratteristiche principali del mercato del lavoro agricolo sono la maggiore presenza di operai rispetto agli impiegati e una prevalenza di rapporti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Occorre, secondo Confagricoltura, intervenire sul costo del lavoro, prevedendo un esonero dall'obbligo contributivo per i rapporti di lavoro agricolo fino a 110 giornate annue. Sono stati creati numerosi organismi bilaterali che assolvono a determinate funzioni rispetto sia ai datori di lavoro e che ai lavoratori (FORAGRI, AGRIFORM per la formazione, FISLAF e FIA in materia sanitaria e AGRIFONDO in materia di

previdenza complementare). Gli assetti della contrattazione collettiva si caratterizzano per un marcato decentramento degli aspetti fondamentali della contrattazione. Sono stati sottoscritti tre avvisi comuni tra tutte le parti sociali agricole (2004, 2007 e 2009) nei quali sono state formulate proposte per alleggerire il peso degli oneri sociali, per eliminare le rigidità burocratiche, per restituire alla previdenza agricola l'importanza e la dignità che merita all'interno dell'INPS e per risolvere alcune criticità interpretative. Per favorire una reale emersione del lavoro nero, è necessario introdurre una semplificazione in merito agli adempimenti burocratici, con particolare riguardo alle modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari, e ridurre i costi per le imprese. Le aliquote previdenziali agricole in vigore in Italia sono tra le più alte in Europa, a causa dell'elevata incidenza della contribuzione antinfortunistica. Sarebbe auspicabile l'istituzione di una commissione tripartita presso i centri di impiego, composta dalla parte datoriale, da quella sindacale e dalle amministrazioni pubbliche per cercare di intervenire in maniera più trasparente sul mercato del lavoro.

La Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha elaborato tre rapporti (2003, 2005 e 2009) sulla criminalità organizzata nelle campagne; dagli ultimi dati acquisiti emerge un'attenzione particolare sulla distribuzione, sul trasporto e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli. Le associazioni dei produttori sono state oggetto di attentati in alcune zone da parte delle organizzazioni criminali. I nuovi ambiti nei quali le mafie investono interessano: l'usura, la contraffazione e adulterazione dei prodotti agricoli, le truffe all'AGEA, il controllo della filiera agroalimentare, il lavoro nero in agricoltura, la modifica del paesaggio agricolo, con investimenti in grandi infrastrutture viarie, in aree agricole e zone limitrofe.

La COPAGRI ha messo in risalto come la crisi economica ha aggravato alcune questioni che interessano il mondo agricolo; infatti, nonostante i numerosi tentativi delle organizzazioni sindacali di inter-

venire e stimolare la legalità nel settore, la disoccupazione tende ad aumentare, con conseguente aumento di manodopera disponibile e di fenomeni illeciti di intermediazione, mentre il credito alle aziende stenta ad essere erogato e i prodotti spesso non vengono più raccolti in quanto i prezzi non sono remunerativi.

Le principali cooperative agricole AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop agroalimentare hanno ritenuto necessario che si provveda con urgenza a riorganizzare il modello imprenditoriale agricolo; l'eccessiva frammentazione non permette, infatti, l'innovazione di prodotto, il perseguimento di economie di scala ed un soddisfacente accesso ai mercati. Nel mercato del lavoro occorre semplificare e rendere compatibili le scadenze burocratiche con i normali tempi di lavoro dell'agricoltura, per esempio emanando il cosiddetto « decreto flussi » quando sta per cominciare la stagione di raccolta in modo da consentire alle aziende di mettersi in regola. Occorre, poi, che i controlli siano effettuati in maniera regolare e non eccezionale.

L'Unci Coldiretti (Associazione nazionale delle cooperative agricole e di trasformazione agroindustriale) ha sottolineato che occorrerebbe vietare alle aziende che non sono in regola di accedere alle agevolazioni fiscali e ai piani di sviluppo rurale. La legislazione deve tutelare e favorire la certificazione di origine, lo sviluppo della vendita diretta e l'apposizione di un marchio etico al prodotto che assicuri il giusto valore aggiunto alle produzioni di quelle imprese che hanno fatto del rispetto della legalità il proprio *modus operandi*. In questo senso, risulta determinante l'efficienza del sistema dei controlli alle frontiere e prevedere un'etichettatura obbligatoria che garantisca la tracciabilità dei prodotti.

5. Le organizzazioni sindacali.

Il coordinatore delle politiche agricole della UILA-UIL ha sottolineato che nel 2004 e nel 2007 sono stati stipulati con

Confagricoltura, Coldiretti e CIA taluni avvisi comuni in materia di lavoro nero e di emersione. Il fenomeno del caporalato è collegato a quello delle false cooperative create per far figurare in maniera fittizia come lavoratori persone residenti nel luogo; la durata di tali cooperative è mediamente di circa un anno, al termine del quale le stesse vengono sciolte. L'INPS effettua i controlli dopo due o tre anni, disconoscendo, i rapporti di lavoro falsamente denunciati. La pubblica amministrazione, detentrica di un'enorme quantità di informazioni sulle aziende agricole, deve effettuare controlli incrociati tra gli organismi che erogano i contributi europei, l'Agenzia delle entrate, le camere di commercio, l'INPS e l'INAIL, in modo da individuare gli eventuali illeciti che avvengono a livello previdenziale. È stato richiesto di poter costituire degli organismi territoriali trilaterali, ai quali partecipino le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni, al fine di promuovere una politica attiva del lavoro, incrociando domanda ed offerta. Ai fini dell'emersione del lavoro nero, dovrebbe essere prevista una premialità dal punto di vista fiscale o contributivo per quelle aziende che si rapportano con gli organismi trilaterali al fine di soddisfare il bisogno di manodopera. Per quanto riguarda in particolare i fatti di Rosarno, i ricavi che si possono ottenere dalla raccolta delle arance non coprono i costi; per garantire a quei lavoratori un salario contrattuale, occorrerebbe prevedere un sostegno da parte della collettività. Per quanto riguarda l'utilizzo dei *voucher*, essi possono essere uno strumento utile di semplificazione e di emersione se riservato a soggetti che non sono imprenditori agricoli. Nell'impresa agricola vi sono due tipologie di lavoratori. La prima è costituita da pochi lavoratori a tempo indeterminato e da un numero abbastanza consistente di lavoratori a tempo determinato che lavorano presso l'azienda in periodi ripetuti dell'anno. La seconda tipologia è rappresentata da lavoratori stagionali che nei periodi di raccolta si aggiungono ai lavoratori organici dell'azienda. Occorre

operare una semplificazione delle procedure attraverso l'introduzione della comunicazione di assunzione cumulativa e non individuale e la registrazione sul libro unico del lavoro, da considerarsi sufficiente in caso di ispezione. Per sconfiggere il fenomeno del caporalato, oltre a suggerire di introdurre nell'ordinamento una specifica fattispecie di reato (effettivamente introdotto in data successiva), è stata puntualizzata particolarmente la necessità di istituire delle commissioni trilaterali, composte dai sindacati, dai datori di lavoro e dalle istituzioni che facciano incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Esiste poi il problema degli immigrati, che non si iscrivono alla previdenza in quanto clandestini; al riguardo, è necessario prevedere la possibilità di mettersi in regola, denunciando i rapporti di lavoro che hanno avuto.

Il segretario della FAI-CISL ha rilevato che l'utilizzo dei *voucher* in agricoltura rappresenta un elemento di destrutturazione delle tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori.

Il segretario dell'UGL Agroalimentare ha sottolineato come il nuovo regime del disaccoppiamento dei pagamenti della politica agricola comune ha tolto il controllo sui volumi e ha dato libertà all'impresa; il fatto di percepire un aiuto senza il controllo sulla quantità e qualità del prodotto potrebbe aver fornito una sponda al lavoro nero.

6. Gli enti previdenziali e assicurativi.

Il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha sottolineato che il settore agricolo è caratterizzato da agevolazioni particolari, in quanto soggetto a discontinuità lavorativa e a calamità naturali. Il sistema degli elenchi anagrafici annuali rappresenta un sistema non più efficiente. Attualmente, infatti, i modelli di dichiarazione trimestrale vengono presentati entro la fine del mese successivo alla scadenza e la riscossione avviene circa sei mesi dopo. Gli elenchi della manodopera a tempo determinato

vengono compilati annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale sistema ha favorito l'instaurarsi di comportamenti fraudolenti, tesi alla dichiarazione di rapporti di lavoro fittizi, finalizzati alla percezione indebita di prestazioni assistenziali e previdenziali. I fenomeni di illegalità maggiormente riscontrati riguardano: le aziende agricole fantasma, create *ad hoc* per denunciare rapporti di lavoro fittizi; le aziende che denunciano manodopera in esubero con una compresenza sia di rapporti di lavoro regolari che irregolari; la somministrazione irregolare di lavoro agricolo mediante denuncia di rapporti da parte di aziende diverse da quelle per le quali hanno lavorato, le cosiddette « cooperative senza terra ». L'Istituto ha negli ultimi anni incrementato l'attività ispettiva, fornendo dettagliate istruzioni alle sedi provinciali. Sarebbe opportuno, quindi, abrogare gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, assimilando il sistema alla generalità dei dipendenti. In merito all'indennità di malattia ai lavoratori agricoli a tempo determinato, si potrebbe o corrisponderla qualora l'evento malattia si verifici in costanza di rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione negli elenchi che hanno validità annuale; o innalzare il requisito delle 51 giornate arrivando ad un minimo di 70 giornate annue. In tal modo si recupererebbero quelle ulteriori giornate lavorate in nero, oltre la media delle 56-60 giornate denunciate in vaste zone del Paese, salvaguardando comunque i comportamenti corretti che si riscontrano nel centro-nord, in cui la media si attesta intorno alle 75 giornate. Per i lavoratori a tempo indeterminato, occorrerebbe effettuare un controllo sul numero di giornate di malattia anticipate e sul relativo importo conguagliato tramite compensazione sulle dichiarazioni trimestrali di manodopera occupata. Per le prestazioni economiche di maternità e di paternità, occorre effettuare controlli tempestivi, da effettuare anche incrociando le informazioni contenute negli archivi automatizzati. L'INPS registra un forte squilibrio finan-

ziario nel settore agricolo. Il doppio danno che l'ente subisce è quello di pagare prestazioni assistenziali non dovute e la mancata percezione dei contributi da parte delle aziende che occupano lavoro in nero. Sui *voucher*, ritiene che essi abbiano aiutato a regolarizzare i rapporti che prima avvenivano in forma illegale. Esistono nel settore forti differenze territoriali; il Veneto ha il primato assoluto nell'utilizzo e il Friuli ha fatto registrare un incremento addirittura fuori da qualsiasi previsione.

Il rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha sottolineato che i rapporti di lavoro agricoli sono interamente gestiti dall'INPS il quale riversa all'INAIL il flusso finanziario relativo ai premi assicurativi versati dai datori di lavoro per la copertura previdenziale degli infortuni e delle malattie professionali. In caso di infortunio, tuttavia, la procedura prevede che la denuncia debba essere indirizzata all'INAIL. Pertanto l'INAIL non ha dati riguardo al numero delle aziende agricole; vorrebbe però iniziare a gestire in maniera diretta il rapporto con le imprese anche per costruire una base di dati di conoscenza per il fenomeno antinfortunistico. Per il Mezzogiorno è stato adottato il piano straordinario di vigilanza che ha interessato la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Calabria, con 7.500 ispezioni in agricoltura. Per mandato istituzionale, l'INAIL si è dedicata maggiormente all'attività di vigilanza in edilizia, mentre l'INPS ha seguito maggiormente l'agricoltura. Dai dati pubblicati dal Ministero del lavoro emerge che nel settore agricolo si registra, rispetto alle aziende ispezionate, una media del 50 per cento di aziende irregolari. Occorre, quindi, condividere le informazioni, anche in ragione di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di scambiare i propri dati in rete. Ciò potrebbe servire anche per realizzare quei sistemi denominati di *business intelligence* per mirare l'attività ispettiva su aziende che presentano profili di irregolarità più mirati. Nel caso di ispezioni

condotte dall'INAIL vi sono percentuali di irregolarità più alte; il profilo infortunistico presenta un *trend* in discesa.

7. Gli organi di controllo.

I rappresentanti della Guardia di finanza hanno svolto un'analisi sui principali fenomeni di illegalità nel settore agricolo, enucleato i tratti salienti della loro missione istituzionale e fornito talune indicazioni sulle iniziative da intraprendere. Riguardo ai fenomeni di illegalità, essi si manifestano in varie forme, dall'evasione fiscale e contributiva, al lavoro nero, alle illecite percezioni di finanziamenti pubblici, alle contraffazioni, alle frodi commerciali fino alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, nei tre anni precedenti il 2011 il Corpo ha scoperto 1.200 evasori fiscali che operano nel ramo agricolo e ha individuato quasi 9 mila lavoratori in nero o irregolari (uno dei fenomeni più ricorrenti è l'intermediazione abusiva; sono poi state scoperte indebite percezioni di sussidi destinati ad aziende operanti nell'agroalimentare per oltre 45 milioni di euro). Altro fenomeno frequente sono le frodi perpetrate a danno dei fondi comunitari e della spesa pubblica nazionale. Vi sono poi condotte delittuose pericolose per la salute dei consumatori, che riguardano l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti con falsa indicazione *made in Italy* o prodotti che riportano ingannevolmente denominazioni di origine protetta. Il comparto inoltre soffre di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Quanto alle competenze della Guardia di finanza, essa svolge il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria e si occupa: del controllo in ordine all'entrate fiscali e ai conseguenti fenomeni di evasione fiscale e contributiva; della vigilanza sulle uscite, comprese le frodi al bilancio comunitario; del controllo del mercato dei capitali attraverso la lotta al riciclaggio e all'usura; del mantenimento della sicurezza attraverso il contrasto dei traffici illeciti; della

tutela del mercato dei beni e servizi, nell'ambito del quale rientrano le azioni di contrasto ai fenomeni di carovita. Le fenomenologie illecite che si manifestano nell'agroalimentare tendono ad intersecarsi essendo rivolte a conseguire profitti di natura diversa. A ciò consegue la necessità che ogni azione di contrasto coinvolga le diverse forze di controllo e i vari livelli istituzionali, tra i quali i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e della salute. Per il coordinamento dell'attività di contrasto alle frodi comunitarie è stato istituito il COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie) mentre, sul fronte della lotta al lavoro sommerso, è stato attivato un piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nel Mezzogiorno. Sul fronte della tutela della salute, la Guardia di finanza ha dato il proprio contributo alla predisposizione del piano nazionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare e ha fornito uno strumento operativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Guardia di finanza ritiene importante rafforzare sul piano internazionale la tutela del *made in Italy*, estendendo ad altri Stati gli accordi, per lo più di natura bilaterale, sottoscritti dall'Unione europea (per esempio con la Svizzera e la Corea del Sud). Sul piano interno, il Corpo ha avviato due iniziative che riguardano l'implementazione di una piattaforma informatica in materia di contraffazione e l'esecuzione di un progetto in materia di frodi comunitarie. Sebbene l'Italia detenga un primato nelle frodi comunitarie (dati 2010), con il 38,59 per cento degli illeciti perpetrati, i controlli svolti nel Paese rappresentano un *unicum* in quanto nessun Paese dell'Unione europea dispone di una forza di polizia economico-finanziaria.

Il Capo del Corpo forestale dello Stato ha ricordato come il Corpo, fortemente radicato sul territorio, dipende dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e collabora strettamente con i Ministri dell'ambiente e dell'interno. La legge n.4 del 2010, sull'etichettatura obbligatoria di origine, ha inserito il Corpo forestale nelle sezioni di polizia giudiziaria

istituite presso ciascuna procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, al fine di meglio collaborare alla tutela della sicurezza agroalimentare. I numeri sull'attività espletata (riferiti al 2010, secondo il rapporto del Corpo sulla sicurezza agro-ambientale) sono in aumento. Nel rapporto del 2010 è evidenziato che su 5.056 controlli effettuati, i reati accertati sono stati 102, le persone segnalate all'autorità giudiziaria 120, gli illeciti amministrativi 772. Rispetto al 2009, i dati sono in aumento anche in ragione dell'incremento dei controlli effettuati. Il Corpo si avvale in questa attività di 1.100 comandi stazione dell'amministrazione, localizzati soprattutto in zone montane e rurali. Una delle azioni più rilevanti del Corpo è la lotta alla contraffazione.

Quattro le proposte di intervento avanzate dal Corpo per meglio tutelare la produzione agroalimentare italiana. In primo luogo, si ritiene necessario estendere il meccanismo dell'articolo 517-*quarter* del codice penale anche ad alcuni prodotti « non certificati » di particolare importanza per il Paese, in caso di illecita etichettatura dei prodotti. In secondo luogo, viene suggerito di realizzare una banca dati che possa individuare le varietà in modo da poter distinguere la provenienza del prodotto; la ricerca in tal senso ha fatto passi da gigante e attraverso l'analisi degli isotopi (caratteristiche di ossigeno presenti) è possibile distinguere tra il pomodoro cinese e quello italiano. Inoltre, occorre dare attuazione a quanto già previsto in un decreto interministeriale relativamente all'istituzione del comparto di specializzazione agroambientale. Infine, risulterebbe opportuna l'istituzione di una Direzione nazionale di sicurezza agroalimentare interforze con compiti di coordinamento investigativo.

Il Comandante del Comando carabinieri politiche agricole ed alimentari ha ricordato che il Corpo, ferma restando la subordinazione gerarchica al Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, segue le direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 2 dicembre 1997,

sotto cui è posto in dipendenza funzionale. La sua azione è volta a contrastare le frodi sui finanziamenti comunitari e l'agropirateria (in quest'ambito opera in collaborazione con i NAS sugli aspetti igienico sanitari). Il Comando ha in organico 83 uomini e tre nuclei, uno a Parma, uno a Roma ed uno a Salerno. Collabora anche con il Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) e con il Nucleo operativo ecologico (NOE). Nel 2010, ha controllato 1.375 aziende, sequestrato 12 mila tonnellate di prodotti alimentari e accertato 17 milioni di finanziamenti illeciti. Sulle frodi alimentari, il flusso di finanziamenti si aggira intorno ai 6 miliardi di euro, comprensivi degli aiuti alimentari agli indigenti; gli organi europei hanno evidenziato ultimamente che tassi più elevati di sospetta frode non significano necessariamente una maggiore attività fraudolenta; in conseguenza di ciò l'attenzione è stata spostata su quei Paesi che rivelano tassi piuttosto bassi di sospetta frode. Risulta comunque importante definire un sistema di controlli uniformi a livello europeo. La specificità italiana è di avere un vero e proprio apparato investigativo *ad hoc*. La tipologia delle frodi comunitarie è prevalentemente riconducibile alle false attestazioni di conduzione di superficie agricola e all'attestazione di operazioni inesistenti. Nel 2009, su 18 milioni di euro di finanziamenti controllati, gli illeciti accertati sono stati pari ad 8 milioni; nel 2010 su 21 milioni di euro di finanziamenti controllati, gli illeciti accertati sono stati pari a quasi 17 milioni, con un incremento del 123 per cento rispetto all'anno precedente. Esiste una certa contiguità tra truffe ai danni dell'Unione europea e nei confronti dell'INPS. Per quanto riguarda le linee strategiche di azione è risultato importante il rafforzamento del rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, che ha permesso l'utilizzo del sequestro conservativo e ha incentivato il recupero delle somme, pena la riduzione dei finanziamenti comunitari a favore dello Stato. Per migliorare l'azione di recupero sarebbe importante prevedere l'estinzione della sanzione nel caso in cui il beneficiario

restituisca i contributi percepiti illecitamente. Sull'attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare particolare importanza può assumere la legge n. 4 del 2011 che permette la tracciabilità degli alimenti. Tra il 2009 ed il 2010 c'è stato un incremento del 43 per cento delle violazioni, con 11.862 tonnellate di prodotti sequestrati. Le violazioni più comunemente riscontrate riguardano la falsa evocazione dei marchi DOP nei settori delle carni e dei pomodori; la commercializzazione di pomodoro concentrato cinese, di carne e pomodoro biologici falsi e di olio di oliva adulterato, l'indicazione di false date di scadenza e di prelevamento di prodotti ittici nonché irregolarità nel regime di conservazione. Per migliorare la situazione sarebbe auspicabile: una maggiore trasparenza nei dati dell'*import/export* commerciale dei vari operatori, ove vige una regime di riservatezza nelle comunicazioni; la modifica della normativa contenuta nel codice doganale onde evitare interpretazioni restrittive, quali quelle adottate da una parte della giurisprudenza, secondo le quali risulta possibile etichettare come *made in Italy* anche prodotti che contengono materie prime provenienti dall'estero. Occorre, inoltre, un *corpus iuris* comune a livello internazionale. Altri circuiti di illegalità riguardano: i mercati ortofrutticoli del sud pontino, usura e attività estorsive, ippica, *doping* e mercato degli agrofarmaci.

Sarebbe importante un intervento normativo volto ad incrementare la pena edittale per quelle frodi alimentari per le quali la pena prevista di soli due anni potrebbe rilevarsi poco efficace. Il reato di frode in commercio, che è compreso tra i reati contro l'economia, se realizzato nel comparto agroalimentare dovrebbe prevedere una pena edittale più incisiva. Infatti, l'incremento della pena non solo ha l'effetto della deterrenza, ma permette anche l'arresto in flagranza. Inoltre, in determinati casi si potrebbe inserire l'agropirateria tra i reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia. Importante sarebbe inoltre stilare dei protocolli a livello comunitario da applicare in ma-

niera omogenea in tutti gli Stati membri per il sistema dei finanziamenti comunitari. L'Arma dei Carabinieri non ritiene necessaria la creazione di un organismo *ex novo* che finirebbe con il disperdere il background investigativo di ciascuna forza di polizia.

I rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno ricordato che l'Ispettorato svolge attività di controllo (30.000 ispezioni l'anno), attività di laboratorio (6 laboratori che effettuano analisi di revisione) e attività di vigilanza sugli organismi di controllo sulle DOP, IGP e produzioni biologiche. Nell'ambito degli organi di controllo operanti presso il Dicastero agricolo, l'Ispettorato svolge l'84 per cento dei controlli a fronte del 13,8 per cento svolto dal Corpo forestale e del 2,5 per cento effettuato dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Le principali contestazioni hanno carattere amministrativo, essendo stata la materia quasi del tutto depenalizzata; quelle più numerose attengono al settore vitivinicolo; seguono i mezzi tecnici, nei quali rientrano i concimi ed i mangimi, e il settore lattiero caseario. Particolarmente rilevante l'attività legata alla lotta alla contraffazione. In ordine alla necessità di un maggior coordinamento tra gli organi di controllo, l'Ispettorato ha messo a punto due programmi di ricerca: uno per il miglioramento dell'efficienza per verificare quali sono i settori, i tempi, i territori, gli operatori da controllare; l'altro mira a mettere in una banca-dati a disposizione degli organi di controllo i controlli effettuati. Ogni organo di controllo ha la sua specificità: il Corpo forestale si interessa prevalentemente di impatto ambientale, la Guardia di finanza di questioni fiscali, i Carabinieri dei NAS dell'impatto sulla salute, mentre l'Ispettorato si occupa prevalentemente degli aspetti commerciali. Già si è costituita una banca dati in cui far affluire tutte le informazioni interessanti. Per esempio, è possibile tracciare il vino; a livello comunitario esiste il progetto

della costituzione di una banca dati delle uve, per tipizzare i vini dal punto di vista della caratterizzazione carbonio/ossigeno. L'Ispettorato non ha mandato per operare all'estero. In ordine all'adeguatezza del sistema di controllo, sicuramente poter contare su una quantità di risorse sufficienti permette comunque lo svolgimento di un lavoro capillare. Inoltre, l'istituzione di un osservatorio potrebbe permettere di far incontrare i diversi segmenti della filiera (logistica, scienziati, tecnologi, operatori) per individuare gli elementi di rischio in ciascun settore ed ottimizzare i controlli.

Il direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), dopo aver illustrato la specificità professionale della struttura cui è preposto, la sua articolazione territoriale e i compiti attribuiti, ha elencato i principali fenomeni di illegalità in agricoltura: l'abigeato, considerato dal codice un aggravante del furto; il danneggiamento e il furto di macchine ed attrezzature agricole; la macellazione clandestina; le truffe ai danni dell'Unione europea, con l'Italia destinataria di circa 8 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, una cifra che ha destato l'interesse della criminalità organizzata (in questo ultimo caso, le fattispecie di reato riscontrabili sono all'articolo 316-ter del codice penale, che configura un'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e all'articolo 640-bis del codice penale, che configura la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); il lavoro nero ed il caporalato; la creazione di finte cooperative agricole e le frodi ai danni degli enti previdenziali; la contraffazione e l'adulterazione alimentare (importante al riguardo la legge n.99 del 2009 sulla tutela dei marchi). Inoltre, durante l'audizione è stato evidenziato l'aumento esponenziale dei prezzi agricoli dal produttore al consumatore per effetto di monopoli nei trasporti (i prezzi dalla produzione al consumo si triplicano, i ricavi variano, secondo dati Coldiretti, dal 70 per cento in caso di filiera corta al 300 per cento in caso di filiera lunga; sempre

secondo la Coldiretti su 47,5 miliardi di euro circa 7,5 sono di arricchimento illecito);

Quanto all'azione di contrasto, l'agricoltura, in quanto settore dell'economia dove è possibile fare *business*, è oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata anche per simulare tipologie tradizionali di illecito. Per esempio, è stata constatata la costituzione nel mercato ortofrutticolo di Milano di società che camuffavano il traffico di stupefacenti. Nel mercato di Fondi, il clan dei casalesi ha attuato il controllo mafioso del mercato della distribuzione dei prodotti agroalimentari. Quanto allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, il fenomeno non è limitato ai soli territori gravati dalla presenza di criminalità organizzata. Quanto alla necessità di creare una maggiore collaborazione interistituzionale, si ritiene già buona la collaborazione tra i diversi organi incaricati del contrasto dell'illegalità nell'agroalimentare; anche dal punto di vista informatico, non è opportuno creare una nuova piattaforma informatica. La DIA ritiene molto importante agire in modo preventivo per regolarizzare il mercato, magari attraverso un organismo a livello nazionale con una visione onnicomprensiva, anche attraverso le competenze già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Spesso i fenomeni di irregolarità, come l'elevato aumento dei rincari lungo la filiera, può essere dovuto ad un monopolio di fatto che non necessariamente implica la presenza della criminalità organizzata.

Il Sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Maurizio de Lucia, ha messo in risalto che nel settore dell'agricoltura l'interesse delle organizzazioni mafiose è lo stesso che si registra in tutti gli altri settori della produzione; laddove si possono realizzare dei profitti e c'è la possibilità di lucrare su queste attività, le organizzazioni criminali sono presenti e cercano di infiltrarsi. Dai dati dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata risultano confiscate 1.323 aziende, di

cui 87 nel settore agricolo, ma soprattutto su 9.660 beni confiscati 1941 sono terreni agricoli. Uno dei grandi problemi è che, contrariamente alle banche, particolarmente restie ad erogare prestiti alle imprese, le organizzazioni criminali dispongono di molta liquidità. Il meccanismo prevede che, in un primo tempo, l'imprenditore ottiene iniezioni di liquidità per la sua impresa e, in cambio di questi nuovi capitali, accetta che l'organizzazione criminale si interessi dell'attività fino ad acquisirne la proprietà. Un altro rischio è l'uso distorto del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo delle fonti fotovoltaiche. Quanto al fatto che l'Italia risulta ai primi posti nelle classifiche delle frodi, è stato sottolineato che il nostro sistema di controllo è il più efficiente rispetto agli altri Paesi e questo può anche incidere nel determinare questo primato. Quanto all'infiltrazione nel territorio, ricorda come negli Stati Uniti si è posto per un determinato tempo un problema di infiltrazione della criminalità nel ciclo del cemento. Lo Stato di New York ha, quindi, deciso la nazionalizzazione delle imprese per un periodo di due anni consentendo, così, l'eliminazione della presenza criminale. Anche a Palermo, alcune cave della regione occidentale sono state poste sotto il controllo dell'amministrazione giudiziaria e questo ha fatto venir meno l'interesse delle organizzazioni criminali.

Il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha sottolineato che l'Italia è il Paese che segnala più sospette frodi tra i 27 Paesi dell'Unione europea e ciò è dovuto anche al fatto di essere all'avanguardia nel sistema investigativo. Si può solo dire che rispetto agli altri Paesi le frodi italiane presentano un carattere più vasto quanto a numero di soggetti coinvolti e sono maggiormente legate al territorio, probabilmente in quanto legate alla criminalità organizzata. Gli elementi di debolezza del sistema possono essere rinvenuti nella durata della prescrizione, troppo limitata

rispetto alla durata media dei processi, e nella difficoltà di recuperare le somme dovute.

8. *Le autonomie locali.*

I rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno illustrato quali sono i principali fenomeni di illegalità in agricoltura, individuati nella contraffazione, nell'elusione delle norme nazionali e comunitarie e nel lavoro irregolare. Rispetto al primo fenomeno, la percentuale dei casi accertati è aumentata. Risulta, pertanto, necessaria un' incisiva azione politica per l'istituzione di un sistema di riconoscimento delle indicazioni geografiche protette a livello internazionale; al riguardo risulta di particolare interesse quanto previsto da ultimo in sede europea in ordine all'introduzione della protezione *ex officio*, ossia la possibilità riconosciuta agli Stati membri di porre in essere le adeguate azioni amministrative per fermare l'uso improprio delle indicazioni DOP e IGP. Oltre a ritenere importante l'estensione in sede europea delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2011, si ritiene necessario la realizzazione di un unico sistema integrato di reti di controllo in modo che gli stessi siano svolti in modo intelligente e senza accanimenti nei confronti di talune aziende.

I rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) hanno sottolineato, in merito al lavoro stagionale in agricoltura, la necessità che il sindaco sia consapevole del numero di richieste regolari di permessi di soggiorno per lavoro; sarebbe, quindi, necessaria l'attivazione di protocolli per l'accoglienza dei lavoratori stagionali. Per i controlli sul territorio sarebbe indispensabile avere una mappatura delle aree interessate da forme di illegalità nel settore agricolo. I comuni hanno partecipato ad un programma operativo nazionale di contrasto alla contraffazione dei marchi di prodotti, che ha consentito, tra l'altro, di intervenire sui mercati all'ingrosso, verificando le variazioni dei prezzi. Sono stati firmati proto-

colli affinché i comuni, nell'ambito del PON Sicurezza, possano accedere ai fondi per la costruzione di alloggi temporanei, mentre diverso è il caso di interventi strutturali relativi agli alloggi sociali, rispetto ai quali il sindaco non ha una reale cognizione del flusso dei lavoratori regolari.

I rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI) hanno ritenuto necessaria l'istituzione di una cabina di regia nazionale. Per quanto riguarda le attività di contrasto al lavoro nero, si ritiene utile la possibilità di avvalersi del *voucher* formativo in agricoltura e l'impiego dei familiari come collaboratori.

9. *Altri soggetti.*

I rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese produttrici di agrofarmaci (Agrofarma) hanno rilevato che il mercato degli agrofarmaci illegali ha acquisito un'incidenza del 4 per cento del mercato complessivo, per un valore di circa 30 milioni di euro. Tre sono i filoni: furti di prodotti registrati e autorizzati di proprietà delle aziende o dei distributori (circa 1 milione di euro di furti ai produttori e ai rivenditori, come i consorzi agrari); importazioni illegali parallele; contraffazioni vere e proprie con camuffamento del marchio commerciale della confezione. Le regioni più colpite sono l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Puglia. È stata effettuata una campagna di sensibilizzazione ed istituito un numero verde per la segnalazione di casi di illegalità; sono stati, altresì, istituiti corsi di formazione per gli organi di controllo e per i distributori. Importante, oltre ad una costante opera di sensibilizzazione, è la possibilità che gli organi di controllo dialoghino tra di loro. Il sistema sanzionatorio risulta troppo blando per scongiurare l'illegalità; si potrebbe immaginare anche la sospensione dell'autorizzazione alla distribuzione oppure un'ammenda proporzionale al mercato del distributore. Per l'agricoltore si potrebbe immaginare una condizionalità

rispetto alla percezione dei benefici comunitari.

Sono stati, infine, ascoltati due giornalisti, Maria Pirro e Antonio Corbo, che hanno riferito delle inchieste giornalistiche da loro condotte in merito all'illegalità nel comparto agroalimentare.

10. L'attività del Parlamento e della Commissione Agricoltura.

Partendo dal presupposto che i fatti di Rosarno hanno avuto delle scaturigini ben precise, non solo di carattere antropologico e sociale, ma anche e soprattutto economico e criminale, il Parlamento ha già fornito talune risposte alle problematiche emerse nell'indagine approvando talune disposizioni particolarmente significative.

In particolare, la novità più importante ha riguardato l'introduzione, con l'articolo 12 del decreto-legge n. 138 del 2011, del reato specifico di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che viene commesso da chi « svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori ». La pena consiste nella reclusione da cinque a otto anni e nella multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La legge indica anche alcune « spie » dello sfruttamento. Tra queste ci sono una retribuzione palesemente non in linea con il contratto collettivo o sproporzionata rispetto al lavoro svolto; la violazione sistematica delle norme su orari, riposo, ferie e maternità e di quelle su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio particolarmente degradanti. Come pena accessoria, i condannati rischiano di non poter più ricoprire cariche direttive nelle imprese né prendere finanziamenti, agevolazioni o appalti pubblici.

Altre disposizioni, seppur non direttamente attinenti all'illegalità, sono interve-

nute su alcune questioni che incidono profondamente nei rapporti di filiera e nel sistema di controlli effettuati.

In primo luogo con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 sono state dettate nuove regole per i rapporti tra gli agricoltori e la distribuzione. Si è infatti previsto che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Viene introdotto il divieto, nelle relazioni commerciali tra operatori economici, di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; di applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; di subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; di adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Il pagamento del corrispettivo deve, oggi, essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro il termine di trenta giorni e, per tutte le altre merci, entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono au-

automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali. Sono, poi, previste sanzioni specifiche nel caso in cui si contravvenga agli obblighi introdotti, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in esame e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste.

L'articolo 25 del decreto-legge n.5 del 2012 ha previsto misure di semplificazione per le imprese agricole, stabilendo che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) possa utilizzare, per l'acquisizione delle informazioni necessarie, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola.

La Commissione Agricoltura ha inoltre, iniziato l'esame di alcune proposte di legge in materia di salvaguardia e valorizzazione dei prodotti italiani di qualità e riorganizzazione delle competenze in materia di lotta alle frodi e alla contraffazione di prodotti agroalimentari (C. 3422, 3537 e 4209). Alcune di tali proposte (C. 3422 e 3577) prevedono il riordino delle competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, mentre una (C. 4209) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

La XIII Commissione ha, inoltre, dato seguito a quanto affermato nel corso delle audizioni in ordine al fatto che « il prezzo che pagano le multinazionali per l'acquisto di prodotto da destinare ai succhi di frutta non è equo » e che « così si costringono le piccole aziende dell'area a sottopagare gli

operai ». Sono state, quindi, presentate tre proposte di legge (C. 4108, 4114 e 5090) volte a modificare la legislazione vigente per aumentare la quantità minima di frutta presente nelle bevande analcoliche. La Commissione ha, in merito, adottato un testo unificato delle tre proposte che prevede per le bevande analcoliche con denominazioni di fantasia e per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti una quantità minima di succo di agrumi non inferiore al 20 per cento. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta, oltre alle indicazioni già obbligatorie, il luogo di provenienza e di origine della frutta, istituendo un logo nazionale per le bevande il cui processo di produzione e di trasformazione è interamente realizzato sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata. Viene, poi, previsto che siano potenziati i programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni, stabilendo che i laboratori dell'Ispettorato per la tutela della qualità e per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari effettuino analisi riguardanti il rispetto dei parametri qualitativo-merceologici delle bevande in esame. Il provvedimento interviene, inoltre, in materia di controlli antifrode e di lotta alla contraffazione, estendendo la previsione dell'articolo 517-*quater* del codice penale – che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto – a chiunque, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza o con il logo contraffatti.

È stata, inoltre, avviata una elaborazione su alcune misure destinate a innalzare, nelle aree regionali a vocazione agrumicola, la qualità e la genuinità delle arance e a convertire e diversificare gli impianti agrumicoli, dando la priorità alle zone ad agrumicoltura commercialmente obsoleta.

12. Considerazioni finali.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura, a seguito dei fatti di Rosarno dell'inizio del 2010, attraverso dati di analisi e informazioni provenienti dai principali *stakeholder* di sistema, ha evidenziato in particolare le forme più diffuse di illegalità in agricoltura, nonché il ruolo e gli interessi delle organizzazioni criminali nel controllo del mercato agroalimentare italiano. Il risultato più significativo dell'indagine risiede nell'aver interiorizzato un approccio conoscitivo integrato, un metodo teso ad unificare le puntuali informazioni e le valutazioni critiche provenienti da soggetti investiti istituzionalmente del compito di contrastare le attività criminali e illegali e di effettuare controlli nel comparto agroalimentare.

Durante l'indagine, sono stati individuati i fattori più significativi di rischio circa la sicurezza e la tutela dei diritti dei lavoratori in agricoltura (in particolare, la diffusione del lavoro nero, lo sfruttamento della manodopera immigrata, le condizioni sanitarie dei braccianti stranieri) e vi sono stati specifici riferimenti ai fenomeni di turbativa del mercato agricolo e della leale concorrenza tra le imprese del settore. Si è avuto modo di constatare che il mercato del lavoro agricolo, è caratterizzato dalla presenza di forme diffuse di irregolarità e illegalità, soprattutto a causa della frammentazione e stagionalità dei processi produttivi, che favorisce l'impiego di lavoratori temporanei pagati, in molti casi, a giornata e non regolarmente registrati.

L'affinamento della capacità di organizzare truffe ai danni dell'INPS, da parte di gruppi criminali organizzati, ha favorito

la diffusione su larga scala di rapporti fittizi in agricoltura, oltre che di numerose pratiche di evasione contributiva, del lavoro nero, nonché di meccanismi fraudolenti particolarmente sofisticati ai danni del fisco. Nel corso delle audizioni, sono stati portati esempi di cooperative agricole, spesso addirittura inesistenti, che assumono fittiziamente i braccianti agricoli iscrivendoli all'INPS affinché questi ultimi percepiscano indebitamente le indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità e maturino i requisiti pensionistici. Il meccanismo di truffa prevede che, in seguito, le organizzazioni criminali incassino da questi braccianti fittizi una quota parte delle varie indennità indebitamente percepite.

Le associazioni che realizzano interventi per favorire l'integrazione degli immigrati in agricoltura (Medici senza frontiere, Integra Onlus) hanno sottolineato le condizioni di sfruttamento lavorativo e le intollerabili condizioni sanitarie dei braccianti stranieri.

Il ruolo delle organizzazioni criminali, soprattutto nelle regioni meridionali, è preponderante anche nel controllo dei mercati agroalimentari e della grande distribuzione organizzata. La presenza sempre più pervasiva di fenomeni criminali nel settore altera la libera competizione tra le imprese e il normale funzionamento dei mercati, non ultimo quello del lavoro, introducendo pesanti condizionamenti dell'attività economica, attraverso l'asfissiante ricerca, da parte dei clan, del controllo sia delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari sia dei mercati ortofrutticoli.

Anche il funzionamento del mercato fondiario è condizionato dagli interessi dei clan. In alcune zone, la compravendita dei terreni è condizionata da soprusi, minacce violente e meccanismi pilotati di acquisto dei terreni agricoli, venendo a costituire, per queste vie, un vero e proprio mercato fondiario parallelo, in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività d'impresa ai clan, fortemente interessati a riciclare capitali illeciti. La proprietà di estesi fondi agricoli inoltre è un presup-

posto fondamentale per richiedere e ottenere finanziamenti pubblici (europei, nazionali e regionali) destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

Per di più, quando l'impresa agricola, per svariati motivi, va in crisi, scattano modalità usurarie attraverso le quali i criminali assumono il controllo se non la proprietà dell'azienda agricola. Quando un'impresa finisce nell'orbita delle organizzazioni delinquenziali, soprattutto in località strategiche per gli affari criminali, tale sovranità criminale viene a configurarsi anche come strumento di controllo del territorio e come simbolo dell'onnipotenza dei clan.

Inoltre, accanto a reati di tipo tradizionale (abigeato, usura, furti di attrezzature e mezzi agricoli, estorsioni, macellazione abusiva, traffici di carne, eccetera), coesistono sofisticate operazioni finanziarie finalizzate alle truffe comunitarie. In alcune aree rurali, la criminalità organizzata monopolizza i meccanismi predatori e di frode a danno dell'Unione europea, costruendo rapporti parassitari con le imprese che richiedono i finanziamenti europei, « accompagnando » i progetti finanziati e attuando procedure di subentro o comunque di *partnership* « forzate » dei piani industriali alla base dei progetti.

L'indagine ha evidenziato anche che l'agroalimentare italiano ha subito una crescita costante della contraffazione in senso stretto e delle usurpazioni delle denominazioni di origine geografica protette, con un impatto economico di dimensioni relevantissime. Il valore della contraffazione delle merci (e dell'usurpazione delle denominazioni di origine protette) è destinato a moltiplicarsi esponenzialmente se rapportato all'intero « agganciamento » dei prodotti agroalimentari all'identità italiana, il cosiddetto *italian sounding*, che secondo alcune fonti associative esprime un valore analogo al fatturato legale dell'industria agroalimentare nazionale.

Quali dunque gli interventi che si possono implementare per restituire caratteri di legalità al sistema agroalimentare, quali

misure per contrastare l'*italian sounding* e quali politiche per ridurre l'impatto delle organizzazioni criminali sul mercato del lavoro agricolo?

Tra le varie misure sollecitate durante le audizioni, è emersa l'esigenza di razionalizzare, semplificare e unificare l'azione degli apparati amministrativi di controllo (e anche di quelli investigativi) del settore, soprattutto in materia di sicurezza alimentare. Un modello normativo organico sembrerebbe necessario perché si è in presenza di una molteplicità di soggetti istituzionali non perfettamente coordinati tra di loro, che spesso lasciano disapplicate talune norme fondamentali e altre volte rendono onerosa presso gli operatori del settore l'attuazione di altre.

La ricerca di importanti soluzioni semplificative dei rapporti di lavoro è un argomento sollevato, invece, dalle associazioni di categoria e dall'INPS, al fine di contrastare l'evasione contributiva, il lavoro nero e quello irregolare. Sempre a tal fine, è stata auspicata l'implementazione di meccanismi concertativi in grado di coniugare al meglio, soprattutto su base locale, le esigenze della parte datoriale, di quella sindacale e delle amministrazioni pubbliche. D'altro canto, quasi tutti gli *stakeholder* hanno enfatizzato la bontà e l'efficacia dei *voucher* in agricoltura. Al riguardo, si ricorda che la nuova legge sul mercato del lavoro ha sostanzialmente confermato la disciplina vigente, con alcune limitazioni. Nell'esprimere il parere su tale provvedimento, la Commissione ha rilevato in ogni caso l'opportunità di meglio definire le disposizioni riguardanti il lavoro accessorio in agricoltura, in modo che esse siano capaci di rispondere alle specifiche esigenze del mondo lavorativo agricolo.

Per contrastare le organizzazioni criminali e la loro capacità di perpetrare frodi ai danni dello Stato e dell'Unione europea, sono stati richiesti l'adozione di un *corpus iuris* comune a livello internazionale unitamente ad un inasprimento delle sanzioni penali per le frodi commerciali realizzate nel comparto agroalimentare (per esempio, in materia di illecita

etichettatura); secondo alcuni sarebbe importante anche l'istituzione di una direzione nazionale di sicurezza agroalimentare interforze, con compiti di coordinamento investigativo.

Infine, l'indagine ha evidenziato la necessità di potenziare (al fine di reprimere le frodi commerciali) i meccanismi di

tracciabilità e di etichettatura dei prodotti, attraverso tecniche di rintracciabilità di tipo genetico oppure attraverso il rafforzamento della cosiddetta « tracciabilità geografica », ossia la possibilità di identificare con certezza il contesto geografico d'origine di un certo alimento o degli ingredienti che lo formano.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	321
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) <i>(Esame e rinvio)</i>	321
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	326
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla commissione)</i>	335

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	327
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015. COM(2012)261 final (Parere alle Commissioni II e X) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	330
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.	
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418.	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. COM(2011)804 (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)</i> .	333
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sul provvedimento in esame, ricordando il dramma che ha colpito le popolazioni emiliane, sconvolgendone il sistema economico, con gravi ripercussioni anche a livello nazionale. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla reazione dei cittadini coinvolti, che si sono immediatamente attivati per la ricostruzione, senza attendere passivamente gli aiuti.

Intende nel contempo sottolineare, con rammarico, come mentre si cercano fondi per gli interventi di sostegno alle zone recentemente colpite dal sisma, si continuano a stanziare contributi alla regione Campania per il terremoto dell'Irpinia del 1980: si tratta di risorse che assai più opportunamente dovrebbero essere destinate all'Emilia Romagna.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere ed invita a concentrarsi sul provvedimento in esame, senza riferimenti al passato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere di compatibilità con la normativa comunitaria sul decreto-legge 83 del 2012, contenente misure per la crescita del Paese.

Il decreto-legge reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Le misure contenute nel decreto-legge inseriscono in buona parte nelle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del Semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.

Le raccomandazioni, presentate dalla Commissione europea il 30 maggio 2012 ed esaminate dal Consiglio del 22 giugno, sono state avallate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, e saranno adottate in via definitiva dall'Ecofin del 10 luglio. Per quanto riguarda l'Italia, nei settori in cui interviene il decreto legge in oggetto, la Commissione raccomanda di dare attuazione del Piano d'azione coesione al fine di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei, in particolare nel meridione; assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per lo *start up* delle nuove imprese e per le assunzioni; promuovere la mobilità del lavoro anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; ridurre il campo di applicazione delle esenzioni e delle deduzioni fiscali, nonché le aliquote ridotte IVA; procedere in direzione dello spostamento del carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso il consumo e i patrimoni, nonché promuovere una tassazione funzionale agli obiettivi ecologici; attuare la nuova legislazione in materia di liberalizzazioni e semplificazione nel settore dei servizi; semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa; migliorare l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari, in particolare al capitale di rischio, per finanziare la crescita dimensionale e l'innovazione; realizzare la riorganizzazione, già pianificata, del sistema giudiziario civile, e promuovere l'uso degli strumenti extra-giudiziali; migliorare l'accesso al mercato nel settore delle reti, migliorare la capacità infrastrutturale e le interconnessioni.

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha, nel più ampio contesto delle misure in materia economica e finanziaria, approvato un Patto per la crescita e l'occupazione che definisce un quadro organico per l'adozione di misure, di natura legislativa e non legislativa, a livello nazionale, dell'UE e della zona euro. Il Patto prevede anzitutto l'impegno per gli Stati membri a

perseguire politiche di consolidamento fiscale differenziato e favorevole alla crescita e che assicurino la sostenibilità dei sistemi previdenziali; a ristrutturare il sistema bancario e ripristinare il flusso ordinario del credito all'economia reale; a promuovere la competitività, portando avanti le riforme strutturali per liberare il proprio potenziale di crescita, anche attraverso l'apertura alla concorrenza delle industrie di rete, la promozione dell'economia digitale, lo sfruttamento del potenziale di un'economia verde, l'abolizione delle restrizioni ingiustificate imposte ai fornitori di servizi e l'agevolazione dell'avvio di un'attività commerciale; a combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile, avvalendosi delle possibilità di finanziare temporaneamente, a partire dal Fondo sociale europeo, gli incentivi a favore delle assunzioni, ed attuare contestualmente politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; a modernizzare la pubblica amministrazione, in particolare rimediando ai ritardi della giustizia, riducendo gli oneri amministrativi e sviluppando i servizi amministrativi online. Con riferimento al contributo delle politiche dell'UE alla crescita, il Patto prevede, anzitutto, la mobilitazione di 120 miliardi di euro (equivalenti a circa l'1 per cento dell'RNL dell'UE) per misure ad effetto rapido a favore della crescita, combinando diversi interventi, tra i quali si segnalano l'aumento di capitale pari a 10 miliardi di euro per la Banca europea per gli investimenti (che dovrà essere deliberato dal consiglio dei governatori della BEI affinché entri in vigore entro il 31 dicembre 2012) allo scopo di accrescerne la capacità totale di prestito di 60 miliardi di EUR, liberando in tal modo fino a 180 miliardi di EUR di investimenti supplementari; l'avvio immediato della fase pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'infrastruttura a banda larga (cd. *project bonds*), capaci di mobilitare, secondo le stime della Commissione, fino a 4,5 miliardi di euro di investimenti; la riprogrammazione dei Fondi strutturali.

In particolare, nel rispetto delle regole di disimpegno, gli Stati membri potranno in cooperazione con la Commissione, usare parte degli stanziamenti dei fondi in modo tale da condividere il rischio di prestito della BEI e offrire garanzie sui prestiti per conoscenze e competenze, efficienza delle risorse, infrastrutture strategiche e accesso ai finanziamenti per le PMI; valutare l'eventualità di riassegnazioni all'interno delle dotazioni nazionali, nel rispetto delle norme vigenti; l'ampliamento dell'intervento del Fondo europeo per gli investimenti (fondo della BEI che investe in fondi di venture capital e strumenti con ripartizione del rischio per finanziarie le PMI), in particolare con riguardo all'attività di *venture capital*, in collegamento con le strutture nazionali esistenti.

In secondo luogo, il Patto prospetta l'adozione da parte delle Istituzioni UE di misure legislative e non legislative volte, in particolare, a completare del mercato unico, con l'approvazione delle proposte ancora pendenti (relative ad appalti pubblici, firma elettronica e riconoscimento delle qualifiche professionali), la presentazione di ulteriori proposte della Commissione europea per l'autunno 2012 e l'attuazione della legislazione vigente, in particolare della direttiva sui servizi (che consentirebbe di realizzare un ulteriore utile economico fino a 330 miliardi di EUR); conseguire un mercato unico digitale funzionante entro il 2015, dando priorità alle misure per sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e stimolando la domanda per lo sviluppo di Internet ad alta velocità; completare il mercato interno dell'energia entro il 2014, garantendo che nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dopo il 2015; rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, migliorando in particolare il sostegno all'R&S e le opportunità d'investimento per le *start-up* e PMI innovative; migliorare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, trasformando il portale EURES in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione; far contribuire la politica fiscale al

risanamento di bilancio e alla crescita sostenibile. A questo scopo il Patto reca l'impegno proseguire i lavori sulle proposte della Commissione riguardanti la tassazione dell'energia, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e la revisione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio; prende atto che alcuni Stati membri chiederanno una cooperazione rafforzata affinché la proposta di direttiva relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie sia adottata entro dicembre 2012; impegna la Commissione a presentare un piano d'azione recante soluzioni concrete per potenziare la lotta contro la frode e l'evasione fiscali e presenterà a breve; precede che siano rapidamente convenute le direttive di negoziato per gli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con i paesi terzi; impegna gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a proseguire le loro discussioni strutturate in materia di politica tributaria.

Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione si compone di 70 articoli. Di seguito, fornirà una sintetica descrizione delle singole misure contenute nel decreto legge, raggruppate in base ai distinti ambiti economici cui le medesime afferiscono.

Gli articoli da 1 a 22 intervengono con misure per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti. Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015».

Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ri-

costituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

Gli articoli da 23 a 59 recano misure per lo sviluppo economico. Con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati.

Sono rese più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.

Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

Tra le altre misure a sostegno delle imprese, segnala quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la cedibilità del *tax credit* digitale.

Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Le misure per la ricerca scientifica e tecnologica sono recate con gli articoli da 60 a 63. Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi — esplicitati nella relazione illustrativa — sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie

verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di « copertura a garanzia » degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.

Le misure per il turismo e lo sport sono invece contenute negli articoli da 64 a 67. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sulle disposizioni da ultimo richiamate dal relatore, con particolare riferimento all'articolo 65, che riconoscono alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili, la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Ritiene si tratti di misure di grande importanza, per le quali, in qualità di vice presidente del Comitato internazionale olimpico, si batte da tempo, e che accoglie con particolare favore.

Gianluca PINI (LNP) nel riservarsi di intervenire nuovamente sulle misure re-

cate dal provvedimento, intende sin d'ora evidenziare – pur non potendosi dubitare della buona volontà del ministro Passera – come il decreto-legge in esame non riesca in alcun modo, a suo avviso, a rispondere agli obiettivi di rilancio dell'economia e della crescita e alle istanze avanzate dal mondo produttivo. Posto, infatti, che la preponderanza degli asset produttivi sono collocati nel nord del Paese, non si comprende perché si intervenga con una riallocazione degli incentivi che – sul modello dei fondi FAS per le aree sottoutilizzate – destina l'85 per cento delle risorse al Sud e solo il 15 per cento al Nord.

Inoltre, il provvedimento configura un enorme portafoglio di risorse per la crescita sostenibile nella piena discrezionalità del Ministro, senza la possibilità di incidere sulla ripartizione degli incentivi.

Sottolinea invece la positività delle misure che consentono un rapporto diretto tra Banca europea degli investimenti e regioni, senza intermediazione forzata dello Stato. Intende tuttavia segnalare al riguardo che non si tratta di una invenzione dell'attuale Governo ma di una pratica già avviata con successo dal vice presidente della regione Lombardia Andrea Gibelli e della quale occorre attribuire la paternità alla Lega Nord. La regione Lombardia è stata infatti la prima ed unica regione italiana ad aver siglato un importante accordo con la BEI al fine di sostenere il capitale circolante delle PMI.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) si chiede se gli incentivi richiamati dall'onorevole Pini e riallocati sul modello dei fondi FAS non siano proprio quei fondi europei destinati alle regioni meridionali e che servivano per attutire le differenze di sviluppo.

Marco MAGGIONI (LNP) osserva come la continua e progressiva cessione di sovranità degli Stati nazionali rispetto alle Istituzioni europee non lasci ai Paesi membri molti strumenti per incentivare crescita e sviluppo. In questo quadro il decreto-legge in esame si configura come

l'ennesimo provvedimento senza efficacia, privo di quello spirito di aggressione dei mercati che dovrebbe favorire un'occupazione di massa a livello manifatturiero e consentire agli imprenditori di beneficiare effettivamente degli aiuti forniti. Manca un'azione europea concertata, che possa consentire di affrontare il tema della protezione delle nostre economie, ciò che solo consentirebbe crescita, sviluppo e uscita dalla crisi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riterrebbe opportuno richiamare, nelle premesse al parere che il relatore si accinge a formulare, il rilievo dell'articolo 3 del provvedimento, che reca disposizioni volte a favorire il passaggio all'editoria digitale.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, che sebbene rechi una disciplina transitoria, si inserisce nel complessivo quadro di interventi per la razionalizzazione della spesa.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti e richiama le competenze della XIV Commissione, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità comunitaria delle misure in esame.

Osserva quindi che la transitorietà del provvedimento, richiamata dal collega Farinone, appare tuttavia significativa, in quanto nodo centrale del provvedimento è certamente il fatto che l'Italia dimostra, con le misure adottate, di voler intervenire seriamente sulle vergognose forme di contribuzione che hanno sino ad oggi caratterizzato il settore, alimentando in alcuni casi giornali del tutto inesistenti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Valuta infatti positivamente il riferimento ad un sistema distorto di erogazione dei contributi che ha generato sprechi di risorse pubbliche, ma mantiene alcune perplessità su altri aspetti del provvedimento, che la temporaneità delle misure proposte lascia in sospeso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE.

COM(2012)209 final.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la Comunicazione della Commissione europea « Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE », presentata l'8 maggio 2012, e segnalata dal Governo come documento rilevante. Precisa preliminarmente che nella relazione si soffermerà sulle questioni più rilevanti sollevate dalla Commissione, rinviando per il dettaglio alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La Commissione europea ha presentato una strategia globale di riforma degli aiuti di Stato a livello UE, considerata l'importanza della politica della concorrenza in generale, ed in particolare del controllo sugli aiuti di Stato per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Secondo la Commissione un intervento in tale senso è giustificato dalla constatazione che la crisi economica e finanziaria ha rappresentato una minaccia per l'integrità del mercato interno in quanto ha: aumentato il rischio di reazioni anticoncorrenziali; reso necessario un maggiore intervento dello Stato per tutelare le categorie sociali più deboli e promuovere la ripresa economica; aumentato il divario tra gli Stati membri per quanto riguarda i margini di manovra per finanziare le proprie politiche; aumentato la pressione sui bilanci pubblici, rendendo necessario un risanamento degli stessi ed un migliore uso delle esigue risorse disponibili.

In vista della presentazione delle relative proposte legislative, la Commissione intende consultare gli Stati membri ed avviare un dialogo aperto con il Parlamento europeo e le altre parti interessate. Al fine di massimizzarne i risultati, la Commissione sostiene la necessità che tale processo sia portato a termine entro la fine del 2013, ed i principali elementi della riforma entrino in vigore contemporaneamente. La necessità di completare il processo di modernizzazione entro la fine del 2013 è giustificato dalla Commissione con il fatto che proprio in quella data giungeranno a scadenza una serie di orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui: il regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli

aiuti d'importanza minore (*de minimis*); il regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE) n. 800/2008); il regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale; il regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese; a questi si aggiungono gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione, all'ambiente, e alla banda larga (in tutto tali aiuti rappresentano più di due terzi degli aiuti concessi nell'UE). Dopo una prima fase dedicata all'allineamento e al consolidamento dei suddetti orientamenti, la Commissione intende intervenire anche sugli altri orientamenti. Inoltre, sempre nel 2013, saranno oggetto di revisione e di ridefinizione altri rilevanti strumenti UE di programmazione economica e finanziaria, che presentano importanti correlazioni con la disciplina in materia di aiuti di Stato: 1) l'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 2) l'approvazione delle nuove norme in materia di fondi strutturali sempre per il periodo 2014-2020.

Le finalità individuate dalla Commissione sono in primo luogo quella di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nella Comunicazione si sottolinea l'importante ruolo che un mercato unico ben funzionante può svolgere per il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo determinante al fine di stimolare la crescita nel mercato interno, a condizione che siano destinati a colmare specifiche carenze di mercato e che abbiano un effetto di incentivazione. A tale proposito la Commissione sostiene la necessità di rafforzare ulteriormente il collegamento tra gli obiettivi e le iniziative faro della strategia Europa 2020 con le norme in materia di aiuti di Stato. Ad avviso della Commissione, occorrerebbe una corsia preferenziale per il trattamento degli aiuti destinati a risolvere specifiche

carenze di mercato e a conseguire obiettivi di interesse comune, con il minor effetto distorsivo possibile al fine di garantire un mercato unico aperto e concorrenziale. In particolare, la Commissione evidenzia la necessità di effettuare un solido controllo sugli aiuti, soprattutto per i mercati liberalizzati di recente – come ad esempio i trasporti, i servizi postali e, in misura minore, l'energia – nei quali gli operatori più rilevanti che ricevono sussidi statali continuano ad avere un ruolo preponderante.

Per fare in modo che la modernizzazione degli aiuti di Stato possa favorire la crescita nell'UE, la Commissione propone di individuare e definire principi comuni che potrebbero riguardare: una definizione più chiara delle reali disfunzioni di mercato che devono essere affrontate; una valutazione più sistematica dell'effetto di incentivazione, prevedendo una maggiore responsabilità degli Stati membri nella definizione e nell'attuazione delle misure di sostegno per garantirne un uso ottimale; l'individuazione delle migliori pratiche per quanto riguarda le priorità di spesa di Europa 2020; una rapida analisi degli aiuti con un buon rapporto costi-benefici suscettibili di stimolare la crescita.

La Commissione sostiene la necessità di rendere coerenti con i suddetti principi gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, al fine di razionalizzare gli strumenti a disposizione ed incoraggiare gli Stati membri a destinare le esigue risorse pubbliche verso priorità comuni. È soprattutto con riferimento a quest'ultimo aspetto che la Commissione evidenzia come un adeguato controllo sugli aiuti di Stato, oltre a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, potrebbe contribuire al perseguimento dell'obiettivo di orientare meglio la spesa pubblica, che in buona parte assume la forma di aiuti di Stato, per renderla più efficiente ed efficace.

La seconda finalità individuata dalla Commissione è di concentrare l'applicazione delle norme sui casi con il maggiore impatto sul mercato unico. Per perseguire

tale obiettivo la Commissione intende procedere in via prioritaria alla revisione dei seguenti atti normativi:

il regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata che tenga conto della situazione in tutti gli Stati membri e nel mercato interno, nonché delle implicazioni di tale revisione a livello di bilancio, valutando se l'attuale soglia stabilita dal regolamento corrisponda ancora alle condizioni del mercato;

il regolamento di applicazione per permettere alla Commissione di dichiarare determinate categorie di aiuti compatibili con il mercato comune e dispensarle dall'obbligo di notifica *ex ante*;

il regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE) n. 800/2008) per indirizzare meglio le risorse pubbliche verso determinati obiettivi prestabiliti, e semplificare il trattamento delle misure con importi di aiuto bassi. Nella comunicazione si precisa che, nel caso in cui la Commissione decidesse di aumentare la portata delle misure di aiuto esentate dall'obbligo di notifica, aumenterebbe la responsabilità degli Stati membri nel garantire la corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Di conseguenza, gli Stati membri dovranno verificare *ex ante* il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato delle misure *de minimis* e dei casi che beneficiano di un'esenzione per categoria, invece la Commissione continuerà ad esercitare un controllo *ex post* su queste misure.

Ulteriore finalità è quella di razionalizzare le norme ed accelerare i tempi di decisione. Col tempo, l'insieme delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato ha dato forma ad un quadro giuridico complesso che, anche per il fatto di applicarsi senza distinzione alcuna alle varie tipologie di aiuti, rende difficile un adeguato controllo sugli aiuti di Stato. Al fine di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato vengano applicate in ma-

niera corretta, la Commissione sostiene la necessità di: rivedere e adeguare la normativa in materia allo scopo di definire un quadro regolamentare più chiaro e coerente; semplificare le norme e le procedure, promuovendo procedure decisionali più rapide e concentrando l'applicazione delle norme sulle questioni più importanti a livello di Unione europea; razionalizzare e assicurare l'applicazione coerente dei principi e degli orientamenti in materia. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, la Commissione si impegna a chiarire meglio la definizione degli aiuti di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e ad aggiornare il regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato per quanto riguarda il trattamento delle denunce e gli strumenti di raccolta delle informazioni di cui dispongono gli operatori del mercato.

Per completezza di informazione, invita tutti i colleghi a consultare il dossier predisposto dagli Uffici, nel quale sono riportate alcune tabelle contenute nella comunicazione riguardanti la ripartizione degli aiuti di Stato: in particolare, la tabella 1 riguarda il trend degli aiuti di Stato nel settore dell'industria e dei servizi in termini di percentuale del PIL. Nella parte alta sono indicati gli Stati membri più virtuosi nella concessione degli aiuti; la tabella 2 riguarda gli aiuti concessi dall'Italia nel 2010; la tabella 3 relativa agli aiuti totali concessi all'industria e ai servizi per motivi non connessi alla crisi; la tabella 4 riguardante gli aiuti settoriali e gli aiuti orizzontali nell'UE-27.

A conclusione della relazione, ritiene utile informare la Commissione che l'esame della Comunicazione non è stato ancora avviato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mentre a livello di Parlamenti nazionali risulta avviato da parte del Senato belga, Senato ceco, *Bundesrat* tedesco, *Sejm* polacco, Parlamento svedese e *House of Lords* del Regno Unito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015.

COM(2012)261 final.

(Parere alle Commissioni II e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 127, la comunicazione della Commissione europea « Un partenariato per una nuova crescita nei servizi », presentata l'8 giugno 2012, e segnalata dal Governo come documento rilevante. Avverte che nella relazione si soffermerà sulle questioni più rilevanti sollevate dalla Commissione, rinviando per il dettaglio alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Nella comunicazione si dà conto dello stato di attuazione della c.d direttiva Servizi (direttiva 2006/123/CE), e si sottolinea il grande impatto economico della direttiva per il notevole impulso che essa ha dato alla liberalizzazione del mercato: è considerata una delle direttive più importanti del mercato unico in quanto presenta le maggiori potenzialità in termini di incremento del PIL europeo e di occupazione. La complessità degli adempimenti connessi alla sua attuazione e le profonde modifiche degli ordinamenti nazionali richieste a tal fine hanno causato notevoli ritardi nel suo recepimento (il termine previsto era il 28 dicembre 2009), nonché errori nella sua applicazione pratica.

La Commissione europea propone di passare ad una nuova fase della realizzazione del mercato unico dei servizi, mediante l'adozione di ulteriori misure per fare in modo che i benefici offerti dalla direttiva possano essere consolidati e che essa possa esplicare tutte le proprie potenzialità.

Con particolare riferimento all'attuazione della direttiva in Italia, la Commis-

sione osserva che i maggiori ostacoli all'attuazione integrale e corretta della direttiva sono riconducibili al fatto che, in virtù dell'ordinamento costituzionale italiano, le materie disciplinate da tale direttiva ricadono in parte nell'ambito della competenza condivisa tra Stato e regioni e ciò, ad avviso della Commissione, determina incertezza giuridica.

Come rileva la Commissione, i servizi rappresentano più del 65 per cento del PIL e dell'occupazione nell'UE, e costituiscono la principale fonte di investimenti esteri diretti e di creazione di nuovi posti di lavoro. In particolare, i servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi (servizi alle imprese, compresi i servizi professionali; immobiliare; edilizia e artigianato; commercio al dettaglio; turismo; insegnamento privato) rappresentano più del 45 per cento del PIL dell'UE.

In base alle valutazioni della Commissione europea, la piena attuazione della direttiva potrebbe determinare un aumento dello 0,8 per cento del PIL dell'UE nei prossimi 5-10 anni, suscettibile di raggiungere il 2,6 per cento qualora fossero abolite tutte le restrizioni ancora esistenti a livello nazionale e si agevolasse la prestazione di servizi su base transfrontaliera.

Considerato che quasi tutte le attività di servizi di natura commerciale sono già coperte dalla normativa UE, ad avviso della Commissione non è necessario ipotizzare un'estensione del campo di applicazione della direttiva servizi, ma è sufficiente garantirne una piena e completa attuazione con particolare riguardo ai settori chiave quali i servizi alle imprese, l'edilizia, il settore immobiliare, il turismo e la vendita al dettaglio.

La comunicazione individua sette settori prioritari di intervento: 1) « tolleranza zero » in caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva Servizi; 2) massimizzare l'impatto economico della direttiva Servizi; 3) modernizzare il quadro normativo in materia di servizi professionali; 4) garantire che i consumatori traggano beneficio dalla direttiva servizi; 5) garantire il funzionamento delle norme del mercato unico sul campo; 6) tenere conto delle esi-

genze specifiche di alcuni settori (riconoscimento reciproco per i servizi specializzati; maggiore armonizzazione in alcuni settori della normativa in materia di tutela dei consumatori; iniziative specifiche per i servizi al dettaglio e alle imprese); 7) creare, entro la fine del 2014, sportelli unici di seconda generazione sulla base di criteri che la Commissione concorderà con gli Stati membri sotto forma di una « Carta degli sportelli unici ».

Per ciascuno di tali ambiti vengono indicate una serie di « azioni chiave » – con la data presunta di avvio – che la Commissione reputa di fondamentale importanza. La Commissione invita le Istituzioni europee e gli Stati membri a riconoscere il grado di priorità necessario all'attuazione delle azioni proposte entro i tempi previsti. Le misure adottate saranno oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione stessa sia nell'ambito della governance del mercato unico sia nel quadro della vigilanza esercitata nel quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e, se necessario, nelle raccomandazioni per paese.

La Commissione europea dedica uno specifico documento di lavoro (SWD(2012)148) all'attuazione della direttiva Servizi negli Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione esprime una valutazione complessivamente positiva sul recepimento della direttiva Servizi nell'ordinamento italiano, avvenuta mediante l'approvazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Mantiene, tuttavia, qualche riserva sull'integrità e la completezza del recepimento in quanto, in virtù dell'ordinamento costituzionale italiano, le materie disciplinate dalla direttiva Servizi ricadono in parte nell'ambito della competenza condivisa tra Stato e regioni e ciò, ad avviso della Commissione, determina incertezza giuridica.

Di seguito vengono segnalati una serie di aspetti della normativa che, secondo la Commissione, non sono pienamente conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva e che pertanto devono essere affrontati in via prioritaria dalle autorità

italiane al fine di garantire la piena e completa attuazione della direttiva stessa.

Sportelli unici. Tra il 2010 e il 2011 in Italia si è registrato un significativo incremento del ricorso agli sportelli unici, che possono essere individuati mediante un portale gestito a livello centrale. Ad avviso della Commissione, in linea di massima tale portale fornisce un buon livello di informazioni sugli adempimenti amministrativi richiesti dalla direttiva Servizi, anche se allo stato attuale non consente di espletare tutte le procedure, con particolare riferimento a quelle che rientrano nelle competenze delle autorità regionali e locali. La Commissione riscontra ancora due questioni da risolvere: 1) la mancanza sul portale di informazioni riguardanti la prestazione di servizi transfrontalieri e di moduli in inglese; 2) la necessità di migliorare la comunicazione e le attività di promozione del portale e dei servizi che esso offre alle imprese, che risultano ancora poco conosciuti.

Silenzio-assenso. La Commissione osserva che in molti casi, sia nella normativa nazionale italiana, sia in quella regionale, non viene menzionato il principio del silenzio-assenso (peraltro già vigente nell'ordinamento giuridico amministrativo italiano dal 1990) applicabile nel caso in cui sia necessaria una licenza, un'approvazione o altro tipo di autorizzazione per la prestazione di servizi. Inoltre, anche laddove è menzionato, tale principio non viene applicato dalle autorità competenti, spesso adducendo motivi imperativi di interesse generale come nel caso dell'edilizia e della ristorazione. La Commissione osserva, tuttavia, che le deroghe al principio del silenzio-assenso previste dalla normativa italiana di recepimento della direttiva Servizi non sono sempre giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Raccomanda pertanto all'Italia di verificare se i casi in cui il principio del silenzio-assenso non viene applicato siano circoscritti a situazioni debitamente giustificate. A ciò si aggiunge il fatto che molti settori disciplinati dalla direttiva servizi ricadono nell'ambito di competenza delle regioni che hanno introdotto numerose

deroghe ingiustificate al principio generale, in particolare nel settore del turismo e del commercio al dettaglio.

Validità delle autorizzazioni. Ad avviso della Commissione sebbene il principio della validità delle autorizzazioni su tutto il territorio nazionale sia stato correttamente recepito nell'ordinamento italiano, il fatto che le regioni abbiano la competenza di rilasciare le autorizzazioni per molte attività (muratore, operatore sociale, giardiniere, ecc.) crea incertezza giuridica. Alla Commissione risulta, ad esempio, che tale principio non viene applicato nel settore del turismo (guide turistiche e agenzie di viaggi). La Commissione osserva che l'applicazione del principio sulla validità delle autorizzazioni su tutto il territorio nazionale è di particolare importanza per gli Stati membri con strutture amministrative decentrate; inoltre, il fatto che in uno Stato la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di una determinata attività sia di competenza delle autorità regionali o locali non costituisce una valida ragione per giustificare una limitazione territoriale della validità delle autorizzazioni.

Libertà di stabilimento. La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di abolire i regimi di autorizzazione ed altri adempimenti onerosi non giustificati, e di sostituirli con misure meno restrittive quali notifiche o dichiarazioni. In seguito alla valutazione della normativa italiana di recepimento della direttiva Servizi, la Commissione ha riscontrato restrizioni quantitative e territoriali nei settori del turismo, del commercio ambulante e delle attività commerciali in aree pubbliche, che ad esempio riservano l'accesso a particolari prestatori; inoltre, sono stati mantenuti i requisiti riguardanti la forma giuridica e le partecipazioni societarie nel settore dell'istruzione professionale e dell'artigianato. Sebbene continuino a sussistere diversi obblighi in materia di autorizzazioni, registrazioni o licenze necessarie per la prestazione di servizi, soprattutto a livello transfrontaliero e nel settore del turismo, la Commissione osserva che, in sede di recepimento della direttiva Ser-

vizi, l'Italia ha provveduto a sostituire il sistema di autorizzazioni vigente con un sistema meno oneroso di notifiche e dichiarazioni (SCIA) che possono essere trasmesse anche per e-mail e consentono di avviare l'attività lo stesso giorno in cui sono state effettuate. Inoltre, grazie ai recenti sviluppi normativi in materia di semplificazione amministrativa e liberalizzazioni, il Governo potrà proporre nuove disposizioni volte ad abrogare le restrizioni, le autorizzazioni e i divieti non giustificati al fine di rimuovere ostacoli e discriminazioni all'avvio di nuove attività economiche e di promuovere condizioni di equa concorrenza sul mercato.

Libera prestazione di servizi. La Commissione osserva che, sebbene la normativa italiana che recepisce la direttiva Servizi non contenga specifiche disposizioni sui servizi transfrontalieri, una lettura sistematica della stessa consente di applicare in maniera sicura il principio della libera prestazione dei servizi. Anche in questo caso, tuttavia, la Commissione segnala il pericolo di incertezza giuridica per gli operatori del mercato dovuto al fatto che le leggi regionali non contengono nessuna disposizione in materia di prestazione transfrontaliera di servizi. Per quanto riguarda le restrizioni alla libertà di stabilimento per motivi di interesse generale riguardanti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la tutela dell'ambiente, poiché esse non sono state definite nella normativa di recepimento della direttiva Servizi, può essere fatta soltanto una valutazione a posteriori riferendosi alle norme di recepimento della direttiva con riferimento ai vari settori e attività. Inoltre, non è possibile individuare le autorità competenti a dire quale dei suddetti motivi si potrà applicare. La normativa italiana opera una distinzione tra prestazione di servizi transfrontalieri e libera prestazione di servizi. In linea di massima i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro non devono conformarsi agli obblighi previsti per i prestatori stabiliti in Italia. Ma anche in questo caso non si precisa quali autorità e in quali circostanze potranno deci-

dere quando il rispetto di determinati obblighi sia giustificato dai motivi imperativi di interesse generale precedentemente richiamati. Anche in questo caso la Commissione osserva che la maggior parte dei problemi deriva dalla complessità dell'ordinamento giuridico italiano e dall'esistenza di normative regionali configgenti sia con la direttiva Servizi sia con la normativa di recepimento nazionale.

A conclusione della relazione, ritiene utile informare la Commissione che l'esame della Comunicazione non è stato ancora avviato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mentre a livello di Parlamenti nazionali risulta avviato da parte del *Bundesrat* tedesco e del Parlamento svedese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418.

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. COM(2011)804.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che agli atti in esame è stata abbinata la Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, segnala che effettivamente il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha approvato la proposta di regolamento per il nuovo FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) COM(2011)804, che dovrà sostituire l'attuale FEP (Fondo europeo per la pesca) e coprirà il periodo finanziario 2014-2020 con una dotazione complessiva di circa 6,5 miliardi di euro. Il nuovo fondo avrà le modalità di gestione degli altri fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Illustra quindi i contenuti di tale atto, evidenziando che il FEAMP ha una forte caratterizzazione ambientale, pur facendo riferimento alla strategia «Europa 2020», anche per la dimensione sociale (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). Il fondo mira non solo a raggiungere gli obiettivi previsti dalla riforma della Politica comune della pesca (PCP), ma anche gli obiettivi della Politica marittima integrata (PMI); include, inoltre, alcune misure che in passato erano finanziate attraverso strumenti dedicati.

Ricorda che il finanziamento relativo ai settori della politica comune della pesca (PCP) e della Politica marittima integrata (PMI) è definito nella proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, che individua i principali orientamenti di bilancio.

Il FEAMP si struttura attorno a 4 pilastri: *a)* pesca efficiente e sostenibile (gestione condivisa); *b)* acquacoltura efficiente e sostenibile (gestione concorrente); *c)* sviluppo sostenibile e sviluppo territoriale inclusivo (gestione condivisa); *d)* politica marittima integrata (gestione centralizzata diretta).

Inoltre, il FEAMP includerà misure di accompagnamento nei seguenti settori: raccolta dati e pareri scientifici; controllo; governance; mercati della pesca (comprese le regioni ultraperiferiche); contributi volontari alle Organizzazioni internazionali; assistenza tecnica.

Gli importi di bilancio FEAMP per il periodo 2014-2020 ammontano a euro 6.567.000.000 di cui 1,047 miliardi saranno dedicati alle misure a gestione diretta, principalmente alle PMI. La dotazione destinata ad interventi strutturali nel settore della Pesca è di 4,535 miliardi, mentre 477 milioni sono dedicati alle misure di controllo e 358 milioni alla raccolta dati. Sono previsti anche finanziamenti alle regioni ultraperiferiche ed alle misure di stoccaggio, che però dovranno comunque esaurirsi entro il 2019).

La ripartizione dei fondi fra gli Stati membri sarà effettuata in funzione dell'importanza del settore della pesca e dell'acquacoltura in ciascun Paese. I parametri da utilizzare per le misure destinate alla pesca e all'acquacoltura sono: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione « storica ».

Il FEAMP presenta talune nuove caratteristiche rispetto al FEP: una dimensione sociale rafforzata, la promozione della coesione sociale e la creazione di occupazione; una maggiore attenzione alla pesca e all'acquacoltura innovative, sostenibili e competitive; un nuovo approccio strategico alla programmazione; un allineamento con i sistemi di funzionamento degli altri Fondi; un quadro di monitoraggio e di valutazione definiti in collaborazione con gli Stati membri; un maggiore utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria; norme di ammissibilità semplificate, in comune con altri Fondi.

La proposta di regolamento stabilisce un collegamento più forte con la sostenibilità ambientale, e la sovraccapacità viene individuata come il problema principale della PCP ed uno dei fattori chiave della pesca eccessiva.

Tuttavia, al fine di raggiungere tali obiettivi non sono più previsti né aiuti pubblici e programmi di rottamazione. Il FEAMP sosterrà invece i sistemi di « concessioni di pesca trasferibili ».

I finanziamenti previsti per la pesca dovranno anche favorire il passaggio alla gestione basata sul Rendimento massimo sostenibile e sulla proibizione dei rigetti, attraverso misure comprendenti una maggiore selettività degli attrezzi e delle tecniche di pesca. Il 16 per cento della dotazione del FEAMP è destinato allo sviluppo della Politica marittima integrata, che si basa sulle competenze attualmente distribuite all'interno della Commissione, e promuove la coerenza e l'interazione tra gli obiettivi perseguiti dalle varie politiche marittime settoriali. Anche la raccolta dati, il controllo e le misure di mercato, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche, saranno gestiti assieme alle misure dell'attuale FEP, nell'ambito della gestione concorrente, che copre la maggior parte delle spese FEAMP.

Il nuovo approccio alla programmazione strategica dovrebbe garantire una migliore integrazione tra i 5 fondi strutturali. Infine, la Commissione europea introduce il principio di condizionalità: gli Stati membri e i beneficiari devono dimostrare l'utilizzo del finanziamento ricevuto, al fine di agevolare il conseguimento delle priorità politiche della UE.

Richiamando i contenuti di tutti gli atti all'ordine del giorno, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che sottopone alla valutazione della Commissione ai fini di una sua approfondita valutazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale »;

sottolineata l'importanza dell'articolo 3, che reca disposizioni volte a favorire il passaggio all'editoria digitale;

visti gli articoli 2 e 4 del decreto-legge che recano disposizioni in ordine ai contributi e al credito di imposta a favore di imprese editrici;

rilevato che su analoghe disposizioni (articoli da 4 a 8 della legge n. 62 del 2001 recante nuove norme sull'editoria e sui

prodotti editoriali, notificate dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE) è intervenuta la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2004 (Decisione 2006/320/EC – GUUE L 118/8, 3 maggio 2006) che, pur riconoscendo la natura di aiuti di Stato delle disposizioni, consistenti rispettivamente in contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e in un credito di imposta, ha dichiarato le misure compatibili con il mercato interno *ex* articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE) in quanto « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) – Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento sulla riforma della Politica Comune della Pesca – PCP (COM (2011)425), il « regolamento di base » che stabilisce le disposizioni fondamentali in materia; la proposta di regolamento sull'Organizzazione Comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) che riforma la politica commerciale relativa al settore; la proposta di regolamento relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca recante disciplina del nuovo strumento finanziario del settore presentata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2011 (COM(2011)804);

visti la comunicazione sulla riforma della PCP (COM(2011)147); la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), nonché la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP; la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP;

premesso che:

le proposte legislative in esame prospettano una riforma organica della

politica comune della pesca e dei suoi strumenti di finanziamento, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;

la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per il FEAMP nel periodo 2014-2020 ammonterebbe a euro 6.567.000.00 di cui 1,047 miliardi sarebbero dedicati alle misure a gestione diretta (principalmente alla PMI). Tali risorse, tenuto conto del livello complessivo del bilancio dell'UE proposto per il periodo 2014-2020, appaiono adeguate, tenuto anche conto della ragionevolezza ed equità dei parametri di distribuzione proposti dalla Commissione: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione « storica »;

gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea di una politica comune della pesca sostenibile, efficace e coerente appaiono condivisibili. Peraltro, la politica della pesca non può prescindere dalla considerazione di una pluralità di fattori che caratterizzano interessi, risorse, sistemi di pesca, luoghi, storia, abitudini alimentari, economie tra loro differenti, al fine di indi-

viduare interventi normativi idonei a rispondere alle esigenze reali e alle specificità territoriali. Occorre inoltre contemperare le priorità ambientali, con l'esigenza di supportare le attività produttive e le loro ricadute economiche e sociali;

la base giuridica prescelta per le proposte in esame appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

fermo restando che, in base agli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'UE, le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti le priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, le proposte stesse risultano conformi al principio di sussidiarietà. Gli obiettivi da esse perseguiti – che includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione – non potrebbero infatti essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale in quanto richiedono norme comuni in tutto il territorio dell'Unione;

rilevato che appare pertanto opportuna e conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dello strumento del regolamento, che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme re-

lative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, e lasciando agli Stati membri tramite l'approccio regionalizzato, la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione;

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e di valutazione forniti dalle audizioni svolte presso la XIII Commissione Agricoltura;

rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE per assicurare il coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato ed il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori;

b) con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito delle proposte che compongono il pacchetto – pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona (« atti delegati »), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali, nonché di estendere le disposizioni settoriali (sempre con « atti delegati ») – si sottolinea che:

occorre evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostan-

zialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per la facoltà della Commissione di adottare, mediante atti delegati, disposizioni concernenti i limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale, che non può essere considerato elemento non essenziale della regolamentazione;

appare altresì opportuno, nel caso specifico, fissare un termine di scadenza della delega, che la Commissione prevede, invece, a tempo indeterminato;

c) in materia di dimensione esterna della PCP, si sottolinea l'esigenza di perseguire una politica di cooperazione con i Paesi terzi volta a migliorare il rispetto delle norme nel contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca intensive praticate nell'area del Mediterraneo tenendo conto delle specificità dell'ecosistema ittico in tale bacino;

d) relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione; si sottolinea, altresì che se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine;

e) per quanto riguarda, infine, il FEAMP per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare, che nella proposta della Commissione occorre addivenire ad una più specifica finalizzazione delle risorse, che tenga conto di priorità, quali la ricerca e il sostegno a coloro che intendono rinnovare la flotta per rafforzare e migliorare la propria attività; inoltre, si rileva che la talune delle misure proposte sono di efficacia incerta ai fini della riduzione della sovraccapacità e, comunque, non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella Mediterranea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	339
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	343
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 emendamento 2.100 del relatore (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	340
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	344
DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. S. 3365 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	341
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	345
DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. S. 3372 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	341
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	346

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, composto di un solo articolo, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse. Segnala che la Commissione ha espresso parere sul testo in esame, poi modificato in sede referente, in data 20 dicembre 2011. Riferisce che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. Ai sensi del

comma 2, sottolinea, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale, questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Fa notare che il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori, mentre il comma 4 prescrive che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali. Il comma 5, evidenzia, impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia. Rileva che ai sensi del comma 6, gli adempimenti dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 emendamento 2.100 del relatore.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla IX Commissione della Camera, il parere di competenza sull'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in

sede legislativa della proposta di legge C. 4574, su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012. Rileva che l'emendamento in esame prevede un nuovo articolo 2, secondo il quale, in tema di requisiti tecnico-professionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che l'articolo 2-*bis* reca la norma transitoria secondo cui le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività meccatronica. Precisa che le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, sottolinea, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti, devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Evidenzia che fino alla adozione delle disposizioni regionali di attuazione, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

S. 3365 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Chiara BRAGA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante la disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici. Evidenzia che il Capo I (Disposizioni in materia di sicurezza) reca, all'articolo 1, norme in materia di armi ed attribuisce al Banco nazionale di prova compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo. Segnala che l'articolo 2 reca una semplificazione degli adempimenti previsti in tema di comunicazione dei contratti di locazione alle autorità locali di pubblica sicurezza, ponendo a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazioni dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo di comunicazione dei dati alle predette autorità di pubblica sicurezza. Rileva che il Capo II contempla disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno. L'articolo 3, fa notare, dispone in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di aumentare la dotazione di tali figure che risultano attualmente insufficienti rispetto alle esigenze; l'articolo 4 reca disposizioni in tema di personale

volontario del Corpo medesimo, al fine di consentire un aumento dei richiami temporanei. L'articolo 5, segnala, riassegna alle esigenze dei Ministeri le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso che si sono rese disponibili, mentre l'articolo 6 dispone la trasformazione dell'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini » di Genova in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

S. 3372 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), confermando in capo al Presidente del Consiglio la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia di protezione civile, ne prevede la facoltà di delega a un Ministro con portafoglio. Evidenzia che la lettera b) novella l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, specificando la tipologia degli eventi calamitosi naturali, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari. Fa notare che la lettera b-bis) precisa il novero dei compiti di protezione civile: i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio vanno

coordinati con i piani di protezione civile, in particolare con i piani di emergenza comunale e con i piani regionali di protezione civile, mentre la lettera *b-ter*) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico: nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni; dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito; dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali. Sulla base dei livelli di rischio, precisa che ogni regione determina le procedure di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale. Evidenzia che la lettera *b-ter*) introduce inoltre l'articolo 3-*ter* nella legge n. 225 del 1992, volto ad esonerare le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del servizio idrografico e mareografico nazionale, nonché ad attribuire a ciascuna regione le frequenze radio per lo svolgimento del suddetto servizio. La lettera *c*), sostiene, introduce sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che riguardano: l'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile; l'individuazione dei soggetti responsabili per la attuazione; il subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali, mentre la lettera *d*) interviene in merito alle competenze del prefetto per chiarire incertezze applicative e fa salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia. Si sofferma quindi sulla lettera *e*), che specifica i compiti in capo ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteg-

giare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, nonché sulla lettera *e)-bis*, che prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata, che regoli le modalità del monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile. Segnala che il comma 1-*bis* modifica l'articolo 31 della legge n. 183 del 2012 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2012 e per gli anni successivi; si introduce una deroga, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi. Rileva che l'articolo 1-*bis* prevede la possibilità per le regioni di approvare il « Piano Regionale di Protezione Civile », che contiene l'introduzione di criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile; il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi; l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. Segnala che l'articolo 2, in materia di copertura assicurativa di fabbricati per rischi derivanti da calamità naturali, è soppresso, mentre l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria e istituisce un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4568, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse »;

rilevato che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono principalmente riconducibili alle materie « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « sistema contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai

sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *h*), *g*) ed *e*), della Costituzione;

evidenziate le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche dandone comunicazione al prefetto anche per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (Parere sull'emendamento 2.100 del relatore).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo dell'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 4574, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata preva-

lentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia «sicurezza», di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

considerato che è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione nel menzionato parere del 15 marzo 2012, volta a richiedere all'articolo 2, un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (S. 3365 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;

rilevato che il testo in esame reca norme sulla sicurezza interna, prevedendo una più definita disciplina sui controlli in materia di armi ed un più esteso ricorso

alla trasmissione delle comunicazioni a favore delle Forze di polizia in materia di cessione di fabbricati, nonché disposizione volte a migliorare la funzionalità di strutture e dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio civile nazionale;

considerato che il provvedimento rientra nell'ambito delle materie «sicurezza dello Stato», «armi, munizioni ed esplosivi», «organizzazione amministrativa dello Stato», per le quali sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
(S. 3372 Governo, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n. 59, in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 13^a del Senato, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012;

rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

evidenziate, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera e considerato, all'articolo 1, comma 1-*bis*, il recepimento della condizione apposta al menzionato parere della Commissione che richiedeva che le spese per gli interventi realizzati dai comuni per interventi di sistemazione del

dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate fossero escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

considerate le previsioni di cui all'articolo 1-*bis*, che dispone la possibilità per le regioni di approvare il « Piano Regionale di Protezione Civile » che contempra criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia ulteriormente rafforzato il ruolo delle regioni prevedendo che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, mediante apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992,

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012;

c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di

stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interventi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;

d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni*) 348

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 349

VOTAZIONE PER NOMINE

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 13.55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni*).

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Fa altresì presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Ricorda infine che la prima votazione, svoltasi nella seduta del 26 giugno scorso, non è risultata valida, mentre la seconda e la terza votazione, svoltesi nella seduta di ieri, non hanno consentito l'elezione di tutti i membri previsti in quanto più candidati hanno conseguito ugual numero di voti.

Indice quindi la quarta votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Poiché hanno partecipato al voto venti dei quaranta componenti la Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE toglie la seduta, convocando contestualmente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per assumere decisioni circa una nuova convocazione.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.15 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	350
Audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	350
Audizione di Sandro Totaro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	350
Comunicazioni del Presidente	351
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	351

Mercoledì 4 luglio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Angelantonio CAIAZZA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Susanna CENNI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Angelantonio CAIAZZA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il brigadiere capo Caiazza per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Sandro Totaro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Sandro To-

taro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Sandro TOTARO, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Genaro CORONELLA (PdL), nonché i deputati Susanna CENNI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Sandro TOTARO, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'appuntato scelto Totaro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione appena conclu-

sasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Caserta nonché un sopralluogo alla ex centrale nucleare del Garigliano dal 16 al 18 luglio 2012.

Comunica inoltre che nella riunione del 27 giugno 2012 e nella riunione appena conclusasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato altresì stabilito che una delegazione della Commissione svolgerà una missione nella Repubblica popolare cinese dall'8 al 15 settembre 2012.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	352
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.25 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, e dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Trapani (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	353
--	-----

Mercoledì 4 luglio 2012. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. – Intervengono Salvatore Roberto Messina, Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Salvatore Paolo Cantaro, Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, e Fabrizio De Nicola, Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

La seduta comincia alle 14.05.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, e dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Trapani.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni introduttive.

Salvatore Roberto MESSINA, *Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento*, Salvatore Paolo CANTARO, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta*, e Fabrizio DE NICOLA, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Lucio BARANI (PdL) e Leoluca ORLANDO, *presidente*, cui replicano Salvatore Roberto MESSINA, *Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento*, Salvatore Paolo CANTARO, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta*, e Fabrizio DE NICOLA, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	354
Audizione dell'avvocato Loredana Gulino, direttore generale della Direzione per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (Svolgimento e conclusione)	354
Comunicazioni del Presidente	354

Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'avvocato Loredana Gulino, direttore generale della Direzione per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione dell'avvocato Loredana Gulino, *direttore generale della Direzione per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano bre-*

vetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Luciano ROSSI (PdL).

Loredana GULINO, *direttore generale della Direzione per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Gulino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione, composta dal presidente e dalla deputata Deborah Bergamini, ha svolto, nei giorni dal 18 al 20 giugno 2012, una missione di studio a Londra al fine di approfondire

l'analisi dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale mediante lo studio delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti nel Regno Unito.

Comunica, altresì, di avere svolto una relazione sui contenuti della missione, depositata agli atti della Commissione, che

sarà inoltre pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012 (*Seguito della discussione e conclusione*) 3

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287-A approvato dal Senato 7

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (*Esame e rinvio*) 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL e UIL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese » 44

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 46

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema (*Discussione e rinvio*) 46

RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (*Seguito della discussione e rinvio*) 47

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 49

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del Relatore*) 56

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	57
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Emendamenti C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	54
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	58
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	55
II Giustizia	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sui lavori della Commissione	61
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	61
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final. (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75

INTERROGAZIONI:

5-06083 Brandolini: Sullo stato dei lavori della nuova casa circondariale di Forlì	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-06728 Bernardini: Sulla verifica delle condizioni di salute dei detenuti nel carcere di Parma .	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-06734 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Massa	77
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
AVVERTENZA	78

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.	
Audizione del Direttore della Rivista italiana di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo, e del Direttore del Programma Mediterraneo del Robert Schuman Center for Advanced Studies dell'Istituto universitario europeo, Olivier Roy (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00935 Mazzoni: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4994 Villecco Calipari, recante « Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ».	
Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e della Società di studi fiumani	86

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	89
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole. Parere su emendamenti</i>)	90
Sui lavori della Commissione	91
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	91
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	99
VI Finanze	
RISOLUZIONI:	
7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della risoluzione</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i>)	124
7-00922 Barbato: Istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	107
7-00925 Antonio Pepe e Contento: Problematiche concernenti i versamenti IMU (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	107
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	109
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario	118
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	129
5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione	118
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	131
5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	118
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	132
5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa	119
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	134
5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato	119
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	135
5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale	119
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	137
AVVERTENZA	120

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
Sui lavori della Commissione	143

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	144
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	148
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	150
Sui lavori della Commissione	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sulle problematiche concernenti il dimensionamento della rete scolastica	145
5-07243 Coscia: Sul rinvio dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento scolastico	145
5-07244 Zazzera: Sulle iniziative da intraprendere a salvaguardia della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche	146
5-07245 Capitanio Santolini: Sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l'offerta formativa e la qualità della didattica	146

5-07246 Centemero: Sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica	147
AVVERTENZA	147

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D. L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative esaminate</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	216

SEDE CONSULTIVA:

D. L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare (<i>Seguito discussione e approvazione della nuova formulazione della risoluzione 7-00866</i>)	159
7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	218
AVVERTENZA	161

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin (<i>Esame e rinvio</i>) .	220
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	230
AVVERTENZA	229

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-06467 Burtone: Piano industriale della società Helesi in Valbasento	241
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	244
5-06659 Vico: Defianziamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013	241
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	245

5-07061 Oliverio: Continuità produttiva dello stabilimento Italcementi di Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia	242
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	249
5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica	243
5-06975 Carella: Politica di delocalizzazione dell'azienda Key Safety System	243
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07238 Damiano: Entità delle somme aggiuntive erogate in favore dei pensionati a basso reddito	253
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	257
5-07239 Antonino Foti: Attuazione delle norme per i lavoratori esposti ad attività usuranti	253
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	258
5-07240 Paladini: Sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte	253
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	259
5-07241 Fabbri: Emanazione del DURC da parte della Cassa edile provinciale dell'Alto Adige .	253
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	260

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	255
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.	
7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.	
7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.	
7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	264

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
Sull'ordine dei lavori	268
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	269

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano (<i>Esame e rinvio</i>)	270
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	272

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	274
--	-----

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	279
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5237</i>)	279
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. C. 5073 Cenni e C. 5238 Beccalossi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5238</i>)	279

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'agricoltura sociale (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	280
ALLEGATO 1 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	283

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	280
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	299

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.	

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori.	
Audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia	282

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	321
DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	326
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	335

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	327
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015. COM(2012)261 final (Parere alle Commissioni II e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	330
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.	
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418.	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. COM(2011)804 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	333
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	339
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	343
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 emendamento 2.100 del relatore (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	340
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	344
DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. S. 3365 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	341
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	345
DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. S. 3372 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	341
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	346

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (<i>votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni</i>)	348
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	349
---------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	350
Audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	350
Audizione di Sandro Totaro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	350
Comunicazioni del Presidente	351
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	351

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	352
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, e dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Trapani (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	353
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	354
Audizione dell'avvocato Loredana Gulino, direttore generale della Direzione per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	354
Comunicazioni del Presidente	354

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 19,20



16SMC0006820